

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

————

ORDINI DEL GIORNO

ED

EMENDAMENTI

presentati in 5^a Commissione

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2448

————

PARTE II

(da art. 13 a art. 49)

Art. 13.**13.1**

AIMI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

"2-bis) dopo il comma 24, è inserito il seguente:

"24-bis. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle risorse finanziarie di cui al comma 26-ter, secondo periodo, possono essere conferiti, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, fino a 5 incarichi dirigenziali di prima fascia, comprensivi dell'incarico di direttore generale, e fino a 33 incarichi dirigenziali di seconda fascia. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di prima fascia disponibili possono essere conferiti con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo».

2) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata a utilizzare il "Portale del reclutamento" per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica. Gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale non dirigenziale di cui al primo periodo non eccedono una quota del due per cento delle risorse finanziarie destinate, a legislazione vigente, ai progetti promozionali».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 599.492.627 per l'anno 2022 e di 499.492.627 euro annui a decorrere dall'anno 2023».

13.2

AIMI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 24, è inserito il seguente:

"24-bis. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle risorse finanziarie di cui al comma 26-ter, secondo periodo, possono essere conferiti, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, fino a 5 incarichi dirigenziali di prima fascia, comprensivi dell'incarico di direttore generale, e fino a 33 incarichi dirigenziali di seconda fascia. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 28-bis,

comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di prima fascia disponibili possono essere conferiti con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1.11 Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 599.492.627 per l'anno 2022 e di 499.492.627 euro annui a decorrere dall'anno 2023».

13.3

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 24, è inserito il seguente:

"24-bis. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle risorse finanziarie di cui al comma 26-ter, secondo periodo, possono essere conferiti, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, fino a 5 incarichi dirigenziali di prima fascia, comprensivi dell'incarico di direttore generale, e fino a 33 incarichi dirigenziali di seconda fascia. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di prima fascia disponibili possono essere conferiti con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 599.492.627 per l'anno 2022 e di 499.492.627 euro annui a decorrere dall'anno 2023».

13.4

FERRARA, AIROLA, NOCERINO, PETROCELLI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 24, è inserito il seguente:

"24-bis. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle risorse finanziarie iscritte nel fondo per le spese di funzionamento di cui al comma 26-ter, possono essere conferiti, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, fino a 5 incarichi dirigenziali di prima fascia, comprensivi dell'incarico di direttore generale, e fino a 33 incarichi dirigenziali di seconda fascia. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a tre incarichi di livello dirigenziale di livello generale di

nuova istituzione possono essere conferiti mediante interpello riservato a dirigenti di seconda fascia dei ruoli dell'Agenzia. Un incarico è coperto, senza preventivo esperimento di interpello, con le modalità di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 517.092 annui a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 599.482.908 per l'anno 2022 e di 499.482.908 euro annui a decorrere dall'anno 2023».

13.5

AIMI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata a utilizzare il "Portale del reclutamento" per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica. Gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale non dirigenziale di cui al primo periodo non eccedono una quota del due per cento delle risorse finanziarie destinate, a legislazione vigente, ai progetti promozionali».

13.039

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico e transizione ecologica nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito

d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art. 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244».

13.0.1

LANZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per investitori)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma:

a) alla lettera a):

1) dopo le parole: "Governo italiano" sono inserite le seguenti: "o in Piani Individuali di Risparmio";

2) le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

b) alla lettera b):

1) le parole: "euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 400.000";

2) le parole: "euro 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 200.000";

3) le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

c) *alla lettera c):*

1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di una somma almeno pari all'importo dell'investimento o della donazione che intendono effettuare ai sensi delle lettere a), b) o della presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia";

2) al numero 3), le parole: "proprio mantenimento" sono sostituite dalle seguenti: "mantenimento proprio e degli eventuali familiari di cui al comma 8";

2) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) copia del documento di viaggio degli eventuali familiari al seguito di cui al comma 8, in corso di validità, con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto.»;

3) al comma 3:

a) dopo le parole: «trasmette il nulla osta» sono inserite le seguenti: «in favore del richiedente e degli eventuali familiari di cui al comma 8»;

b) dopo le parole: «ingresso per investitori» sono inserite le seguenti: «al richiedente e agli eventuali familiari di cui al comma 8»;

4) dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

«3-quater. Il nulla osta reca l'avvenuta attestazione della sussistenza di fattori di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, relativamente alle somme oggetto dell'investimento, ed autorizza gli istituti bancari italiani e gli altri destinatari degli obblighi di adeguata verifica ad ottemperare ai relativi adempimenti in forma semplificata.»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al titolare del visto per investitori e agli eventuali familiari di cui al comma 8 è rilasciato, mediante procedura da definire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un permesso di soggiorno quinquennale recante la dicitura "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma i entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di cinque anni di cui al comma i, lettere a) e b) o non ha presentato domanda di verifica intermedia secondo le modalità e i termini di cui al comma 5-bis.»;

6) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. I soggetti titolari del permesso di soggiorno per investitori esercitano gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, sono esonerati dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, sono esonerati dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione. L'esonero relativo all'obbligo di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione sono estesi anche ai familiari di cui al comma 8.»;

7) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

«5-ter. Entro i 60 giorni successivi alla scadenza del biennio decorrente dalla data di rilascio del permesso di soggiorno il titolare del permesso di soggiorno per investitori è tenuto a sottoporsi alla verifica intermedia di mantenimento dell'investimento mediante procedura da definire con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La man-

cata presentazione della domanda di verifica intermedia comporta la revoca automatica del permesso di soggiorno.

5-quater. Il soggetto titolare di permesso di soggiorno per investitori è altresì esonerato dall'obbligo della disponibilità di un alloggio, per sé e per i propri familiari, per tutta la durata del permesso di soggiorno a condizione che elegga « in fase di richiesta del permesso di soggiorno – un domicilio digitale (PEC) per sé e per i propri familiari maggiorenni. Qualsiasi provvedimento relativo al permesso di soggiorno, inclusi quelli di revoca o di avvio al procedimento volto alla revoca, vengono notificati all'interessato esclusivamente al domicilio digitale eletto.»;

8) al comma 6:

a) alle parole: «il permesso di soggiorno per investitori» sono premesse le seguenti: «Alla scadenza,»;

b) le parole «tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

9) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Alla scadenza, il permesso di soggiorno per investitori è altresì convertibile, ove ne sussistano i requisiti, in un Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero in altro permesso di soggiorno.

6-ter. In nessun caso il permesso di soggiorno per investitore può essere convertito in altra tipologia di permesso prima del decorso di 5 anni dalla data di ingresso in Italia.»;

10) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I familiari per i quali è possibile richiedere il visto e il permesso di soggiorno per investitori sono quelli indicati nell'art. 29, comma 1»;

b) all'articolo 29, comma 1, lettera b), dopo le parole: «figli minori» sono inserite le seguenti: «di anni 21».

13.0.2

GALLIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 26-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per investitori)

1. All'articolo 26-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a*) dopo le parole: "Governo italiano" sono inserite le seguenti: "o in Piani Individuali di Risparmio";

2) alla lettera *a*), le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

3) alla lettera *b*), le parole: "euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 400.000" e le parole: "euro 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 200.000";

4) alla lettera *b*), le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

5) alla lettera *c*):

a) il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di una somma almeno pari all'importo dell'investimento o della donazione che intendono effettuare ai sensi delle lettere *a*), *b*) o della presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;

b) al numero 3), le parole: "proprio mantenimento" sono sostituite dalle seguenti: "mantenimento proprio e degli eventuali familiari di cui al successivo comma 8";

c) al comma 2, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente: "*e*) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto, degli eventuali familiari al seguito di cui al comma 8;

d) al comma 3:

a) dopo le parole: "trasmette il nulla osta" sono aggiunte le parole: "in favore del richiedente e degli eventuali familiari di cui al comma 8".

b) dopo le parole: "ingresso per investitori", sono aggiunte le seguenti: "al richiedente e agli eventuali familiari di cui al comma 8)";

c) dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

"3-*quater*. Il nulla osta reca l'avvenuta attestazione della sussistenza di fattori di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, relativamente alle somme oggetto dell'investimento, ed autorizza gli istituti bancari italiani e gli altri destinatari degli obblighi di adeguata verifica ad ottemperare ai relativi adempimenti in forma semplificata.

e) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Al titolare del visto per investitori e agli eventuali familiari di cui al comma 8) è rilasciato, mediante procedura da definire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un permesso di soggiorno quinquennale recante la dicitura: "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma I entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di cinque anni di cui al comma 1, lettere *a*)

e b) o non ha presentato domanda di verifica intermedia secondo le modalità e i termini di cui al successivo comma 5.1.

f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5.1. Entro i 60 giorni successivi alla scadenza del biennio decorrente dalla data di rilascio del permesso di soggiorno il titolare del permesso di soggiorno per investitori è tenuto a sottoporsi alla verifica intermedia di mantenimento dell'investimento mediante procedura da definire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda di verifica intermedia comporta la revoca automatica del permesso di soggiorno".

g) Il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. I soggetti titolari del permesso di soggiorno per investitori esercitano gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, sono esonerati dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, sono esonerati dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione. L'esonero relativo all'obbligo di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione sono estesi anche ai familiari di cui al successivo comma 8.

h) dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

"5-*ter*. Il soggetto titolare di permesso di soggiorno per investitori è altresì esonerato dall'obbligo della disponibilità di un alloggio, per sé e per i propri familiari, per tutta la durata del permesso di soggiorno a condizione che elegga – in fase di richiesta del permesso di soggiorno – un domicilio digitale (PEC) per sé e per i propri familiari maggiorenni. Qualsiasi provvedimento relativo al permesso di soggiorno, inclusi quelli di revoca odì avvio al procedimento volto alla revoca, vengono notificati all'interessato esclusivamente al domicilio digitale eletto.

i) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) A inizio paragrafo sono inserite le seguenti parole: "Alla scadenza,";

2) Le parole: "tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

1) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Alla scadenza, il permesso di soggiorno per investitori è altresì convertibile, ove ne sussistano i requisiti, in un Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero in altro permesso di soggiorno.

6-ter. In nessun caso il permesso di soggiorno per investitore può essere convertito in altra tipologia di permesso prima del decorso di 5 anni dalla data di ingresso in Italia".

m) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«I familiari per i quali è possibile richiedere il visto e il permesso di soggiorno per investitori sono quelli indicati nell'art. 29, comma 1, lettera a), c) e d) ed i figli minori di anni 21, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione – nel che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso".».

13.0.3

LANZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per investitori)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera c), al numero 3), le parole: "proprio mantenimento" sono sostituite dalle seguenti: "mantenimento proprio e degli eventuali familiari di cui al comma 8";

2) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) copia del documento di viaggio degli eventuali familiari al seguito di cui al comma 8, in corso di validità, con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto.«;

3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "trasmette il nulla osta" sono inserite le seguenti: "in favore del richiedente e degli eventuali familiari di cui al comma 8";

b) dopo le parole: "ingresso per investitori" sono inserite le seguenti: "al richiedente e agli eventuali familiari di cui al comma 8";

4) al comma 5, dopo le parole: "Al titolare del visto per investitori" sono inserite le seguenti: "e agli eventuali familiari di cui al comma 8";

5) al comma 5-bis è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'esonero relativo all'obbligo di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione sono estesi anche ai familiari di cui al comma 8.";

6) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I familiari per i quali è possibile richiedere il visto e il permesso di soggiorno per investitori sono quelli indicati nell'art. 29, comma 1";

b) all'articolo 29, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: "figli minori" sono inserite le seguenti: "di anni 21"».

13.0.4

GALLIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 26-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per investitori)

1. All'articolo 26-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al numero 3), le parole: "proprio mantenimento" sono sostituite dalle seguenti: "mantenimento proprio e degli eventuali familiari di cui al successivo comma 8";

b) al comma 2, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente: "*e*) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto, degli eventuali familiari al seguito di cui al comma 8;

c) al comma 3:

1) dopo le parole: "trasmette il nulla osta" sono aggiunte le parole: "in favore del richiedente e degli eventuali familiari di cui al comma 8)";

2) dopo le parole: "ingresso per investitori", sono aggiunte le seguenti: "al richiedente e agli eventuali familiari di cui al comma 8)";

d) al comma 5, dopo le parole: "al titolare del visto per investitori" sono aggiunte le seguenti: "e agli eventuali familiari di cui al comma 8";

e) al comma 5-bis, dopo le parole: "previsti dal regolamento di attuazione." sono inserite le seguenti: "L'esonero relativo all'obbligo di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione sono estesi anche ai familiari di cui al successivo comma 8)".

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. 1 familiari per i quali è possibile richiedere il visto e il permesso di soggiorno per investitori sono quelli indicati nell'art. 29, comma 1, lett. *a*), *c*) e *d*) ed i figli minori di anni 21, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione – nel che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso".».

13.0.5

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione Fondo "Successione d'Impresa")

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo a sostegno della Successione d'Impresa" con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti ed affermati sul territorio

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati secondo i principi di cui al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1. spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2. spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3. spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4. spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5. spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente comma sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90% delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lett. a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lett. b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lett. c);

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate ai sensi del comma 1 e seguenti, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano ad una impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50% del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dal comma 1 e seguenti e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 2 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero dello sviluppo economico può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 400 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

13.0.6

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione Fondo "Successione d'Impresa")

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo a sostegno della Successione d'Impresa" con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, de-

stinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti ed affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati secondo i principi di cui al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1. spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2. spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3. spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4. spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5. spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente comma sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90% delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lett. a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lett. b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lett. c);

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate ai sensi del comma 1 e seguenti, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano ad una impresa cessante at-

traverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50% del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dal comma 1 e seguenti e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 2 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero dello sviluppo economico può utilizzare le proprie società *in house* per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 100.000.000;

2023: - 100.000.000.

13.0.7

NUGNES, LA MURA, FATTORI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art.13-bis.

(Misure di contrasto alle delocalizzazioni e Fondo a sostegno di workers buyout)

1. Le disposizioni del presente articolo sono dettate al fine di contrastare le pratiche di delocalizzazione di imprese attive sul territorio nazionale con almeno 50 dipendenti con cessazione definitiva dell'attività per ragioni non determinate da squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne renda probabile la crisi o l'insolvenza, mitigandone l'impatto socio-economico attraverso la continuità occupazionale.

2. In caso l'impresa stabilisca la chiusura di un sito produttivo sul territorio nazionale e prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo, essa è tenuta a darne comunicazione preventiva per iscritto al MISE, alle rappresentanze sindacali e alle organizzazioni datoriali. Tale comunicazione deve comprendere una relazione sulle ragioni economiche, finanziarie e organizzative della chiusura, nonché tutta la documentazione utile a supportare tale decisione.

3. Nei 90 giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, l'Impresa, di concerto con il MISE, si attiva per individuare piani occupazionali alternativi e potenziali acquirenti in grado di garantire la continuità produttiva del sito.

4. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, all'Impresa è imposto il pagamento di una sanzione pari al due per cento del fatturato degli ultimi tre esercizi, da destinarsi al Fondo di cui al comma 7.

5. Al fine di garantire la salvaguardia e la continuità dei livelli occupazionali delle imprese di cui al precedente comma 1, l'eventuale loro cessione supportata con le risorse del Fondo di cui al successivo comma 7, deve prevedere un diritto di prelazione in favore dei lavoratori impiegati presso l'azienda, anche se costituiti in cooperativa.

6. Al fine di contrastare il dilagarsi di scelte aziendali opportunistiche alle imprese di cui al comma 1 che nel corso della loro attività abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, o di altri interventi pubblici finalizzati alla ristrutturazione o riorganizzazione dell'impresa o al mantenimento dei livelli occupazionali si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 60 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87.

7. Al fine di sostenere tramite l'erogazione di finanziamenti agevolati l'acquisizione di aziende oggetto di delocalizzazione di cui al comma 1 da parte dei dipendenti dell'impresa organizzati in forma di società o società cooperativa, viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo denominato "Fondo rotativo WBO" con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

8. I finanziamenti in conto capitale di cui al comma 4 sono concessi anche al fine di sostenere, sull'intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti *de minimis* previsti dai Regolamenti UE n. 1407/2013 o n. 1408/2013 di volta in volta applicabili, la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 costituite ai sensi dell'articolo 2511 del Codice Civile e finalizzate all'acquisizione dei compendi aziendali di imprese interessate da processi di riconversione del sito produttivo a rischio chiusura a causa di delocalizzazione dell'attività economica.

9. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità ed i termini delle concessioni e dell'erogazioni finanziamenti di cui al presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle entrate rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 4 e, fino a concorrenza del restante fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

13.0.8

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Riduzione aliquota IRES per nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, nei limiti dell'importo corrispondente all'incremento del costo, rispetto al periodo d'imposta precedente, del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri per la determinazione dei costi per personale dipendente rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo».

13.0.9

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Investimenti per favorire l'economia reale)

1. I redditi di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i propri conto correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo 1 comma 89, lettere *a)* e *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono assoggettati a una aliquota sostitutiva pari al 12,5%.

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, sono destinate all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'arti-

colo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in pari 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

13.0.10

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Investimenti per favorire l'economia reale)

1. I redditi di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i propri conto correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo 1 comma 89, lettere a) e b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono assoggettati a una aliquota sostitutiva pari al 12,5%.

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, sono destinate all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017».

13.0.11

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)

1. All'articolo 1, comma 210 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024". All'articolo 1, comma 210-bis della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024".

2. All'articolo 1, comma 211 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle parole: "70 per cento" e le parole: "300.000 euro" sono sostituite dalle parole: "500.000 euro";

b) al secondo periodo, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle parole: "60 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle parole: "600.000 euro";

c) al terzo periodo, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "50 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle parole: "1.000.000 di euro".

3. Ferme restando le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, sono ammissibili al credito d'imposta di cui articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze nell'ambito dei processi di transizione ecologica e digitale.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per il triennio 2022-2024 si provvede ai sensi del comma 5.

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

13.0.12

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito un fondo per l'erogazione di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l'anno 2022 è determinata in 25 milioni di euro.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente.».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 25 milioni di euro per il 2022.

13.0.13

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga ammortamento Industria 4.0)

1.11 comma 185 dell'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 è sostituito dal seguente: Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare valutati in 640,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

13.0.14

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Contributo a fondo perduto per le «Academy aziendali» nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Per gli anni dal 2022 al 2025 al fine di promuovere la diffusione della cultura del "made in Italy" nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali".

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Accademy aziendale;

b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;

c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. La misura di cui al presente articolo si applica nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.15

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *Made in Italy*".

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *Made in Italy*.

3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del *Made in Italy* e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del *Made in Italy* sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette

misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

5. L'ICE « Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.

6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 al "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine del Made in Italy".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.16

VATTUONE, BERUTTI, MANCA, COLLINA, FERRARI, MARCUCCI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure a sostegno dell'industria del tessile)

1. In considerazione del significativo impatto collegato all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del Distretto Industriale Pratese, è attribuito al Comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla Regione Toscana con propria delibera n. 69/2000, ai sensi delle leggi 5 ottobre 1991, n. 317, e 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento e/o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per l'anno 2023, di 490 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

13.0.17

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo a sostegno dell'impresa femminile)

1. Il fondo di cui al comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato per l'anno 2022, di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.0.18

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizione integrativa in materia di contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di garantire una pronta risposta alle necessità di sostegno dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo I, comma 5-bis, del decreto legge 22 marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato."».

Conseguentemente, al Capo I del Titolo III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e agli operatori economici».

13.0.19

SALVINI, ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure a tutela delle imprese di ceramica artistica e di vetro artistico di Murano per gli effetti della pandemia da Cov-Sars2 e degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo pari a 60 milioni di euro, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.

3. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600» con le seguenti: «540».

13.0.20

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.13-bis.

(Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici nei santuari ad alta vocazione religiosa)

1. L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto le per attività economiche e commerciali nelle zone A o equipollenti dei co-

muni ove sono situati santuari religiosi previsto dall'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, s'intende concessa anche nei riguardi di quei comuni, all'interno dei quali sono presenti santuari religiosi di rilevanza universale anche in assenza dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, 8 settembre 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022.».

13.0.21

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure urgenti di sostegno alle imprese che esercitano attività di commercio ambulante e ai negozi di vicinato)

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese che esercitano attività di commercio ambulante e ai titolari di un esercizio di vicinato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un fondo iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2022, per la concessione di contributi a fondo perduto da ripartire secondo le modalità definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 800 milioni per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.

13.0.22

PAROLI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonché per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 le parole: "e fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 30 aprile 2022".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

13.0.23

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Incentivi per attività imprenditoriali avviate sul territorio nazionale da cittadini italiani all'estero iscritti all'Aire)

1. Negli anni 2022 e 2023 per i cittadini italiani iscritti all'Aire e alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di almeno euro 1.000.000, ovvero di almeno euro 500.000 nel caso la nuova attività sia una start-up innovativa di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con contratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, è accordato uno sgravio fiscale del 50 per cento sul reddito imponibile d'impresa nei cinque anni consecutivi alla costituzione dell'impresa. La misura si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

13.0.24

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.***(Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale)*

1. A decorrere dalla data in vigore della presente legge, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto che, nell'anno 2016, hanno perfezionato i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e soddisfatto la condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e che, entro il 31 dicembre 2017, hanno soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

13.0.25

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.***(Buono per gli acquisti nei negozi di vicinato)*

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in favore di un solo componente per nucleo familiare, un buono per gli acquisti effettuati nel 2022 presso gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il buono è riconosciuto in misura pari al 60 per cento dell'importo degli acquisti effettuati presso gli esercizi di vicinato e, comunque, in misura non superiore a 500 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 800 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.».

13.0.26

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.***(Istituzione dei distretti termali)*

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per la creazione di distretti termali.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale.

3. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

5. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, e successive modifiche ed integrazioni, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

6. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al presente comma sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

13.0.27

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Disposizioni per l'istituzione di nuove Zone logistiche semplificate (ZLS).
Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 65 sono inseriti i seguenti:

"65.1. Fermo restando quanto previsto dai commi da 62 a 65 per l'istituzione della Zona logistica semplificata nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, nelle suddette regioni possono essere istituite ulteriori Zone logistiche semplificate:

a) nelle aree confinanti con Paesi extra-UE, al fine di favorire l'insediamento di aziende che svolgono attività di impresa nonché per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione;

b) nelle aree interne, con particolare riguardo alle aree montane, individuate in attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale.

65.2. Nelle Zone logistiche semplificate di cui al comma 65.1 si applicano le agevolazioni e semplificazioni previste all'articolo 5, commi 1, lettere *a)*, *a-bis)*, *a-quater)*, 2, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, *2-bis*, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali possono essere individuati attraverso la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra la regione proponente e le amministrazioni statali e locali interessate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a-quinquies)* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

65.3. Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate di cui al comma 65.1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 63 e 65.";

b) dopo il comma *65-bis* è inserito il seguente:

"65 bis 1. Agli oneri derivanti dal comma 65.2, valutati in 40 negli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".».

13.0.28

DE LUCIA, TURCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.***(Estensione alle aree di crisi complessa di benefici fiscali e semplificazioni per ZES)*

1. All'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 83, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alle aree di crisi industriale complessa localizzate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli incentivi fiscali e alle misure di semplificazione amministrativa previste per le Zone Economiche Speciali (ZES) dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 2019, n. 12".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

13.0.29

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Modifiche al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121)*

1. L'articolo 1, comma 5-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è sostituito dal seguente:

"5-bis. Per l'anno 2022, ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80 per cento dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30

settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa delibera del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per la misura di cui al presente comma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delega le attività istruttorie nonché il pagamento ai beneficiari alla società Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, previa sottoscrizione di apposito accordo e ferma restando la funzione di direzione e indirizzo in capo al predetto Ministero. Il corrispettivo da riconoscere a Consap SpA è erogato a valere sulle risorse di cui al presente comma".

2. L'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato. Con decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nonché le modalità di erogazione dello stesso.».

13.0.30

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121)

1. L'articolo 1, comma 5-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è sostituito dal seguente:

«5-bis. Per l'anno 2022, ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80 per cento dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma,

i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa delibera del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per la misura di cui al presente comma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delega le attività istruttorie nonché il pagamento ai beneficiari alla società Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, previa sottoscrizione di apposito accordo e ferma restando la funzione di direzione e indirizzo in capo al predetto Ministero. Il corrispettivo da riconoscere a Consap SpA è erogato a valere sulle risorse di cui al presente comma".

2. L'articolo 1, comma 5-*ter* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato. Con decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-*bis* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nonché le modalità di erogazione dello stesso.».

13.0.31

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121)

1. L'articolo 1, comma 5-*bis* del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Per l'anno 2022 ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80% dell'importo delle spese sostenute. Ai

fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di I milione di euro per l'anno 2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa delibera del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per la misura di cui al presente comma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delega le attività istruttorie nonché il pagamento ai beneficiari alla società Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, previa sottoscrizione di apposito accordo e ferma restando la funzione di direzione e indirizzo in capo al predetto Ministero. Il corrispettivo da riconoscere a Consap SpA è erogato a valere sulle risorse di cui al presente comma."

2.L'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato. Con decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nonché le modalità di erogazione dello stesso».

13.0.32

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121)

1. L'articolo 1, comma 5-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è sostituito dal seguente:

"5-bis. Per l'anno 202Z ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo

21 novembre 2005, n. 286. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80% dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa delibera del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per la misura di cui al presente comma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delega le attività istruttorie nonché il pagamento ai beneficiari alla società Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, previa sottoscrizione di apposito accordo e ferma restando la funzione di direzione e indirizzo in capo al predetto Ministero. Il corrispettivo da riconoscere a Consap SpA è erogato a valere sulle risorse di cui al presente comma."

2. L'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato. Con decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nonché le modalità di erogazione dello stesso.».

13.0.33

MAGORNO, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)

1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti

devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

13.0.34

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 575 milioni di euro per l'anno 2022 e di 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

13.0.35

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.».

Conseguentemente, ridurre di 25 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

13.0.36

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al sud-

detto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.».

13.0.37

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico e transizione ecologica nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.».

Conseguentemente, ridurre di 29 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come i rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

13.0.38

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico e transizione ecologica nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella

misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art. 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244».

13.0.40

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico e transizione ecologica nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244».

13.0.41

DE SIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il Fondo di cui all'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è rifinanziato con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2022. Nell'erogazione dei contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici viene riconosciuta una maggiorazione sia nella soglia di spesa che nella percentuale di contributo erogata.

bile alle infrastrutture di ricarica bidirezionali, abilitate per la tecnologia V2G. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, restano ferme le disposizioni di attuazione previste dal decreto Ministero transizione ecologica del 25 agosto 2021.».

Conseguentemente, ridurre di 90 milioni di euro per il 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

13.0.42

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia)

1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito dei gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani verificatisi nei territori di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per concedere, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiate.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

13.0.43

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.***(Fondo di sostegno per le strutture residenziali)*

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, inclusa la recettività per mancati nuovi inserimenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «875,3 milioni di euro per l'anno 2022.».

13.0.44

MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Istituzione del Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti)*

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e

degli utenti, sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, inclusa la recettività per mancati nuovi inserimenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.».

13.0.45

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13- bis.

(Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità)

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

13.0.46

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.***(Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali)*

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: « 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «965,3 milioni di euro per l'anno 2022.».

13.0.47

MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Istituzione del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità)*

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.».

13.0.48

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Nuove competenze degli Spedizionieri doganali e Centri di Assistenza Doganale)

1. Ferme restando le funzioni e le attribuzioni degli spedizionieri doganali iscritti all'albo da almeno tre anni che esercitano l'attività professionale, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato e dei Centri di assistenza doganale (CAD), già riconosciuti dalle legge 22 dicembre 1960 n. 1612, dal Decreto del Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549 e dalla Legge 25 luglio 2000, n. 213, agli stessi, su richiesta dell'operatore interessato, vengono delegate dall'amministrazione doganale le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* dell'articolo 29, comma 3, del Regolamento UE 2447/2015, nonché le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Regolamento UE n. 952/2013 nelle fasi del rilascio, dell'appuramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi approvati e esportatori autorizzati.

2. Le attività istruttorie che gli spedizionieri doganali e i centri di assistenza doganale possono effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere asseverate con le modalità previste dall'art. 2, commi 1 e 2, della Legge 25 luglio 2000, n. 213 e possono prevedere controlli documentali e controlli fisici dei luoghi, nonché attività di *pre-audit* presso le imprese.

3. Il comma 3 dell'articolo 3 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549 è soppresso.

4. Nell'articolo. 1, comma 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, dopo le parole: "gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1" sono aggiunte le parole: «nonché i centri di assistenza doganale".».

13.0.49

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 13-bis.

(Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese di viaggi e turismo)

1. Al fine di promuovere la partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni internazionali per accrescere la competitività delle imprese italiane, per il periodo d'imposta 2022, 2023 e 2024, alle agenzie di viaggi ed ai *tour operator* è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per la partecipazione alle fiere, manifestazioni ed eventi similari anche in modalità da remoto, comprese le spese di viaggio e soggiorno, per l'ingresso alla fiera, la disponibilità dello spazio espositivo, l'allestimento dello *stand* e, nei casi di eventi virtuali, le spese di connessione, sicurezza e servizi applicativi, fino ad un massimo di 15.000 euro in ciascuno dei periodi d'imposta sopra indicati.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.

3. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

4. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 5 milioni per il triennio 2022-2024, rispettivamente di 500 mila euro nel 2022, 2 milioni di euro nel 2023 e 2,5 milioni di euro nel 2024 e di un ulteriore 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

13.0.50

PAROLI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.**

1. Al fine di promuovere le iscrizioni e i rinnovi degli abbonamenti per lo svolgimento di attività sportive presso centri sportivi, palestre, centri natatori e ogni altra struttura nella quale si svolge attività sportiva, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, destinata alla concessione di un contributo pari al 30 per cento del costo sostenuto, e comunque in misura non superiore a 150 euro, per l'acquisto dell'abbonamento annuale effettuato entro il 15 settembre 2022.

2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con le modalità di rimborso, di cui all'articolo 36-ter del decreto legge 22 marzo 2021 n.41, individuate a seguito della sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Con decreto del Ministro dell'economia e finanza da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e i requisiti per l'erogazione.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

13.0.51

PAROLI, DAMIANI

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:***«Art.13-bis.**

(Potenziamento del settore energetico e delle fonti energetiche interne e rinnovabili)

1. Al fine di incentivare la crescita economica e lo sviluppo della mobilità alternativa e delle celle a combustibile, attraverso l'uso dell'idrogeno verde a più bassa o nulla emissione carbonica, in considerazione degli obiettivi del *Green Deal* europeo e di decarbonizzazione entro il 2030, per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti di produzione di idrogeno, nonché la creazione di generatori e distributori, sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e delle spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 3 per cento delle componenti variabili degli oneri gene-

rali di sistema e della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:

a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione, che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;

b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;

c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre sei anni dall'entrata in vigore della presente legge e messa in funzione degli impianti entro tre anni dalla notifica;

d) notifiche dei progetti corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati;

e) esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni, garantita per un periodo di esercizio di dieci anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero sotto condizioni economiche certe e definite;

f) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di dieci anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di dieci anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale;

g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e il rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno. L'esenzione di cui al presente è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e include anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.

3. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui al presente comma, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, lettera e); del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.

4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è tenuta alla relativa precisazione tramite circolare o strumento adeguato per le finalità di cui al

presente articoli entro sessanta giorni di dall'entrata in vigore della in vigore della presente legge.

5. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e della transizione ecologica, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale, d'intesa con l'Associazione Nazionale per l'idrogeno e celle a combustibile, per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui al presente articolo, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto.

6. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno percepite tramite specifico atto legislativo. In mancanza di tale, la fase pilota di cui al presente comma sarà prolungata di un anno.

7. L'esenzione di cui di cui al presente comma si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro 60 giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

13.0.52

COLLINA, MANCA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: « di 300 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

13.0.53

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 50.000.000.

13.0.54

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Riduzione delle percentuali per la determinazione della "non operatività" delle società)

1. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1:

a) alla lettera *a*), le parole: "2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento", e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non rilevano ai fini delle disposizioni del presente articolo le partecipazioni

nelle società di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179 e all'articolo 4 del Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3";

b) alla lettera *b*):

i. le parole: "il 6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 3 per cento";

ii. le parole: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento";

iii. le parole: "per gli immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento" sono abrogate;

c) alla lettera *c*): le parole: "il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "il 7,5 per cento al valore delle altre immobilizzazioni".

Al comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente periodo: "I commi precedenti non si applicano in presenza di situazioni che non hanno consentito il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4. La società può preventivamente interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. *b*) della legge 27 luglio 2000 n. 212.

2. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 110 comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione rileveranno ai fini della verifica del test di operatività di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, così come modificato dal presente articolo, a partire dal quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

13.0.55

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 13-bis.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria".

Art. 13-ter.

(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revocche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse».

13.0.56

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in favore delle società tra professionisti)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 170 a 181 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni straordinarie che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività di lavoro autonomo svolta in forma individuale, associata o di società semplice o delle operazioni inverse.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 si applicano, in quanto compatibili, alle società tra professionisti.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si applicano, in quanto compatibili, alle *start up* innovative delle so-

cietà tra professionisti con età inferiore a quarant'anni, come disciplinate dall'articolo 10, comma 3, della legge 2 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 8,5 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

13.0.57

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nel comma 5, al terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo" sono sostituite dalla seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti"».

13.0.58

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non ri-

sponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.».

13.0.59

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Ai fini di favorire la liquidità per i professionisti e consentire di ottenere in via giudiziale e con maggiore rapidità la liquidazione dei propri crediti professionali in misura dignitosa e commisurata alla qualità e intensità della prestazione svolta, le disposizioni di cui all'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.».

13.0.60

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Le disposizioni di cui all'art. 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo".».

13.0.61 (testo 2)

VITALI

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condi-

zione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento – e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione – delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.».

3. Tale disposizione esplica i suoi effetti solo per la durata dello stato di emergenza epidemiologica.

13.0.61

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento – e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione – delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione della presente legge, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.».

13.0.62

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Le disposizioni di cui all'Art. 13-*bis*. della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si applicano, in ogni stato e grado, ai giudizi aventi ad oggetto la declaratoria di nullità di pattuizioni o l'accertamento della natura vessatoria di clausole concernenti il compenso dei professionisti, pendenti alla data del 6 dicembre 2017.».

13.0.63

TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.».

13.0.64

TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale".

2. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Le modifiche del presente provvedimento entrano in vigore con effetto dal 1° gennaio 2022. Relativamente ai soli dividendi posti in distribuzione nell'esercizio 2022, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo della addizionale di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, è applicata con una ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali in relazione ai dividendi riferiti alle quote residue rispetto a quelle in possesso al 31.12.21, che risultassero in eccesso rispetto ai limiti di partecipazione del 3% previsti dall'art. 4, comma 5 vigente prima delle modifiche del presente provvedimento.».

13.0.65

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Royalties – Rideterminazione delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma I è sostituito dal seguente:

> "1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2022, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 45 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 45 per cento per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 40 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".».

13.0.66

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, LANNUTTI, MORONESE, ABATE, DI NICOLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure fiscali in materia di valute virtuali)

1. All'articolo 67, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera c-ter), *dopo le parole:* "di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti" sono aggiunte le seguenti: "di valute virtuali" e *dopo le parole:* "Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso", è aggiunto il seguente periodo: ",per le valute virtuali, soltanto l'operazione che importa il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, e si considera cessione a titolo oneroso";

b) alla lettera c-quater) dopo le parole: "valute," sono aggiunte le seguenti: "valute virtuali," e dopo le parole: "di valute estere," sono aggiunte le seguenti "di valute virtuali,".

c) al comma 1-bis, dopo le parole: "nonché le valute", sono aggiunte le seguenti: ", le valute virtuali".

d) al comma 1-ter, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la

conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, avendo riguardo per il cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in assenza, per il cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente".

e) al comma 7 dopo la lettera d è aggiunta la seguente: *d-bis)* per le operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione;"

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto riguarda le valute virtuali e i rapporti di cui all'art. 67, comma 1, lettera *c-quater)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 collegati a valute virtuali, avendo riguardo per il controvalore in euro determinato secondo i criteri dell'articolo 67, comma 1-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 17. Gli obblighi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute virtuali e per i rapporti di cui all'art. 67, comma 1, lettera *c-quater)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 complessivamente detenuti dal contribuente il cui costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000,00 euro."

3. Dopo l'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"Art. 19-bis.

L'imposta di cui al comma 18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adot-

tate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

13.0.67

BERNINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette alla piena applicazione delle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2022 per incrementare la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il credito d'imposta spetta per ciascun beneficiario fino ad un massimo di

a) 10.000 euro per le imprese con volume d'affari fino a 400mila euro;

b) 20.000 euro per le imprese con volume d'affari da 401 mila a 1 milione di euro;

c) 40.000 euro per le imprese con volume d'affari da 1 a 5 milioni di euro;

d) 80.000 euro per le imprese con volume d'affari superiore a 5 milioni di euro.

3. I massimi di cui al precedente comma sono triplicati per le imprese operanti nei settori compresi nell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'allegato A del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, nonché nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al decreto del Ministero della sanità 5 settembre 1994, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 20 settembre 1994, n.220 (SO).

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- a) adeguamento delle strutture e delle dotazioni degli ambienti di lavoro, ivi compresa la relativa progettazione;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale;
- c) addestramento del personale;
- d) consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro e stesura dei protocolli di sicurezza;
- e) i costi di implementazione dei modelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. 11 credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24 L il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

7. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

9. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi del comma 10.

10. 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";
 - b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento"».
-

13.0.68

MALLEGNI, MASINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2022 e fino al periodo d'imposta 2023, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto di almeno il 40 per cento.

2. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché – tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) – le modalità per un'applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati 2,5 miliardi di euro per l'anno 2022, 600 milioni di euro per l'anno 2023, 2,133 miliardi di euro per l'anno 2024, 1,781 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,3 miliardi di euro per gli anni 2026 e 2027, 300 milioni di euro per l'anno 2028 e 228 milioni per l'anno 2029 si provvede mediante il comma 5.

5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "12 per cento".».

13.0.69

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)*

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o ri-negoziati negli anni 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri qua-

drati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

13.0.70

FENU, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di cessioni di fabbricati ad operatori professionali a seguito di interventi di riqualificazione)

1. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'articolo 71, comma 4, e all'art. 72 della legge. 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n.9, e che entro cinque anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tale termine, con il pagamento di una imposta di registro pari a 200 euro".

2. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II-*sexies*), è aggiunta la seguente:

"II-*septies*) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa non siano adempiute entro il termine quinquennale previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria".

3. Con riferimento agli atti di cui al primo comma si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a SI milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

13.0.71

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 37 del Codice della Navigazione, di cui al R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il valore della concessione è composto dal canone, dal valore dell'avviamento commerciale accertato ai sensi degli articoli 51 e 52 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, sulla base del calcolo metodologico matematico ex art. 2, comma 4, del DPR. n. 460/1996, e dal valore complessivo dei manufatti realizzati sull'area data in concessione e regolarmente autorizzati. In caso di assegnazione a nuovo concessionario è in ogni caso garantito al concessionario uscente l'importo corrispondente del valore dell'avviamento commerciale e del valore complessivo dei manufatti di cui al precedente comma."».

13.0.72

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, BERARDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al comma 1, dopo la lettera *f-bis*), è inserita la seguente:

"*f-ter*) alle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494"».

13.0.73

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di tutelare il patrimonio del concessionario e i relativi investimenti, l'articolo 49 del Codice della Navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato».

13.0.74

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. È stornato l'importo fino a 25 milioni di euro dal "fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo I della legge n. 198/2016" da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari con fatturato non superiore a 500 mila euro privo di televendite. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5. La predetta franchigia sarà a carico del "fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016" con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10% degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445».

13.0.75

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il 70 per cento del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016 è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA) di cui il 10% alle comunitarie in parti uguali fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per

le emittenti commerciali. Il restante 60% andrà ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione».

13.0.76

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il 30 per cento del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo I della legge n. 198/2016 è destinato alle emittenti radiofoniche locali di cui il 10% alle comunitarie in parti uguali fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le radio commerciali. Il restante 20% andrà ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la radiofonia e l'informazione».

13.0.77

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Fino all'attuazione del digitale terrestre DVB-T2 con codifica HEVC sono sospesi i bandi FSMA relativi alla assegnazione della capacità trasmissiva e della numerazione dei canali LCN, assegnando tre frequenze al compatto televisivo locale, di cui una transitoria, per assicurare sia la continuità di servizio all'utenza nel territorio, sia i livelli occupazionali nelle diverse aree tecniche».

13.0.78

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Per il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 è aggiunto il seguente comma:

"2-sexies. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione a tutto il 31 ottobre 2021, vanno positivamente risolte con la tombale approvazione"».

13.0.79

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Divieto di rivalsa dell'imposta sui diritti digitali)

1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "corso dell'anno solare" aggiungere le seguenti: "Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche parziale o indiretta, dell'imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al comma 37"».

13.0.80

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni urgenti in favore del settore dei giochi e scommesse)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2021, la scadenza s'intende prorogata al 30 marzo 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 28 febbraio 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corri-

spondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.0.81

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disciplina dell'accesso delle imprese di assicurazione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente)

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo i, comma i, lettera a), numero 3, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati ed attivarsi per contattare i beneficiari, hanno accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e non soggiacciono ad obblighi di accreditamento all'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «599,9 milioni di euro per l'anno 2022».

13.0.82

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga della disciplina in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 106, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 71 e parole: "tenute entro il 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "il cui avviso di convocazione sia stato pubblicato entro il 30 giugno 2022."».

13.0.83

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.***(Super deduzione del costo del lavoro)*

"1. Ai fini della determinazione del reddito delle imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del loro volume d'affari è deducibile nella misura del 200 per cento di detto ammontare.

2. Ai fini della determinazione del reddito delle imprese aventi per oggetto cessione di beni, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del loro volume d'affari è deducibile nella misura del 200 per cento di detto ammontare"».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 194.**Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 90.000.000;

2023: - 90.000.000;

2024: - 90.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 30.000.000;

2023: - 30.000.000;

2024: - 30.000.000.

13.0.84

CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(rivalutazione partecipazioni e terreni)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";*

b) *al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";*

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».

13.0.85

MARINO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la trasformazione delle Banche popolari in S.p.a.)

All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».

13.0.86

URSO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Esercizio di poteri speciali per i settori agroalimentare e siderurgico)

Al comma 1-bis, dell'articolo 17, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

13.0.87

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: "un importo forfettario di 40 euro" e prima delle parole: "a titolo di risarcimento del danno" aggiungere le parole: ", relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,"».

13.0.88

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al comma 3-bis, le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".».

Art. 14.**14.1**

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è soppresso;*

b) *al numero 4) le parole: «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» sono soppresse.*

14.2

FERRO, DAMIANI

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è soppresso;*

b) *al numero 4) le parole: «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» sono soppresse.*

14.3

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è soppresso;*

b) *al numero 4) le parole: « e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» sono soppresse.*

14.4

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è soppresso;*

b) *al numero 4) le parole: «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» sono soppresse.*

14.5

MANCA, MISIANI, COLLINA

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è sostituito dal seguente: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.»;*

b) *al numero 4) le parole: «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» sono soppresse.*

14.6

FERRO, DAMIANI

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è sostituito dal seguente:* «a decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.»;

b) *al numero 4) le parole:* «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"» *sono soppresse.*

14.7

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è sostituito dal seguente:* «a decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.»;

b) *al numero 4) le parole:* «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"» *sono soppresse.*

14.8

MARINO

Al comma 1, lettera a) , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è sostituito dal seguente:* «a decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.»;

b) *al numero 4) le parole:* «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di

cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» *sono soppresse.*

14.9

CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 14, comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.»;*

b) *al numero 4) le parole: «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662."», sono soppresse.*

14.10

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Al comma 1, punto 2), lettera a), le parole: «A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», sono soppresse.

14.11

MISIANI, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «1° aprile 2022», con le seguenti: «1° gennaio 2023» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A decorrere dal gennaio 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata anche, su richiesta del soggetto beneficiario, previo pagamento del premio teorico di mercato calcolato ai sensi di quanto previsto dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N. 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero dal "Metodo italiano di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a mid-cap" (SA.43296), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico*

ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 2517 del 28 aprile 2016».

b) *al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «1° aprile 2022», con le seguenti: «1° gennaio 2023».*

c) *al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari diversi da quelli rientranti nelle fasce indicate nel periodo precedente sono garantite dal Fondo nella misura dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

14.12

FERRO, DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), punto 2, sostituire le parole: «1° aprile 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2023». Inoltre, aggiungere alla fine le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata anche, su richiesta del soggetto beneficiario, previo pagamento del premio teorico di mercato calcolato ai sensi di quanto previsto dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N. 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero dal "Metodo italiano di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a mid-cap" (SA.43296), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 2517 del 28 aprile 2016.»;*

b) *al comma 1, lettera a), punto 4, sostituire le parole: «1° aprile 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2023»;*

c) *al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari diversi da quelli rientranti nelle fasce indicate nel periodo precedente sono garantite dal Fondo nella misura dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto, e 86,6 milioni di euro per l'anno 2024, 283 milioni di euro per l'anno 2025, 10,83 milioni di euro per l'anno 2026 e 21,66 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di saldo netto da finanziare si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

14.13

FAGGI, TOSATO, BERGESIO, FERRERO, TESTOR

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), punto 2) sostituire le parole: «A decorrere dal 1° aprile 2022,» con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023»;*

b) *sostituire il comma 1, lettera a), punto 4) con il seguente: «alla lettera m), dopo il periodo: «senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.» è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2023 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «238 milioni».

14.14

CROATTI, VACCARO, LANZI, GIROTTO, GALLICCHIO

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 2) sostituire le parole: «A decorrere dal 1° aprile 2022» con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023»;*

b) *sostituire il numero 4) con il seguente: «4) alla lettera m), al quinto capoverso dopo le parole: »del Fondo medesimo«, aggiungere, in fine, il seguente periodo: »A decorrere dal 1° gennaio 2023 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».*

14.15

ROSSOMANDO

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), n. 2), la parola: «garanzie» è sostituita dalle seguenti: «garanzie dirette»;*

b) *al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «A far data dal 1° luglio 2022, continuano ad essere dovute, solo per le garanzie dirette, le commissioni per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017».*

14.16

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), n. 2), la parola: «garanzie» è sostituita dalle seguenti: «garanzie dirette»;*

b) *al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A far data dal 1° luglio 2022, continuano ad essere dovute, solo per le garanzie dirette, le commissioni per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017».*

14.17

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), n. 2), la parola: «garanzie» è sostituita dalle seguenti: «garanzie dirette»;*

b) *al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A far data dal 1° luglio 2022, continuano ad essere dovute, solo per le garanzie dirette, le commissioni per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017».*

14.18

CONZATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: «2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia"».*

b) *al comma 6 le parole: «520 milioni di euro per il 2024, 17 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027» sono sostituite dalle seguenti: «525 milioni di euro*

per il 2024, 1.705 milioni di euro per il 2025, 655 milioni di euro per il 2026 e 135 milioni di euro per il 2027».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «500 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «495 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2028».

14.19

COLLINA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia"».

14.20

GARRUTI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia";».

14.21

CONZATTI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia".».

14.22

MARINO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;"».

14.23

DE POLI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmet-

tere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

14.24

LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire-il seguente

«Art. 14-bis.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

"2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

'e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;"».

14.25

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

All'articolo 14, comma, lettera a), punto 4), lettera m), le parole: «A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono soppresse.

14.26

MANCA

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «è previsto» aggiungere le seguenti: «, fatta eccezione per i finanziamenti fino a 30.000 euro,».

14.27

MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Dopo il comma 6 dell'art. 18 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è aggiunto il seguente "Comma 7. Il comma 6 non si applica ai soggetti indicati al comma 4 sub a) e sub b), sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti operanti ai sensi delle Leggi speciali e/o del Regolamento UE 2020/1503 del 7 ottobre 2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo".

1-ter. Al Comma 6 dell'art. 18 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "della Banca d'Italia" sono sostituite dalle parole: "dall'Autorità di vigilanza competente"».

14.28

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:

"a-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli I e 1-bis.1 del presente decreto è innalzata a 12 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di 12 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 12 anni ai sensi della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo I del presente decreto saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A."».

14.29

MISIANI, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 64, comma 1-ter, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono escluse le imprese

che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente, nel caso in cui detta classificazione sia stata determinata da situazioni intervenute successivamente all'omologa del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla presentazione del piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".».

14.30

CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, dopo le parole: "rilasciata da una banca" inserire le seguenti: ", da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)".».

14.31

COLLINA, MANCA, MISIANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo quanto disposto dal comma 1, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e*), *f*), *g-bis*), *g-ter*), *g-quater*), *h*), *i*), *l*), *o*) e *p*) dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

14.32

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo quanto disposto dal comma 1, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

14.33

FERRO, DAMIANI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Fermo quanto disposto dal comma 1, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

14.34

CONZATTI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo quanto disposto dal comma 1, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

14.35

CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo quanto disposto dal comma 1, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

14.36

MISIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'ultimo periodo del comma 1-ter dell'articolo 64 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente, nel caso in cui detta classificazione sia stata determinata da situazioni intervenute successivamente all'omologa del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla presentazione del piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea".».

14.37

MISIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, costituite con presenza in quota maggioritaria da PMI.».

14.38

MISIANI, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

a) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della ga-

ranza sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;

b) La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;

c) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

d) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: « di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

14.39

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

a) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;

b) La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;

c) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

d) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

14.40

MARINO, CONZATTI

Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

a) sono ammissibili alla garanzia del Fondo per la garanzia diretta nella misura del 80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.;

b) La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;

c) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

d) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e» sono soppresse.

14.41

MANCA, MISIANI, COLLINA

Al comma 3, primo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2022»;

b) *le parole*: «pari a 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 10 milioni»;

c) *prima delle parole*: «la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione» *premettere le parole*: «e a partire dal 1° luglio 2022».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «legge 5 giugno 2020, n. 40», *aggiungere le seguenti*: «fatto salvo quanto previsto al comma 3, primo periodo.».

14.42

BOTTICI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole*: «la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione» *con le seguenti*: «la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione»;

b) *al secondo periodo, premettere le seguenti parole*: «Per le Piccole e Medie Imprese con fatturato superiore a 10 milioni di euro,»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Per le Piccole e Medie Imprese con fatturato fino a 10 milioni di euro, le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari sono garantite dal Fondo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria.»

2) *al comma 5:*

a) *sostituire le parole*: «il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni» *con le seguenti*: «la dotazione per gli impegni»;

b) *sopprimere le parole*: «riferito al limite massimo degli impegni assumibili».

14.43

DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3:*

a) *al primo periodo sostituire le parole*: «la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione» *con le seguenti*: «la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione»;

b) *al secondo periodo, premettere le seguenti parole*: «Per le PMI con fatturato superiore a 10 milioni di euro, ».

2) *al comma 5, sostituire le parole*: «il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni» *con le seguenti*: «la dotazione per gli impegni»

ed eliminare le parole: «riferito al limite massimo degli impegni assumibili»

Conseguentemente, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:
«Per le PMI con fatturato fino a 10 milioni di euro, le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari sono garantite dal Fondo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria.»

14.44

GIROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'auto-produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019. La garanzia è concessa a titolo gratuito e l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della transizione ecologica, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.»;

b) *al comma 5 sostituire le parole:* «210 milioni di euro» *con le seguenti:* «260 milioni di euro» *e le parole:* «50 milioni di euro» *con le seguenti:* «100 milioni di euro»;

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementata di 50 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

14.45

MANCA, MISIANI, COLLINA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: "euro 2 milioni" sono sostituite con le seguenti: "euro 500mila".».

14.46

FERRO, DAMIANI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: "euro 2 milioni" sono sostituite con le seguenti: "euro 500mila".».

14.47

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: "euro 2 milioni" sono sostituite con le seguenti: "euro 500mila".».

14.48

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: "euro 2 milioni" sono sostituite con le seguenti: "euro 500mila".».

14.49

ROSSOMANDO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese;

6-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 6-bis si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-quater. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022"».

14.50

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

All'articolo sono aggiunti i seguenti commi:

«7. Le risorse erogate ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'art. 106 del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese;

8. Ai fini dell'attuazione del comma 7 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del

Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. All'art. 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022"».

14.51

PAGANO, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al precedente periodo è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

14.52

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al precedente periodo è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022.».

Consequentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

14.53

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al precedente periodo è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022.».

Consequentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

14.54

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al precedente periodo è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022.».

14.55

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto».

14.56

FARAONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto».

14.57

PAGANO, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle create procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.».

14.58

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.».

14.59

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

All'articolo aggiungere, in fine, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.».

14.60

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 6 aggiungere:

«7. Alla lettera c-bis) dell'art. 13 del DL 23/2020 al primo e al secondo periodo sostituire le parole: "120 mesi" con le seguenti: "180 mesi».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

14.61

MARGIOTTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alla lettera c-bis) dell'art. 13 del DL 23/2020 al primo e al secondo periodo sostituire le parole: "120 mesi" con le seguenti: "180 mesi"».

14.0.1

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi « confidi » di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per concedere garanzie e per erogare finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, il cui importo, per singola operazione, a condizione che i confidi partecipino con risorse proprie al finanziamento complessivo in misura non inferiore al 20 per cento, non può risultare superiore a 50.000,00 euro.

3. Il quarto periodo di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

4. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Conseguentemente, all'articolo 14:

– *al comma 5, sostituire le parole:* «210.000 milioni di euro, di cui in 160.000 milioni di euro riferibili allo *stock* di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni di euro» con le seguenti «210.200 milioni di euro, di cui in 160.000 milioni di euro riferibili allo *stock* di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.200 milioni di euro».

– al comma 6, dopo le parole: «è incrementata di» inserire le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2022,».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti «400 milioni».

14.0.2

MARINO, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi « confidi » di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per concedere garanzie e per erogare finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, il cui importo, per singola operazione, a condizione che i confidi partecipino con risorse proprie al finanziamento complessivo in misura non inferiore al 20 per cento, non può risultare superiore a 50.000,00 euro.

3. Il quarto periodo di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

4. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

14.0.3 (testo 2)

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi "confidi" di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per concedere garanzie e per erogare finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, il cui importo, per singola operazione, a condizione che i confidi partecipino con risorse proprie al finanziamento complessivo in misura non inferiore al 20 per cento, non può risultare superiore a 50.000,00 euro.

3. Il quarto periodo di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

4. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), la cifra "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00".

b) al comma 1, la lettera b) è abrogata.

c) dopo il comma 1, è aggiungere i seguenti:

"1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a) e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00"

1-ter. I servizi ausiliari di cui al comma 1, lettera c), includono, non esaustivamente, nella fase iniziale di presentazione della domanda di finanziamento, il supporto alla definizione del piano d'impresa, e nei tre anni successivi, almeno un servizio relativo a mercato, amministrativo fiscale, finanza, organizzazione. I servizi ausiliari non includono le attività di formazione."

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3.1. Le persone fisiche di cui al comma 3 includono, non esaustivamente, i soggetti in cui insorgano bisogni derivanti da congiunture sfavorevoli abitative, familiari o sociali, quali sfratti, cambio abitazione, funerali, divorzi, pensioni differite o sovraindebitamento, nonché bisogni finalizzati a migliorare le condizioni lavorative, abitative, familiari o ambientali, quali formazione, strumenti lavoro, housing sociale o risparmio energetico.

3.2. Le i finanziamenti ammissibili ai sensi del comma 3 includono, non esaustivamente, quelli destinati a cauzioni per locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, assistenza di anziani non autosufficienti o di disabili, incluse le attrezzature necessarie, acquisto o riparazioni auto e motocicli per lavoro o per mobilità di portatori di handicap, stralcio di posizioni debitorie con banche, società finanziarie e di credito al consumo, laddove sia dimostrabile la condizione di vulnerabilità della persona, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, formazione professionale.

3.3. Per le finalità di cui al comma 3, il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3.4. Non sono previsti limiti all'ammontare complessivo dei finanziamenti previsti ai sensi del comma 3 rispetto all'ammontare di tutti i finanziamenti concessi."

e) al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;"

f) al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;"

g) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5.1. Rientra nell'attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere la realizzazione di un piano d'impresa, nonché l'avvio e lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, coprendo i costi ad essi connessi, che possono comprendere, anche alternativamente, investimenti o esigenze di capitale circolante. Le imprese di cui al periodo precedente possono essere organizzate in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

5.2. Sono esclusi dai finanziamenti i seguenti soggetti:

a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di sette anni;

b) lavoratori autonomi, imprese individuali società di persone, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplifi-

cata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;

c) imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, un livello di indebitamento verso banche e intermediari finanziari superiore a 200.000 euro, un fatturato annuo e un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ai 2 milioni di euro;

5.3. La concessione dei finanziamenti può essere finalizzata, alternativamente, anche alle operazioni di consolidamento e ristrutturazione del debito.

5.4. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a dieci anni."

h) dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

"5-*ter*. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono concedere finanziamenti ai propri soci per le finalità di cui al presente articolo a tutte le tipologie di beneficiari in deroga ai limiti dimensionali previsti dal presente articolo."

6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, provvede all'aggiornamento delle disposizioni attuative di cui all'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2022».

14.0.3

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi « confidi » di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per concedere garanzie e per erogare finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri

e modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, il cui importo, per singola operazione, a condizione che i confidi partecipino con risorse proprie al finanziamento complessivo in misura non inferiore al 20 per cento, non può risultare superiore a 50.000,00 euro.

3. Il quarto periodo di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

4. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2022».

14.0.4

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi « confidi » di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per concedere garanzie e per erogare finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, il cui importo, per singola operazione, a condizione che i confidi partecipino con risorse proprie al finanziamento complessivo in misura non inferiore al 20 per cento, non può risultare superiore a 50.000,00 euro.

3. Il quarto periodo di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

4. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di garanzia

per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

14.0.5

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per l'erogazione di credito alle micro imprese e delle piccole e medie imprese)

1. Allo scopo di supportare l'accesso al credito delle micro imprese e delle piccole e medie imprese, per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con dotazione di 400 milioni di euro, destinato all'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese attraverso i consorzi di garanzia collettiva dei fidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia di cui all'art. 106 del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

a) i criteri e i termini per le procedure di selezione e adesione, sotto forma di convenzionamento aperto, dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, ai sensi degli articoli 47 e 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) le modalità di attuazione degli interventi da parte dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1, possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, enti pubblici e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.».

14.0.6

COLLINA, MANCA, GIACOBBE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Disciplina del microcredito)*

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, la cifra "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00".

b) al comma 1, la lettera *b)* è abrogata.

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera *a)* e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00".

d) al comma 5, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;".

e) al comma 5, lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;"».

14.0.7

CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Disciplina del microcredito)*

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, la cifra "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00".

b) al comma 1, la lettera *b)* è abrogata.

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera *a)* e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00".

d) al comma 5, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;".

e) al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;".».

14.0.8

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disciplina del microcredito)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), la cifra: "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00".*

b) *al comma 1, la lettera b) è abrogata.*

c) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

"1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma I possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a) e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00".

d) *al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;".*

e) *al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;".».*

14.0.9

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;*

b) *al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguenti: "fino al 30 giugno 2022";*

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La misura di cui al comma I determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1».

14.0.10

LANNUTTI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "fino al 31 dicembre 2021"».

Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".

Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 30 giugno 2022».

14.0.11 (testo 2)

CASTALDI, CROATTI, DELL'OLIO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "30 giugno 2022";

b) al comma 1, le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022».

14.0.11

CASTALDI, GARRUTI, L'ABBATE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022"».

14.0.12

DAMIANI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, con le parole: "30 giugno 2022"».

14.0.13

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, con le parole: "30 giugno 2022"».

14.0.14

ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, con le parole: "30 giugno 2022"».

14.0.15

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, con le parole "30 giugno 2022"».

14.0.16

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche al decreto legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. L'art. 18 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è abrogato».

14.0.17

COLLINA, MANCA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Patrimonializzazione Confidi)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *n*-bis), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "previa autorizzazione della Commissione europea" sono soppresse».

14.0.18

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Esercizio prevalente dell'attività di garanzia dei Confidi)

All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo"».

14.0.19

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Utilizzo dei patrimoni dei fondi interconsortili per le attività a supporto delle PMI)

1. All'art. 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci"».

14.0.20

SACCONE, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000euro.";

b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022";

c) al comma 12: al primo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e dopo le parole: "entro i limiti della dotazione del Fondo" sono inserite le seguenti: "e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";

d) al comma 18, le parole: "entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incremento dall'articolo 194 della presente legge.».

14.0.21

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge ed entro il 30 giugno 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro".

b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022";

c) al comma 12, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e dopo le parole: "entro i limiti della dotazione del Fondo" sono inserite le seguenti: ", nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";

d) al comma 18, le parole: "entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

14.0.22

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per la semplificazione per la costituzione delle PMI innovatine)

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47-bis, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è richiesta la presenza fisica del titolare della firma da autenticare quando quest'ultimo stabilisce con il notaio un collegamento telematico in videoconferenza che consente, da remoto, l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione della firma da autenticare da parte di chi ne è titolare, la verifica e l'attestazione della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato nonché la percezione di ciò che accade al firmatario video collegato nel momento in cui appone la sottoscrizione elettronica.";

b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "ed è" sono sostituite dalle seguenti: "e non è richiesta la presenza fisica delle parti o, nei casi previsti dalla legge, dei testimoni quando tali soggetti o alcuni di essi stabiliscono con il notaio rogante un collegamento telematico in videoconferenza che consente, da remoto, l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione della firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altra forma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare, la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati nonché la percezione di ciò che accade alle parti video collegate nel momento in cui manifestano la loro volontà. L'atto pubblico informatico è";

2) al comma 3, dopo le parole: "dalle parti" sono inserite le seguenti: ", dai fidefacenti, dall'interprete e dai testimoni";

c) all'articolo 52-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: "firma digitale" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, 82 o in conformità ad altro tipo di firma elettronica qualificata";

2) al comma 2, dopo le parole: "le parti," sono aggiunte le seguenti "i fidefacenti,";

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Non è necessaria la presenza fisica del soggetto che appone la sottoscrizione quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 47-ter, comma 2, relativamente al collegamento telematico in videoconferenza con il notaio rogante.";

d) all'articolo 93-ter, il comma 1-bis è abrogato.

2. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il

comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di incentivare processi e modelli di *business* innovativi nonché la crescita dell'ecosistema imprenditoriale italiano dello *start-up*, incrementando il posizionamento competitivo delle imprese, l'onorario per la registrazione di un contratto istitutivo non può essere maggiore a 400 euro più IVA, di cui il 15 per cento di imposte".».

14.0.23

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 14-bis.

(Credito d'imposta per la partecipazione di PMI alle fiere internazionali nel 2021)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle parole: "periodi di imposta 2019 e 2020" aggiungere le seguenti: "e 2021";

b) sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "50 per cento" e le parole: "60.000 euro" con le seguenti: "100.000 euro";

c) sostituire le parole: "e di 5 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: ",di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.24

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente***«Art. 14-bis.***(Credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi, che sono derivati dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori economici contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ed a quello in corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti attività di commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa.

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC)

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di

cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1.

6. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con il quale sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.25

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2021 per il settore tessile)

1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, si applicano anche alla rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2021, dei soggetti, esercenti attività d'impresa, operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 settembre 2021, n. 233».

14.0.26

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rinegoziazione del debito)

1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 4-*sexies* aggiungere il seguente:

"4-*sexies*-bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1.

Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito"».

14.0.27

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rinegoziazione del debito)

1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 4-*sexies* aggiungere il seguente:

"4-*sexies*-bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1.

Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito"».

14.0.28

CALIGIURI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 4-*sexies* aggiungere il seguente comma:

"4-*sexies*-bis. 1. La rinegoziazione di cui al comma 4-*sexies* si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere alla data di cui al comma in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Per l'operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito; per detta finalità il Fondo garanzia ISMEA e il Fondo di garanzia per le PMI, sono incrementati ciascuno di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Al fine di accedere ai benefici previsti l'interessato presenta domanda ad Istituto di credito secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190"».

14.0.29

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Fondo per la valorizzazione dei Mercati locali)

1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo delle imprese ambulanti in caso di eventi calamitosi, predisporre servizi essenziali ai luoghi in cui si svolgono i mercati locali nonché promuovere il turismo e il decoro delle città, è istituito un "Fondo per la Valorizzazione dei Mercati locali" nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro a decorrere dal 2022, di seguito denominato "Fondo".

2. Possono accedere ai contributi del Fondo di cui al comma 1 le imprese ambulanti che abbiano subito danni rilevanti alla propria attività a causa di eventi atmosferici eccezionali qualora ricorrano i seguenti requisiti:

a) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti, ovvero abbia presentato regolare domanda di rateizzazione;

b) l'impresa sia in regola con le autorizzazioni e i corrispettivi per l'occupazione del suolo pubblico. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di risarcimento.

3. Possono accedere ai contributi del Fondo di cui al comma 1, i Comuni nel cui territorio si tengono: mercati rionali o giornalieri, sia con strutture fisse che mobili; mercati dell'antiquariato; mercati saltuari con qualsiasi cadenza temporale; mercati storici. I Comuni possono presentare domanda di finanziamento al 100% dell'importo, Iva compresa, per: il rifacimento e la valorizzazione di aree pubbliche dove si svolgono i mercati; la riqualificazione di facciate di edifici prospicienti aree dove si svolgono i mercati, installazione di servizi igienici permanenti, illuminazione e punti luce, verde pubblico, arredo urbano, parchi giochi attigui ai mercati e inserimento dei mercati locali in guida turistiche e servizi di promozione turistici; la riqualificazione di piazze e piazzali, parchi pubblici destinati allo svolgimento di attività di commercio ambulante; servizi di trasporto navetta; eventi ed iniziative di intrattenimento e di fidelizzazione dei consumatori.

4. Il Ministro dello sviluppo economico con decreto di natura non regolamentare da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l'accesso al contributo del Fondo e i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande nonché la definizione di eventuali riserve in favore delle imprese di cui al comma 1.

5. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Il risarcimento del danno subito dalle aziende ambulanti, durante l'esercizio della professione non possono superare la cifra di 30.000 euro per singolo evento, mentre il monte complessivo annuale risarcibile dal Fondo non potrà superare i 2 milioni di euro annui. I comuni non potranno presentare progetti di cui al comma 3 superiori a 400.000 euro.

6. Ferme restando le disposizioni penali vigenti in materia, qualora successivamente all'erogazione dei contributi del Fondo sia accertata l'insussistenza dei requisiti minimi previsti dalla presente legge ai fini della loro concessione, il Ministro dello sviluppo economico dispone la revoca dei contributi stessi.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

14.0.30

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Destinazione al sostegno delle imprese sociali di parte dei proventi derivanti da collocamenti di determinate tipologie di Titoli di Stato)

1. Al fine di sostenere le politiche attive del lavoro e quelle di inclusione sociale nonché allo scopo di conciliare le politiche di sostegno alla transizione ecologica con la necessità di garantire la piena e buona occupazione, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una Sezione speciale dedicata a sostenere le micro, piccole e medie imprese di cui all'Allegato i al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché i loro consorzi di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, che esercitino in via prevalente attività di impresa sociale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106.

2. La Sezione speciale di cui al comma t, istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è alimentata con una parte dei proventi versati nel Conto Disponibilità intrattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze presso la Banca d'Italia, derivanti dai collocamenti dei Buoni del Tesoro Pluriennali denominati "BTP Green", nonché degli altri Titoli di Stato emessi allo scopo di supportare la transizione ecologica e sociale ovvero di realizzare gli obiettivi ambientali e sociali come delineati dalla Tassonomia europea delle attività sostenibili.

3. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi alle piccole e medie imprese di cui al comma i del presente articolo si applicano le seguenti misure:

a) i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento allo svolgimento di attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

b) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economica e finanziaria da parte del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Qualora le micro, piccole e medie imprese di cui al comma i risultino in uno stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare per esse una rilevante difficoltà nell'adempimento delle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, la Sezione speciale di cui al comma i opera mediante attività di cartolarizzazione sintetica dirette, con l'impiego di tranche *junior*, di tranche mezzanine e di tranche senior, ad isolare la componente di rischio che sopporta le prime perdite del portafoglio di finanziamenti, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 aprile 2018, attraverso forme di protezione del credito di tipo personale ovvero attraverso cash collateral di cui al medesimo decreto ministeriale, applicando le seguenti misure in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi alle piccole e medie imprese di cui al comma i del presente articolo:

a) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

b) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore all'80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;

c) la quota della tranche junior coperta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;

d) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, copre l'118 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento.

5. Con provvedimento del governatore della Banca d'Italia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Per le finalità di cui al comma 1,1 dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2022 ed è alimentata dalle maggiori entrate rinvenienti dai proventi versati nel Conto Disponibilità intrattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze presso la Banca d'Italia, provenienti dai collocamenti dei Titoli di Stato di cui al comma 2, primo periodo».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2022».

14.0.31

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Contrasto al fenomeno dell'usura)*

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

"Art. 14-bis.*(Mutui senza interesse)*

1. Il 'Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura' di cui al precedente art. 14 provvede all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro, di durata non superiore al decennio e con due anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 14.

3. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui al comma 4 del successivo art. 15, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

4. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative *anti-racket* sulla base

dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, previa attività preliminare svolta dalle Prefetture secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell'Interno. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere di detto comitato. Può altresì avvalersi di consulenti.

5. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

6. Si applicano i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art.14.

7. La copertura economica per gli interventi di cui al presente articolo è assicurata dalle risorse destinate al Fondo di solidarietà".

2) all'articolo 15, dopo il comma 7 inserire il seguente:

"7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5% del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito.».

14.0.32

GIAMMANCO, FARAONE, CALIENDO, MODENA, PAPTHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione del fondo di solidarietà in favore delle aziende oggetto di dissequestro in seguito a misura di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. È istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo di solidarietà in favore delle aziende oggetto di dissequestro in seguito a misura di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 con una dotazione di euro 20 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero delle finanze, da adottarsi

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso ed erogazione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023, 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, così come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

14.0.33

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Sospensione dei provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53)

1. All'art. 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021 in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

Art. 15.

15.1

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 1:

1) *al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";*

2) *al comma 2:*

a) *la lettera a) è sostituita con la seguente:*

"a) la garanzia è rilasciata entro il 30 giugno 2022, per finanziamenti di durata non superiore a 15 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 48 mesi";

b) alla lettera a-bis), sostituire le parole: "10 anni", ovunque ricorrono, con le seguenti: "20 anni";

3) ai commi 13 e 14-bis, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".».

15.2

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) All'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 2) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019," aggiungere le seguenti: "computando a tal fine anche il costo del personale dall'azienda appaltatrice, per la quota parte impiegata presso l'impresa stessa".».

15.3

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) All'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 2) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019," aggiungere le seguenti: "computando a tal fine anche il costo del personale dall'azienda appaltatrice, per la quota parte impiegata presso l'impresa stessa".».

15.4

COLLINA, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera c), numero 2), dopo le parole: "il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019," sono aggiunte le seguenti: "computando a tal fine anche il costo del personale dall'azienda appaltatrice, per la quota parte impiegata presso l'impresa stesse".».

15.5

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti: «e dopo le parole in favore di imprese con un numero di dipendenti sono inserite le seguenti: non inferiore a 250 e»;

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fino al 30 giugno 2022, le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse, alle condizioni ivi previste, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 155 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

15.6

MARINO

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: in favore di imprese con un numero di dipendenti» sono inserite le seguenti: «non inferiore a 250 e»;

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fino al 30 giugno 2022, le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse, alle condizioni ivi previste, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni».

15.7

MISIANI, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *a comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti: «e dopo le parole: in favore di imprese con un numero di dipendenti» sono inserite le seguenti: «non inferiore a 250 e»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fino al 30 giugno 2022, le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse, alle condizioni ivi previste, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022».

15.8

NANNICINI

Apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

«c) all'articolo 14, commi 1 e 2, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e dopo le parole: "decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242", sono inserite le seguenti: "e delle società che hanno la gestione di impianti sportivi".»

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "a titolo gratuito;" sono sostituite dalle seguenti: "a titolo gratuito. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di un premio di garanzia da versare al Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le garanzie sono rilasciate";

b) alla lettera b) numero 1) dopo le parole: "90 per cento", sono aggiunte le seguenti: "e, dal 1° gennaio 2022, fino all'80 per cento".»

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

«10-bis. Si applicano alle garanzie di cui al comma 8 le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia). Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'agevolazione costituita dalla gratuità della garanzia è concessa al soggetto beneficiario sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.».

15.9

MANCA, COLLINA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.000 milioni, per la concessione di forme di supporto finanziario, anche mediante garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti o altri strumenti di condivisione del rischio, volte alla liberazione di capitale regolamentare delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, funzionale a consentire la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese.

1-ter. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis, nonché le modalità di definizione delle commissioni corrisposte al fondo dalle istituzioni finanziarie beneficiarie di tali interventi, in conformità alla normativa di riferimento dell'Unione europea e ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

1-quater. La gestione del fondo è assegnata all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e il Ministero dell'economia e delle finanze volta a definire, tra l'altro, i criteri di gestione e la remunerazione per le attività svolte a valere sulla dotazione del fondo.

1-quinquies. Ai fini di cui al comma 1-bis, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizza-

zione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1-sexies. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze può costituire apposite sezioni dedicate del fondo e stipulare accordi con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il medesimo Ministero.».

15.10

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.000 milioni, per la concessione di forme di supporto finanziario, anche mediante garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti o altri strumenti di condivisione del rischio, volte alla liberazione di capitale regolamentare delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, funzionale a consentire la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese.

1-ter. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al comma *1-bis*, nonché le modalità di definizione delle commissioni corrisposte al fondo dalle istituzioni finanziarie beneficiarie di tali interventi, in conformità alla normativa di riferimento dell'Unione europea e ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

1-quater. La gestione del fondo è assegnata all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e il Ministero dell'economia e delle finanze volta a definire, tra l'altro, i criteri di gestione e la remunerazione per le attività svolte a valere sulla dotazione del fondo.

1-quinquies. Ai fini di cui al comma *1-bis*, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1-sexies. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti terri-

toriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze può costituire apposite sezioni dedicate del fondo e stipulare accordi con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il medesimo Ministero.».

15.11

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla fine del periodo ottavo dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti parole: "nonché di 350 mila euro per l'anno 2022".

1-ter. Per esigenze di celerità e continuità dell'attività del Fondo indennizzo risparmiatori, i componenti della Commissione tecnica nominati con decreto ministeriale 4 luglio 2019 restano in carica per il completamento dell'attività del Fondo entro la data del 31 luglio 2022.».

15.12

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla fine del periodo ottavo dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti parole: "nonché di 350 mila euro per l'anno 2022".

1-ter. Per esigenze di celerità e continuità dell'attività del Fondo indennizzo risparmiatori, i componenti della Commissione tecnica nominati con decreto ministeriale 4 luglio 2019 restano in carica per il completamento dell'attività del Fondo entro la data del 31 luglio 2022.».

15.13

PAGANO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti delle risorse pari ad E 119.288.538,00 per l'anno 2021 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.

1-ter. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 35 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente ridurre di 35 milioni di euro per il 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

15.14

RICHETTI, BERUTTI

Aggiungere infine il seguente comma:

«2. L'ultimo periodo del comma 1-ter dell'articolo 64 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente, nel caso in cui detta classificazione sia stata determinata da situazioni intervenute successivamente all'omologa del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla presentazione del piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea".».

15.15

ROSSOMANDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".».

15.16

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«2. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare nominale delle garanzie è maggiore del SO per cento del totale dell'attivo".».

15.17

ROSSOMANDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci"».

15.18

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".».

15.19

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

All'articolo, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«2. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".».

15.0.1

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Garanzie a sostegno degli obiettivi PNRR)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità per la realizzazione degli obiettivi del PNRR, SACE concede, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie fino al 31 dicembre 2022, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima perdita su portafogli di finanziamenti concessi, ovvero per garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2. La garanzia di cui al comma 1 è concessa, entro l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché in favore di veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, qualora costituiti da banche, da istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a condizione che sui finanziamenti erogati o sulle garanzie prestate i soggetti che li hanno costituiti trattengano un interesse economico minimo del 5 per cento.

3. La garanzia di cui al comma 1 è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

4. Sulle obbligazioni di Sace s.p.a. derivanti dalla garanzia di cui al comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 165 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

15.0.2

MARINO, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Garanzie a sostegno degli obiettivi PNRR)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità per la realizzazione degli obiettivi del PNRR, SACE concede, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie fino al 31 dicembre 2022, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima o seconda perdita su portafogli di finanziamenti concessi, ovvero per garanzie fornite o crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2. La garanzia di cui al comma 1 è concessa, entro l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché in favore di veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, che realizzino operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti e garanzie di cui al comma 1, a condizione che una banca o intermediario abilitato all'esercizio del credito in Italia che svolga il ruolo di cui all'articolo 1, comma 1-ter lettera a) della stessa legge o che abbia concesso i relativi finanziamenti o garanzie trattienga un significativo interesse economico nell'operazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, lettera c) della Legge 30 aprile 1999, n. 130.

3. La garanzia di cui al comma 1 è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

4. Sulle obbligazioni di Sace s.p.a. derivanti dalla garanzia di cui al comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «550 milioni».

15.0.3

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di microcredito)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. I servizi ausiliari di cui al comma 1, lettera c), includono, non esaustivamente, nella fase iniziale di presentazione della domanda di finanziamento, il supporto alla definizione del piano d'impresa, e nei tre anni successivi, almeno un servizio relativo a mercato, amministrativo fiscale, finanza, organizzazione. I servizi ausiliari non includono le attività di formazione."

2. All'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3.1. Le persone fisiche di cui al comma 3 includono, non esaustivamente, i soggetti in cui insorgono bisogni derivanti da congiunture sfavorevoli abitative, familiari o sociali, quali sfratti, cambio abitazione, funerali, divorzi, pensioni differite o sovraindebitamento, nonché bisogni finalizzati a migliorare le condizioni lavorative, abitative, familiari o ambientali, quali formazione, strumenti lavoro, *housing* sociale o risparmio energetico.

3.2. Le i finanziamenti ammissibili ai sensi del comma 3 includono, non esaustivamente, quelli destinati a cauzioni per locazione, spese per la messa a nonna degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, assistenza di anziani non autosufficienti o di disabili, incluse le attrezzature necessarie, acquisto o riparazioni auto e motocicli per lavoro o per mobilità di portatori di handicap, stralcio di posizioni debitorie con banche, società finanziarie e di credito al consumo, laddove sia dimostrabile la condizione di vulnerabilità della persona, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, formazione professionale.

3.3. Per le finalità di cui al comma 3, il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3.4. Non sono previsti limiti all'ammontare complessivo dei finanziamenti previsti ai sensi del comma 3 rispetto all'ammontare di tutti i finanziamenti concessi."

3. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: "5.1. Rientra nell'attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere la realizzazione di un piano d'impresa, nonché l'avvio e lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, comprendo i costi ad essi connessi, che possono comprendere, anche alternativamente, investimenti o esigenze di capitale circolante. Le imprese di cui

al periodo precedente possono essere organizzate in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

5.2. Sono esclusi dai finanziamenti i seguenti soggetti:

a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di sette anni;

b) lavoratori autonomi, imprese individuali società di persone, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;

c) imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, un livello di indebitamento verso banche e intermediari finanziari superiore a 200.000 euro, un fatturato annuo e un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ai 2 milioni di euro;

5.3. La concessione dei finanziamenti può essere finalizzata, alternativamente, anche alle operazioni di consolidamento e ristrutturazione del debito.

5.4. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a dieci anni.".

4. All'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente: "5-*ter*. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono concedere finanziamenti ai propri soci per le finalità di cui al presente articolo a tutte le tipologie di beneficiari in deroga ai limiti dimensionali previsti dal presente articolo.".

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, provvede all'aggiornamento delle disposizioni attuative di cui all'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.».

15.0.4

CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Agevolazioni e semplificazioni delle procedure di accesso al credito per le piccole e medie imprese)

1. Al fine di agevolare e semplificare le procedure di accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e facilitare, da parte del sistema bancario, l'utilizzo dei fondi antiusura e di quelli derivanti dalle politiche di inclusione, alle garanzie dirette e sulle controgaranzie a richiesta, concesse dai soggetti finanziatori, si applica la cosiddetta ponderazione zero.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni a decorrere dal 2023» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni a decorrere dal 2023».

15.0.5

DI PIAZZA, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sostegno al credito per le PMI)

1. Al fine di agevolare le procedure di accesso al credito in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE e facilitare l'utilizzo delle risorse previste dal fondo antiusura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e dal fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le garanzie dirette a copertura dei crediti concessi dai soggetti finanziatori, si applica la "ponderazione zero".».

15.0.6

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Deroga transitoria alla disciplina dei controlli preventivi per gli atti e i contratti stipulati dall'Ente nazionale per il microcredito)

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché degli obiettivi degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 e all'avvio della programmazione 2021-2027, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data del 31 dicembre 2026, il conferimento di incarichi a soggetti con professionalità altamente specializzate e con esperienza professionale specifica, nonché tutti gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i quali siano stati stipulati dall'Ente nazionale per il microcredito, non sono soggetti al controllo preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».

15.0.7

ROMEIO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle vittime di mancati pagamenti)*

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 199, le parole: "che entrano in crisi a causa della" sono sostituite dalle seguenti: "e ai professionisti danneggiati dalla" e, dopo le parole: "attività d'impresa" sono aggiunte le seguenti: "o professionale";

b) al comma 200, dopo la parola: "imputati", sono aggiunte le seguenti: "o indagati" e le parole: "si sono costituiti parte civile nel processo" sono sostituite dalle seguenti: "siano legittimati ad agire nell'interesse della procedura concorsuale nel procedimento";

c) al comma 201-bis, dopo la parola: "adottato" sono aggiunte le seguenti: "previa verifica delle capacità di rimborso, anche previsionali, dei richiedenti,";

d) al comma 202, le parole: "assoluzione dei debitori imputati" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimento di archiviazione degli atti nei confronti dei debitori indagati o di sentenza definitiva di assoluzione nei confronti dei debitori imputati".».

15.0.8

MISIANI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Disposizioni in materia di prevenzione del fenomeno dell'usura)*

1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: "fino all'80 per cento le banche" sono inserite le seguenti: "i soggetti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";

b) al comma 6, dopo le parole: "prestano garanzie alle banche" sono inserite le seguenti: ", ai soggetti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".».

15.0.9

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure in materia di emissione di cambiali finanziarie da parte delle micro, piccole e medie imprese)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le cambiali finanziarie possono essere emesse da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, anche costituite in forma di società di persone e ditte individuali, a condizione che siano socie o consorziate di un Confidi "garante autorizzato" dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Confidi opera in qualità di *sponsor*, come definito dall'articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, e può girare quota parte del valore di emissione delle cambiali finanziarie anche a persone fisiche e giuridiche con le modalità e i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri e le condizioni per l'emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie di cui al precedente comma e per la concessione della garanzia, sulla quota massima del valore delle emissioni che lo *sponsor* potrà collocare, concessa dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

15.0.10

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure in materia di emissione di cambiali finanziarie da parte delle micro, piccole e medie imprese)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le cambiali finanziarie possono essere emesse da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, anche costituite in forma di società di persone e ditte individuali, a condizione che siano so-

cie o consorziate di un Confidi "garante autorizzato" dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Confidi opera in qualità di *sponsor*, come definito dall'articolo 2-*bis* della legge 13 gennaio 1994, n. 43, e può girare quota parte del valore di emissione delle cambiali finanziarie anche a persone fisiche e giuridiche con le modalità e i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri e le condizioni per l'emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie di cui al precedente comma e per la concessione della garanzia, sulla quota massima del valore delle emissioni che lo *sponsor* potrà collocare, concessa dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

15.0.11

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure in materia di emissione di cambiali finanziarie da parte delle micro, piccole e medie imprese)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2-*bis* della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le cambiali finanziarie possono essere emesse da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, anche costituite in forma di società di persone e ditte individuali, a condizione che siano socie o consorziate di un Confidi "garante autorizzato" dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Confidi opera in qualità di *sponsor*, come definito dall'articolo 2-*bis* della legge 13 gennaio 1994, n. 43, e può girare quota parte del valore di emissione delle cambiali finanziarie anche a persone fisiche e giuridiche con le modalità e i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri e le condizioni per l'emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie di cui al precedente

comma e per la concessione della garanzia, sulla quota massima del valore delle emissioni che lo *sponsor* potrà collocare, concessa dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

15.0.12

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure in materia di emissione di cambiali finanziarie da parte delle micro, piccole e medie imprese)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le cambiali finanziarie possono essere emesse da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, anche costituite in forma di società di persone e ditte individuali, a condizione che siano socie o consorziate di un Confidi "garante autorizzato" dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Confidi opera in qualità di *sponsor*, come definito dall'articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, e può girare quota parte del valore di emissione delle cambiali finanziarie anche a persone fisiche e giuridiche con le modalità e i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri e le condizioni per l'emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie di cui al precedente comma e per la concessione della garanzia, sulla quota massima del valore delle emissioni che lo *sponsor* potrà collocare, concessa dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

15.0.13

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Misure in materia di emissione di cambiali finanziarie da parte delle micro, piccole e medie imprese)*

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le cambiali finanziarie possono essere emesse da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, anche costituite in forma di società di persone e ditte individuali, a condizione che siano socie o consorziate di un Confidi "garante autorizzato" dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Confidi opera in qualità di *sponsor*, come definito dall'articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, e può girare quota parte del valore di emissione delle cambiali finanziarie anche a persone fisiche e giuridiche con le modalità e i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri e le condizioni per l'emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie di cui al precedente comma e per la concessione della garanzia, sulla quota massima del valore delle emissioni che lo *sponsor* potrà collocare, concessa dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

15.0.14

DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Misure in materia di emissione di cambiali finanziarie da parte delle micro, piccole e medie imprese)*

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le cambiali finanziarie possono essere emesse da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, anche costituite in forma di società di persone e ditte individuali, a condizione che siano so-

cie o consorziate di un Confidi "garante autorizzato" dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Confidi opera in qualità di *sponsor*, come definito dall'articolo 2-*bis* della legge 13 gennaio 1994, n. 43, e può girare quota parte del valore di emissione delle cambiali finanziarie anche a persone fisiche e giuridiche con le modalità e i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri e le condizioni per l'emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie di cui al precedente comma e per la concessione della garanzia, sulla quota massima del valore delle emissioni che lo *sponsor* potrà collocare, concessa dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

15.0.15

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Contributo a fondo perduto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

b) al comma 9, lettera *e*), le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

c) al comma 10, lettera *e*), le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

d) al comma 18, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

e) al comma 14, sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

f) al comma 29, sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

g) al comma 30-*bis*, sostituire le parole: "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";

h) al comma 30-*ter*, sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".».

15.0.16

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Contributo a fondo perduto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

b) al comma 9, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

c) al comma 10, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

d) al comma 18 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

e) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

f) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

g) al comma 30-bis sostituire le parole: "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";

h) al comma 30-ter sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".».

15.0.17

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Contributo a fondo perduto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

b) al comma 9, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

c) al comma 10, lettera e) le parole "io milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

d) al comma 18 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

e) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

f) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

g) al comma 30-*bis* sostituire le parole: "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";

h) al comma 30-*ter* sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".».

15.0.18

PEROSINO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Contributo a fondo perduto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

b) al comma 9, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

c) al comma 10, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

d) al comma 18 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

e) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

f) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

g) al comma 30-*bis* sostituire le parole: "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";

h) al comma 30-*ter* sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".».

15.0.19

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:***«Art. 15-bis.***(Contributo a fondo perduto)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

b) al comma 9, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

c) al comma 10, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

d) al comma 18 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

e) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

f) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

g) al comma 30-bis sostituire le parole: "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";

h) al comma 30-ter sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".».

15.0.20

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Contributo a fondo perduto)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

b) al comma 9, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

c) al comma 10, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

d) al comma 18 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

e) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

f) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

g) al comma 30-*bis* sostituire le parole: "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";

h) al comma 30-*ter* sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".».

15.0.21

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Contributo a fondo perduto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

b) al comma 9, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

c) al comma 10, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

d) al comma 18 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

e) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

f) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

g) al comma 30-*bis* sostituire le parole: "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";

h) al comma 30-*ter* sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".».

15.0.22

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:***«Art. 15-bis.***(Contributo a fondo perduto)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

b) al comma 9, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

c) al comma 10, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

d) al comma 18 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

e) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

f) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

g) al comma 30-bis sostituire le parole: "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";

h) al comma 30-ter sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".».

15.0.23

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Proroga moratoria per le PMI)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma i determina l'allungamento del piano di ammortamento per un

periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022».

15.0.24

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022».

15.0.25

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. la misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".».

15.0.26

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".».

15.0.27

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma I determina l'allungamento del piano di ammortamento per un

periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".».

15.0.28

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1."».

15.0.29

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio

del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1."».

15.0.30

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. Al comma 1, articolo 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 luglio 2022".».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni».

15.0.31

LAUS, TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo

2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 12 gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

15.0.32

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di

imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

15.0.33

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo

2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

15.0.34

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di

imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

15.0.35

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo

2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni od prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

15.0.36

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di

imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 del presente decreto legge.».

15.0.37

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo

2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

15.0.38

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di

imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

15.0.39

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)

1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.».

15.0.40

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Deducibilità dei costi in materia logistica)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e di cui agli articoli 27 e 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpretano nel senso che in caso di contratti di somministrazione di lavoro irregolari o nulli, e ferme restando le sanzioni ivi previste, i costi sostenuti dall'utilizzatore della prestazione sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito qualora siano rispettati i requisiti di inerenza e competenza di cui all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In relazione a tali costi non si rendono applicabili le sanzioni proporzionali previste ai fini delle imposte dirette dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e le disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.».

15.0.41

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure in materia di garanzie dei crediti degli imprenditori agricoli)

1. Al fine di agevolare il recupero dei crediti derivanti dalla vendita di prodotti agroalimentari da parte delle imprese agricole ad imprenditori

assoggettati a procedure concorsuali, all'articolo 2751-*bis*, comma 1, numero 4, del codice civile le parole: "i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque partecipante" sono sostituite dalle seguenti: "i crediti degli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188".».

15.0.42

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Misure in materia di garanzie dei crediti degli imprenditori agricoli)

1. Al fine di agevolare il recupero dei crediti derivanti dalla vendita di prodotti agroalimentari da parte delle imprese agricole ad imprenditori assoggettati a procedure concorsuali, all'articolo 2751-*bis*, comma 1, numero 4, del codice civile le parole: "i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque partecipante" sono sostituite dalle seguenti: "i crediti degli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188".».

15.0.43

MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Estensione del credito d'imposta relativo alle spese di consulenza per quotazione delle PMI)

1. All'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della

base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di pari importo.

15.0.44

STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 49, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e agenzie di prestito su pegno, di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, di cui all'articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."».

15.0.45

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione dell'1 per cento annuo.».

15.0.46

ASTORRE, MARGIOTTA, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)*

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione dell'1 per cento annuo.».

15.0.47

CAUSIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)*

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.».

15.0.48

PRESUTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)*

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario

dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del per cento annuo.».

15.0.49

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del per cento annuo.».

15.0.50

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.».

15.0.51

MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)*

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.».

15.0.52

VONO, CONZATTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)*

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.».

15.0.53

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)*

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario

dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.».

15.0.54

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125 il primo periodo è sostituito con il seguente:

"Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

a. una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero

b. almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili."

b) al comma 125 è inserito, dopo il primo periodo, il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

c) al comma 141-*bis*, primo periodo, le parole: "nella lista di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite con le seguenti: "nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e che rispettano i requisiti di cui al [secondo] periodo del comma 125". Inoltre, al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle parole: "5 per cento";

d) dopo il comma 141-*bis* è inserito il seguente:

"141-*ter*. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-*bis* in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-*ter* in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [in quanto operazione che non forma oggetto dell'attività propria del soggetto passivo]. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subtrandole in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

15.0.55

MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125, il primo periodo è sostituito con il seguente:

"Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero

almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili."

b) al comma 125, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobi-

liare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

c) al comma 141-*bis*, primo periodo, le parole "nella lista di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite con le seguenti "nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e che rispettano i requisiti di cui al [secondo] periodo del comma 125". Inoltre, al secondo periodo, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "5 per cento";

d) dopo il comma 141-*bis* è inserito il seguente:

"141-*ter*. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-*bis* in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-*ter* in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 0,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.56

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate)

3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) al comma 125 il primo periodo è sostituito con il seguente:

"Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'art. 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

c. una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero;

d. almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili."

f) al comma 125 è inserito, dopo il primo periodo, il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobi-

liare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

g) al comma 141-*bis*, primo periodo, le parole: "nella lista di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite con le seguenti: "nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e che rispettano i requisiti di cui al [secondo] periodo del comma 125". Inoltre, al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle parole: "5 per cento";

h) dopo il comma 141-*bis* è inserito il seguente:

"141-*ter*. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-*bis* in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-*ter* in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [in quanto operazione che non forma oggetto dell'attività propria del soggetto passivo]. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni sog-

gettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo.».

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 599,8 milioni di euro per l'anno 2022».

15.0.57

D'ALFONSO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125 il primo periodo è sostituito con il seguente:

"Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

a. una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero

b. almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili."

b) al comma 125 è inserito, dopo il primo periodo, il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via prepon-

derante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

c) al comma 141-*bis*, primo periodo, le parole: "nella lista di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite con le seguenti: "nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo aprile 1996, n. 239 e che rispettano i requisiti di cui al [secondo] periodo del comma 125". Inoltre, al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle parole: "5 per cento";

d) dopo il comma 141-*bis* è inserito il seguente:

"141-*ter*. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-*bis* in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-*ter* in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'art. 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [in quanto operazione che non forma oggetto dell'attività propria del soggetto passivo]. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante

in luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 200 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194».

15.0.58

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125 il primo periodo è sostituito con il seguente:

"Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

a. una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero

b. almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili."

b) al comma 125 è inserito, dopo il primo periodo, il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via prepon-

derante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

c) al comma 141-*bis*, primo periodo, le parole: "nella lista di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite con le seguenti: "nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e che rispettano i requisiti di cui al [secondo] periodo del comma 125". Inoltre, al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle parole: "5 per cento";

d) dopo il comma 141-*bis* è inserito il seguente:

"141-*ter*. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-*bis* in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-*ter* in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [in quanto operazione che non forma oggetto dell'attività propria del soggetto passivo]. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in

luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 200 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.59

MARINO

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di cartolarizzazioni)

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

ii. alla lettera a), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti";

iii. alla lettera b), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

iv. al comma 1-quater, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia."

b) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente il seguente:

"Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo."

c) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, le parole: "sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti" sono sostituite con le seguenti: "sui crediti acquistati, sulle somme corrisposte dai debitori ceduti, sugli altri crediti relativi a ciascuna operazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi, nonché sui beni e i diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti e sui proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo,";

al comma 2-bis dopo le parole: "anche regolate in conto corrente," sono aggiunte le parole: "o dall'escussione di garanzie";

dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti."

al comma 3, le parole: "Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria" sono sostituite con le seguenti: "Ai pagamenti effettuati alle società di cartolarizzazione dai debitori ceduti e da qualsiasi altro soggetto nell'ambito di operazioni disciplinate dalla presente legge"

al comma 4-bis, dopo le parole: "regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440" sono aggiunte le seguenti: "e l'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

d) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti per cassa o per firma realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli, avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti o alle garanzie nella misura e alle condizioni concordate";

al comma 2-octies, dopo le parole: "può destinare i crediti stessi" sono aggiunte le parole: "o i crediti nascenti dall'eventuale escussione delle garanzie"

e) all'articolo 7.1, comma 1, la parola: "ceduti" è sostituita con la seguente: "originati";

f) articolo 7.2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le agevolazioni previste dall'articolo 7.1, commi 4-bis e 4-ter, della presente legge si applicano anche alle operazioni di cui al presente articolo".

2. All'articolo 4-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: "dagli altri patrimoni destinati" aggiungere le seguenti: ", senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera f) del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 194».

15.0.60

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore"

ii. alla lettera a), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti"

iii. alla lettera b), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie"

al comma 1-quater, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

b) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo."

c) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, le parole: "sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti" sono sostituite con le seguenti: "sui crediti acquistati, sulle somme corrisposte dai debitori ceduti, sugli altri crediti relativi a ciascuna operazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi, nonché sui beni e i diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti e sui proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo,"

dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti."

al comma 3, le parole: "Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria" sono sostituite con le seguenti: "Ai pagamenti effettuati alle società di cartolarizzazione dai debitori ceduti e da qualsiasi altro soggetto nell'ambito di operazioni disciplinate dalla presente legge"

al comma 4-*bis*, dopo le parole: "regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440" sono aggiunte le seguenti: "e l'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

d) all'articolo 7.1, comma 1, la parola: "ceduti" è sostituita con la seguente: "originati";

e) articolo 7.2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le agevolazioni previste dall'articolo 7.1, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della presente legge si applicano anche alle operazioni di cui al presente articolo"

2. All'articolo 4-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 2, quarto periodo, dopo le parole "dagli altri patrimoni destinati" aggiungere le seguenti: ", senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera e) del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

15.0.61

MISIANI, MANCA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1-*ter*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

2) alla lettera a), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti"

3) alla lettera b), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie"

b) all'articolo 1, comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia."

c) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente il seguente: "Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo."

d) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, le parole: "sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti" sono sostituite con le seguenti: "sui crediti acquistati, sulle somme corrisposte dai debitori ceduti, sugli altri crediti relativi a ciascuna operazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi, nonché sui beni e i diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti e sui proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo,"

2) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "2-*ter*. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella *Gazzetta Ufficiale* o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti."

3) al comma 3, le parole: "Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria" sono sostituite con le seguenti: "Ai pagamenti effettuati alle società di cartolarizzazione dai debitori ceduti e da qualsiasi altro soggetto nell'ambito di operazioni disciplinate dalla presente legge"

4) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440" sono aggiunte le seguenti: "e l'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

e) all'articolo 7.1, comma 1, la parola: "ceduti" è sostituita con la seguente: "originati"

f) all'articolo 7.2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Le agevolazioni previste dall'articolo 7.1, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della presente legge si applicano anche alle operazioni di cui al presente articolo"

2. All'articolo 4-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: "dagli altri patrimoni destinati" aggiungere le seguenti: ", senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione".»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

15.0.62

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

ii. alla lettera a), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti";

iii. alla lettera b), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

al comma 1-quater, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia";

b) All'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente il seguente:

"Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo.";

c) All'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

"al comma 2, le parole: sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti' sono sostituite con le seguenti: sui crediti acquistati, sulle somme corrisposte dai debitori ceduti, sugli altri crediti relativi a ciascuna operazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi, nonché sui beni e i diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti e sui proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo,";

dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella *Gazzetta Ufficiale* o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti."

Al comma 3, le parole: "Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria" sono sostituite con le seguenti: "Ai pagamenti ef-

fettuati alle società di cartolarizzazione dai debitori ceduti e da qualsiasi altro soggetto nell'ambito di operazioni disciplinate dalla presente legge".

Al comma 4-*bis*, dopo le parole: "regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440" sono aggiunte le seguenti: "e l'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

d) All'articolo 7.1, comma 1, la parola: "ceduti" è sostituita con la seguente: "originati";

e) All'articolo 7.2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le agevolazioni previste dall'articolo 7.1, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della presente legge si applicano anche alle operazioni di cui al presente articolo."

2. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: "dagli altri patrimoni destinati" aggiungere le seguenti: ", senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione."

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera e) del presente articolo 2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 12,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, a 700.000 euro per l'anno 2024, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 2,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, già modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2017, 77. 205.».

15.0.63

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Definizione agevolata)

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 30 aprile 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 aprile 2022 e il 31 agosto 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 30 novembre, il 28 febbraio, il 30 aprile e il 31 agosto di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° maggio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma I rendendo, entro il 31 gennaio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 31 marzo 2022, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.64

AIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione dei mercati locali)

1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo delle imprese ambulanti in caso di eventi calamitosi, predisporre servizi essenziali ai luoghi in cui si svolgono i mercati locali, promuovere il turismo e il decoro delle città è istituito un "Fondo per la Valorizzazione dei Mercati Locali" nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per il 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2023, di seguito denominato "Fondo".

2. Possono accedere ai contributi del Fondo le imprese ambulanti che abbiano subito danni rilevanti alla propria attività a causa di eventi atmosferici eccezionali e ricorrano i seguenti ulteriori requisiti:

a) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti, ovvero abbia presentato regolare domanda di rateizzazione;

b) l'impresa sia in regola con le autorizzazioni e i corrispettivi per l'occupazione del suolo pubblico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di risarcimento.

3. Possono accedere ai contributi del Fondo, i comuni nel cui territorio si tengono:

a) Mercati rionali o giornalieri, sia con strutture fisse che mobili;

b) Mercatini dell'antiquariato;

c) Mercati saltuari con qualsiasi cadenza temporale;

d) Mercati storici;

4. I Comuni possono presentare domanda di finanziamento al 100 per cento dell'importo Iva compresa:

a) per il rifacimento e la valorizzazione di aree pubbliche dove si svolgono i mercati;

b) per la riqualificazione di facciate di edifici prospicienti aree dove si svolgono i mercati, installazione di servizi igienici permanenti, illuminazione e punti luce, verde pubblico, arredo urbano, parchi giochi attigui ai mercati, e inserimento dei mercati locali in guide turistiche e servizi di promozione turistici;

c) per la riqualificazione di piazze e piazzali, parchi pubblici destinati allo svolgimento di attività di commercio ambulante;

d) per la predisposizione di servizi di trasporto navetta;

e) per la creazione di eventi ed iniziative di intrattenimento e di fidelizzazione dei consumatori.

Gli interventi di cui al presente comma, sono riconosciuti nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2022 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2023, a valere sulle risorse del Fondo.

5. Il Ministro dello sviluppo economico con decreto di natura non regolamentare da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande per il contributo del Fondo e i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande nonché la definizione di eventuali riserve in favore delle imprese di cui al comma 1.

6. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di Stato indeterminati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (UE) n. 1407/2013.

7. Il risarcimento del danno subito dalle aziende ambulanti, durante l'esercizio della professione non possono superare l'importo di 30.000 euro per singolo evento, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui.

8. I comuni non possono presentare progetti di cui al comma 3, di importo superiore a euro 400.000.

9. Ferme restando le disposizioni penali vigenti in materia, qualora successivamente all'erogazione dei contributi del Fondo sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini della loro concessione, il Ministro dello sviluppo economico dispone la revoca dei contributi stessi.

10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per il 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

15.0.65

RICHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari)

1. Al fine di consentire l'efficiente svolgimento dell'attività di vigilanza sull'attività svolta dalle banche fuori dalle proprie sedi, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'articolo 31 è sostituito con il seguente:

"7. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria e ai soggetti che intrattengono ovvero abbiano intrattenuto con essi rapporti di qualsiasi na-

tura, ivi inclusi i soggetti abilitati, gli intermediari bancari e finanziari, le società fiduciarie e ai clienti, nonché alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Esso, per lo svolgimento dei propri compiti, può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonché procedere ad audizione personale. Nell'esercizio dell'attività ispettiva, l'Organismo può avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalità di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definite in apposito protocollo d'intesa";

b) al comma 4 dell'articolo 31-*bis* è aggiunto infine il seguente periodo: "La trasmissione di informazioni all'Organismo per le predette finalità non costituisce, anche ai sensi delle altre leggi speciali di settore, violazione del segreto d'ufficio da parte delle predette autorità."».

15.0.66

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Sospensione termini di scadenza titoli di credito)

1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022, sono sospesi fino al 1° gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,3 milioni di euro nel 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

15.0.67

DAMIANI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

1. Al comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103," sono aggiunte le parole: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011".

2. Agli oneri derivanti dal comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 9 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge».

Art. 16.**16.1**

FERRAZZI, MISIANI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse. Le modalità di erogazione del credito e il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano l'accesso anche per investimenti di ridotta dimensione.».

16.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: «ad esclusione dei progetti riguardanti direttamente o indirettamente i combustibili fossili.».

16.3

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Al comma 2 aggiungere alla fine le parole: «ad esclusione dei progetti riguardanti direttamente o indirettamente i combustibili fossili».

16.4

L'ABBATE

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del fondo di cui ai commi e 2 non possono essere destinate al finanziamento di progetti sui combustibili fossili.».

16.5

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Le predette garanzie sono concesse prioritariamente ai progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili.».

16.6

GIROTTA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, sono definite le modalità di erogazione del credito e di coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano il sostegno anche per investimenti di ridotta dimensione.».

16.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse. Le modalità di erogazione del credito e il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano l'accesso anche per investimenti di ridotta dimensione».

16.8

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 64, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, possono accedere alla garanzia del fondo di cui al comma 5 del medesimo articolo le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse. Le modalità di erogazione del credito e il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano l'accesso anche per investimenti di ridotta dimensione».

16.0.1

FERRAZZI, MISIANI, MIRABELLI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 16-bis.**

(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di produrre, entro l'anno 2030, almeno il 40 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di concorrere al raggiungimento,

da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito apposito Fondo denominato "Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili", con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 585 milioni di euro per l'anno 2022, di 480 milioni di euro per l'anno 2023, di 475 milioni di euro per l'anno 2024, di 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.».

Art. 17.

17.1

COLLINA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "ai liberi professionisti" sono inserite le seguenti: "inclusi tutti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".».

17.2

DAMIANI, GALLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "ai liberi professionisti" sono inserite le seguenti: "inclusi tutti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".».

17.3

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 123, sono destinate alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e Metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito nella Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I.).».

17.0.1

GUIDOLIN, ENDRIZZI, VANIN, GIROTTO, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.**

(Misure in materia di accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 496 le parole:* "qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento" sono sostituite dalle seguenti: "qualora al completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501, 502-bis e 507-bis, le somme complessivamente erogate per l'inden-

nizzo siano inferiori alla dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento";

b) *al comma 497 le parole:* "qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento" sono sostituite dalle seguenti: "qualora al completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501, 502-*bis* e 507-*bis*, le somme complessivamente erogate per l'indennizzo siano inferiori alla dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento";

c) *dopo il comma 507 sono inseriti i seguenti:*

"507-*bis*. I risparmiatori di cui al comma 494 che, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano avviato la procedura di compilazione telematica dell'istanza di indennizzo tramite la piattaforma, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, ancorché non l'abbiano finalizzata entro il predetto termine, dopo il completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-*bis* e nei limiti della dotazione finanziaria residua del FIR al netto degli oneri e delle spese relative al funzionamento della Commissione tecnica di cui a comma 501 e della società di cui al comma 501-*bis*, possono accedere alle prestazioni di cui ai commi da 493 a 506, inviando, a pena di decadenza, la domanda di indennizzo corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494 entro il termine di 60 giorni dalla data individuata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dal completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-*bis*.

507-*ter*. La Commissione tecnica di cui al comma 501, dopo il completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-*bis*, con delibera, accerta lo stato della dotazione finanziaria residua del FIR.

507-*quater*. Qualora al completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-*bis* dovesse risultare una dotazione finanziaria residua del FIR non sufficiente ad indennizzare i risparmiatori di cui al comma 507-*bis* nella misura del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti, inclusi gli oneri fiscali sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore e nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle obbligazioni subordinate, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, il Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla delibera della Commissione tecnica emanata ai sensi del comma 507-*ter*, definisce le percentuali dell'indennizzo da riconoscere ai risparmiatori della procedura di cui al comma 507-*bis*."».

Art. 18.**18.1**

TURCO, PIARULLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), premettere la seguente:*

«0) al comma 233, primo periodo, dopo le parole: "n. 917, alla medesima data;", sono aggiunte le seguenti: "ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1, dell'articolo 84 del predetto testo unico;"».

2) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 237, le parole: "far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso", sono soppresse.».

18.2

COLLINA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

18.3

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

18.0.1

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Incentivi alle aggregazioni)

1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis dopo la lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze di cui alla lettera a) se realizzate con operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

b) al comma 1-*quater* dopo le parole: "all'attività artistica o professionale" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

c) dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

"8-*ter*. Le operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 non determinano in nessun caso il realizzo di componenti positivi di reddito tassabili o di componenti negativi di reddito deducibili ai sensi del presente articolo".

2. L'imposta di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta alla metà per le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite anche a seguito di operazione di trasformazione eterogenea effettuata ai sensi dell'articolo 2500-*octies* del codice civile.

3. La riduzione dell'imposta di cui al comma 2 è applicabile sul maggior reddito a condizione che il reddito imponibile della società costituita o risultante dall'operazione di trasformazione sia superiore al reddito conseguito dal soggetto trasformato o alla somma dei redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni dai soggetti conferenti, di almeno il 30 per cento, nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la trasformazione o nel periodo d'imposta precedente a quello di costituzione della società medesima. Tale riduzione non si applica in ogni caso con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la liquidazione della società tra professionisti.

4. La disposizione di cui al comma 3 è applicabile nel primo periodo d'imposta successivo alla trasformazione o alla costituzione, nel secondo e nel terzo.

5. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I ricavi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e di 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

18.0.2

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Proroga degli incentivi per la quotazione delle PMI)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 90, le parole: "nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

18.0.3

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Ampliamento delle capacità d'investimento delle società di investimento semplice (SIS)).

1. Al fine di ampliare l'ambito di intervento delle Società di investimento semplice (SIS) al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *i*-quater), punto 1) le parole: "25 milioni" sono sostituite dalle parole: "50 milioni";

b) all'articolo 1, comma 1, lettera *i*-quater), punto 2) sono soppresse le parole: "che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività";

c) all'articolo 35-undecies comma 1-*quater*, le parole: "25 milioni" sono sostituite dalle parole: "50 milioni".».

18.0.4

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di offerta pubblica iniziale)

1. Al fine di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico delle società a partecipazione pubblica, nonché favorire il finanziamento di progetti industriali di sviluppo, le società *in house providing*, in alternativa alla richiesta di risorse finanziarie all'ente pubblico o enti pubblici controllanti, procedono mediante offerta pubblica di sottoscrizione o vendita di propri titoli di partecipazione al capitale, di titoli convertibili in partecipazione al capitale ovvero di altri prodotti o strumenti finanziari mediante la quotazione di partecipazioni di minoranza sui mercati regolamentati ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione dell'Unione europea in ottemperanza al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento e in osservanza delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ferma restando la natura di articolazioni funzionali dell'amministrazione delle società *in house providing*.

2. Le offerte al pubblico di cui al primo comma e ogni altro atto dispositivo delle azioni ovvero strumenti finanziari della società *in house providing* successivo alla loro quotazione non comportano la perdita del requisito del controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici controllanti, né l'assunzione da parte di soggetti privati di forme di controllo, di poteri di veto ovvero dell'esercizio di un'influenza dominante sulla società *in house providing*.

3. Qualora l'offerta pubblica iniziale avvenga nel rispetto del precedente comma, le società *in house providing* mantengono ovvero ricevono affidamenti diretti da parte dell'ente pubblico o degli enti pubblici controllanti.

4. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente articolo.».

18.0.5

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utili destinati a riserva legale indivisibile delle società cooperative)

1. All'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, in legge 15 giugno 2002 n. 112 le parole: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 587 milioni di euro per l'anno 2022 e di 487 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

18.0.6

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utili destinati a riserva legale indivisibile delle società cooperative)

1. Nell'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, in legge 15 giugno 2002 n. 112 le parole: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali".».

18.0.7

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utili destinati a riserva legale indivisibile delle società cooperative)

1. Nell'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, in legge 15 giugno 2002 n. 112 le parole: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali"

sono sostituite dalle seguenti: "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali".».

18.0.8

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Potestà statutaria e regolamentare).

1. All'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo il comma 4-*bis*, aggiungere, in fine il seguente:

"4-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo nonché ogni altra disposizione volto a garantire nella composizione dei consigli delle camere di commercio la rappresentatività effettiva ed efficace di tutte le tipologie di imprese ed economie locali, e delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine".

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «599,975 milioni di euro».

18.0.9

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per l'esercizio dell'attività odontoiatrica)

1. All'articolo 1, della legge 4 agosto 2017 n. 124, dopo il comma 156, aggiungere il seguente:

"156-*bis*. Le strutture sanitarie che esercitano l'attività odontoiatrica di cui ai commi 153 e 154 in forma di società di capitale sono tenute alla nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile. La corrispondenza del bilancio alla documentazione contabile deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla Società di revisione incaricata di continuità aziendale ai sensi dell'articolo 2423-*bis*, comma 1, numero 1), del codice civile. Il presente comma non si applica alle società

tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 201 n. 183".».

18.0.10

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2011, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "Ministro dei beni e delle attività culturali e" sono sostituite con la seguente: "Ministero";

b) al comma 5, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023" e le parole: "dei beni e delle attività culturali e" sono soppresse.».

Art. 19.

19.1

MARTI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «è elevato fino a 2 milioni di euro», con le seguenti: «è elevato fino a 3 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «599 milioni».

19.2

CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) all'imposta di cui all'articolo 1, commi da 491 a 500 della legge 24 gennaio 2012, n. 228".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «590 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «490 milioni».

19.3

CIAMPOLILLO

Dopo il comma,2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-quinquies) bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati, anche bevande specifiche per l'alimentazione di neonati e di bambini".».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «575 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

19.4

CIAMPOLILLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-quinquies) prodotti, anche lavorati e processati, puramente vegetali a base di legumi, verdure, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati".».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'aiuto 2023» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

19.5

CIAMPOLILLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-quinquies) latte vegetale".».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «585 milioni di euro per l'anno 2022 e 470 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

19.0.1

URSO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.**

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale – anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato "debitore", sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debentrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 25.000.000, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo

del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera *b*), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera *b*) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

7. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.».

19.0.2

CARBONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Moratoria delle segnalazioni al Crif e cancellazione automatica di quelle già raccolte a partire dal 1° gennaio 2021)

1. Con riferimento ai rapporti di credito sorti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, non sono raccolte segnalazioni dal servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, denominato "Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria", di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994.

2. Tutte le eventuali segnalazioni alla Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria relative a rapporti di credito sorti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e la data di pubblicazione della presente legge sono cancellate automaticamente e senza necessità d'istanza della parte interessata, indipendentemente dall'estinzione di detti rapporti e dal regolare adempimento delle obbligazioni debitorie e a prescindere dalla sussistenza di eventi negativi non sanati quali morosità, gravi inadempimenti ovvero sofferenze.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria provvede all'aggiornamento del proprio Codice di Condotta al fine di disciplinare il sistema per la straordinaria cancellazione automatica dei dati.».

19.0.3

DI PIAZZA, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in favore del microcredito)

1. L'incremento del limite di finanziamento delle operazioni di microcredito aumentato a 40 mila euro dal comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto. È abrogato il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020.

2. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 56, comma 2, lettera c) del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernenti le esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, del decreto legisla-

tivo 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, in via transitoria, le misure di sostegno finanziario al microcredito per i lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni, s'intendono comunque valide.

3. L'operatore di microcredito, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, presta, intensificandone la frequenza nei primi tre anni di ammortamento del prestito, almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176.

4. In deroga a quanto previsto dal comma i dell'articolo 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio sono erogati dai *tutor* iscritti nell'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi ausiliari non finanziari di cui all'articolo 13, comma 1-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

5. È istituita un'apposita sezione speciale, nell'ambito del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 denominata "sezione Microcredito sociale", con una dotazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), per la prestazione di garanzie nella misura dell'80 per cento sui finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con particolare riguardo per le necessità di approvvigionamento di beni per il consumo alimentare, erogati con le modalità disciplinate dal Titolo secondo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. L'Ente Nazionale per il Microcredito coordina l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto n. 176 del 2014.

6. In relazione alle misure previste dai decreti legge di emergenza sanitaria da Covid-19, che interessano direttamente o indirettamente il settore del microcredito, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un tavolo di lavoro congiunto tra l'Ente Nazionale per il Microcredito, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di condividere la definizione delle relative norme di attuazione connesse all'emergenza epidemiologica.».

19.0.4

DI PIAZZA, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Disposizioni concernenti l'attività del microcredito e la formazione)*

1. Nell'ambito delle attività destinarie di finanziamenti del microcredito, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, finalizzate a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, rientrano anche le società a responsabilità limitata ordinaria, il cui capitale sociale non superi la soglia prevista di 10 mila euro.

2. In deroga alla disciplina prevista dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le società di cui al comma 1, s'intendono escluse dall'applicazione del modello di valutazione del Fondo medesimo,

3. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dal microcredito, che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, con riferimento al livello di indebitamento superiore a 100.000 euro, tale parametro s'intende limitato soltanto alle esposizioni debitorie verso gli intermediari finanziari.

4. In relazione agli effetti economici negativi determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, rientrano tra i beneficiari dei finanziamenti del microcredito, le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, che al momento della domanda possiedono il solo requisito relativo ai ricavi annui lordi superiori complessivi annui pari ad un massimo di euro 200.000.

5. Fermo restando quanto disposto all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, la concessione dei finanziamenti per il microcredito, è destinata anche ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del finanziamento, non sono qualificabili come imprenditori o aspiranti tali e che, pertanto, non devono essere in possesso di partita IVA ai fini dell'accesso al credito e, conseguentemente, alla garanzia del Fondo centrale di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

19.0.5

PAROLI, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Fondo tecnologie emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo nazionale)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 denominato: "Fondo Tecnologie Emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo nazionale" per l'istituzione e l'operatività di centri di eccellenza sulle tecnologie emergenti,

2. Per le finalità dell'utilizzo delle risorse previste dal Fondo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita l'Associazione Nazionale per l'Idrogeno e Celle a Combustibile, prevede la costituzione di una fondazione, sottoposta a vigilanza congiunta, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca applicata, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo e dello sviluppo delle tecnologie individuate ai sensi del comma 3. Le attività e le funzioni della fondazione, sono rivolte con particolare riguardo ai settori delle tecnologie quantistiche, dell'idrogeno e delle tecnologie *green*, nonché alla creazione e sostenimento di una filiera industriale e commerciale che porti tali tecnologie sul mercato, strumentali alla promozione dello sviluppo economico del Paese, al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale e all'attuazione dei programmi europei, tra i quali *Horizon Europe* e *Digital Europe*. Con uno o più decreti, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri e le modalità previste dal presente comma, anche ai fini della costituzione della fondazione.

3. Con uno o più decreti, sono definite specificamente le tecnologie e i settori di intervento, gli obiettivi della fondazione, il modello organizzativo, gli organi e la relativa composizione, la disciplina delle attività di vigilanza.

4. Lo statuto della fondazione è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della transizione ecologica. Con il medesimo decreto è individuato il patrimonio iniziale della fondazione che può essere incrementato da successivi apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività della fondazione, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, la fondazione instaura rapporti con l'Associazione Nazionale per l'Idrogeno e Celle a Combustibile, assicurando l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti nazionali di eccellenza.

6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alle stesse sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6 del presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

19.0.6

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di piano di pagamento straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle piccole imprese a media capitalizzazione, microimprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché agli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE Spa concede fino al 31 dicembre 2023 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti finalizzati alla rateizzazione dei debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2020.

2. La garanzia di cui al presente articolo è rilasciata alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni e di importo massimo pari a 15 milioni di euro, con pre-ammortamento fino a trentasei mesi, con copertura al 70 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a cinque anni, al 65 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a dieci anni e al 60 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni;

b) al 31 dicembre 2020 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;

c) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

d) la garanzia è concessa previo accertamento dei debiti fiscali e contributivi dovuti, da parte delle agenzie fiscali e degli istituti previdenziali assistenziali, e certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato;

e) la concessione del finanziamento è subordinata a delibera bancaria.

3. Il debitore che intenda avvalersi del finanziamento di cui al comma 1 nomina un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'accertamento dei propri debiti tributari e contributivi che devono essere quantificati nell'importo e identificati nella loro natura. Il professionista provvede a rilasciare certificazione e a redigere il piano di pagamento dell'esposizione debitoria del contribuente. Il piano di pagamento certificato, unitamente alla delibera bancaria, è presentato, a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici delle direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, per la conferma del debito fiscale, l'accettazione del piano di risanamento e la definizione dell'importo. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme. Il contribuente che ha ottenuto il finanziamento di cui al comma 1, previo accordo con la banca o l'intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versa l'importo, al netto delle sanzioni e degli interessi, corrispondente al debito fiscale all'Agenzia delle entrate, in unica soluzione. Il contribuente, ottenuta la certificazione del piano di cui al comma 2, può comunque estinguere il proprio debito, corrispondente al debito fiscale dovuto all'Agenzia delle entrate, senza ricorso al finanziamento di cui al comma 1, al netto delle sanzioni e degli interessi, in unica soluzione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai debiti ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché ai debiti dovuti a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di un premio per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che aderiscano alla pro-

cedura di cui al presente articolo. Il fondo è alimentato mediante il versamento da parte dell’Agenzia delle entrate di un importo pari alla durata e all’importo del finanziamento.

6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite l’Associazione bancaria italiana e SACE Spa, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 10.000.000;

2023: – 10.000.000;

2024: – 10.000.000.

19.0.7

FENU

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Accesso al Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti).

1. All’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è altresì consentito l’accesso al Fondo di cui al presente comma ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, i quali abbiano avviato la loro attività nel corso del periodo d’imposta 2019, qualora detti soggetti nel periodo d’imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e, a far data dal 1° gennaio 2020 e per un numero di mesi equivalente a quelli nei quali hanno esercitato la propria attività nel periodo d’imposta 2019, abbiano subito nell’anno 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.".».

19.0.8

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disciplina dell'accesso degli agenti assicurativi al regime di esonero contributivo).

1. Le disposizioni in materia di esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 247, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche agli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché i periti indipendenti delle assicurazioni iscritti al Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «565 milioni di euro per l'anno 2022 e 465 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

19.0.9

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga contributo fondo perequativo)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», le disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in favore degli esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai fini del beneficio del contributo è prorogato al 31 marzo 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

19.0.10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.***(Proroga della sospensione delle verifiche di inadempienza per il pagamento dei debiti di fornitura delle pubbliche amministrazioni)*

1. Sino al 30 giugno 2022, non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto, restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2022 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.175.».

19.0.11

FERRO, DAMIANI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.***(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)*

1. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:

"101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 60.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 300.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tra-

mite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 11 milioni di euro nel 2022, 43 milioni di euro nel 2023 e 71 milioni di euro nel 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

19.0.12

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica dell'articolo 125-sexies del TUB)

1. L'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è modificato come segue: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti a suo carico, calcolati proporzionalmente alla vita residua del contratto, con espressa esclusione delle imposte e delle somme già corrisposte dal finanziatore a soggetti terzi in relazione al suddetto rapporto. Il presente comma si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 19 settembre 2010".».

19.0.13

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministra-

zione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.».

19.0.14

BAGNALI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale".

2. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge

3. Relativamente ai soli dividendi posti in distribuzione nell'esercizio 2022, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo della addizionale di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, è applicata con una ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali in relazione ai dividendi riferiti alle quote residue rispetto a quelle in possesso al 31 dicembre 2021, che risultassero in eccesso rispetto ai limiti di partecipazione del 3 per cento previsti dall'articolo 4, comma 5, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021.».

19.0.15

RIPAMONTI, RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 186 della legge fallimentare RD 16 marzo 1942, n. 267, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "La risoluzione del concordato non può essere pronunciata qualora la richiesta non sia avanzata, anche tramite separati ri-

corsi, da uno o più creditori insoddisfatti che rappresentino almeno il 15 per cento dei crediti anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161."».

19.0.16

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Deducibilità costi tamponi per le imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le spese sostenute dai datori di lavoro per l'effettuazione di test antigenici rapidi o molecolari eseguiti dai propri dipendenti ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

19.0.17

ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito di imposta per cerimonie)

1. Per i periodi di imposta 2022 e 2023 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dalla data di entrata in vigore della presente legge per il pagamento di servizi relativi alla organizzazione e realizzazione di cerimonie offerti dai soggetti che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 18.12.0, 18.13.00, 74.10.2, 74.10.29, 74.20, 74.20.1, 74.20.2, 74.20.12, 74.20.19, 96.09.05.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo soggetto economico;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con i soggetti economici di cui al medesimo comma, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai soggetti economici di cui al comma 1 sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, i soggetti economici di cui al comma 1 e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni per il 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

19.0.18

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Disposizioni in materia di Consorzi Industriali)*

1. Al fine di mitigare gli effetti delle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria da COVID-19, le imprese tenute al pagamento dei canoni consortili, in ogni forma riscossi, ai Consorzi Industriali di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e che in media nei periodi di imposta 2020 e 2021 hanno subito un calo di fatturato rispetto alla media delle due annualità precedenti imputabile alle conseguenze della medesima emergenza sanitaria possono usufruire delle seguenti misure:

a) in caso di pendenze nei confronti degli Enti consortili già formalmente contestate, una riduzione del totale dei canoni non versati e da versare pari alla percentuale di diminuzione di fatturato di cui sopra;

b) in caso di pendenze nei confronti degli Enti consortili non ancora formalizzate, una riduzione del totale dei canoni non versati e da versare pari alla percentuale di diminuzione di fatturato ridotta del 50 per cento;

c) in caso di pendenze in contenzioso giudiziale già formalmente contestate dagli Enti consortili, una riduzione del totale dei canoni non versati e da versare pari alla percentuale di diminuzione di fatturato, con rifusione delle eventuali spese legali sostenute dagli enti consortili;

d) per l'annualità 2022 i canoni consortili vengono ridotti del 50 per cento e, qualora l'impresa non abbia alcuna pendenza alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la predetta percentuale di riduzione sarà pari al 100 per cento.

2. A parziale compensazione dei mancati introiti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, agli enti consortili è riconosciuto un contributo di euro 100.000 per l'anno 2022 per ciascun consorzio.

3. Le imprese interessate presentano apposita istanza predisposta dagli Enti consortili, contenente anche l'esplicazione dettagliata del calo di fatturato necessario ad ottenere la corrispondente aliquota di riduzione e l'autocertificazione attestante che il calo di fatturato è imputabile alle conseguenze dell'emergenza sanitaria da COVID-19.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «593,5 milioni».

19.0.19

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente***«Art 19-bis.***(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)*

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *Made in Italy*".

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *Made in Italy*.

3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del *Made in Italy* e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del *Made in Italy* sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

5. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

19.0.20

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito d'imposta locazioni commerciali e affitto d'azienda)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

b) all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

19.0.21

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito d'imposta locazioni commerciali e affitto d'azienda)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

b) all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

19.0.22

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire al comma 12 la scadenza del 30 giugno 2021 con 30 giugno 2023 e modificare le parole: "le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021" con le parole: "le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";

b) al comma 15, lettera *b)*, dopo le parole: "stabilimenti produttivi" aggiungere le seguenti: ", interfacce informatiche, nuovi canali distributivi, rafforzamento delle relazioni con i clienti".».

19.0.23

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dell'articolo 4, le parole: "e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane" sono soppresse;

b) al comma 12-bis, dell'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì escluse dall'applicazione del presente decreto le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, ferma restando la facoltà per le amministrazioni pubbli-

che di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.";

c) dopo il comma 12-*bis*, dell'articolo 26, come modificato dalla lettera b), è aggiunto il seguente comma:

"12-*bis*.1. Sono inoltre escluse dall'applicazione del presente decreto le società di generazione e di vendita dell'energia elettrica a partecipazione pubblica, a condizione che abbiano un fatturato superiore a euro 50 milioni di euro e che abbiano registrato un risultato positivo nei tre esercizi precedenti, nonché le società da queste controllate."».

19.0.24

LANZI, CROATTI, VACCARO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Misure per il sostegno della produzione ceramica artistica e tradizionale)

1. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1. Le somme non utilizzate o impegnate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo al medesimo scopo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 3.000.000;

2023: – 3.000.000;

2024: – 3.000.000.

19.0.25

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***("Resto qui" nelle aree di crisi industriale complessa)*

1. All'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, possono essere altresì applicate ai territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a valere esclusivamente sulle risorse disponibili assegnate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181. Dalle disposizioni del presente comma, non devono derivare interventi volti alla riduzione delle risorse stanziare per la misura Resto al Sud".».

19.0.26

TURCO, PIARULLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Credito di rivalsa IVA per le imprese fornitrici di imprese in Amministrazione Straordinaria).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese a favore di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria.».

19.0.27

TURCO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito di rivalsa IVA per le imprese fornitrici di ILVA S.p.a. in Amministrazione Straordinaria).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese a favore di ILVA S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria.».

19.0.28

FARAONE, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure a sostegno del settore aeroportuale)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità. A tale fine, i gestori degli scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati in 17,1 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

19.0.29

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche per spese sostenute nel 2020, nel limite di 1.000 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per il 2022 si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".».

19.0.30

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

4. Il credito di imposta di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche per spese sostenute nel 2020, nel limite di 200 milioni di euro.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

19.0.31

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento, di concordato preventivo liquidatorio o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a 258.228,45 euro. Nel caso della procedura di concordato preventivo liquidatorio, è apposto il visto di conformità da professionista abilitato".».

19.0.32

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Abrogazione del meccanismo dello split payment)

1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.».

19.0.33

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti)*

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"6-*sexies-bis*) L'Agenzia delle entrate rende disponibile ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, appositamente delegati, i dati relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175."».

19.0.34

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Semplificazione delle scritture contabili)*

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,5 milioni e a 1,4 milioni di euro"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

19.0.35

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Semplificazione delle scritture contabili)*

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci

miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,2 milioni e a 1,1 milioni di euro."».

19.0.36

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Usura)

1. L'articolo 1815, comma 2, del codice civile, è sostituito con il seguente: "Se sono convenuti interessi usurari, di qualunque tipo, le clausole produttive di interessi sono nulle, non sono dovuti interessi di alcun tipo e il mutuo diviene gratuito."

2. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo la parola: "trimestralmente", sono aggiunte le seguenti: ", con i medesimi criteri statistici in essere ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,"».

19.0.37

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 19-bis.

(Incremento termine versamento contributi previdenziali)

1. All'articolo 2 comma 1-bis del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638/83, così come modificato dall'articolo 3 comma 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"».

19.0.38

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incremento valore versamento contributi previdenziali)

1. All'articolo 2 comma 1-bis del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 de 1983, così come modificato dall'articolo 3

comma 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, le parole: "10.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 annui"».

19.0.39

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Non punibilità omissio versamento contributi previdenziali)

1. All'articolo 2 comma 1-bis del decreto-legge n. 463 del 83, convertito in legge n. 638 del 1983, così come modificato dall'articolo 3 comma 6 del decreto legislativo del 15 gennaio 2016, n. 8, aggiungere infine le seguenti parole: "In ogni caso, pur decorso il termine di non punibilità di tre mesi, ove l'imprenditore provveda al versamento delle ritenute prima dell'apertura del dibattimento, il Giudice pronuncia sentenza di proscioglimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 469 cpp"».

19.0.40

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. La moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 è prorogata sino al 30 giugno 2022.

2. Le disposizioni e le misure di sostegno di cui al comma 1, si applicano espressamente anche alle operazioni di fido e anticipo fatture come il Castelletto Bancario e anticipo Ri.Ba».

19.0.41

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2022".

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.42

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFÀ, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)

1. Al fine di agevolare la graduale ripresa delle attività economiche, all'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ovunque ricorrano le parole: "1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1 marzo 2022 e il 31 dicembre 2022" e conseguentemente, al comma 4, le parole: "28 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 3, le parole: "quattordici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventuno mesi"».

19.0.43

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)

1. Al fine di agevolare la graduale ripresa delle attività economiche, all'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ovunque ricorrano le parole: "1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2022" e conseguentemente, al comma 4, le parole: "28 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 3, le parole: "quattordici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventuno mesi"».

19.0.44

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga adempimenti professionisti in isolamento)

1. Per gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 per i quali sia stato accertato il contagio da COVID-19, ovvero che siano ricoverati in una struttura sanitaria ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per aver contratto il virus o per contatti diretti con soggetti contagiati, X stabilita la proroga dei termini dell'invio delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel.

2. La durata della proroga coincide con il periodo accertato di contagio, ricovero ovvero isolamento obbligatorio».

19.0.45

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Estensione del fondo indennizzo risparmiatori)

1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 493, dopo le parole: "prima del 1° gennaio 2018", sono aggiunte le seguenti: "ovvero sottoposte, tra il 1 dicembre 2019 e il 30 novembre 2020, alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385,";

b) al comma 494, dopo le parole: "alla data del provvedimento di messa in liquidazione", sono aggiunte le seguenti: "ovvero di sottoposizione della banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, e 90 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni. (TUB)"».

19.0.46

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Misure in favore del settore dei giochi e scommesse)*

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis 1. Tutti i termini di riversamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 30 novembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata X versata entro il 18 dicembre 2022"».

19.0.47

PEROSINO

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.***(Semplificazioni per le imprese che hanno ricevuto contributi emergenziali)*

1. All'articolo 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, dopo le parole: "retributiva o risarcitoria" sono aggiunte: "ad esclusione di quelli erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza"».

19.0.48

DE POLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.***(Semplificazioni per le imprese che hanno ricevuto contributi emergenziali)*

1. All'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124, dopo le parole: "retributiva o risarcitoria" sono aggiunte: "ad esclusione di quelli erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiolo-

gica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza"».

19.0.49

DI PIAZZA, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-bis.

(Proroga termini per lo svolgimento di assemblee soci per la trasformazione di Istituti bancari in spa)

1. All'articolo I del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022";

b) le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».

19.0.50

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

1. Nel comma I dell'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, alle lettere a) e b) sostituire le parole: "1° gennaio 2022" con le parole: "1° gennaio 2027"».

19.0.51

CIRIANI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-bis.

(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

1. All'articolo 18 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1

alle lettere a) e b) le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».

19.0.52

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 19-bis.

(Limitazioni all'uso del contante)

All'articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».

19.0.53

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 19-bis.

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.».

19.0.54

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

1. L'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.

Art. 20.**20.0.1**

CIRIANI, FAZZOLARI, RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Articolo 20-bis**

(Abrogazione del Reddito di cittadinanza e Reddito di emergenza e destinazione delle risorse stanziare alle famiglie in difficoltà in forma di assegno di solidarietà)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un "Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà", destinato ad essere erogato, con cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di "assegno di solidarietà" in favore dei nuclei familiari che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano almeno un componente di età non inferiore a 60 anni, minorenni o disabili;
- b) siano privi di reddito familiare da almeno 6 mesi;
- c) risultino titolari di valori mobiliari familiari pari ad un massimo di euro 10.000;
- d) risultino titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;
- e) dichiarino un valore dell'ISEE corrente inferiore ad euro 15.000.

2. Il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, nonché residente in Italia da almeno 10 anni.

3. L'assegno di solidarietà di cui al presente articolo è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nella misura di euro 400; la somma è incrementata di euro 250 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare disabile, minorenni o di età non inferiore a 60 anni.

4. Sono esclusi, dal computo dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 3 per i quali è possibile fare richiesta dell'assegno di solidarietà, i soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena non inferiore a 5 anni. Al sopravvenire di tali condanne successivamente all'erogazione del beneficio, ne consegue di diritto, con efficacia retroattiva, l'immediata revoca e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS.

5. L'erogazione del beneficio di cui al comma 1 è condizionata alla dichiarazione, da parte del componente del nucleo familiare che ne fa richiesta, della immediata disponibilità al lavoro. L'adesione alla misura di cui al presente articolo è vincolata, in caso di richiesta da parte del Comune di residenza del beneficiario, alla sua partecipazione a progetti utili alla collettività.

6. Il nucleo familiare beneficiario dell'assegno di cui al presente articolo decade immediatamente dal beneficio qualora il componente richie-

dente non accetti un'offerta di lavoro ad esso proposta e non partecipi ai progetti di cui al comma precedente, attivati dal Comune di residenza.

7. Il Capo I del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, nonché l'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e l'articolo 82 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 sono abrogati.

8. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 20 per il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza, nonché le risorse stanziare dall'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 per l'erogazione del Reddito di emergenza.

Conseguentemente, gli articoli 20 e 21 sono abrogati.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente disposizione.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, determina le modalità per l'attuazione ed erogazione del beneficio di cui al presente articolo».

20.0.2

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Indennità lavoratori autonomi delle agenzie di viaggi e tour operator iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

«1. Ai lavoratori autonomi delle agenzie di viaggi e tour operator iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità forfetaria per l'anno 2022, pari a 5.000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

20.0.3

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Indennità lavoratori autonomi delle agenzie di viaggi e tour operator iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

1. Ai lavoratori autonomi delle agenzie di viaggi e tour operator iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità forfetaria per l'anno 2022, pari a 5.000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

20.0.4

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis

(Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A.)

1. Nelle more dell'adozione sia dei Piani regionali per la piena attuazione del programma COL, sia del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego al fine di garantire la continuità e il potenziamento delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi S.p.A. e le singole amministrazioni regionali e delle provincie autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Per il potenziamento delle attività di assistenza tecnica di Anpal Servizi S.p.A. si rimanda alla Conferenza Stato-Regioni per la modifica delle Convenzioni di cui sopra in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmati nel PNRR, Missione 5, Componente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194 della presente legge».

20.0.5

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni concernenti l'assunzione di personale presso le motorizzazioni civili)

1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli Uffici delle Motorizzazioni civili, le stesse sono autorizzate ad assumere il personale ritenuto necessario nei limiti delle risorse di cui al comma 2 a loro attribuite.

2. Per il programma straordinario di assunzioni di cui al comma 1, è istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. A tale Fondo sono assegnati 100 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "100 milioni"».

20.0.6

DAL MAS

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(CAF)

1. Per l'anno 2022, in previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica (ISEE), sono stanziati ulteriori 30 milioni da destinare ai centri di assistenza fiscale per l'attività disciplinata dall'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: – 30.000.000.

Art. 21.

21.1

NUGNES, LA MURA, FATTORI

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (*Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza*) – 1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a) n. 2): le parole: "10 anni" sono sostituite con le parole: "2 anni";

2) al comma 4 le parole: "e di 0,2" sono sostituite con le parole: "e di 0,4";

b) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 8: le parole: "nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle parole: "nella misura del 60 per cento";

2) il comma 15 è soppresso;

c) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 6: dopo le parole: "presso il centro per l'impiego", aggiungere le seguenti: "salvo qualora siano indirizzati ai servizi sociali comunali";

2) al comma 9, lettera a): sostituire le parole: "un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici", con le parole: "un'offerta è ritenuta congrua entro cento chilometri dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici";

3) al comma 9, le lettere b), c), d) e d-bis) sono soppresse;

4) al comma 15 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le ore lavorate secondo tale fattispecie sono retribuite secondo le previsioni del CCNL degli EELL";

d) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, il capoverso: "È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare" è sostituito dal seguente: "È disposta la decadenza dall'Rdc o in caso di nucleo familiare l'esclusione del responsabile dalla scala di equivalenza, qualora il beneficiario";

2) al comma 7, capoverso, dopo le parole: "le seguenti sanzioni", aggiungere le seguenti: "limitatamente alla frazione spettante al responsabile";

e) all'articolo 8, comma 1, capoverso, le seguenti parole: "che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato" sono sostituite dalle seguenti: "che assuma con contratto a tempo indeterminato anche *part time* non inferiore al 70 per cento o con contratto a tempo pieno e determinato con durata non inferiore a 12 mesi"».

21.2

RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«Oa) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "«a-bis) con riferimento ai requisiti anagrafici, il componente richiedente il beneficio deve aver un'età anagrafica pari o superiore a 30 anni".».

21.3

RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«Oa) all'articolo 2, comma 1, lettera a), al numero 1) le parole: "ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi

terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" sono soppresse.».

21.4

RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«Oa) all'articolo 2, comma 1, lettera a), al numero 2) le parole: "di cui gli ultimi due" sono sostituite dalle seguenti: "di cui gli ultimi cinque".».

21.5

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«Oa) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole: "nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonché il mancato arresto in flagranza nei cinque anni precedenti la richiesta e la mancanza di condanne penali, anche non definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta".».

21.6

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), premettere la seguente:*

«Oa) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole: "nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonché il mancato arresto in flagranza nei cinque anni precedenti la richiesta e la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta".»;

b) *alla lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alla condanna penale in via definitiva, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito."».

21.7

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), premettere la seguente:*

«Oa) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole ", per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3" sono soppresse.»;

b) *alla lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alla condanna penale in via definitiva, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito."».

21.8

DELL'OLIO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«oa) all'articolo 2, comma i, lettera e-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A tal fine, all'atto di formulazione della richiesta di cui all'articolo 5, deve altresì essere consegnata copia del certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. I costi relativi alla procedura sono anticipati dal richiedente il beneficio e successivamente restituiti, in caso di esito positivo della procedura di erogazione del beneficio, attraverso la Carta Rdc entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda"».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «526.1 milioni di euro per l'anno 2022 e 426.1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

21.9

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«Oa) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: "c-ter) per il richiedente il beneficio, aver versato contributi previdenziali per almeno 24 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 6 anni;"».

21.10

DELL'OLIO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*oa*) all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), al numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il presente requisito è ridotto ad 8 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022 e a 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2023 di cui, in entrambi i casi, gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

21.11

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«*Oa*) all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), al numero *a* sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel caso di lavoro stagionale, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di lavoro intermittente, di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, i redditi percepiti per tali attività non sono computati nell'ISEE ai fini della percezione del Rdc, entro il limite massimo di 8.000 euro annui"».

21.12

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«*Oa*) all'articolo 2, il comma 1-*bis* è abrogato.».

21.13

FERRO, DAMIANI

All'articolo 21, comma 1, alla lettera a) anteporre la seguente:

«*Oa*) all'articolo 2, lettera *a*), alinea, dopo le parole: "ai requisiti di" inserire le seguenti: "età e" e, alla medesima lettera *a*), numero 1, prima delle parole: "in possesso della cittadinanza italiana" inserire le seguenti: "di età pari o superiore a 35 anni,"».

21.14

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, dopo il punto a) sono aggiunti i seguenti:

«a-bis) All'articolo 2, comma 1, lettera b) n. 4 le parole: "soglia di euro 6.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "soglia di euro 5.400 annui".

a-ter) All'articolo 2, comma 4 sopprimere le parole "di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni" e sostituire le parole "fino ad un massimo di 2,1" con le seguenti: "fino ad un massimo di 2,8 o di 2,9 se fra i componenti del nucleo familiare è compresa almeno una persona con disabilità"».

21.15

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad *i* per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di 2,8, ovvero fino ad un massimo di 2,9 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE"».

21.16

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

All'articolo 21, comma 1), lettera b), prima del comma 1, aggiungere il seguente:

«01) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunti i seguenti:

"b-bis. La componente di cui alla lettera b) si intende erogata in via esclusiva in favore del proprietario locatore di immobile ad uso abitativo, che costituisca l'abitazione principale del beneficiario del reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 2 o di un componente del suo nucleo familiare convivente, a condizione di una riduzione di pari ammontare del canone del contratto di locazione in essere, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

b-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma b-bis, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

b-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi da b) a b-ter), nonché le relative modalità di monitoraggio.

b-*quinquies*. Dalle disposizioni di cui ai commi da b-*bis* a b-*quater* non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico dello Stato"».

21.17

CONZATTI, FARAONE

Al comma 1, lettera b), premettere il seguente:

«0.1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-*bis*) La componente di cui alla lettera b) viene erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla lettera b) viene imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative della presente disposizione"».

21.18

DE VECCHIS, FERRERO, TOSATO

All'articolo, comma 1, lettera 14, dopo il punto 1) inserire il seguente:

«1-*bis*) al comma 6, sostituire le parole: "diciotto mesi" con le seguenti: "nove mesi" e le parole: "Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo" con le seguenti: "Il Rdc può essere rinnovato solo una volta per i soggetti compresi nella fascia d'età 15-64 anni non in condizione di disabilità ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n.68/1999, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo"».

21.19

PAROLI, DAMIANI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-*bis*) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La durata complessiva del Rdc comprensiva dei rinnovi non può in ogni caso superare i cinque anni dalla data di decorrenza del beneficio a seguito della prima richiesta"».

21.20

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), aggiungere i seguenti:

«1-bis) al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Si applicano le previsioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri";

1-ter) al comma 8 le parole: "nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità". sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 60 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, fino alla soglia di reddito esente da imposizione fiscale.".

21.21

GARAVINI

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1) è inserito il seguente:

«1-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"I redditi da lavoro dipendente percepiti dal richiedente o da uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del RdC, concorrono alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento."».

21.22

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma i, lettera b), dopo il numero i), aggiungere il seguente:

«i-bis) al comma 8, le parole da: "nella misura dell'80 per cento", fino a: "per l'intera annualità", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 60 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, fino alla soglia di reddito esente da imposizione fiscale;"».

21.23

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

All'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 1, lettera b), dopo il punto 2) aggiungere i seguenti:

"2-bis) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

'3-bis. Ai fini della definizione del beneficio economico del RdC, la soglia di cui al comma 1, lettera a) è incrementata a euro 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abita-

zione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso';

2-ter) al comma 8 le parole da: nella misura dell'80 per cento' a: per l'intera annualità' sono sostituite da: nella misura del 60 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, fino alla soglia di reddito esente da imposizione fiscale'.

2-quater) il comma 15 è abrogato".

b) Al comma 1, lettera c):

- abrogare punto 1) e conseguentemente il punto 2);
- abrogare punto 3) lettera a);
- sostituire il punto 6) con il seguente:

"6) al comma 15, primo periodo, le parole da il centro per l'impiego ovvero presso' a entrambe le parti.' sono sostituite da: i servizi dei comuni, il beneficiario, nell'ambito del Patto per l'inclusione sociale può offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero massimo di otto ore settimanali."";

- abrogare il punto 7).

c) Al comma 1, lettera d), punto 4) al terzo periodo, le parole: "Durante tale termine il pagamento delle somme è sospeso" sono soppresse.

d) Abrogare i commi 3, 4, 5, 6 e 7».

21.24

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma i, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) il comma 15 è abrogato».

21.25

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Al comma 1, alla lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "gli impegni previsti dal comma 8, lettera b)" inserire le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7-bis."»;

b) dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. L'operatore scelto dal beneficiario per l'erogazione dei servizi può provvedere, a seguito di un assessment, alternativamente:

a) al rinvio motivato del beneficiario ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà ai fini della valutazione multidimensionale di cui al comma 11; b) alla stesura definitiva per il Patto per il Lavoro, eventualmente integrata da interventi multidimensionali che tengano conto di azioni di contrasto alla povertà e di riqualificazione professionale. In tale ipotesi il patto per il Lavoro viene rinviato al Centro per l'impiego per la ratifica.

b) al numero 3:

1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

"a-bis) al numero 2 dopo la parola 'settimanalmente' aggiungere le seguenti: 'e monitorate sulla piattaforma di cui all'articolo 6;';

a-ter) al punto 3 dopo le parole 'Patto per il lavoro' aggiungere le seguenti: 'mediante il tutoraggio del Centro per l'impiego o del soggetto accreditato ai Servizi per il Lavoro volto a favorire l'inserimento e la permanenza in azienda. Tra tali attività può essere ricompreso l'avvio di percorsi formativi finalizzati ad incrementare la quantità e qualità delle opportunità occupazionali del beneficiario di reddito di cittadinanza;''.

2) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) al numero 5 prima della parola: 'accettare' inserire le seguenti 'candidarsi e/o' e dopo le parole 'come integrato al comma 9,' inserire le seguenti 'nonché partecipare alle attività individuate sulla base del Patto di Lavoro sottoscritto e di intesa con l'operatore dei Servizi per il Lavoro;''».

2. Al comma 1, alla lettera g), al numero 2, capoverso 1-quinquies, le parole: «del servizio per il lavoro interessato» sono sostituite con le seguenti: «dello sportello dell'operatore accreditato interessato».

21.26

GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE, LEZZI, MININNO, LANNUTTI, DI MICCO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c):

«1) al numero 3) sopprimere il punto 3.4;

2) sopprimere il numero 4)»;

b) alla lettera g) sopprimere il numero 1).

21.27

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c):*

«a) al numero 3), il numero 3.2) è sostituito con il seguente: "3.2)" il numero 5) è sostituito con il seguente:

"5) accettare la prima offerta di lavoro congrua, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 9";

b) il numero 4) è sostituito con il seguente: "4)" il comma 9 è sostituito con il seguente: "9. E' definita congrua un'offerta entro 80 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici."».

b) *alla lettera 0, numero 3), sostituire il numero 3.2) con il seguente:* «3.2) la lettera e) è sostituita con la seguente:

"e) non accetta l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5)"».

21.28

FERRO, DAMIANI

All'articolo 21, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera c), punto 3), sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al numero 5), le parole: "accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue" sono sostituite dalle seguenti: "accettare la prima offerta di lavoro utile congrua"»;

b) *alla lettera c), al punto 4), lettera b), sopprimere le parole:* «, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta», e, *alla lettera c), sopprimere le parole:* «in caso sia di prima sia di seconda offerta».

c) *alla lettera f), punto 3), la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "non accetta la prima offerta congrua utile ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5)"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 21, sopprimere i commi da 3 a 7.

21.29

GARAVINI

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire il capoverso lettera 3.2. con il seguente:

«b) al numero 5), le parole: "almeno una di tre offerte di lavoro congrue" sono sostituite dalle seguenti: "la prima offerta utile di lavoro congrua"».

21.30

TOSATO, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3.2) con il seguente: «3.2) al numero 5), le parole: "almeno una di tre offerte di lavoro congrue" sono sostituite dalle seguenti: "la prima offerta di lavoro congrua"».

21.31

CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, lettera c), eliminare il numero 4);*
- b) *al comma 1, lettera g), numero 2), capoverso 1-quater, eliminare la parola: «congrua»;*
- c) *al comma 1, lettera g), numero 2), capoverso 1-quinquies, eliminare, ovunque ricorra, la parola: «congrue»;*
- d) *al comma 3, dopo le parole: «eventualmente rifiutata un'offerta», sopprimere le parole: «congrua ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 4 del 2019,»;*

Conseguentemente:

- a) *al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, apportare le seguenti modifiche:*
 - 1) *all'articolo 4, al comma 8, al punto n. 5), eliminare le parole: «congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato dal comma 9» e, a seguire, le parole: «congrua ai sensi del comma 9»;*
 - 2) *all'articolo 4, eliminare i commi 9 e 9-bis);*

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 150 del 2015 eliminare le parole: «, ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione».

3) all'articolo 7, comma 5, lettera *e*) eliminare la parola: «congrue» e, a seguire, la parola: «congrua»;

4) all'articolo 9, comma 3, lettere *d*) ed *e*), eliminare la parola: «congrua»;

5) all'articolo 10, comma 1, capoverso *1-bis*, eliminare la parola: «congrua».

21.32

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera e), il punto 5 è soppresso.

21.33

ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«*5-bis*) al comma 15, al primo periodo, dopo la parola: "ambientale," aggiungere le seguenti: "compresi i servizi di piantumazione degli alberi,"».

21.34

ROMAGNOLI, ROMANO, Giuseppe PISANI, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 6), con il seguente:

«6) al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "con il consenso di entrambe le parti.", con le seguenti: ". Nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito e non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, lettera *d*).";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "comunicano le informazioni sui progetti", aggiungere le seguenti: "e la relativa attivazione";

c) al quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", che deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno, a tal fine aggiornando l'apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1"».

21.35 (testo 2)

LOREFICE, ROMANO

Al comma 1, lettera c), al numero 6) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I comuni che al 31 dicembre 2021 non hanno attivato i progetti utili alla collettività provvedono entro 120 giorni, scaduto tale termine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa tempestivamente il Prefetto territorialmente competente che nomina entro 15 giorni un Commissario straordinario. Il Commissario provvede all'attivazione dei progetti utili alla collettività entro 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede con cadenza mensile, tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, al monitoraggio dei comuni inadempienti.»»

Consequentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022»

21.35

LOREFICE

Al comma i, lettera e), al numero 6) aggiungere infine il seguente periodo: «I comuni che al 31 dicembre 2021 non hanno attivato i progetti utili alla collettività provvedono entro 120 giorni, scaduto tale termine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa tempestivamente il Prefetto territorialmente competente che nomina entro 15 giorni un Commissario straordinario. Il Commissario provvede all'attivazione dei progetti utili alla collettività entro 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede con cadenza mensile al monitoraggio dei comuni inadempienti.»

21.36

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma i, lettera e), dopo il numero 6), aggiungere il seguente: «6-bis) al comma 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'esecuzione delle attività, il coordinamento delle stesse e la direzione dei soggetti in esse impiegati, i comuni provvedono alla nomina di uno specifico responsabile con qualifica dirigenziale il quale sovrintende, altresì, all'assoluzione degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."»;

b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il beneficiario di Reddito di cittadinanza impiegato nell'ambito dei progetti utili alla collettività di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;"».

21.37

RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

«01) al comma 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente:

"a-bis) Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza devono essere in ogni caso presentate personalmente dal richiedente"».

21.38

NANNICINI, FEDELI, LAUS, MANCA

All'articolo 21, apportare apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera d), numero 1, capoverso, le parole: "Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate" sono sostituite dalle seguenti: "L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina"»;

b) al comma 10, secondo periodo, le parole "possono essere destinate" sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate";

c) al comma 10, terzo periodo, le parole: "è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali," sono sostituite dalle seguenti: "apporta conseguentemente"».

21.39

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera d), numero 1, lettera 1.2), sostituire le parole: "Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate" con le seguenti: "L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina"»;

b) al comma 10:

1) al secondo periodo, sostituire le parole: «possono essere destinate», con le seguenti: «sono destinate»;

2) *al terzo periodo, sostituire le parole:* «è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» *con le seguenti:* «apporta conseguentemente».

21.40

GALLICCHIO

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma i, lettera a) è effettuata, di norma, mediante l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. Laddove il richiedente non risulti all'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo e il Comune di residenza indicato nella domanda di reddito di cittadinanza di cui al comma 1 non sia ancora subentrato nell'Anagrafe nazionale, L'INPS comunica tempestivamente ai Comuni responsabili dei controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. L'esito delle verifiche è comunicato dai Comuni all'INPS attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al periodo precedente. Durante tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai Comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del Comune risponde per il danno erariale causato dalla eventuale corresponsione delle somme non dovute."»;

b) *sopprimere il numero 4).*

21.41

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 4, è inserito in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al presente comma, le attività di controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti di residenza e soggiorno, svolte dai comuni, non danno luogo a responsabilità per danno erariale, di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ma solo a responsabilità disciplinare del funzionario interessato."».

21.42

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 4, è inserito in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al presente comma, i comuni sono tenuti ad effettuare l'iscrizione all'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo";».

21.43

VANIN

Al comma i, lettera d), numero 4), premettere al capoverso «4-bis», il seguente:

«4.1. La richiesta di cui al presente articolo può essere presentata anche da soggetti che non sono in grado di documentare la residenza in conseguenza di perdita di lavoro e dell'attività professionale libera, perdita della dimora in conseguenza di calamità naturali ed catastrofi ambientali, persone domiciliate presso case famiglia, case protette e che in generale risultano domiciliati presso istituti di assistenza e protezione alla personale, da persone seguite, assistite e/o indicate da uffici territoriali competenti per i servizi sociali e di assistenza alle persone nonché da tutti coloro che risultano iscritti presso le Anagrafi Virtuali dei comuni ove esistenti.».

21.44

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera d), alinea art. 5, numero 4), le alinee 4-ter e 4-quater sono abrogate, conseguentemente l'alinea 4-quinquies è rinominato «4-ter».

21.45

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, lettera d), numero 4), capoverso "4-quater", sostituire le parole: "centoventi giorni", con le seguenti: "sessanta giorni"».

21.46

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera d), punto 4), capoverso 4-quater) il secondo periodo è soppresso.

21.47

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera d), punto 4), comma 4-quater l'ultimo periodo è soppresso.

21.48

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) al comma 6, le parole da: "entro un limite" fino a "di cui all'articolo 3, comma 3" sono sopresse;».

21.49

CIOFFI, CATALFO

Al comma i, lettera d), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6.1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'erogazione del beneficio può essere effettuato anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 nella quale è integrata la Carta Rdc. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali affida alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all'erogazione del beneficio. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, nel limite di 2,2 milioni a decorrere dall'anno 2022 sono a carico del fondo di cui all'articolo 12".».

21.50

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera d), dopo il punto 4), è aggiunto il seguente:

«5) al comma 7 le parole da "entro un limite" a "di cui all'articolo 3, comma 3" sono sopresse».

21.51

CIOFFI, CATALFO

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso "4-bis", aggiungere, in fine, il seguente:

«4-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 4-bis, i dati di cui al medesimo comma sono altresì resi disponibili per la consultazione su strumenti informatici e di telefonia mobile mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali affida alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 i servizi di progettazione, realizzazione e gestione dell'apposito sistema informativo.

4-quater. Nella piattaforma di cui al comma 4-ter è creata una apposita sezione finalizzata ad agevolare la selezione e la gestione da parte dei Comuni dei beneficiari del reddito di cittadinanza da destinare, in funzione delle loro specificità, alle attività programmate nell'ambito dei progetti di cui al comma 15 dell'articolo 4.»

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole: "è inserito il seguente:", con le seguenti "sono inseriti i seguenti:".

21.52

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE

Al comma 1, lettera f), numero i), dopo le parole: "280, 289-bis," inserire le seguenti: "316, 316-bis, 316-ter, 321, 346-bis, 353-bis".

21.53

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo la parola: "602,", aggiungere la seguente: "603-bis,".

21.54

GALLICCHIO

Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

«a) al numero 1), sostituire le parole: "privato che assuma", con le seguenti: "privato, compreso quello domestico, che assuma";

b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

"2-bis) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: Fatta eccezione per i contratti di lavoro domestico in cui il datore di lavoro sia una persona fisica,».».

21.55

MATRISCIANO, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Le assunzioni mediante contratto di apprendistato possono avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalle disposizioni di cui al Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.';».

21.56

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Al comma 1, lettera g), numero 2), dopo le parole: "per ogni soggetto assunto", aggiungere le seguenti: "con contratto di lavoro a tempo indeterminato".

21.57

DELL'OLIO

Al comma 1, lettera g), numero 2), comma 1-ter), le parole: "20 per cento dell'incentivo" sono sostituite con le seguenti: "10 per cento dell'incentivo".

21.58

LOMUTI, PIARULLI, CASTALDI, GALLICCHIO

Al comma 1, lettera g), numero 2), capoverso "1-ter", sostituire le parole: "20 per cento", con le seguenti: "10 per cento"

21.59

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera g) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al punto 3) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «c) al comma 5, le parole "quando uno dei componenti il nucleo familiare" sono sostituite dalle parole "quando il richiedente"»;

2) dopo il punto 3) aggiungere i seguenti:

4) al comma 7, le parole "da parte anche di un solo componente" sono sostituite dalle parole "da parte del richiedente";

5) al comma 8, le parole "da parte anche di un solo componente" sono sostituite dalle parole "da parte del richiedente";

6) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Nei casi in cui le cause di decurtazioni e decadenza del beneficio, di cui ai commi 5, 7 e 8 siano generate da uno dei componenti il nucleo familiare, le sanzioni previste sono adottate decurtando dal beneficio la quota legata ad un solo componente attraverso una corrispondente riduzione del parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a)».

21.60

GARAVINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di verifiche di cui al comma 1, lettera a), nonché in ragione delle peculiari condizioni giuridiche applicabili agli immobili di riferimento, per l'anno 2021 la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.».

21.61

FANTETTI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di verifiche di cui al comma 1, lettera a), nonché in ragione delle peculiari condizioni giuridiche applicabili agli immobili di riferimento, per l'anno 2021 la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.».

21.62

GARAVINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di verifiche di cui al comma 1, lettera a), nonché in ragione delle peculiari condizioni giuridiche applicabili agli immobili di riferimento, a decorrere dall'anno 2021, la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.».

21.63

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I Comuni nell'adottare il Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo sulle modalità di effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari del reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sancito in sede di Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali nella seduta del 4 luglio 2019, effettuano le predette verifiche per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei beneficiari del RDC residenti nel territorio di competenza.».

21.64

FARAONE, CONZATTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risparmi derivanti dalle riduzioni di cui al precedente periodo sono destinate all'incremento del fondo di cui all'articolo 2 della presente legge. Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo di cui al periodo precedente e ogni elemento necessario all'attuazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

21.65

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 4, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."».

21.66

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Ai fini del calcolo dell'ISEE ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, il reddito da lavoro dipendente dei beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, derivante da contratti di cui al presente Capo è computato al 50 per cento."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 585 milioni di euro per l'anno 2022 e 485 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

21.67

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

All'articolo 21, aggiungere, infine, il seguente comma:

«All'articolo 68 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 10, il comma 15-septies, è sostituito dal seguente "Le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, a 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2022 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"».

21.68

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 10, il comma 15-septies, è sostituito dal seguente "Le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2022 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"».

21.69

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 10, il comma 15-septies, è sostituito dal seguente:

"15-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2022 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19."».

21.70

FERRO, DAMIANI, PAGANO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. A far data dal 1° gennaio 2022 l'elenco dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza sarà pubblicato all'albo pretorio del comune di residenza».

21.71

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis:

1) sono premesse le seguenti parole: "Fino al 30 giugno 2022,"

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° luglio 2022, la presentazione della DSU avviene esclusivamente in modalità pre-compilata. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS."

b) il comma 3 è abrogato.».

21.0.1

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021)

1. Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare."».

21.0.2

LEZZI, ANGRISANI, GIANNUZZI, ABATE, MORONESE, BOTTO

Aggiungere il seguente articolo 21-bis

«All'articolo 18 comma 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 sostituire le parole "31 dicembre 2021" con le parole "31 dicembre 2024"».

Conseguentemente, si provvede alla riduzione del fondo di cui all'articolo 183.

21.0.3

GIANNUZZI, MORONESE, LEZZI, MININNO, LANNUTTI, DI MICCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Proroga degli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.)*

1. All'articolo 18, comma i del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2022".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

21.0.4

CONZATTI

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:***«Art. 21-bis.***(Potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 797:

alla lettera a), le parole: "rapporto di 1 a 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "rapporto di 1 a 4.000";

la lettera b) è abrogata;

b) al comma 799, le parole: "una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "una quota massima di 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 20, le parole: «incrementata di 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata di 1.005,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.004,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.004,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.003,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.002,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.002,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.001,5 milioni di

euro per l'anno 2028, 1.001,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

21.0.5

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

Al comma 1 dell'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"In caso di assunzione ai sensi del presente comma, al datore di lavoro agricolo viene riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'importo massimo del beneficio non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per il periodo incentivato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è cumulabile con le riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate di cui all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni"».

21.0.6

FEDELI, MANCA, LAUS, NANNICINI

Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alle norme in tema di Reddito di cittadinanza)

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al fine di meglio definire la congruità dell'offerta di lavoro uniformandola con gli opportuni adattamenti a quanto applicabile ad altre misure di sostegno al reddito, all'articolo 4, il comma 9 è sostituito dal seguente: "All'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, in sostituzione della durata della disoccupazione, si considera la durata della fruizione del beneficio".

b) Al fine di non disincentivare l'offerta di lavoro, sono apportate le seguenti modifiche:

"1) all'articolo 2, comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: All'ammontare del reddito è inoltre sottratta fino a concorrenza, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, e una quota dei redditi da lavoro autonomo, pari al 40 per cento dei redditi medesimi, fino ad un massimo corrispondente al 40 per cento delle rispettive soglie di reddito corrispondenti a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917".

2) all'articolo 3, comma 8, le parole: "nella misura dell'80 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'60 per cento"

3) all'articolo 3, comma 9, al secondo periodo è aggiunto infine il seguente: "per essere valorizzato, ai fini della determinazione del beneficio spettante, nella misura del 60 per cento, fino a quando il maggior reddito non X ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità".

c) Al fine di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, all'articolo 8, comma 1, le parole: "assuma a tempo pieno e indeterminato" sono sostituite dalle seguenti: "assuma con contratto a tempo indeterminato con orario pieno o parziale o con contratto a tempo determinato purché con orario pieno e di durata almeno annuale";

d) Ai fini del pieno rispetto delle direttive europee in materia di accesso alle prestazioni assistenziali, poste a tutela anche degli italiani all'estero, all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2 le parole: "residente in Italia per almeno 10 anni" sono sostituite dalle seguenti: "residente in Italia per almeno 5 anni".

e) Al fine di meglio commisurare alla dimensione e composizione familiare il requisito reddituale di accesso e l'importo del beneficio economico del Rdc, sono apportate le seguenti modifiche:

"1) l'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 4) è sostituito dal seguente: un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 5.400 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 8.500 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE";

2) l'articolo 2, comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di 2,8, ovvero fino ad un massimo di 2,9 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE".

3) all'articolo 3, comma 1, lettera a) le parole: "fino alla soglia di euro 6.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla soglia di euro 5.400";

4) all'articolo 3, comma 4 le parole: "Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza"

sono sostituite dalle seguenti: "Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 8.500 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza";

f) Al fine di commisurare alla dimensione familiare la componente del beneficio economico del Rdc ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 3, comma 1, lettera b) le parole: "fino ad un massimo di euro 3.360 annui" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di euro 3.100 annui per un nucleo monocomponente, accresciuto di 200 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 4.100";

2) all'articolo 3, comma 2 le parole: "mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui" sono sostituite dalle seguenti: "mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui accresciuto di 200 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 2.800".

g) Al fine di tenere conto in modo congiunto della condizione reddituale e patrimoniale nella determinazione dei requisiti di accesso e dell'importo del beneficio economico del Rdc, evitando le iniquità derivanti dall'applicazione di soglie rigide, sono apportate le seguenti modifiche:

1) All'articolo 2, comma 1, lettera b), il punto 3 è soppresso;

2) All'articolo 3, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Una componente ad integrazione delle risorse familiari fino alla soglia di euro 5.400 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale fine, le risorse familiari sono composte dal reddito familiare come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, aumentato della quota del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, eccedente la soglia pari a euro 4.000, accresciuti di euro 1.400 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 7.000, incrementato di ulteriori euro 700 per ogni figlio successivo al secondo; la predetta soglia X ulteriormente incrementata di euro 3.500 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 5000 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo";

2. Al decreto legislativo n. 150 del 2015 sono apportate le modificazioni di seguito indicate:

a) Al fine di definire l'offerta di lavoro congrua in relazione ai lavori a tempo parziale, all'articolo 25, comma 1, lettera d) le parole: "ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione". sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro";

b) Al fine di definire l'offerta di lavoro congrua in relazione alla tipologia contrattuale, all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi, rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a un mese".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

21.0.7

PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Ulteriori modificazioni al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

a.1) al comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: "c-ter) per il richiedente il beneficio, aver svolto un'attività lavorativa in Italia per almeno 24 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 6 anni;"

a.2) al comma 1-ter, la lettera c) è soppressa;

b) all'articolo 4:

b.1) al comma 5, le parole: "sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, affinché siano convocati" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenuti a presentarsi";

b.2) il comma 6 è abrogato;

b.3) al comma 7, primo periodo, dopo la parola: "stipulano" sono inserite le seguenti: "entro e non oltre 30 giorni dal riconoscimento del beneficio";

b.4) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I centri per l'impiego inviano notizia mensilmente dell'avvenuta stipula di ogni patto per il lavoro all'INPS al fine di evitare fruizioni indebite del beneficio per percettori non in regola con il presente comma.";

b.5) al comma 15, le parole: "è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei

beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "è tenuto a partecipare, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, a progetti a titolarità dei comuni, enti del terzo settore e enti accreditati presso le regioni e le provincie autonome ai servizi per il lavoro e la formazione a progetti utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso la medesima provincia di residenza";

b.6) al comma 15, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai Comuni vengono aggiunti quali soggetti preposti all'istituzione dei progetti utili alla collettività i soggetti del terzo settore e gli enti accreditati presso le regioni e le provincie autonome ai servizi per il lavoro e la formazione.";

b.7) al comma 15, ultimo periodo, le parole: "dai comuni" sono sostituite dalle seguenti: "dai comuni, dagli enti del terzo settore e dagli enti accreditati presso cui è svolta l'attività";

b.8) al comma 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel caso di mancato assolvimento agli obblighi di cui al presente comma da parte dei percettori, il beneficio viene sospeso. A riguardo l'ente erogatore X tenuto ad una verifica mensile anche attraverso procedure informatiche.";

c) all'articolo 5, comma 1, dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti: "All'atto della presentazione della richiesta, i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, vanno adeguatamente certificati. Non sono in alcun caso ammesse autocertificazioni"».

21.0.8

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Rappresentanza sindacale aziendale)

1. All'articolo 19, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300, le parole: "che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva" sono sostituite dalle seguenti: "comunque presenti nell'unità produttiva."».

21.0.9

LEONE, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, TRENTACOSTE, VANIN, PAVANELLI, CASTALDI, DI GIROLAMO, SANTANGELO, ANGRISANI, PAPTAEU, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Misure di accesso al reddito di cittadinanza e ad altre agevolazioni sociali, a favore di vittime di violenza familiare)

1. La persona vittima di violenza in ambito familiare, in carico ai servizi sociali territoriali, anche per il tramite dei centri antiviolenza, che assume una diversa residenza anagrafica, può costituire nucleo familiare ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) distinto da quello del coniuge, laddove ritenuto utile dall'autorità competente in materia di servizi sociali, ai fini di un percorso personale di emancipazione e autonomia. A tal fine, l'autorità competente in materia di servizi sociali rilascia una dichiarazione con validità non superiore a 12 mesi che ne attesta lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma i, del decreto-legge 28 gennaio 2019, 11.4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, a decorrere dall'anno 2022, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

21.0.10

VALENTE, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, MIRABELLI

Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Accesso al reddito di cittadinanza e ad altre prestazioni sociali da parte delle vittime di violenza familiare.)

1. La persona vittima di violenza in ambito familiare, in carico ai servizi sociali territoriali, anche per il tramite dei centri antiviolenza, che assume una diversa residenza anagrafica può costituire nucleo familiare ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) distinto da quello del coniuge, laddove ritenuto utile dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali ai fini del percorso di emancipazione e autonomia. A tal fine, predetta autorità rilascia una dichiarazione che ne attesta lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente. Detta dichiarazione ha validità non superiore a 12 mesi.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

Art. 22.

22.1

PAPATHEU

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego ed evitare l'interruzione delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12 commi 3 e 3-bis ultimo periodo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 gli incarichi conferiti da ANPAL Servizi s.p.a. ai tecnici dei servizi per l'impiego in attuazione del suddetto decreto, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con le singole amministrazioni regionali e provinciali ed è autorizzata una spesa nel limite di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 70 milioni a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

22.2

LOMUTI, PIARULLI, GALLICCHIO, CASTALDI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e delle province autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Il servizio prestato dai soggetti di cui al pe-

riodo precedente costituisce titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.

2-ter. Al fine di rafforzare il sistema dei servizi per il lavoro volti anche all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e le azioni di sistema a livello centrale e di provvedere alla messa a disposizione di misure di politica attiva coerenti con i fabbisogni dei beneficiari, nonché di non disperdere le competenze maturate dal personale di cui al comma i, anche ANPAL Servizi s.p.a. può avviare procedure di reclutamento, anche mediante selezione pubblica, per l'assunzione del predetto personale non dirigenziale, anche con contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto dei titoli di servizio maturati e finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale acquisita dal predetto personale.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

22.3

PAPATHEU

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Nelle more del completamento del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego, al fine di evitare l'interruzione delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e garantire i livelli essenziali delle prestazioni anche in materia di politiche attive del lavoro, sono prorogati, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali e fino a scadenza naturale delle stesse, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a. in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

22.4

VACCARO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Nell'ambito del programma "1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)", le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 263 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di so milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non possono conseguentemente eccedere il limite di euro 266.897.790,00 per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2022. Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2015, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte dall'anno 2021 sono proporzionalmente ridotti».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

22.0.1

NANNICINI, FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Semplificazione telematica del mandato agli Istituti di patronato)

1. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 36 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituita dalla seguente:

"a) acquisire in via telematica il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, attuativo della legge 30 marzo 2001, n. 152. A questi fini, in considerazione dell'eccezionalità della situazione determinata dalla diffusione del COVID-19, per l'attività svolta durante tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria, il mandato si intende validamente acquisito quando da un insieme di elementi si possa inequivocabilmente rilevare la volontà dell'assistito di richiedere l'intervento del patronato per una determinata prestazione, anche nell'ipo-

tesi in cui possano non risultare presenti gli elementi richiesti dal citato art. 4 del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193."».

22.0.2

FEDELI, NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali degli Istituti di patronato)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n.193, sono abrogati.

2. Con effetto dalla medesima data del 1° gennaio 2022, all'articolo 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 152, è aggiunto infine il seguente periodo: "Rientrano, altresì, in via automatica, tra le prestazioni previdenziali e assistenziali per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, tutte le prestazioni non rientranti nelle attività di cui all'articolo 13 svolte dai patronati sulla base di leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative"».

22.0.3

FEDELI, NANNICINI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di funzionamento degli Istituti di patronato)

1. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, anche nell'ottica di un più appropriato riconoscimento e la valorizzazione della qualità dei servizi prestati, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 le parole: almeno quattro Paesi stranieri' sono sostituite dalle seguenti: almeno otto Paesi stranieri';

b) al comma 2, lettera c-bis dell'articolo 16, le parole: inferiore allo 0,75 per cento' sono sostituite dalle seguenti: inferiore all'1,5 per cento';

c) al comma 2, lettera c-ter) all'articolo 16, le parole: 'almeno quattro Paesi stranieri' sono sostituite dalle seguenti: 'almeno otto Paesi stranieri'».

22.0.4

FEDELI, NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di controllo dell'attività degli Istituti di patronato)

1. All'articolo 13, comma 5, della legge 30 marzo 2001, n. 152, dopo le parole: "di cui al comma 4" sono aggiunte le seguenti: ", entrambe corrisposte sulla base dei dati riassuntivi e statistici forniti, entro il mese di febbraio di ciascun anno, dagli Istituti erogatori delle prestazioni previdenziali e assistenziali, nonché dal Ministero dell'Interno, relativamente all'attività svolta dai Patronati in Italia e all'estero nell'anno precedente".

2. Al fine di semplificare e razionalizzare la rilevazione dell'attività svolta dagli Istituti di patronato all'estero, al comma 1 lettera c) dell'articolo 11 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 n. 193 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "Gli Istituti di patronato che svolgono attività all'estero devono fornire, per ciascun Stato estero, le succitate tabelle non suddivise per singole sedi ma in un unico elenco".

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativamente all'attività svolta dagli Istituti di patronato all'estero, fornisce periodicamente l'elenco aggiornato delle prestazioni equivalenti utili alla statistica delle pratiche».

22.0.5

FEDELI, NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di Istituti di patronato)

1. In attuazione a quanto previsto dal comma 7, lettera b), dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, tra i criteri di ripartizione del finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli Istituti di patronato, è attribuito rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati, con riferimento a standard qualitativi misurati attraverso gli indicatori individuati nel decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 giugno 2015.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è definito il valore da attribuire ai fattori di qualità nella ripartizione del finanziamento».

22.0.6

NANNICINI, FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(modalità di finanziamento del "Fondo patronati")

1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, fermo restando quanto previsto dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al finanziamento dell'attività e dell'organizzazione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,160 sugli specifici stanziamenti iscritti nel cap. 4358 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. A decorrere dalla medesima data gli specifici stanziamenti iscritti nel suddetto capitolo 4358 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono complessivamente aumentati di 20 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la soppressione dell'articolo 18 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è soppresso».

22.0.7

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ripristino dell'aliquota di finanziamento dei patronati)

Al fine di compensare la riduzione della consistenza del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento».

22.0.8

NANNICINI, FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Possibilità di sottoscrizione e invio anche telematico del mandato)

1. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n.152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. Il mandato può essere sottoscritto dal mandatario con firma autografa o in forma digitale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i.

2-ter. Ferma restando la necessità di assicurare la corretta modalità di attribuzione e rendicontazione dell'attività ai fini del finanziamento di cui all'art. 13 della Legge 30 marzo 2001, n. 152, il mandato di cui ai precedenti commi può essere sottoscritto a distanza e conferito in via telematica, con le modalità di cui al comma 2-bis. In caso di mandato con firma autografa conferito per via telematica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.16, comma 8, lettera b) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35"».

22.0.9

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

Acquisizione del mandato di assistenza telematico in via strutturale

"All'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n.152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. il mandato può essere sottoscritto dal mandatario con firma autografa o in forma digitale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 Marzo 2005, n.82 e s.m.i.

2-ter. Ferma restando la necessità di assicurare la corretta modalità di attribuzione e rendicontazione dell'attività ai fini del finanziamento di cui all'art. 13 della Legge 30 Marzo 2001, n.152, il mandato di cui ai precedenti commi può essere sottoscritto a distanza e conferito in via telematica, con le modalità di cui al comma 2-bis. In caso di mandato con firma autografa conferito per via telematica, trovano applicazione le disposizioni

di cui all'art.16, comma 8, lettera *b*) del decreto-legge 9 Febbraio 2012, n.5, convertito in Legge 4 Aprile 2012, n. 35"».

22.0.10

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifica articolo 36 del decreto-legge 18/2020)

La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n.27, è così sostituita:

"*a*) acquisire in via telematica il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152. A questi fini, in considerazione dell'eccezionalità della situazione determinata dalla diffusione del COVID-19, per l'attività svolta durante tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria, il mandato si intende validamente acquisito quando da un insieme di elementi si possa inequivocabilmente rilevare la volontà dell'assistito di richiedere l'intervento del patronato per una determinata prestazione, anche nell'ipotesi in cui possano non risultare presenti gli elementi richiesti dal citato articolo 4 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n.193"».

22.0.11

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020 n. 31, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"*2-bis.* Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle predette assunzioni non si applicano le previsioni di legge e della contrattazione collettiva concernenti le limitazioni al numero complessivo di contratti a tempo determinato."».

22.0.12

FEDELI, NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Rideterminazione dell'aliquota di prelevamento dei contributi)*

1. Al fine di sostenere le attività di assistenza prestate dagli Istituti di patronato, fermo restando quanto previsto nell'articolo 18 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, e dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con effetto dal 1° gennaio 2022 l'aliquota di prelevamento di cui al comma I dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma I dell'articolo 194».

22.0.13

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019 n. 160)*

1. All'articolo 1, comma 480 sostituire le parole: "5 milioni di euro" con le seguenti: "10 milioni di euro".

2. Agli oneri del primo comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

22.0.14

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 605, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, inserire le parole: "e fino all'anno 2021"».

22.0.15

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.***(Abrogazione dello 0,25 e valorizzazione delle attività di nuova attribuzione)*

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193 sono abrogati.

Con effetto dalla medesima data del 1° gennaio 2022, all'articolo 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001 n. 152 è aggiunto infine il seguente periodo: "Rientrano, altresì, in via automatica, tra le prestazioni previdenziali e assistenziali per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, tutte le prestazioni non rientranti nelle attività di cui all'articolo 13 svolte dai patronati sulla base di leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative"».

22.0.16

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:***«Art. 22-bis.***(Requisiti delle Agenzie per il lavoro)*

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 5, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati».

22.0.17

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.**

A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2022, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata nella misura dello 0,226 per cento».

22.0.18

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo,; inserire il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. Nell'ambito del piano di potenziamento dei centri per l'impiego e dell'intero sistema delle politiche attive del lavoro, al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale che ha operato nel piano di attuazione del reddito di cittadinanza, si autorizzano tutte le amministrazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12 comma 3, del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, all'avvio di procedure selettive riservate al personale di Anpal Servizi Spa che abbia superato la selezione prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Nelle more del completamento di dette procedure di selezione al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica, dagli stessi prestate, presso le sedi territoriali delle regioni e province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2022, nel limite di 50 milioni di euro per il 2022.

All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 50 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

22.0.19

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.**

(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità)

1. Una quota pari all'otto per cento delle risorse complessivamente assegnate al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, di cui l'articolo

1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e al Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è assegnata alla Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro per la promozione di politiche attive per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo i seguenti principi:

a) diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori pratiche di inclusione lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavorative, isole formative;

b) qualificazione e riqualificazione del personale assegnato agli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) sussidiarietà e coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore;

d) azioni mirate di promozione dell'inclusione lavorativa di persone con disabilità più complesse ai fini lavorativi;

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, elencate e codificate le migliori pratiche in materia di inclusione lavorativa, adeguando conseguentemente la Tabella relativa ai Livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, di cui all'Allegato B del decreto ministeriale 11 gennaio 2008, n. 4, e sono definiti i criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione delle risorse».

Conseguentemente:

alla rubrica del Capo I del Titolo IV sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «e del collocamento mirato delle persone con disabilità».

22.0.20

VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Centri di assistenza fiscale)

1. In previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica (ISEE), sono stanziati ulteriori 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare ai centri di assistenza fiscale per l'attività di cui all'articolo 11, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

22.0.21

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga incarichi ANPAL Servizi SPA)

1. Nell'ambito del piano di potenziamento dei centri per l'impiego e dell'intero sistema delle politiche attive del lavoro, al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale che ha operato nel piano di attuazione del reddito di cittadinanza si autorizzano tutte le amministrazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al comma 3, del medesimo articolo, all'avvio di procedure selettive riservate al personale di Anpal Servizi Spa che abbia superato la selezione ivi prevista.

2. Nelle more del completamento di dette procedure di selezione al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica, dagli stessi prestate, presso le sedi territoriali delle regioni e province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 30 aprile 2022.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 61.231.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

22.0.22

DELL'OLIO, CATALFO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.***(Proroga incarichi ANPAL Servizi SPA)*

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2022";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "Il servizio prestato", sono aggiunte le seguenti: "e le attività svolte a vario titolo presso le sedi dei centri per l'impiego e nei relativi bacini territoriali di riferimento".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

22.0.23

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 22-bis.***(Proroga contratti navigato)*

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022"».

22.0.24

CATALFO, DELL'OLIO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.***(Misure per la stabilizzazione dei c.d. navigator)*

1. I lavoratori titolari di incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'ar-

articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori di cui al precedente periodo sono inseriti in una apposita sezione del Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri *www.inPa.gov.it* al fine della loro collocazione presso i servizi di contrasto alla povertà degli enti territoriali.».

22.0.25

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Pensionamento anticipato del personale militare della Croce Rossa Italiana)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

"d-bis) personale già appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana per un tempo pari a quanto previsto al comma 2, lettera b), anche qualora transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in applicazione dell'articolo 1, commi da 425 a 429, della legge 23 dicembre 2014, n.190,";

b) al comma 3, le parole: "alle lettere *a), b), c)* e *d)*", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere *a), b), c), d)* e *d-bis)*".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.».

22.0.26

LOMUTI, VANIN, PAVANELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Diritto al lavoro degli orfani per causa di servizio o lavoro)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dal seguente:

"2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dei profughi italiani rimpatriati, il cui *status* è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a tre punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici o privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma i. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione."

2. Il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 al fine di adeguarlo a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in particolare dettando criteri uniformi per la formazione delle graduatorie degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407.».

22.0.27

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. In relazione all'emergenza epidemiologica in atto, per l'anno 2022 i percettori di reddito di cittadinanza possono essere assegnati su richiesta dei comuni ove sono residenti, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, allo svolgimento di attività per le quali il comune registri carenza di operatori, ivi comprese di lavori socialmente utili, anche al di fuori dei progetti richiesti per il loro impiego. Si utilizza lo strumento dei contratti a termine per periodi non superiori a sei mesi, rinnovabili per ulteriori sei mesi nel limite di 7.500 euro per l'anno 2021

2. Nei casi di cui al comma 1, il percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo comma.

3. Il percettore del reddito di cittadinanza non può esimersi dalla chiamata del comune per più di una volta, pena la perdita, su segnalazione del comune, del beneficio del reddito. Gli oneri di cui al presente articolo sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro del lavoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo.».

22.0.28

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità)

1. Una quota pari all'otto per cento delle risorse complessivamente assegnate al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, di cui l'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e al Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è assegnata alla Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro per la promozione di politiche attive per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo i seguenti principi:

a) diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori pratiche di inclusione lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavorative, isole formative;

b) qualificazione e riqualificazione del personale assegnato agli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) sussidiarietà e coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore;

d) azioni mirate di promozione dell'inclusione lavorativa di persone con disabilità più complesse ai fini lavorativi.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 151, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, elencate e codificate le migliori pratiche in materia di inclusione lavorativa, adeguando conseguentemente la Tabella relativa ai Livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, di cui all'Allegato B del decreto ministeriale 11 gennaio 2008, n. 4, e sono definiti i criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione delle risorse.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo I del Titolo IV sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «e del collocamento mirato delle persone con disabilità».

22.0.29

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità)

1. Una quota pari all'otto per cento delle risorse complessivamente assegnate al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, di cui l'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e al Piano straordinario di rafforzamento dei centri per l'impiego, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è assegnata alla Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro per la promozione di politiche attive per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo i seguenti principi:

a) diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori pratiche di inclusione lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavorative, isole formative;

b) qualificazione e riqualificazione del personale assegnato agli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) sussidiarietà e coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore;

d) azioni mirate di promozione dell'inclusione lavorativa di persone con disabilità più complesse ai fini lavorativi.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, elencate e codificate le migliori prati-

che in materia di inclusione lavorativa, adeguando conseguentemente la Tabella relativa ai Livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, di cui all'Allegato B del decreto ministeriale 11 gennaio 2008, n. 4, e sono definiti i criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione delle risorse.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo I del Titolo IV aggiungere in fine le seguenti parole: «e del collocamento mirato delle persone con disabilità».

Art. 023.

023.1

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

All'articolo 23 premettere il seguente:

«Art. 023.

(Aumento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'incremento di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 1.000.

2. All'articolo 38, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "6.713,98 euro" sono sostituite con le seguenti: "13.000 euro".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dal-

l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dal comma 2 del presente articolo, come incrementata dall'articolo 2 della presente legge è ridotta di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2022.

6. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere il secondo periodo;

b) all'articolo 3:

1) sopprimere il comma 2;

2) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;

3) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;

c) all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: "i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero";

d) all'articolo 12:

1) al comma 1, sostituire le parole: "della pensione di cittadinanza", con le seguenti: "della rivalutazione dell'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,";

2) al comma 5, sopprimere le parole: "e di pensione di cittadinanza";

3) al comma 10, sopprimere le parole: " , della Pensione di cittadinanza".

7. All'articolo I della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 194.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: – 50.000.000;

2023: – 50.000.000;

2024: – 50.000.000.

023.2

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 023.

(Sterilizzazione aliquota previdenziale per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS)

1. L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

Art. 23.**23.1**

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «i requisiti» sino alla fine del periodo con le seguenti: «I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono cancellati, purché la somma dei due dati sia cento per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022.».

23.2

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

All'articolo 23, comma 1, lettera b) le parole: "2,3 e 6" sono sostituite con le seguenti: "2 e 6".

Conseguentemente dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis. All'articolo 14, il comma 3 è soppresso.».

23.3

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

All'articolo 23, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«*b-bis*) è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un triennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

b-ter) Fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro che autorizzano il trattenimento di cui alla lettera *b-bis*), successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per l'intero triennio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 50 milioni di euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

b-quater) Il beneficio contributivo di cui ai commi alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 50.000.000;
2023: – 50.000.000;
2024: – 50.000.000.

23.4

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«*c-bis*) all'articolo 14, dopo il comma *7-bis* è inserito il seguente: "*7-ter*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in favore dei soggetti iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903."»

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano anche in favore dei soggetti iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903."».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

23.5

MANCA, MISIANI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 20, comma 1, primo periodo, le parole: "per il triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022"».

23.6

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

«Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché di lavoratori dipendenti e soci amministratori di micro imprese, con almeno 62 anni di età, attualmente iscritti a forme previdenziali"».

23.7 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2022, il collocamento a riposo dovuto al limite ordinamentale di età per la permanenza in servizio fissato per i dipendenti dello Stato dall'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 29 dicembre 1993 e per i dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70 è applicabile unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è attivata dalle pubbliche amministrazioni unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento, da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

2-quater. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 4 il secondo periodo è soppresso.

2-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il comma 5 è soppresso.

2-sexies. Limitatamente al periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 possono optare al prepensionamento cui all'articolo 1, comma 500, del Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, del Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, valutato in una spesa massima di 26,7 milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

2-septies. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n.84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della

medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di sistema portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti. Le risorse economiche di cui al presente comma, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n.84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui al presente comma.

2-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2022 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente.»

2-novies. L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2094 del codice civile.

2-decies. Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.

2-undecies. Per il solo anno 2020, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 31 marzo 2022».

23.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

«Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il collocamento a riposo dovuto al limite ordinamentale di età per la permanenza in servizio fissato per i dipendenti dello Stato dall'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 29 dicembre 1993 e per i dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70 è applicabile unicamente

previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è attivata dalle pubbliche amministrazioni unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento, da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

2-quater. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 4 il secondo periodo è soppresso.

2-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il comma 5 è soppresso".».

23.8

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

«Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis Limitatamente al periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 possono optare al prepensionamento cui all'articolo 1, comma 500, del Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, del Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita".».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «545 milioni di euro per l'anno 2022, 445 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

23.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Resta ferma la possibilità per il lavoratore che abbia raggiunto il requisito di età per l'accesso alla pensione, di proseguire il rapporto di lavoro sino a quota 100. A tal fine al comma 4 dell'articolo 24 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è aggiunto infine il seguente periodo: "I lavoratori e le lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 31 anni, possono optare, anche in deroga ai limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, per la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al raggiungimento del valore di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva pari a 100 (quota pensione 100'), entro il predetto limite di settant'anni".».

23.10

DE VECCHIS, TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

«All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"3. In considerazione degli effetti sul mercato del lavoro della crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in via transitoria per il triennio 2022-2025, i lavoratori e le lavoratrici in possesso di un'età anagrafica superiore ai 60 anni, che hanno cessato o interrotto la propria attività lavorativa, ovvero hanno subito una riduzione di orario o una sospensione temporanea dal lavoro, possono effettuare la prosecuzione volontaria dei contributi pensionistici in deroga ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Il diritto pensionistico conseguito ai sensi del presente comma può essere esercitato successivamente al 31 dicembre 2025".».

23.11

BINETTI, GASPARRI, RIZZOTTI, SICLARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Ai fini della quantificazione dei requisiti di anzianità contributiva, ivi compreso quanto previsto dal presente articolo, deve sempre includersi anche la contribuzione versata presso il fondo di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903».

23.0.1

MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.**

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente: "*e-quater*) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie."».

2. All'articolo 15, comma 1, lettera *f*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 593,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 489,2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 487,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

23.0.2

MISIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.**

«1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente: "*e-quater*) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio

di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie."».

«2. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 489,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 487,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

23.0.3

DAMIANI, MODENA, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente: "e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie".

2. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6,8 milioni di euro per il 2022, 10,8 milioni per il 2023 e 12,9 milioni per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

23.0.4

NANNICINI, MISIANI, LAUS, FEDELI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.***(Introduzione della pensione di garanzia)*

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la pensione di garanzia per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo, mediante riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante e una maggiorazione dell'importo minimo di pensione di garanzia, in funzione della più equa valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per l'introduzione della pensione di garanzia", con una dotazione pari a 2,9 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, con una dotazione pari a 2,9 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31.».

23.0.5

MISIANI, COLLINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.***(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)*

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente: "e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie;"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 593,2 milioni di euro per l'anno 2022,

489,2 milioni di euro per l'anno 2023, 487,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

23.0.6

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Abolizione limite contributivo pensione di vecchiaia)

All'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

a) eliminare le parole: "a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni."».

23.0.7

MISIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Accordo per la copertura di periodo contributivi)

1. A seguito di istanza congiunta del singolo lavoratore e del datore di lavoro, gli Istituti previdenziali autorizzano il datore di lavoro al versamento, in tutto o in parte, degli importi corrispondenti alla contribuzione volontaria o agli oneri di riscatto fino ad un periodo massimo complessivo

di cinque anni. L'accettazione dell'istanza comporta l'obbligo per il datore di lavoro del versamento delle somme oggetto dell'istanza.

2. Le somme versate dal datore di lavoro agli Istituti previdenziali ai sensi della presente disposizione non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore e sono deducibili ai sensi dell'art. 95 del TUIR, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

23.0.8

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Gestione separata)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 per i contributi versati presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento anche ai contributi già versati, è ammessa la ricongiunzione con la contribuzione versata presso le altre gestioni previdenziali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'attuazione del presente articolo.».

23.0.9

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo la voce "Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo" inserire le seguenti "lavori nelle fabbriche di ceramica".».

23.0.10

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 23-bis.***(Pensionamento anticipato lavoratori portuali)*

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di sistema portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei polli.

2. Le risorse economiche di cui al comma 1, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.

3. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2.».

23.0.11

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.***(Disposizioni in materia di lavoro portuale)*

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori portuali appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco

di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

2. Le risorse economiche di cui al comma 1 comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.

3. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2.».

23.0.12

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) aggiungere la seguente "d-bis) Lavoratori nei porti a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista, addetto a rizzaggio e derizzaggio, operaio di manutenzione o di officina addetto a manutenzione e riparazione di gru banchina e piazzale, ormeggiatore, barcaiolo e pilota del porto, identificati con i codici ISTAT 3.1.6.1.3; 6.2.3.4; 7.4; 7.4.5.3; 8.1.3"».

23.0.13

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 478 è sostituito con il seguente: "478. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma i, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento per tutti i trattamenti pensionistici."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

23.0.14

MISIANI, FEDELI, LAUS, NANNICINI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di diritto alla pensione anticipata per i lavoratori con accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996)

1. All'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "2,8 volte", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1,5 volte".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 18 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

23.0.15

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dell'accesso al pensionamento anticipato degli operai delle imprese edili e affini)

1. Al fine di favorire l'accesso a forme di pensionamento anticipato per i lavoratori con la qualifica di operai dipendenti delle imprese edili e affini, in attuazione di quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le Casse Edili/Edilcasse competenti ad attestare la regolarità contributiva ai fini del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), possono stipulare apposite convenzioni con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), al fine di versare all'Istituto medesimo la contribuzione volontaria utile ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, la Convenzione stabilisce anche le modalità con le quali le Casse Edili/Edilcasse di cui al comma I raccolgono e trasmettono, previa delega scritta del lavoratore, le richieste di Estratto conto contributivo (Ecocert) dei lavoratori alla Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE), la quale provvede ad inviarle all'INPS con cadenza trimestrale.».

23.0.16

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure di semplificazione per lo sviluppo energetico sostenibile)

1. Al fine di snellire le procedure autorizzative e garantire la piena efficacia delle disposizioni previste in materia di utilizzo di tecnologie innovative e ambientalmente sostenibili, gli organismi abilitati ai sensi del decreto del Ministero delle Attività produttive del 17 gennaio 2005 per l'effettuazione delle verifiche dei serbatoi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi attraverso il metodo di controllo con le emissioni acustiche sono autorizzati ad effettuare le verifiche anche per i recipienti di cui all'articolo 64-bis, comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 senza necessità di ulteriori atti autorizzativi qualora siano rispettati i requisiti tecnici indicati nella procedura operativa definita da INAIL ai sensi di quanto previsto nel suddetto articolo 64-bis, comma 3.

2. Qualora l'organismo abilitato di cui al precedente comma I intenda effettuare anche le verifiche di cui all'articolo 64-bis, comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell'allegato 2 del decreto Ministero delle attività produttive del 17 gennaio 2005 deve essere non inferiore a 5 milioni di euro.».

23.0.17

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 57, lettera d-ter) le parole «30.000» sono sostituite con le seguenti «40.000».

23.0.18

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.***(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente gravose e pesanti)*

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *d)*, sono aggiunte le seguenti:

"*d-bis)* lavoratori del settore ferroviario incluso il personale viaggiante addetto alla scorta ai fini della sicurezza ed assistenza ai viaggiatori, il personale navigante, il personale di manovra e quello addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto ferroviario, nonché quello che riveste i profili professionali di Capo Tecnico, Capo Stazione, Tecnico della Manutenzione, Tecnico Formazione Treno, Tecnico di verifica, Operatore Specializzato Manutenzione".

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "*a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *d-bis)*";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *d-bis)*";

d) al comma 7, le parole: "lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *d-bis)*".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.».

23.0.19

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.***(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente gravose e pesanti)*

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *d)*, sono aggiunte le seguenti:

"*d-bis)* lavoratori che operano nella costruzione di elettrodotti aerei di alta e media tensione, per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica;

d-ter) lavoratori che operano nella costruzione di tralicci, antenne o ripetitori di servizi di telecomunicazione";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "*a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *d-bis)* e *d-ter)*";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter)".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo i, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.».

23.0.20 (testo 2)

GUIDOLIN, MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, ROMAGNOLI, LUPO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente gravose e pesanti)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata;

d-ter) lavoratori del settore ferroviario incluso il personale viaggiante addetto alla scorta ai fini della sicurezza ed assistenza ai viaggiatori, il personale navigante, il personale di manovra e quello addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto ferroviario, nonché quello che riveste i profili professionali di Capo Tecnico, Capo Stazione, Tecnico della Manutenzione, Tecnico Formazione Treno, Tecnico di verifica, Operatore Specializzato Manutenzione;

d-quater) lavoratori che operano nella costruzione di elettrodotti aerei di alta e media tensione, per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica,

d-quinquies) lavoratori che operano nella costruzione di tralicci, antenne o ripetitori di servizi di telecomunicazione.";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d), d-bis), d-ter), d-quater) e d-quinquies)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d), d-bis), d-ter), d-quater) e d-quinquies)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d), d-bis), d-ter), d-quater) e d-quinquies)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022 e a 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

23.0.20

GUIDOLIN, LUPO, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

23.0.21

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Welfare integrativo – misure di incentivazioni polizze LTC e patologie gravi)

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente: "*e-quater*) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie."

2. All'articolo 15, comma 1, lettera *f*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530."

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro per il 2022, 10,8 milioni per il 2023 e 12,9 milioni a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

Art. 24.

24.1 (testo 2)

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

"font-size:medium">Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

b) dopo le parole: "in crisi" inserire le seguenti: "nonché di quelle con un numero di dipendenti non superiore a quindici".

Conseguentemente,

a) alla rubrica, dopo le parole: "in crisi" inserire le seguenti: "nonché di quelle con un numero di dipendenti non superiore a quindici";

b) all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022, di 480 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

24.1

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» *con le seguenti:* «170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

b) *sostituire le parole:* «in crisi» *con le seguenti:* «con un numero di dipendenti non superiore a quindici». *Conseguentemente,*

a) *alla rubrica, dopo le parole:* «in crisi» *inserire le seguenti:* «nonché delle piccole e medie imprese con un numero di dipendenti non superiore a quindici fino a quindici dipendenti»;

b) *all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole:* «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «580 milioni di euro per l'anno 2022, di 480 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

24.2

FARAONE

Al comma 1, le parole «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».

24.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-bis. A decorrere dall'anno 2022 gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222."

2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età."

3. All'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al primo periodo le parole: "0,48 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento." e, al secondo periodo, le parole: "la quota pari allo 0,46 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la quota pari allo 0,28 per cento".

4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all'articolo 5, comma ", del decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 60 milioni di euro per il 2022.».

24.0.2

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-bis. A decorrere dall'anno 2022 gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222."

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età."

3. All'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al primo periodo le parole: "0,48 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento." e, al secondo periodo, le parole: "la quota pari allo 0,46 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la quota pari allo 0,28 per cento".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 60 milioni di euro per il 2022.».

24.0.3

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-bis. A decorrere dall'anno 2022 gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222."

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età."

3. All'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al primo periodo le parole: "0,48 per cento." sono sostituite dalle seguenti:

"0,30 per cento." e, al secondo periodo, le parole: "la quota pari allo 0,46 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la quota pari allo 0,28 per cento".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 60 milioni di euro per il 2022.».

24.0.4

ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022 gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al primo periodo le parole: "0,48 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento." e, al secondo periodo, le parole: "la quota pari allo 0,46 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la quota pari allo 0,28 per cento".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui

all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 60 milioni di euro per il 2022.».

24.0.5

CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente: "283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età.".

3. All'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo le parole: "0,48 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento." e, al terzo periodo, le parole: "la quota pari allo 0,46 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la quota pari allo 0,28 per cento".

4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

24.0.6

COLLINA, MANCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente: "283-bis. A decorrere dall'anno 2022 gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al primo periodo le parole: "0,48 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento" e, al secondo periodo, le parole: "la quota pari allo 0,46 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la quota pari allo 0,28 per cento".

4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "di 600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "di 540 milioni di euro per l'anno 2022".

24.0.7

BAGNALI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione)*

1. In considerazione delle ricadute occupazionali dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la facoltà di cui all'articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, può essere esercitata entro il 31 di-

cembre 2022, per riscattare, in tutto o in parte, i periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge. La misura massima di riscatto di cui al richiamato articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, è incrementata di ulteriori tre anni, anche non continuativi. Alla data del saldo dell'onere, l'ente previdenziale provvede all'accredito della contribuzione riscattata e a tutti i relativi effetti convenzionali. In caso di morte del richiedente, le quote di detrazione residue sono trasferite agli eredi.

2. Ai soggetti che, pur avendo anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996, optano per la facoltà di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentito il riscatto di cui al comma 1.

3. L'onere per il riscatto di cui al comma 1 può anche, a scelta del richiedente, essere costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda. Il relativo versamento può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 14 milioni di euro per l'anno 2022, di 16 milioni di euro per l'anno 2023, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 23,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 24,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2027, 44,7 milioni di euro per l'anno 2028, in 49,8 milioni di euro per l'anno 2029, in 50,6 milioni di euro per l'anno 2030 e in 53,5 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

24.0.8

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori degli impianti di trasporto a fune)

1. Al fine di favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti delle società del settore del trasporto a fune operanti in stazioni sciistiche poste fino a 4.000 metri e che abbiano raggiunto una anzianità di servizio di almeno 41 anni, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 120 milioni per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Transizione ecologica, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 80.000.000;

2023: – 100.000.000;

2024: – 120.000.000.

24.0.9

DE LUCIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Mobility manager scolastico)

1. Il comma 6, dell'articolo 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è sostituito con il seguente:

"6. Al fine di agevolare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e il contenimento del traffico, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il Ministro dell'Istruzione adotta, sentiti per i profili di competenza i ministri delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, della Transizione ecologica, dell'Innovazione tecnologica e Transizione digitale e delle Disabilità, specifiche linee guida per favorire l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia amministrativa e organizzativa, della figura del *mobility manager* scolastico, scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Il *mobility manager* scolastico adotta iniziative tese a sensibilizzare la comunità scolastica alla mobilità sostenibile e a favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale, deve segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili, può predisporre un piano di mobilità sostenibile degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; può coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; può suggerire agli enti locali soluzioni per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi. Dall'attua-

zione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

24.0.10

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori portuali)

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori portuali appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

2. Le risorse economiche di cui al comma, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.

3. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui ai commi.».

Art. 25.

25.1

PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ovvero di almeno 25 anni nel caso di lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;"».

Conseguentemente,

a) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* "L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 146,4 milioni di euro per l'anno 2022, 280 milioni di euro per l'anno 2023, 252,6 milioni di euro per l'anno 2024, 190,2 milioni di euro per l'anno 2025, 109,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 21,9 milioni di euro per l'anno 2027";

b) *all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole:* "600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" *con le seguenti:* "595 milioni di euro per l'anno 2022 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023"».

25.2

DI PIAZZA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, al comma 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) primo alinea, le parole "al 31 dicembre 2021, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", al 31 dicembre 2022, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi,";

b) la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'an-

zianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;"

c) alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti", sono aggiunte le seguenti "o autonomi";

b) *al comma 2, dopo le parole: «lavoratori dipendenti», aggiungere le seguenti: «o autonomi».*

Conseguentemente, all'articolo 194, comma i, sostituire le parole "600 milioni", con le seguenti: "450 milioni", e le parole: "500 milioni", con le seguenti: "220 milioni".

25.3

MISIANI, LAUS, FEDELI, NANNICINI, MANCA

Al comma 1, sostituire le parole «e, alla lettera a), le parole "da almeno tre mesi" sono soppresse» con le seguenti «, alla lettera a), le parole "da almeno tre mesi" sono soppresse» e alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 30 anni».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "602,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 503,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023."

25.4

PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno tre mesi» con le seguenti: «hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi».

25.5

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché coloro che si trovano in uno stato di inoccupazione, che hanno cessato il rapporto di lavoro da almeno 24 mesi e che in tale periodo non abbiano intrapreso attività di lavoro dipendente con un reddito superiore a 8.000 euro o di lavoro autonomo superiore a 4.800 euro, e sono in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni se uomini e 25 anni se donne».

25.6

Giuseppe PISANI

Al comma 1, all'Allegato 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «7.4.5.1 – Marittimi di coperta».

25.7

VANIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 184, è aggiunto il seguente:

"184-bis. Il figlio minore o il coniuge o l'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, del beneficiario dell'indennità di cui al comma 179, in caso di morte dello stesso ha diritto alla reversibilità dell'indennità medesima per il periodo rimanente".

1-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 185, alinea, le parole: "da 179 a 184", sono sostituite dalle seguenti: "da 179 a 184-bis".».

25.8 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1 comma 179 dopo la lettera d) e all'articolo 1 comma 199 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

"e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, cessati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assistenza.

f) ai lavoratori in Cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi.".

1-ter. All'articolo 1 comma 199 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 lettera a) le parole: "da almeno tre mesi" sono soppresse"».

2. *Al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 179» aggiungere le seguenti: «e della lettera d) del comma 199»;*

3. *Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al comma 179, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti: "o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai

sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che verranno giudicati inidonei alla mansione".

2-ter. Al comma 199, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti: "o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che verranno giudicati inidonei alla mansione"».

4. *Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il requisito contributivo richiesto alla lettera d) del medesimo comma è ridotto a 30 anni per le professioni indicate nell'allegato 2-bis.

3-ter. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con particolare riguardo ai requisiti sanitari per l'accertamento della inabilità al lavoro portuale, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 0,3 milioni per il 2022, a 0,4 milioni per il 2023, a 0,4 milioni per il 2024, a 0,5 milioni per il 2025, 0,5 milioni per il 2026, a 0,6 milioni per il 2027, a 0,6 milioni per il 2028, a 0,6 milioni per il 2029, a 0,7 milioni per il 2030, a 0,7 milioni per il 2031, a 0,7 milioni per il 2032, a 0,7 milioni per il 2033 e a 0,7 milioni per il 2034, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

Conseguentemente integrare l'allegato 2 con le seguenti modificazioni:

3.1.6.1.3 Piloti navali

6.2.3.4.2 Frigoristi navali

7.4.5.1.0 marinai di coperta

7.4.5.3 Conduttori di barche e battelli a motore

8.1.3 Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

E dopo l'allegato 2 inserire il seguente:

Allegato 2-bis

Professioni sulla base della classificazione Istat

6.1 Operai specializzati dell'industria estrattiva, edilizia e manutenzione edifici

6.3.2.1.2 Ceramisti

6.4 Operai specializzati dell'agricoltura, foreste, zootecnia, pesca e caccia

7.4.4 Conduuttori macchine movimento terra, sollevamento e maneggio materiali

8.3 Professioni non qualificate dell'agricoltura, manutenzione verde, allevamento, silvicoltura e pesca.

8.4.1 Personale non qualificato delle miniere e delle cave

8.4.2 Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate»;

3-ter. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 199, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato 2 annesso alla presente legge e che pertanto dovrà avere come intestazione: «Modifica della normativa su ape sociale e precoci»;

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla lettera a), del comma 199, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 sono abrogate le parole: «da almeno tre mesi».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione che precede, valutati in 125 milioni per il 2022, 210 milioni per 2023 e 245 per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

25.8

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1 comma 199 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 lettera a) le parole: "da almeno tre mesi" sono soppresse.

1-ter. All'articolo 1 comma 179 dopo la lettera d) e all'articolo 1 comma 199 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:

"e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, cessati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assistenza.

f) ai lavoratori in Cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi"».

b) *Al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 179» aggiungere le parole: «e della lettera d) del comma 199».*

25.9

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 179, dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, primo alinea, dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi", alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti" e, alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "o autonomi"».

b) *al comma 2, dopo le parole: «lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «o autonomi».*

Conseguentemente:

- *all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «450 milioni» e le parole «500 milioni» con le seguenti: «220 milioni».*

25.10

DE POLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 179, dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, primo alinea, dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi", alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti" e, alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "o autonomi"».

b) *al comma 2, dopo le parole: «lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «o autonomi».*

Conseguentemente:

- *all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «450 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «220 milioni».*

25.11

MARINO

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 179, dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, primo alinea, dopo le parole: "alle forane sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi», alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti" e, alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "o autonomi"».

b) *al comma 2, dopo le parole: «lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «o autonomi».*

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «450 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «220 milioni».

25.12

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 179, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, primo alinea, dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi", alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti" e, alla lettera d), dopo le parole "lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "o autonomi"».

b) *al comma 2, dopo le parole: «lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «o autonomi».*

Conseguentemente:

- *all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «450 milioni» e le parole «500 milioni» con le seguenti: «220 milioni».*

25.13

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 179, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, primo alinea, dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi", alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti" e, alla lettera d), dopo le parole "lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "o autonomi"».

b) *al comma 2, dopo le parole: «lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «o autonomi».*

Conseguentemente:

- *all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «450 milioni» e le parole «500 milioni» con le seguenti: «350 milioni».*

25.14

NANNICINI, FEDELI, LAUS, MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. *All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla lettera a), le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».*

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «772,2 milioni di euro per l'anno 2022, 758,1 milioni di euro per il 2023, 732,1 milioni di euro per il 2024, 700,6 milioni di euro per il 2025, 639,1 milioni di euro per il 2026 e 530,2 milioni di euro per il 2027 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.».

25.15

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 15 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a-bis) si trovano in stato di disoccupazione involontaria a seguito di cessazione del rapporto di lavoro anche per risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, ovvero non hanno diritto alla prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;"».

25.16

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 15 dicembre 2016, n. 232, alla lettera c), dopo le parole: "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti: "o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma i, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in conseguenza di ciò giudicati inidonei alla mansione,"».

25.17 (testo 2)

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Al comma 1, sostituire le parole: «e, alla lettera a), le parole: "da almeno tre mesi" sono soppresse», *con le seguenti:* «, alla lettera a), le parole: " da almeno tre mesi" sono soppresse e alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 30 anni."».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», *con le seguenti:* «602,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 503,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

25.17

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alla lettera d) del comma 179 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In considerazione della discontinuità lavorativa dei lavoratori del settore edile e dell'alta incidenza degli infortuni sul lavoro nel medesimo settore, per i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai edili l'anzianità contributiva di cui al periodo precedente è ridotta a 30 anni."».

b) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 201,4 milioni di euro per l'anno 2022, 335,0 milioni di euro per l'anno 2023, 297,6 milioni di euro per l'anno 2024, 235,2 milioni di euro per l'anno 2025, 154,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 66,9 milioni di euro per l'anno per l'anno 2027.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 540 milioni di euro per l'anno 2022 e 440 milioni di euro per l'anno 2023 e 450 milioni a decorrere dal 2024.».

25.18

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

All'articolo 25, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al punto H dell'allegato c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: "infanzia" aggiungere le seguenti parole: ", primaria e secondaria"».

25.19

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In via eccezionale per l'anno 2022, il lavoratore dichiarato inidoneo alla mansione dal medico competente per condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, ivi incluso il lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e comunque

in relazione a un particolare rischio di contaminazione epidemica, per il quale sia impossibile il lavoro a distanza o l'adibizione a mansioni equivalenti, è equiparato ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 179, lettera c), della legge n. 232 del 7 dicembre 2016, n. 232 ed allo stesso è riconosciuta l'indennità di cui ai commi da 179 a 186 del medesimo articolo.»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In via eccezionale per l'anno 2022, ai lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1-bis e che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età è riconosciuta la riduzione del requisito contributivo di cui all'articolo 1, comma 199, alinea, della legge n. 232 del 7 dicembre 2016, n. 232, nei limiti di spesa di cui al comma 203 del medesimo articolo.».

25.20

CATALFO, GUIDOLIN, ROMANO, MATRISCIANO, ROMAGNOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato 2 annesso alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 179 e ai commi da 199 a 205 dell'articolo 1, della legge n. 232 del 7 dicembre 2016, n. 232.».

25.21

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ai conducenti di automezzi blindati per scorta, pattugliamento, trasporto valori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

25.22

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 2, all'Allegato 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«2.5.5.5 Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati

4.4.1.3 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

5.1.2.1 Commessi delle vendite all'ingrosso

5.1.2.2 Commessi alle vendite al minuto

5.1.2.4 Cassiere esercizi commerciali

5.1.2.6 Addetti distributori carburanti ed assimilati

5.2.2 Addetti alle attività di ristorazione

5.4.7.2 Addetti alle agenzie di pompe funebri

5.4.8.2 Vigili urbani

5.4.8.6 Guardie private per la sicurezza
8.2.2.1 Personale domestico
7.1.7 Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «141,4 milioni di euro per l'anno 2022, 275,0 milioni di euro per l'anno 2023, 247,6 milioni di euro per l'anno 2024,», *con le seguenti:* «146,4 milioni di euro per l'anno 2022, 285 milioni di euro per l'anno 2023, 257,6 milioni di euro per l'anno 2024,»

b) *all'articolo 194, sostituire il comma i con il seguente:*

«1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

25.23

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 2, allegato 2, dopo il numero 7.4, inserire il seguente:

«7.4.1.3 "Manovratori di impianti a fune"».

25.24 (testo 2)

PIZZOL, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

"font-size:medium">Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Alla tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono aggiunte in fine le seguenti voci: «Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici»; «Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni».

3-ter. Al fine di adeguare i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti alle disposizioni di cui al comma *3-bis*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999.".

Conseguentemente,

a) all'allegato 2, di cui all'articolo 25, comma 2, aggiungere in fine il seguente numero: «9. Operai del settore edilizia».

b) all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2023» con le seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2022 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

25.24

PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'allegato 2, di cui all'articolo 25, comma 2, aggiungere in fine il seguente numero: «9. Operai del settore edilizia».

25.25

FATTORI

All'allegato 2 di cui al comma 2, aggiungere i seguenti codici ISTAT ATECO: «4.4.1.3.0, 90.01.01, 90.02.01, 90.02.02, 90.02.09, 90.03.09, 90.04.00».

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il presente:

«3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 186,4 milioni di euro per l'anno 2022, 365 milioni di euro per l'anno 2023, 330,6 milioni di euro per l'anno 2024, 247,2 milioni di euro per l'anno 2025, 139,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 22,4 milioni di euro per l'anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che vengano a trovarsi nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022».

25.26

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

All'Allegato 2 – Articolo 25, recante: «Modifica della normativa sull'APE sociale» annesso alla presente legge, dopo le parole: «8.4 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni», aggiungere le seguenti: «5.4.8.6.0 Guardie private di sicurezza: Guardia giurata».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 151,4 milioni di euro per l'anno 2022, 285,0 milioni di euro per l'anno 2023, 252,6 milioni di euro per l'anno 2024, 190,2 milioni di euro per l'anno 2025, 109,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,9 milioni di euro per l'anno per l'anno 2027.»*

b) all'articolo 194, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 495 milioni a decorrere dal 2024.».

25.27

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui alla lettera d), del comma 179 dell'articolo i, della legge n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato 2-bis annesso alla presente legge in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.»

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «141,4 milioni di euro per l'anno 2022, 275,0 milioni di euro per l'anno 2023, 247,6 milioni di euro per l'anno 2024,», *con le seguenti:* «161,4 milioni di euro per l'anno 2022, 335 milioni di euro per l'anno 2023, 327,6 milioni di euro per l'anno 2024,»

b) dopo l'Allegato 2, aggiungere il seguente:

«Allegato 2-bis – Art. 25 recante "Modifica della normativa sull'ape sociale" Professioni sulla base della classificazione ISTAT

6.1 Operai specializzati dell'industria estrattiva, edilizia e manutenzione edifici

6.4 Operai specializzati dell'agricoltura, foreste, zootecnia, pesca e caccia

7.4.4 Conduttori macchine movimento terra, sollevamento e maneggio materiali

8.3 Professioni non qualificate dell'agricoltura, manutenzione verde, allevamento, silvicoltura e pesca.

8.4.1 Personale non qualificato delle miniere e delle cave

8.4.2 Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate».

c) all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022, 440 milioni di euro per l'anno 2023, 420 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

25.28

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 199, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti: "o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che verranno giudicati inidonei alla mansione"».

25.29

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 179-bis aggiungere il seguente comma:

"179-ter. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179 lettera d), i lavoratori di cui all'allegato C, lettere A e B (Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni) devono essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni".

4. La disposizione che precede non comporta oneri aggiuntivi».

25.30

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 179, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti: "o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che verranno giudicati inidonei alla mansione"».

25.31

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

All'articolo, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il requisito contributivo richiesto alla lettera d) del mede-

simo comma è ridotto a 30 anni per le professioni indicate nell'allegato 2 *bis*.

Allegato 2-bis

Professioni sulla base della classificazione Istat

6.1 Operai specializzati dell'industria estrattiva, edilizia e manutenzione edifici.

6.4 Operai specializzati dell'agricoltura, foreste, zootecnia, pesca e caccia.

7.4.4 Conduttori macchine movimento terra, sollevamento e maneggio materiali.

8.3 Professioni non qualificate dell'agricoltura, manutenzione verde, allevamento, silvicoltura e pesca.

8.4.1 Personale non qualificato delle miniere e delle cave.

8.4.2 Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate.

3-ter. Le disposizioni di cui alla lettera *d*) del comma 199, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato 2 annesso alla presente legge e che pertanto dovrà avere come intestazione: "Modifica della normativa su ape sociale e precoci".

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla lettera *a*), del comma 199, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 sono abrogate le parole: "da almeno tre mesi"».

Ai maggiori oneri derivanti dai commi *3-bis*, *3-ter*, *3-quater*, valutati in 125 milioni per il 2022, 210 milioni per 2023 e 245 per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

25.32

MISIANI, FEDELI, LAUS, NANNICINI, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni delle attività svolte in forma autonoma, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale, anche ai fini dell'estensione delle disposizioni in materia di APE sociale ai suddetti lavoratori. La Commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro sei mesi dalla sua costituzione ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.».

25.33

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, alla lettera a) le parole: "da almeno tre mesi", sono soppresse.

3-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis di provvede nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 203, della legge il dicembre 2016 n. 232.».

25.0.1

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Strumenti di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro)

1. Al fine di risolvere le esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali con la compartecipazione di fondi pubblici e privati, in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo Nazionale per la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, di seguito "Fondo", gestito dall'Istituto di previdenza sociale (INPS), con dotazione pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Al lavoratore che volontaria-

mente decide la risoluzione del rapporto di lavoro, il Fondo garantisce una prestazione (FoNap), interamente a carico dello Stato, fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata, di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS.

2. Possono accedere al Fondo gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al raggiungimento dei seguenti requisiti:

a) per i lavoratori dipendenti del settore privato, un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni;

b) per i lavoratori autonomi e per i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un'età anagrafica di almeno 63 anni e un'anzianità contributiva minima di 39 anni.

Ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione FoNap per gli iscritti a due o più gestioni previdenziali si applicano gli istituti della totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, di ricongiunzione di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, di computo in gestione separata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 maggio 1996, n. 282, di cumulo di cui all'articolo 1, commi da 239 a 248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il Fondo riconosce i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto e non alla misura della prestazione.

4. La prestazione FoNap non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della prestazione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo anche coordinato e continuativo, nel limite di 25.000 euro lordi annui.

5. Al lavoratore dipendente del settore privato in possesso di un'età anagrafica di 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, che accede volontariamente al Fondo, è riconosciuta una prestazione (FonDat), interamente a carico del proprio datore di lavoro, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima prevista al comma 2. Allo scopo di dare attuazione al presente comma, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda al Fondo, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare all'Inps, in unica soluzione o mensilmente, la provvista per la prestazione e, qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, per la contribuzione figurativa. La prestazione da parte del Fondo è riconosciuta senza l'applicazione di oneri aggiuntivi, di qualunque natura, per i datori di lavoro.

6. Per le finalità previste dal comma 5, il datore di lavoro privato può provvedere, a suo carico e previo il versamento all'INPS della relativa provvista finanziaria, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'adesione alla prestazione di cui al comma 5. Le relative risorse sono versate all'INPS, dal datore di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità specifiche. L'importo versato ai sensi del presente comma non è soggetto alla contribuzione di solidarietà, non concorre alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente ed è deducibile per il datore di lavoro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1.

7. La prestazione di cui al comma 5 è riconosciuta a condizione che il datore di lavoro effettui una nuova assunzione ogni quattro lavoratori che accedono alla prestazione FonDat.

8. Per i lavoratori che accedono al Fondo, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento della esplicitazione in forma scritta del consenso per l'adesione alle prestazioni di cui al presente articolo.

9. Ai fini del conseguimento della prestazione FoNap, per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2022, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

10. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alle forme di previdenza complementare, anche in deroga alle disposizioni vigenti, possono volontariamente integrare le prestazioni previste dal Fondo. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.

11. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di

spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

25.0.2

MISIANI, LAUS, FEDELI, NANNICINI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifica della normativa in materia di lavoratori precoci)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'allegato 2-bis annesso alla presente legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 178,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 225 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

Conseguentemente, dopo l'allegato 2, aggiungere il seguente:

«Allegato 2-bis - (articolo 25-bis, comma 1)

Professioni sulla base della classificazione Istat

2.6.4 – Professori di scuola primaria, pre«primaria e professioni assimilate

3.2.1 – Tecnici della salute

4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

5.3.1.1 – Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5.4.3 – Operatori della cura estetica

5.4.4 – Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

6 – Artigiani, operai specializzati, agricoltori

7.1.1 – Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali

7.1.2 – Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

7.1.3 – Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati

7.1.4 – Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

7.1.5 – Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7.1.6 – Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

7.1.8.1 – Conduttori di mulini e impastatrici

- 7.1.8.2 – Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
- 7.2 – Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
- 7.3 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
- 7.4 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
- 8.1.3 – Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
- 8.1.4 – Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
- 8.1.5.2 – Portantini e professioni assimilate
- 8.3 – Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
- 8.4 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni».
-

25.0.3

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Lavori usuranti)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 maggio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dopo le parole: "lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità", inserire le seguenti: "manovratori di impianti a fune: lavoratori che operano negli impianti a fune ed in particolare nelle attività di ispezione e manutenzione, conduzione mezzi battipista e motoslitte, innescamento artificiale, conduzione di mezzi d'opera e servizio di soccorso sulle piste".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3,91 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 194.».

25.0.4

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.***(Riconoscimento della malattia e infortunio Covid-19 come periodo neutro)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica per i periodi di malattia e infortunio Covid-19 usufruiti durante il periodo di emergenza sanitaria per cui è previsto l'accredito della contribuzione figurativa. Tali periodi sono da considerare periodi neutri ai sensi dell'attuale limite all'accredito della contribuzione figurativa previsto, che può essere riconosciuto ai fini del diritto e della misura per la pensione."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 482 milioni di euro per l'anno 2023 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

25.0.5

CONZATTI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.***(Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti)*

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

25.0.6

GASPARRI

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Al primo capoverso dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, dopo le parole: "non possono essere ceduti" inserire le seguenti: " , ma possono essere dati in pegno secondo le disposizioni contenute negli articoli 2800 e seguenti del codice civile. In tal caso la costituzione in pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, che può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa"».

25.0.7

PIZZOL, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Proroga della nona salvaguardia)

1. All'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "centovesimo mese" sono sostituite dalle seguenti: "centotrentaduesimo mese";

b) alla lettera b), le parole: "centovesimo mese" sono sostituite dalle seguenti: "centotrentaduesimo mese";

c) alla lettera c), le parole: "centovesimo mese" sono sostituite dalle seguenti: "centotrentaduesimo mese";

d) alla lettera d), le parole: "centovesimo mese" sono sostituite dalle seguenti: "centotrentaduesimo mese";

e) alla lettera e), le parole: "centovesimo mese" sono sostituite dalle seguenti: "centotrentaduesimo mese".

2. Per le finalità di cui al comma 1, le istanze da parte dei lavoratori interessati vanno presentate entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 2.000 soggetti e nel limite massimo di spesa di 32 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024, di 15 milioni di euro per l'anno 2025, di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro

per l'anno 2026 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

25.0.8

Giuseppe PISANI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma I è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

d-bis) lavoratori marittimi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni attuative, con particolare riferimento alla determinazione ed individuazione, secondo le classificazioni ISTAT, delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative con riferimento al personale inquadrato come lavoratore marittimo di cui alla predetta lettera d-bis), delle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) al comma 2, alinea, le parole: di cui alle lettere a), b), c) e d)', sono sostituite dalle seguenti: a), b), c), d) e d-bis)';

c) al comma 3, le parole: alle lettere a), b), c) e d)', sono sostituite dalle seguenti: 'alle lettere a), b), c), d) e d-bis)';

d) al comma 7, secondo periodo, le parole: lettere a), b), c) e d)', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: lettere a), b), c), d) e d-bis)';

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

25.0.9

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente:

d-bis) operai edili, secondo la classificazione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008 e rinnovato, per l'industria e le cooperative, il 18 luglio 2018 e negli altri contratti collettivi di settore sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni attuative, con particolare riferimento alla determinazione ed individuazione, secondo le classificazioni ISTAT, delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative con riferimento al personale inquadrato come operaio nei settori dell'edilizia e della manutenzione degli edifici di cui alla presente lettera, delle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445';

b) al comma 2, alinea, le parole: di cui alle lettere a), b), c) e d)' sono sostituite dalle seguenti: a), b), c), d) e *d-bis)*';

c) al comma 3, le parole: alle lettere a), b), c) e d)' sono sostituite dalle seguenti: alle lettere a), b), c), d) e *d-bis)*';

d) al comma 7, secondo periodo, le parole: lettere a), b), c) e d)', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: lettere a), b), c), d) e *d-bis)*'.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."».

Art. 26.**26.1**

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il requisito di età anagrafica di cui al precedente periodo è diminuito di un anno per ogni figlio concepito, adottato o affidato dalla donna lavoratrice, e di un anno e 6 mesi nel caso di figlio con disabilità ovvero in presenza di componenti invalidi nel nucleo familiare.";

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, ai fini della determinazione del montante contributivo, alle lavoratrici è riconosciuta una contribuzione figurativa aggiuntiva, calcolata sulla base del montante contributivo medio annuo, pari a un anno per ogni figlio concepito, adottato o affidato ed a un anno e sei mesi nel caso di figlio con disabilità ovvero in presenza di componenti invalidi nel nucleo familiare.";

d) al comma 3, le parole: "entro il 28 febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2022."».

Conseguentemente, all'articolo 20, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 865,3 milioni di euro per l'anno 2022, 864,9 milioni di euro per l'anno 2023, 864,4 milioni di euro per l'anno 2024, 863,5 milioni di euro per l'anno 2025, 862,8 milioni di euro per l'anno 2026, 862,3 milioni di euro per l'anno 2027, 861,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 861,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.».

26.2

TOFFANIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2020 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome"»

sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni" e, al comma 3, le parole: "entro il 28 febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2022".»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

26.3

GINETTI

Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Conseguentemente all'articolo 194, le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «388,8 milioni per l'anno 2023, 182,7 milioni per l'anno 2024, 19,9 milioni per l'anno 2025, 51,5 milioni per l'anno 2026, 231,7 milioni per l'anno 2027, 334,5 milioni per l'anno 2028, 461 milioni per l'anno 2029 e 500 milioni a decorrere dal 2030».

26.4

PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2021» inserire le seguenti: «, il comma 2 è abrogato».

26.5 (testo 2)

BERNINI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPANTEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Apportare le seguenti modificazioni:
il comma 1 è sostituito con il seguente:
"1.All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2020 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome" sono sostituite*

dalle seguenti: "31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni" e, al comma 3, le parole: "entro il 28 febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2022". All'onere di cui al presente comma quantificato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.";

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore 35 anni di contributi si calcola tenendo conto anche degli eventuali contributi versati alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335. All'onere di cui al presente comma, quantificato in 111,2 milioni di euro per l'anno 2022, 317,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 394,4 milioni di euro per l'anno 2024, in 243, 8 milioni di euro per l'anno 2025, in 160,3 milioni di euro per l'anno 2026 e in 57 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

26.5

BERNINI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPANATHU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore 35 anni di contributi si calcola tenendo conto anche degli eventuali contributi versati alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335. All'onere di cui al presente comma, quantificato in 111,2 milioni di euro per l'anno 2022, 317,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 394,4 milioni di euro per l'anno 2024, in 243, 8 milioni di euro per l'anno 2025, in 160,3 milioni di euro per l'anno 2026 e in 57 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

26.6

DE POLI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: "a 59 anni" sono soppresse.

1-ter. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lettera a), dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi" e alla lettera b), le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché" sono soppresse».

26.7

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'accesso alla misura di cui al precedente comma è consentito alle iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ai beneficiari di cui al presente comma è consentito il cumulo contributivo tra assicurazione generale obbligatoria e Gestione separata.

1-ter. Agli oneri previsti valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 400 milioni di euro per l'anno 2024, 380 milioni di euro per l'anno 2025, 220 milioni per l'anno 2026, 150 per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

26.0.1

FERRARI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Agevolazione contributiva per l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale nelle Regioni del Sud Italia)

1. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

26.0.2

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Agevolazione contributiva per l’occupazione altamente qualificata nel settore digitale nelle Regioni del Sud Italia)

1. Al fine di promuovere l’occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all’Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

26.0.3

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.***(Agevolazione contributiva per l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale nelle Regioni del Sud Italia)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite di spesa complessiva di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

26.0.4

FARAONE, GARAVINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.***(Agevolazione contributiva per l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale nelle Regioni del Sud Italia)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori

di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 227 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 11 Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

26.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Riscatto agevolato della laurea)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ", nonché ai lavoratori autonomi iscritti a forme pensionistiche gestite da soggetti di diritto privato".

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 5,8 miliardi a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

26.0.6

PAPATHEU

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimenti per le pensioni di guerra dirette e indirette)

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui

alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

Art. 27.

27.1

PINOTTI, CAMPAGNA, CANDURA, CASOLATI, DONNO, FUSCO, GARAVINI, GASPARRI, MININNO, MINUTO, RAUTI, VATTUONE, PETRENGA, ORTIS

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "20 milioni" con le seguenti: "31,17 milioni", le parole: "40 milioni" con le seguenti: "62,34 milioni", le parole: "60 milioni" con le seguenti: "93,51 milioni".».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «588,83 milioni di euro per l'anno 2022, 477,66 milioni di euro per l'anno 2023, 466,49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

27.2

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) di eguaglianza di trattamento per i dipendenti militari, cessati dal servizio senza aver maturato alcun trattamento previdenziale, ma con una posizione assicurativa già costituita presso INPS dall'ex ente di appartenenza ai sensi della legge 322/1958, relativamente al servizio prestato, che deve intendersi come utile ai fini previdenziali, includendo le maggiorazioni previste dall'ordinamento che ha trasferito la contribuzione, legate a particolari servizi prestati come il servizio di volo»;

b) al comma 2, dopo le parole: «di cui alla lettera b)» inserire le seguenti: «e c)».

27.3

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«3. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi

compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1° gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1° gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

4. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024.

5. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.631.639 per l'anno 2022, di euro 7.324.928 per l'anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 10.985.708 per l'anno 2022, di euro 22.167.909 per l'anno 2023, di euro 33.140.645 per l'anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall'anno 2031.

6. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 14.617.347 di euro per l'anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l'anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l'anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l'anno 2027 e per l'anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l'anno 2029 e per l'anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

27.4

LOMUTI, DONNO, DELL'OLIO, GAUDIANO, PRESUTTO

Aggiungere in fine i seguenti commi.

«2-bis. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere

dal 1° gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1° gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

2-ter. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2-quater. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.631.639 per l'anno 2022, di euro 7.324.928 per l'anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 10.985.708 per l'anno 2022, di euro 22.167.909 per l'anno 2023, di euro 33.140.645 per l'anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall'anno 2031.

2-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, pari a 14.617.347 di euro per l'anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l'anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l'anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l'anno 2027 e per l'anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l'anno 2029 e per l'anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

27.5

ROMAGNOLI, MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1° gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1° gennaio 2023 e di sei a

decorrere dal 1° gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

2-ter. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2-quater. Per le finalità di cui al comma *2-bis*, è autorizzata la spesa di euro 3.631.639 per l'anno 2022, di euro 7.324.928 per l'anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al comma *2-ter*, è autorizzata la spesa, di euro 10.985.708 per l'anno 2022, di euro 22.167.909 per l'anno 2023, di euro 33.140.645 per l'anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall'anno 2031.

2-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *2-quater*, pari a 14.617.347 di euro per l'anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l'anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l'anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l'anno 2027 e per l'anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l'anno 2029 e per l'anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

27.6

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'articolo 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«3. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1° gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1° gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

4. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella mi-

sura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024.

5. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.631.639 per l'anno 2022, di euro 7.324.928 per l'anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 10.985.708 per l'anno 2022, di euro 22.167.909 per l'anno 2023, di euro 33.140.645 per l'anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall'anno 2031.

6. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 14.617.347 di euro per l'anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l'anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l'anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l'anno 2027 e per l'anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l'anno 2029 e per l'anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

27.7

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis: Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio percepito».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni per l'anno 2023 e 45 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

27.0.1

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni a favore delle vittime del dovere)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

27.0.2

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni a tutela degli appartenenti alla polizia locale)

1. Agli appartenenti alla polizia locale si applica la disciplina vigente per le altre Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le speciali elargizioni e i riconoscimenti di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

27.0.3

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

(Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per il rafforzamento della tutela idrogeologica e delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Ai fini della piena valorizzazione nell'ambito della sicurezza nazionale, delle funzioni di pubblica sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare, nonché per ottimizzare e razionalizzare l'impiego delle risorse disponibili per la vigilanza, la prevenzione, la lotta e lo spegnimento degli incendi boschivi in concorso con le Regioni, nonché per rafforzare la tutela dell'ambiente, della biodiversità e del patrimonio agroforestale nazionale, è istituita, presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione centrale per la sicurezza ambientale e forestale (DISAF) a cui è preposto il prefetto.

2. Al fine di assicurare il coordinamento, il raccordo e la collaborazione tra le articolazioni della DISAF, i Ministeri, le autorità, le altre amministrazioni pubbliche e gli uffici, reparti e strutture delle Forze di polizia, al prefetto sono attribuite le funzioni di vice direttore generale della pubblica sicurezza. Per la ricomposizione unitaria e per l'armonizzazione, nell'ambito della DISAF, i compiti, anche tecnici, già appartenuti al disciolto Corpo forestale dello Stato e, in via transitoria, nelle more della costituzione, nella medesima articolazione dipartimentale della Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare (Polfor) dipendono dalla DISAF. L'Organizzazione di cui all'articolo 174-bis del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e il relativo personale, nonché quello di tutte le sue articolazioni centrali e territoriali di essa, in forza alla data del 30 agosto 2021, che mantiene, fino al completamento del riordino e al suo assorbimento nella Polfor, lo status e l'ordinamento militare, salvo che, esclusivamente per effetto di promozioni a gradi superiori e in quanto non appartenente al disciolto Corpo Forestale dello Stato, non debba essere destinato, d'intesa con la DISAF e con contestuale sostituzione, ad altri Reparti dell'Arma dei carabinieri.

3. Per la costituzione della Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare, confluisce con domanda e in posizione di comando, nella medesima Direzione centrale e nelle articolazioni territoriali della predetta Organizzazione, e con inquadramento nei ruoli della Polizia dello Stato, il personale già appartenuto al Corpo Forestale dello Stato e comunque assegnato alle Forze di polizia. Il personale confluito nei Vigili del Fuoco e quello comunque già appartenente al Servizio aereo del Corpo forestale dello Stato è assegnato, per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, ai corrispondenti Servizi e Reparti della Polizia di Stato.

4. Alla DISAF e alle relative articolazioni territoriali della Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare è altresì trasferito, su richiesta, il re-

stante personale appartenuto al Corpo Forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2016, da inquadrarsi nei ruoli della Polizia di Stato. Alla DISAF e alla Polfor sono assegnati le funzioni, i beni e le risorse finanziarie, strumentali e organizzative, compresi quelli comunque attribuiti all'Organizzazione di cui all'articolo 174-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'adempimento dei compiti istituzionali, inclusivi di infrastrutture, mezzi, anche aerei ed apparati in uso alla suddetta Organizzazione nonché tutti quelli assegnati ai Vigili del Fuoco e alle altre Forze di polizia per l'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo. Alla DISAF e alla Polfor sono altresì assegnati infrastrutture e mezzi già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2016. La Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare custodisce la bandiera del Corpo Forestale dello Stato e le medaglie di cui essa è stata insignita, nonché i cimeli storici appartenuti al predetto Corpo. La documentazione e gli archivi storici del Corpo forestale attinenti agli interventi di carattere idrogeologico e paesaggistico sul territorio naturale e montano, così come a documentazione amministrativa e storica afferente all'organizzazione di detti interventi sono versati all'Archivio di Stato competente per territorio per la catalogazione, la condivisione pubblica delle informazioni e la conservazione delle relative informazioni, che devono essere tramandate alle future generazioni. Ai fini della ricomposizione unitaria e dell'armonizzazione dei compiti già appartenuti al disciolto Corpo forestale dello Stato, compresi quelli in materia di vigilanza, di prevenzione e di spegnimento degli incendi boschivi, di salvaguardia della biodiversità e di tutela idrogeologica del territorio, il Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza e, per sua delega, il Direttore centrale della DISAF, ha la responsabilità dell'attuazione delle direttive del Ministro dell'interno e, per gli aspetti tecnico-specialistici, di quelle del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, del Ministro per la transizione ecologica e degli altri Ministri competenti, al fine del coordinamento dei compiti e delle attività di sicurezza e vigilanza per la prevenzione degli incendi boschivi della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare e delle altre Forze di polizia. Il Capo della polizia, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e il Direttore della DISAF, per sua delega, provvedono altresì, secondo le direttive predette, al coordinamento tecnico-operativo di cui all'articolo 4, n. 2 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sue articolazioni territoriali concorrono, a richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, nelle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi. Il questore si avvale dei Funzionari e del personale della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare per le attività provvedimentali e di polizia in materia forestale, ambientale e agroalimentare e per i servizi specialistici di competenza, compresi quelli relativi alla difesa idrogeologica e alla qualità dell'aria. Restano altresì attribuite alle Autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza e alla Polizia forestale, ambientale e agroalimentare le funzioni e le competenze esclusive o prevalenti di cui agli articoli 7, commi 2, 9, 10 e u del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e della sicurezza agroalimentare nonché, per gli stessi fini e con il supporto dei mezzi nautici

della Polizia di Stato già destinati ai compiti d'istituto nei medesimi ambiti, la sicurezza ambientale delle acque interne e la gestione tecnico-economica in convenzione dei beni agrosilvopastorali amministrati dall'Agenzia di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. La Polizia forestale, ambientale e agroalimentare svolge, in via principale, i servizi di analisi, investigazione preventiva di pubblica sicurezza e polizia amministrativa e polizia giudiziaria negli ambiti di propria competenza, e, in particolare, quelli della tutela idrogeologica, dei serbatoi di carbonio e della biodiversità. Restano fermi i provvedimenti e le determinazioni assunti ai sensi dell'articolo 18, comma 16, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono individuate le misure volte:

a) alla riorganizzazione organizzazione della DISAF, armonizzando le attribuzioni apicali e i rispettivi livelli di responsabilità delle sue articolazioni, anche territoriali, in relazione alle funzioni di delle Autorità nazionali e centrali di pubblica sicurezza e a quelle specificamente attribuite alla stessa Direzione e all'istituzione dell'ufficio, aumentando conseguentemente di una unità il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1 e fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

b) ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, con ogni conseguente provvedimento di razionalizzazione e soppressione, alla costituzione, nell'ambito della DISAF e quale autonoma Specialità della Polizia di Stato, della Polizia Forestale, Ambientale e Agroalimentare (Polfor); c) a disciplinare gli aspetti tecnico-amministrativi, logistici, strumentali, delle attività scientifiche e di gestione ordinaria, comprese le modalità di assunzione per pubblico concorso e di formazione, relativi al personale specializzato e a quello della Specialità dipendente dalla DISAF, compreso quello di cui al comma 5 che, fino all'adozione dei provvedimenti di definitivo riordino della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, continuano a essere amministrati dall'Arma dei carabinieri e dal Ministero della difesa, che vi provvedono d'intesa con il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, ferma restando la dipendenza gerarchica del personale comunque assegnato all'Ufficio e alle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare dal Direttore della DISAF, che è anche responsabile dell'organizzazione interna.

c) a disciplinare i tavoli tecnici delle Autorità di cui all'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini del coordinamento, nei rispettivi ambiti, dei servizi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, compresi quelli

operativi di polizia per la sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare e delle acque interne e per i servizi di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi;

d) a disciplinare i poteri di ordinanza e provvedimenti delle autorità di cui all'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per il coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, compresi quelli relativi alle materie e alle funzioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e quelli eventualmente oggetto di deleghe o di convenzioni con la DISAF, che possano comunque essere svolti dalle Forze di polizia, dagli altri agenti di pubblica sicurezza e dalle amministrazioni tenute ad assicurare la loro collaborazione.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le finalità di cui al presente articolo sono conseguite per gli aspetti tecnico-specialistici nell'ambito dell'attuazione delle direttive del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del Ministro per la transizione ecologica, secondo quanto disciplinato dal comma 1.

8. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri di cui al periodo precedente, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

27.0.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Armonizzazione pensionistica e previdenziale del personale del Corpo dei vigili del fuoco)

1. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, all'anno della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonauscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1° gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1° gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2024, computati a nonna dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

2. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate ai fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella mi-

sura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2024.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare a trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.341.992 per l'anno 2022, di euro 6.740.716 per l'anno 2023 e di euro 10.081.800 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui ai commi 2, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato previsionale del Ministero dell'interno per il maggiore onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 10.951.0000 per l'anno 2022, di euro 22.090.000 per 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.0000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.0000 a decorrere dall'anno 2031».

Conseguentemente all'onere finanziario della disposizione, pari a 15 milioni di euro per il 2022, 30 milioni di euro per il 2023, 35 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

27.0.5

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Al fine di garantire il giusto riconoscimento economico e professionale al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato i 22 anni di servizio nel Corpo Nazionale alla data del 31 dicembre 2021, viene riconosciuta la maggiorazione dell'indennità di rischio e mensile prevista dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1990 attribuendo gli stessi importi mensili indicati prima del suo riassorbimento disposto nella legge n. 120 del 2020.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge».

27.0.6

PILLON, URRARO, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Assunzione personale per i poli manutentivi dell'Esercito).*

1. Al fine di supportare ed efficientare il funzionamento del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere dell'Esercito Italiano di Terni, del Polo di Mantenimento Pesante (Nord) di Piacenza e del Polo di Mantenimento Pesante (Sud) di Noia il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di n. 200 unità di personale da destinare alle sedi predette.

2. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della Missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa».

27.0.7

PILLON, URRARO, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Assunzione personale per i poli manutentivi dell'Esercito).*

1. Al fine di supportare ed efficientare il funzionamento del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere dell'Esercito Italiano di Terni, del Polo di Mantenimento Pesante (Nord) di Piacenza e del Polo di Mantenimento Pesante (Sud) di Nola il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di n. 200 unità di personale da destinare alle sedi predette.

2. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della Missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa».

27.0.8

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art.27-bis.**

1. In relazione alla specificità delle funzioni del personale della carriera prefettizia, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1, comma 442, lettera d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il fondo di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, e successive modifiche e integrazioni, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, di 5.000.000,00 di euro annui. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

27.0.9

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trenta e di Bolzano)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, nr. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2022, 2,4 milioni di euro per il 2023, 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.

27.0.10

PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni per il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo del territorio)

1. Al fine di rafforzare l'attività di prevenzione e controllo del territorio, nell'ottica di una strategia di sicurezza integrata, è istituito presso il Ministero dell'Interno un Fondo finalizzato all'incremento dell'indennità del personale dipendente degli enti locali destinato allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, con una dotazione pari a 10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni per l'anno 2023.

2. Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'interno tra gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base del numero di operatori impegnati nelle funzioni di cui al citato articolo 5.

3. Gli enti locali assicurano entro il 31 dicembre di ciascun anno l'erogazione di un contributo onnicomprensivo agli operatori di cui al comma 2, ripartito sulla base delle risorse trasferite.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

27.0.11

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Sterilizzazione aliquota previdenziale per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS)

L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile.».

27.0.12

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.***(Estensione del principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS)*

Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.».

27.0.13

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 1, comma 133 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "maggiore armonizzazione del trattamento economico" sono inserite le seguenti: "e previdenziale".

b) dopo le parole: "120 milioni di euro nell'anno 2021," la parola: "e" è soppressa.

c) dopo le parole: "165 milioni di euro" la parola: "annui" è soppressa e le parole: "a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "per l'anno 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 28.**28.1**

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano è equiparato al personale delle Forze di polizia.

1-ter. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, per i rispettivi Corpi forestali, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, pari a 1, 7 milioni di euro per l'anno 2022, 2,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

28.2

DONNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per la promozione delle attività periodiche di aggiornamento operativo-professionale e di mantenimento di uno stato psico-fisico adeguato da parte delle forze della Polizia di Stato. Ai contributi relativi al Fondo di cui al periodo precedente accedono le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) previsione di un numero minimo di ore giornaliere di attività fisica o sportiva per un adeguato allenamento e mantenimento fisico adeguato alle funzioni di polizia attribuite al personale;
- b) controlli medici periodici per la verifica dello stato di salute del personale in forza alla Polizia di Stato;
- c) verifiche con cadenza biennale del livello di efficienza psicofisica raggiunta.

2-ter. Le modalità di accesso al riparto delle risorse di cui al comma 2-bis, le modalità di erogazione dei contributi, nonché le modalità attuative delle lettere a), b) ed e) del comma 2-ter sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma i dell'articolo 194 della presente legge».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per le Forze di Polizia.

28.3

DONNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*2-bis.* Ai soli fini della progressione di carriera, per i vice ispettore della Polizia di Stato vincitori del 9° corso di formazione, la decorrenza degli effetti giuridici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori è retrodatata al primo gennaio 2005.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194 della presente legge.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per le Forze di Polizia.

28.4

FENU

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

«*2-bis.* In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano è equiparato al personale delle Forze di polizia.

2-ter. All'onere derivante dalle disposizioni del comma *2-bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, 3,8 milioni di euro per l'anno 2023 e 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di

Trento e di Bolzano possono provvedere, per i rispettivi Corpi forestali, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-*bis*.».

28.5

CALANDRINI, DE CARLO

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

«2-*bis*. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato al personale delle Forze di polizia.

2-*ter*. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, per i rispettivi Corpi forestali, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-*bis*.».

28.0.1

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*.

(Disposizioni per la funzionalità delle bande musicali della Polizia di Stato e della Guardia di finanza)

1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il Ministro dell'interno può, di anno in anno, con proprio decreto, disporre il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età".

2. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del 61° anno di età. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del 60° anno di età.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Il Comandante generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di età di cui al comma 2, non oltre il compimento del 65° anno di età.".

3. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a euro 79.872 per l'anno 2022, euro 79.872 per l'anno 2023 ed euro 143.601 a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

28.0.2

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2018".

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano validi, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo, i contributi figurativi riconosciuti per i periodi di percezione della indennità di disoccupazione NASpI.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

28.0.3

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure previdenziali a sostegno dei testimoni di giustizia)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, alla lettera *b*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato a causa della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole dei trattamenti pensionistici"».

28.0.4

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNALI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio)

1. Entro il 30 giugno 2022, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (Regio decreto del 30 marzo 1942, n. 318) come introdotto dall'articolo 25 della legge n. 220 del 2012.

2. I soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita con decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

28.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 28-bis.***(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio)*

1. Entro il 30 giugno 2022, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (Regio decreto del 30 marzo 1942, n. 318) come introdotto dall'articolo 25 della legge n. 220 del 2012.

2. I soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita con decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

28.0.6

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio).*

1. Entro il 30 giugno 2022, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che

esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (Regio decreto del 30 marzo 1942, n. 318) come introdotto dall'articolo 25 della legge n. 220 del 2012.

2. I soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita con decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

28.0.7

NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio)

1. Entro il 30 giugno 2022, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (Regio decreto del 30 marzo 1942, n. 318) come introdotto dall'articolo 25 della legge n. 220 del 2012.

2. I soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita con decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

28.0.8

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio)

1. Entro il 30 giugno 2022, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (Regio decreto del 30 marzo 1942, n. 318) come introdotto dall'articolo 25 della legge n. 220 del 2012.

2. I soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita con decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

28.0.9

PACIFICO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Tutele per i pubblici dipendenti in situazione di fragilità)

1. Tutti i pubblici dipendenti di ruolo in servizio a tempo interminato, anche se titolari di una pensione di invalidità, compresa quella erogata ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e, in tale ultimo impiego, non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio, anche in deroga alle previsioni normative dei singoli ordinamenti, sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione e, comunque, non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2022, 4,6 milioni di euro per l'anno 2023, 4,7 milioni di euro per l'anno 2024, 3,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

28.0.10

GIAMMANCO, PAPTAEU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività preordinate alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad erogare direttamente al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011, al massimo entro il 31 marzo di ciascun

anno, le risorse di cui al comma 5 del citato articolo 58-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157. In via transitoria per l'anno 2021, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 31 gennaio 2022.».

Art. 29.

29.1

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Sopprimere l'articolo.

29.2

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Sopprimere l'articolo.

29.3

PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, abrogare le seguenti parole: «limitatamente alla gestione sostitutiva»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «subordinato», inserire le seguenti: «o autonomo».*

29.4

PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La gestione dei giornalisti lavoratori autonomi viene sottoposta a procedura di commissariamento ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per i primi 3 anni, a partire dalla data di cui al comma 1, prorogabili dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze».

29.5

CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416 vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, continuano ad applicarsi ai giornalisti alle dipendenze di imprese editoriali coinvolte in processi di crisi aziendale che hanno cessato il rapporto di lavoro negli anni antecedenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, ancorché i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato vengano maturati successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.

4-ter. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare al competente Ente di previdenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al medesimo Ente degli elenchi delle imprese di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge n. 416 del 1981.

4-quater. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. L'Ente previdenziale provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'Ente previdenziale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

29.6

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti e da un rappresentante dell'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa delle aziende editrici, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i soggetti di cui al comma 1.»;

b) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con un membro designato in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti e con un membro designato in rappresentanza dell'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa delle aziende editrici».

29.7

CANGINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 5, dopo le parole:* «organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti» *aggiungere le seguenti:* «e da un rappresentante dell'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa delle aziende editrici»;b) *al comma 12:*1. *dopo le parole:* «l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con» *sostituire le parole:* «due membri designati» *con le seguenti:* «un membro designato»;2. *dopo le parole:* «in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti» *aggiungere le seguenti:* «e con un membro designato in rappresentanza dell'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa delle aziende editrici».

29.8

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo le parole: «giornalisti» inserire le seguenti: «e da un rappresentante dell'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa delle aziende editrici».*

b) *al comma 12, sostituire le parole: «due membri» con «un membro» e, al termine, aggiungere le seguenti parole: «e con un membro designato in rappresentanza dell'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa delle aziende editrici».*

29.9

GUIDOLIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«16-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 16, al comma 498:

1) al primo periodo, dopo le parole: "giornalisti professionisti", sono aggiunte le seguenti: "e pubblicitisti";

2) al secondo periodo, le parole: "sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37," sono sostituite dalle seguenti: "sostenuto dall'INPGI, e in quota parte dall'INPS a cui versavano i contributi i giornalisti pubblicitisti fino al passaggio ad INPGI, per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato a INPGI e INPS ai sensi dell'articolo 37,".

16-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, al comma 2, dopo le parole: "in favore di giornalisti", sono aggiunte le seguenti: ", professionisti e pubblicitisti,".

16-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 16-bis e 16-ter pari a 30 milioni di euro a decorre dal 2022 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

29.0.1

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 29-bis.***(Disposizioni per il settore dell'editoria)*

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "1° gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2018".».

29.0.2

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Prepensionamento per le imprese del settore dell'editoria)*

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2018".».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «349 milioni di euro per l'anno 2022 e di 299 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

29.0.3

LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di pensionamento dei lavoratori poligrafici)*

1. L'articolo 1, comma 500, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è applicabile anche ai lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, che siano state ammesse negli anni 2018 e 2019 a piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ancorché siano

cessati dal lavoro alla data di entrata in vigore della presente norma, a condizione che non abbiano successivamente costituito altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

2. Ai fini del requisito contributivo, è considerata la contribuzione figurativa corrispondente al periodo di eventuale utilizzo della NASPI da parte di ciascun dipendente.

3. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, valutato in 700.000 euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 194.

29.0.4

MISIANI, MANCA, FEDELI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Previdenza complementare)

"1. A far data dal 1° luglio 2022, per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i cui rapporti di lavoro non siano di nuova costituzione, che, alla data di entrata in vigore del presente disposizione, non risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari e salvo il caso di esplicita dichiarazione di non adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera a), del medesimo decreto legislativo, non esprimano alcuna volontà entro i successivi sei mesi da detto termine temporale, sono automaticamente iscritti nelle forme di cui al citato articolo 8, comma 7, lettera b).

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da donare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune misure per favorire l'organizzazione di apposite assemblee nei luoghi di lavoro, al fine di informare i lavoratori interessati relativamente alle opportunità derivanti dall'adesione alle forme pensionistiche complementari"».

29.0.5

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Previdenza complementare)*

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In alternativa alla deduzione di cui al presente comma, il lavoratore ha diritto ad un credito d'imposta di importo pari al 30 per cento dei contributi versati, che può essere ceduto alla relativa impresa assicurativa o società di gestione del risparmio. In conseguenza della cessione del credito d'imposta, l'impresa assicurativa o la società di gestione del risparmio incrementano la posizione del lavoratore di un importo corrispondente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio"».

29.0.6

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Parificazione trattamento fiscale per i fondi di previdenza complementare)*

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo il periodo: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" è aggiunto il seguente: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal

2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

29.0.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio)

1. Entro il 30 giugno 2022, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (R.D. del 30 marzo 1942, n. 318) come introdotto dall'articolo 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220.

2. I soggetti di cui al primo comma, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita con decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

29.0.8

DELL'OLIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente***«Art. 29-bis.***(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio)*

1. Entro il 30 giugno 2022, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

2. I soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 del, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

29.0.9

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Modifiche in materia di aliquota di prelevamento per i patronati)*

1. Al fine di compensare la riduzione della consistenza del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di preleva-

mento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

29.0.10

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche in materia di aliquota di prelevamento per i patronati)

1. Al fine di compensare la riduzione della consistenza del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento».

29.0.11

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 29-bis.

(Modifiche in materia di aliquota di prelevamento per i patronati)

1. Al fine di compensare la riduzione della consistenza del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento».

29.0.12

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modiche in materia di aliquota di prelevamento per i patronati)

1. Al fine di compensare la riduzione della consistenza del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento».

29.0.13

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali)

1. Il trattamento minimo di pensione di cui sono titolari, ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri, nonché gli imprenditori agricoli professionali, è aumentato di un terzo.

2. Il trattamento di pensione dei soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma I che usufruiscono di un trattamento superiore al minimo, ma inferiore all'importo rideterminato ai sensi del comma 1, è anch'esso aumentato ai sensi del medesimo comma.

3. L'importo aggiuntivo di cui ai commi precedenti è soggetto alla perequazione automatica, non è assorbibile da eventuali integrazioni al minimo, è reversibile ed è escluso dal computo dei redditi ai fini di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) procede automaticamente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento dei trattamenti di pensione di cui ai commi I e 2, che costituiscono condizioni di diritto acquisito fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino del sistema pensionistico.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per 110 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194 e per 90 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

29.0.14

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi agricoli)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"».

29.0.15

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni per l'aiuto alla vendemmia)

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il comma 3-bis. è sostituito dal seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane».

Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8».

29.0.16

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di limite massimo delle retribuzioni per cariche direttive delle casse previdenziali professionali)

1. Le disposizioni di cui al Decreto ministeriale n. 166 del 24 dicembre 2013, (ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) sono estese agli enti di cui all'elenco A allegato al decreto legislativo numero 509 del 1994.».

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 509 del 1994 dopo le parole: «La Corte dei Conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatori» si aggiunga: «e sui compensi attribuiti agli organi apicali».

29.0.17

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali)

1. Ai fini del presente articolo, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; *c)* per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni

iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

2. Il presente articolo si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, di società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 2.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione, delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e degli agenti della riscossione.

5. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.

6. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

Si considerano, inoltre, vessatorie le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto.

l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

7. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

8. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 5 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

9. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 5 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

10. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi del presente articolo ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

11. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

12. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni del codice civile.

13. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

14. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

15. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni del presente articolo.

16. È facoltà delle imprese di cui al comma 2 adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

17. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 16 si presumono equi fino a prova contraria.

18. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità

giudiziaria, ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

19. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 18 e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150.

20. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

21. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato "Osservatorio".

22. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da due rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

23. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

24. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

25. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

26. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

27. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore del medesimo articolo.

28. Per le convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente articolo, il professionista è tenuto a dare avviso all'altro contraente dell'applicazione delle disposizioni del comma 27, prima dello svolgimento delle ulteriori prestazioni regolate dalle medesime convenzioni. L'inadempimento dell'obbligo è sanzionabile solo sul piano deontologico in via disciplinare.

29. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012,

n. 247, l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

30. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.».

29.0.18

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di vittime dell'amianto)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 356 è inserito il seguente: "356-*bis*. La prestazione del 15 per cento di cui al comma 356, è da intendersi quale valore minimo della prestazione economica aggiuntiva di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Alla percentuale del 15 per cento si aggiunge una ulteriore quota percentuale da erogare in un'unica soluzione nel secondo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza, determinato dall'avanzo delle risorse generato tra le somme del Fondo per le vittime dell'amianto dell'anno di riferimento e le somme effettivamente versate con la semplice maggiorazione del 15 per cento.";

b) dopo il comma 357 sono inseriti i seguenti:

"357-*bis*. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la prestazione di cui al comma 357 è elevata a euro 15.000.

357-*ter*. La prestazione di cui al comma 357-*bis* viene erogata su domanda e certificazione sanitaria ospedaliera anche ai malati di mesotelioma che avanzano contemporanea richiesta di riconoscimento della causa professionale della patologia dichiarata e certificata. A fronte dell'avvenuto riconoscimento della causa lavorativa, l'interessato percepisce dal Fondo per le vittime dell'amianto le prestazioni economiche previste per i malati professionali al netto del valore della prestazione precedentemente percepita.";

c) dopo il comma 358 è inserito il seguente: "358-*bis*. Le risorse economiche presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto alla data del 31 dicembre 2020 di cui al comma 358, oltre a essere utilizzate per soddisfare le prestazioni e le domande pervenute fino al 31 dicembre 2019,

rimangono nelle disponibilità del Fondo e sono impiegate, qualora sia necessario, per garantire la copertura delle prestazioni di cui ai commi 356-*bis*, 357-*bis* e 357-*ter*, nonché per migliorare ulteriormente tali prestazioni senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica sulla base di appositi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche su proposta delle parti sociali, delle associazioni delle vittime dell'amianto e del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto.";

d) dopo il comma 359 è inserito il seguente: "359-*bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto e le associazioni delle vittime dell'amianto, da emanare entro il mese di giugno del 2022, è disposta la riforma del Fondo per garantire l'universalità, l'equità, l'immediatezza e la celerità delle prestazioni sulla base della certificazione medica delle strutture sanitarie ospedaliere e in linea con le migliori pratiche vigenti negli altri paesi dell'Unione europea".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

29.0.19

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-*bis*.

1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto al registro speciale dei praticanti avvocati abilitati ovvero all'albo dei procuratori legali, in periodi anteriori all'entrata in vigore della legge n. 247/2012 e che in tali periodi non raggiungeva il limite minimo di reddito previsto per l'iscrizione alla Cassa forense, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione, anche in parte, di tutti i periodi sopracitati nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i richiedenti hanno la facoltà di versare ora per allora l'ammontare dei contributi di loro pertinenza presso la gestione in cui opera la ricongiunzione. L'ammontare dei contributi è calcolato sulla base del reddito minimo di iscrizione alla Cassa forense in allora previsto. Si applica in quanto compatibile la legge n. 45/1990.».

29.0.20

FEDELI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Accesso alle prestazioni pensionistiche per gli esodati esclusi, a parità di requisiti previdenziali, dalle precedenti norme di salvaguardia)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alle seguenti categorie:

a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 del presente articolo, che costituiscono un contingente unico, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro che, per i soggetti di cui alla lettera d) del predetto comma 1 in attività di lavoro, è da intendersi quella di entrata in vigore della presente norma di legge. L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande pervenute, quelle accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici e di spesa determinati ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dai medesimi commi.

3. I benefici di cui al comma 1, che in ogni caso non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2022, sono riconosciuti nel limite di 2.400 soggetti e nel limite massimo di spesa di 26,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 16,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle somme risparmiate a consuntivo in applicazione dell'articolo 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché, per l'eccedenza, mediante corrispondenti riduzioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

29.0.21

COMINCINI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali)

1. All'articolo 86, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", si interpretano nel senso che si intendono riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

2. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 86, comma 2, si applicano anche ai sindaci, non titolari di pensione, che non siano lavoratori dipendenti e che non svolgano altra attività lavorativa alla data di assunzione dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

2-ter. Per i sindaci di età inferiore ai trentacinque anni, non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuata la forma pensionistica di riferimento e sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi sindaci".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma I dell'articolo 194.».

29.0.22

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 29-bis.***(Disposizioni in materia di pensioni superiori a dieci volte l'integrazione al trattamento minimo INPS)*

1. I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i cui importi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino superare complessivamente, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, dieci volte l'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, sono ricalcolati e corrisposti secondo il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. I trattamenti pensionistici ricalcolati a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma I non possono essere comunque inferiori a dieci volte il trattamento minimo dell'INPS.

3. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.».

29.0.23

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)*

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) comma 1, lettera b);
- b) comma 8;
- c) comma 8-bis;
- d) comma 14, lettere a) e b).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-bis, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore";

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: – 50.000.000.

29.0.24

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 29-bis.***(Estensione del principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto,

posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

29.0.25

FEDELI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Estensione del principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS)

1. Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.».

29.0.26

NANNICINI, FEDELI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Norme in materia di società professionisti)

1. Al fine di evitarne la duplicazione, la contribuzione integrativa riferita alle prestazioni effettuate da liberi professionisti alle società disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, (STP) è detraibile, secondo le modalità stabilite da ciascun ente di previdenza, dall'ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta ai rispettivi enti di previdenza anche con riferimento all'attività svolta tramite STP, qualora le prestazioni stesse siano finalizzate al conseguimento di un unico risultato e sempreché il contributo integrativo sia stato in origine applicato dalla STP al destinatario finale della prestazione.

2. Gli enti di previdenza adeguano i propri regolamenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

29.0.27

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è inserito il seguente:

"2-bis. Le associazioni e le fondazioni di cui al presente articolo predispongono con cadenza biennale una relazione sull'andamento delle platee di riferimento, contenente i seguenti dati e informazioni: variazioni del numero degli iscritti e dei redditi, valutazione sull'andamento dei redditi e della loro distribuzione per genere, classi di età e territorio, le cancellazioni, l'impatto derivante dall'andamento demografico. La relazione deve contenere un'analisi dei rischi relativi al mercato del lavoro di riferimento, che possono incidere sulla sostenibilità dell'ente. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al presente comma, gli enti utilizzano i dati delle Università e dell'Istat e si avvalgono ove necessario di società, centri di ricerca ed esperti in materia di mercato del lavoro. La relazione è trasmessa ai Ministeri vigilanti e alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale per l'eventuale adozione delle misure di rispettiva competenza"».

29.0.28

NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania)

1. Al fine attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli

eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e superstiti è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro dall'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

29.0.29

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa ai fini della pensione di invalidità civile)

All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa di cui al comma 1 sussiste anche quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione".».

29.0.30

DE VECCHIS, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la parola "concorre" è sostituita dalle seguenti: "nonché quello derivante da prestazioni pensionistiche erogate agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica concorrono".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 41,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29.0.31

DE VECCHIS, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modificazioni alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera)

1. All'articolo 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La ritenuta di cui al comma 1 è applicata nella medesima percentuale anche nei casi in cui l'accredito avviene sul conto corrente svizzero"».

29.0.32

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimenti per le pensioni di guerra dirette e indirette)

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «567,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 467,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

29.0.33

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Contribuzione previdenziale aggiuntiva per gli amministratori locali delle Province di Trento e Bolzano-Sudtirolo)*

1. All'articolo 86, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. I comuni e le comunità comprensoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano-Sudtirolo possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori ai comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33,00 per cento complessivo, di cui il 24,20 per cento a carico dell'ente locale e l'8,80 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore".».

29.0.34

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Disposizioni in materia di pensionati frontalieri)*

1. All'articolo 50, comma 1, del Decreto del Presidente Della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *h-bis*) è inserita la seguente:

"*h-ter*) Le prestazioni pensionistiche percepite dagli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza, in quanto rientranti nella categoria di percettori di reddito da lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

29.0.35

LA MURA, NUGNES, FATTORI, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis.

(Proroga della facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione)

1. In via sperimentale, per il triennio 2022-2024 gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, se l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato, nel limite massimo d'importo pari a 20.000 per ciascun assicurato, è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.».

6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-quater. È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda".

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a relativo fabbisogno, nei limiti delle risorse delle maggiori entrate, che costituiscono il relativo limite di spesa, accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto rinvenienti a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 dalla disposizione di cui al successivo comma 8, e riversate in un "Fondo" istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per l'equità previdenziale".

8. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

"TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli

quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III";

b) alla rubrica, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati".

9. Il Fondo di cui al comma 7 può essere utilizzato a richiesta del lavoratore nel limite di 20.000 euro anche per coprire i periodi contributivi di cui al comma 1, per un massimo di 156 settimane anche non consecutive.».

29.0.36

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Ricongiungimento contributi A. G. O.)

1. È riconosciuta la facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista senza alcuna limitazione ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione.».

29.0.37

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure urgenti in favore del personale in quiescenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e Bolzano)

1. Al Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 167, articolo 3, comma 7 così come modificato dall'art. 10, comma 2, Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, aggiungere, infine, il seguente periodo: "le disposizioni di

cui al presente comma si applicano anche al personale dei vigili del fuoco permanenti della Provincia autonoma di Trento e Bolzano".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

29.0.38

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la percentuale di cui all'articolo 85, primo comma, numero 1), del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, è elevata al 60 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articoli, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

29.0.39

GARAVINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis.

(Fondo di malattia per i professionisti)

1. Al fine di sostenere i professionisti in caso di ricovero in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano una inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, con una dotazione di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della Giustizia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse, nei limiti della capienza annuale del fondo, avendo in considerazione la durata del ricovero o della inabilità e il costo delle eventuali sostituzioni necessarie all'adempimento delle incombenze professionali e delle scadenze di tannini stabiliti in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di prestazioni a carico dei clienti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

29.0.40

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 29-bis.

(Esonero contributi previdenziali lavoratori autonomi e professionisti delle agenzie di viaggi e tour operator)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, dopo il comma 22-bis, inserire il comma 22-ter:

"22-ter. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti del settore delle agenzie di viaggi e tour operator e di favorire la ripresa della loro attività nel corso del 2022, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno specifico Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti del settore delle agenzie di viaggi e tour operator, con una dotazione finanziaria iniziale di 7 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) fino all'importo massimo di 3.000 euro su base annua, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 7 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

29.0.41

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 36, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n.27, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) acquisire in via telematica il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n.152. A questi fini, in considerazione dell'eccezionalità della situazione determinata dalla diffusione del COVID-19, per l'attività svolta durante tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria, il mandato si intende validamente acquisito quando da un insieme di elementi si possa inequivocabilmente rilevare la volontà dell'assistito di richiedere l'intervento del patronato per una determinata prestazione, anche nell'ipotesi in cui possano non risultare presenti gli elementi richiesti dal citato articolo 4 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193".».

29.0.42

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193)

1. All'articoli 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n.152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. il mandato può essere sottoscritto dal mandatario con firma autografa o in forma digitale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 Marzo 2005, n.82 e successive modificazioni e integrazioni.

2-ter. Ferma restando la necessità di assicurare la corretta modalità di attribuzione e rendicontazione dell'attività ai fini del finanziamento di cui all'art. 13 della Legge 30 Marzo 2001, n. 152, il mandato di cui ai precedenti commi può essere sottoscritto a distanza e conferito in via telematica, con le modalità di cui al comma 2-bis. In caso di mandato con firma autografa conferito per via telematica, trovano applicazione le dispo-

sizioni di cui all'articolo 16, comma 8, lettera *b*) del decreto-legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35".»

29.0.43

DE POLI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e il comma 2 dell'articolo 12 del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2008, n.193 sono abrogati.

2. Con effetto dalla medesima data del 1° gennaio 2022, all'articolo 10, comma 3, della Legge 30 marzo 2001 n. 152 è aggiunto infine il seguente periodo: "Rientrano, altresì, in via automatica, tra le prestazioni previdenziali e assistenziali per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, tutte le prestazioni non rientranti nelle attività di cui all'articolo 13 svolte dai patronati sulla base di leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative".».

29.0.44

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.29-bis.

(Modifica all'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: "e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri" sono soppresse.».

29.0.45

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Semplificazioni in materia di ingresso e soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera";

b) dopo l'articolo 9-ter è aggiunto il seguente:

"Art. 9-quater.

(Ingresso e soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera)

1. L'ingresso in Italia di titolari di redditi da pensione di fonte estera non appartenenti all'Unione europea che intendono trasferirsi in maniera temporanea nel territorio dello Stato può essere consentito al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

a) il titolare di reddito da pensione di fonte estera ha l'obbligo di dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) il titolare di reddito da pensione di fonte estera ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;

c) il titolare di reddito da pensione di fonte estera ha l'obbligo di allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la prova che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.

2. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera.

3. Le procedure di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Il visto di ingresso per titolari di redditi da pensione di fonte estera deve essere rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

5. Il permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera è rinnovabile per un periodo di un ulteriore anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo".

2. Le procedure di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 9-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal comma i del presente articolo, sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare, con decreto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 030.**030.1**

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Premettere il seguente:

«Art. 030.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

1. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di cinque anni, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

5. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è compatibile con il contributo di cui all'articolo 72 ed è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 4.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2025. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e

delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

6. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo pari a 4.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dall'articolo 2 comma 2 della presente legge.».

030.2

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPANEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 030.

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di

pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati "buoni lavoro" delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a) entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b) il luogo di svolgimento della prestazione;
- c) l'oggetto della prestazione;
- d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
- e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

030.3

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 030.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale).

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per i nuovi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma I le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

3. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 6.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2025. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

6. L'incentivo di cui al comma I è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo pari a 6.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dall'articolo 2 comma 2 della presente legge.».

030.4

TIRABOSCHI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 030.

(Incentivi all'occupazione stabile nelle imprese con numero di dipendenti inferiore a 15 e riduzione del cuneo fiscale).

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile nelle imprese con numero di dipendenti inferiore a 15, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di

lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

h) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).".

3. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 1.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2025. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo pari a 1.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dall'articolo 2 comma 2 della presente legge.».

030.5

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 030.**

1. In deroga all'articolo 54-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ed entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, od altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.».

Art. 30.**30.1**

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, dopo le parole: «a tempo indeterminato», inserire le seguenti: «o con contratto a tempo determinato per una durata non inferiore ai 24 mesi».

30.2

LAUS

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca, ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1.».

30.3

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma.».

30.4

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato la-

voratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1».

30.5

NATURALE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1.».

30.6

PEROSINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1.».

30.7

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1.».

30.8

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1.».

30.9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

«2-bis. Limitatamente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il valore dei beni funzionali allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall'articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, ceduti dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o

a categorie di dipendenti o le somme erogate dal medesimo a titolo di rimborso anche parziale delle spese di acquisto dei predetti beni, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per i dipendenti del settore privato per le cessioni e per gli acquisti di beni effettuati dal P gennaio al 31 dicembre 2022.

2-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni funzionali allo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali».

30.10

NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* Limitatamente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il valore dei beni funzionali allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall'articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, ceduti dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti o le somme erogate dal medesimo a titolo di rimborso anche parziale delle spese di acquisto dei predetti beni, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per i dipendenti del settore privato per le cessioni e per gli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

2-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni funzionali allo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali».

30.11

MISIANI

Aggiungere alla fine, il seguente comma:

«3. Ferma restando l'identità del ramo di azienda come articolazione funzionalmente autonoma al momento del trasferimento, l'articolo 2112 codice civile, nell'ultimo periodo del comma 5, si interpreta nel senso che non pregiudica la facoltà del cessionario di modificare il ramo aziendale acquisito, anche sotto il profilo organizzativo, nell'ambito dei suoi autonomi progetti imprenditoriali».

30.12

COLLINA, MANCA

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati del settore creativo, culturale e dello spettacolo è altresì riconosciuto nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021. L'esonero è fruibile entro il 30 giugno 2022 ed è condizionato all'estensione a tale data del Quadro Temporaneo di aiuti per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 575 milioni di euro per l'anno 2022 e di 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

30.13

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«3. All'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati del settore creativo, culturale e dello spettacolo è altresì riconosciuto nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021. L'esonero è fruibile entro il 30 giugno 2022 ed è condizionato all'estensione a tale data del Quadro Temporaneo di aiuti per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"».

30.14

FLORIS

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. A titolo di riconoscenza dello Stato nei confronti del personale sanitario medico e tecnico-infermieristico dipendente o in convenzione con il sistema sanitario nazionale che alla data del 1° gennaio 2020 era in servizio affrontando con sacrificio la lotta alla pandemia da COVID-19 è consentito fino al 31.12.2022, e comunque fino all'esaurimento del fondo accantonato pari a 250 milioni di euro, ottenere a domanda il ri-

scatto gratuito dei contributi pensionistici relativi al periodo di laurea, specializzazione e dottorato di ricerca».

30.0.1

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure per i lavoratori agricoli)

1. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 30, comma 4-ter, e 31, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.

2. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

3. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022, di 480 milioni di euro per l'anno 2023, di 480 milioni di euro per l'anno 2024, di 480 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

30.0.2

FERRERO, BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

3. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

30.0.3

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6000 euro annui.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una

sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

30.0.4

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

30.0.5

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato in tutto il territorio nazionale, sono ridotti del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

2. La misura di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «250 milioni».

30.0.6

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato in tutto il territorio nazionale, sono ridotti del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

La misura di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni.».

30.0.7

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato in tutto il territorio nazionale, sono ridotti del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

La misura di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni.».

30.0.8

TARICCO, BITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono soppresse le seguenti parole: "del settore agricolo e".»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 545 milioni di euro per l'anno 2022, e 445 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

30.0.9

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. All'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, a 126, sopprimere le seguenti parole: "del settore agricolo e".».

30.0.10

VATTUONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco)*

1. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, è incrementata di 250 unità non prima del 30 aprile 2022, 300 unità non prima del 30 aprile 2023 e 450 unità non prima del 30 aprile 2024. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

2. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, si provvede me-

dante il ricorso per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4 serie speciale – n. 90 del 15 novembre 2016, fino all'esaurimento della stessa e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le assunzioni ordinarie derivanti dalle cessazioni al 31 dicembre 2021 ed autorizzate dalla vigente normativa, si provvede mediante il ricorso per 100 per cento dei posti disponibili, mediante il ricorso scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 10.712.500,00 per l'anno 2022, di euro 12.855.000,00 per l'anno 2023 e euro 19.282.500,00 a decorrere dal 2024.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.712.500,00 per l'anno 2022, euro 12.855.000,00 per l'anno 2023 ed euro 19.282.500,00 a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

30.0.11

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Contributo per il conseguimento della patente per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci in conto proprio)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito in legge, con modificazioni e integrazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 5-bis:

1. Al primo periodo dopo le parole "autotrasporto di merci" aggiungere le seguenti: "per conto proprio di cui all'articolo 31 della Legge 6 giugno 1974, n. 198 è".

2. Al secondo periodo dopo le parole "autotrasporto di merci" aggiungere le seguenti: "per conto proprio è".

3. Al terzo periodo, sostituire le parole "1 milione" con le seguenti: "2 milioni".

b) Al comma 5-*quater* sostituire le parole: "1 milione" con le seguenti "2 milioni"».

30.0.12

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Contributo per il conseguimento della patente per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci in conto proprio)

Al comma 5-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito in legge, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo le parole: "autotrasporto di merci" ovunque ricorrano aggiungere le seguenti: "per conto proprio di cui all'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 198 è"».

30.0.13

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Agevolazioni in materia di riconversione lavorativa per attività di autotrasporto merci)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è concesso, nei limiti delle risorse di cui ai presente comma, un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, di importo pari a 2.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell'importo di tali spese. Ai fini della concessione del contributo di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo di almeno sei

mesi. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

30.0.14

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Incentivi al conseguimento dei titoli propedeutici alla professione di autotrasportatore)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto fino a 2.000,00 euro in favore di coloro che conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto merci o la carta di qualificazione del conducente per il trasporto persone.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto merci e della carta di qualificazione del conducente per il trasporto persone è riconosciuta una detrazione nella misura del 20 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in due quote annuali di pari importo e in una quota singola per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro il 30 giugno 2022, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso e di fruizione della detrazione di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

30.0.15

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art 30-bis.***(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)*

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

30.0.16

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

30.0.17

NATURALE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo di cui al comma i spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

30.0.18

MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle

aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

30.0.19

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

30.0.20

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

30.0.21

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 del presente decreto legge».

30.0.22

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 30-bis.***(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)*

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

30.0.23

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Tirocini extracurricolari)*

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo, secondo criteri che ne definiscano e circoscrivano l'ambito di utilizzo in riferimento all'età anagrafica e alle condizioni soggettive;

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività anche definendo da parte delle regioni specifiche intese con l'Ispettorato nazionale del Lavoro;

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza in relazione nello specifico ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo in quanto attività del tutto elementari e ripetitive (valutare se inserire riferimento a CCNL sottoscritti da OO.SS. maggiormente rappresentative);

d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta;

e) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione.

2. All'articolo 1, il comma 34 della legge 28 giugno n. 92 è abrogato.».

30.0.24

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 30-ter.

(Tirocini extracurricolari)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo, secondo criteri che ne definiscano e circoscrivano l'ambito di utilizzo in riferimento all'età anagrafica e alle condizioni soggettive;

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione

delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività anche definendo da parte delle regioni specifiche intese con l'Ispettorato nazionale del Lavoro;

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza in relazione nello specifico ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo in quanto attività del tutto elementari e ripetitive (valutare se inserire riferimento a CCNL sottoscritti da OO.SS. maggiormente rappresentative);

d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta;

e) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione.

2. Il comma 34 articolo 1 legge 28 giugno n. 92 è soppresso».

30.0.25

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Emergenza occupazionale comparto HORECA)

1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1».

30.0.26

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, 474 milioni di euro per l'anno 2023, 426 milioni annui a decorrere dal 2024».

30.0.27

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.***(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento

per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

30.0.28

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sgravo contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravo contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma i, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

30.0.29

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sgravo contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle

proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

30.0.30

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

30.0.31

MALLEGNI, PEROSINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.***(Sgravo contributivo per l'assunzione di apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravo contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

30.0.32

MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.***(Sgravo contributivo per l'assunzione di apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravo contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,

comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

30.0.33

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

30.0.34

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento

per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

30.0.35

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sgravo contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravo contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante Corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

30.0.36

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Tirocinio e supervisione dei giovani consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)

1. Al fine di promuovere e favorire l'accesso dei giovani a tale professione, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, di cui al-

l'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che agendo quale soggetto ospitante si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento, a fronte dell'attività formativa svolta è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 3.000.

2. Ai consulenti finanziari di cui al comma 1, che svolgono per un periodo di almeno 24 mesi attività di supervisione, di cui all'articolo 78 del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 6.000.

3. Ai consulenti finanziari di cui al comma 1, che svolgono, nei confronti del medesimo soggetto, sia il ruolo di soggetto ospitante di cui al comma 1 sia l'attività di supervisione di cui al comma 2, è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 7.000.

4. Possono beneficiare del credito di imposta di cui al presente articolo i consulenti finanziari iscritti da almeno 3 anni all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del richiamato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, indipendentemente dal regime contabile adottato.

5. Ai fini dell'ammissibilità al credito di imposta, l'attività svolta quale soggetto ospitante viene certificata dall'ente promotore del tirocinio. L'attività svolta quale supervisore viene attestata dall'intermediario finanziario per il quale esso opera e confermata dall'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del richiamato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del soggetto supervisionato alla scadenza del termine di ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività di supervisione.

6. Il credito di imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha avuto termine il tirocinio e, per la parte residua, in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Il credito di imposta di cui al comma 2 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui termina l'attività di supervisione e, per la parte residua, in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

7. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative

necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «591 milioni di euro per l'anno 2022 e di 491 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

30.0.37

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Piano di politiche attive a gestione aziendale)

1. In via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR e al fine di valorizzare la responsabilità sociale delle aziende contenendo gli effetti sociali e occupazionali delle scelte economiche adottate che non consentano di garantire l'impiego a tutto il personale in forza, il datore di lavoro con un organico superiore a 50 dipendenti e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stipulare un accordo di durata fino a 24 mesi, in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che preveda un piano contenente azioni di politica attiva per la tutela occupazionale (PTO).

2. Il piano di tutela occupazionale ha lo scopo di ricollocare nel territorio di riferimento i lavoratori che hanno aderito volontariamente al PTO, ovvero di individuare per gli stessi, soluzioni non traumatiche volte ad accrescerne il profilo di occupabilità. Il piano è gestito direttamente dall'azienda con le proprie risorse interne anche con il supporto delle associazioni di categoria, delle agenzie per il lavoro, dei centri per l'impiego presenti nel territorio interessato, nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) al fine di rintracciare, anche su dati statistici o di fonte amministrativa, le offerte di lavoro presenti nel territorio. Le attività di cui al presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. I lavoratori aderiscono volontariamente al PTO, previa risoluzione del rapporto di lavoro, ed hanno diritto alla prestazione NASpI, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, senza l'applicazione della disposizione di riduzione prevista dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse di cui al comma 17.

4. Il PTO contiene, con descrizione dettagliata, le seguenti attività gestite dal datore di lavoro:

a) orientamento specialistico e personalizzato di accompagnamento al lavoro pari ad almeno a 25 ore per ciascun lavoratore mediante colloquio individuale e bilancio delle competenze da parte di personale specializzato inclusa l'assistenza alla elaborazione del *curriculum vitae*;

b) informazione e formazione specialistica di almeno 25 ore sulle strategie e tecniche di ricerca attiva del lavoro, sulle conoscenze utili al reinserimento lavorativo e sul *self marketing*;

c) azioni finalizzate all'accrescimento del profilo personale di occupabilità mediante interventi di formazione, riqualificazione professionale e acquisizione di competenze utili alla ricollocazione e reinserimento nel mercato del lavoro nelle figure professionali richieste nel territorio pari almeno a 50 ore;

d) le modalità di attivazione sul territorio da parte dell'impresa dei canali associativi e istituzionali al fine di rintracciare le opportunità di lavoro presenti nel territorio;

e) la descrizione del modello organizzativo interno e le procedure finalizzate alla gestione del PTO e al monitoraggio delle opportunità di lavoro coerenti con le caratteristiche dei lavoratori coinvolti veicolate dai soggetti pubblici e privati accreditati a livello nazionale e territoriale.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rendono disponibile sulla home page del proprio sito istituzionale l'informazione costante e aggiornata sulle tendenze della domanda di lavoro articolata per territorio, settori e professioni basati sulla elaborazione statistica dei dati delle comunicazioni obbligatorie e di altre fonti informative disponibili relative al mercato del lavoro, anche sulla base di accordi e convenzioni con gruppi di ricerca delle università e degli enti di ricerca. Il mancato rispetto della presente disposizione è valutato ai fini della responsabilità personale del dirigente competente.

6. Le attività di formazione mirata per l'accrescimento dell'occupabilità possono essere svolte anche per il tramite dei fondi interprofessionali, a valere sul conto azienda e sul conto di sistema, anche in deroga alle disposizioni vigenti e agli atti istitutivi e regolamentari dei fondi.

7. Il programma di formazione avviato dall'impresa ai sensi del comma 4, lettera c), contiene in allegato documentazione comprovante i fabbisogni occupazionali collegati alle nuove competenze anche attraverso l'acquisizione dei dati di cui al comma 5 o contenuti in altri osservatori o rapporti previsti dalle istituzioni regionali e nazionali. Il programma di formazione può intendersi assolto anche qualora l'impresa faccia impartire l'insegnamento presso altre aziende, utilizzando l'opera del lavoratore anche mediante la sola applicazione pratica, nei limiti di 320 ore.

8. Per la realizzazione del PTO l'impresa si può avvalere anche degli strumenti e risorse del fondo di Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).

9. Al termine del piano, prima dell'assunzione del lavoratore presso altro datore di lavoro, l'azienda rilascia al lavoratore un'apposita certificazione in cui sono indicate in dettaglio tutte le attività svolte nei suoi riguardi e le relative attestazioni delle competenze conseguite.

10. Al datore di lavoro che volontariamente sottoscrive il piano di tutela occupazionale non si applica l'obbligo contributivo di cui all'articolo 2, commi da 31 a 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92. In caso di avvenuta rioccupazione dei lavoratori aderenti al PTO con un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, ovvero con contratto a tempo determinato e a tempo pieno almeno pari a 24 mesi, anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 81, il datore di lavoro ha diritto a dedurre dal proprio reddito un importo equivalente al costo annuo, maggiorato di tre volte, relativo al lavoratore rioccupato, entro i limiti delle risorse di cui al comma 17.

11. Qualora al termine del piano uno o più lavoratori non siano stati ricollocati con un contratto indicato nel comma 10, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere un trattamento di incentivo all'esodo almeno pari a 24 mesi dell'ultima retribuzione tabellare dovuta al lavoratore e all'azienda spetta in ogni caso il diritto alla maggiore deducibilità del costo previsto dal comma 10. L'importo corrisposto ai sensi del presente comma non concorre a formare il reddito del lavoratore, nei limiti delle risorse di cui al comma 17.

12. Ai datori di lavoro che assumono lavoratori coinvolti nel PTO sono riconosciuti i seguenti benefici, nei limiti delle risorse di cui al comma 17:

a) l'esonero contributivo pari al 100% della quota a carico del datore di lavoro fino a 8.000 euro per una durata massima di 36 mesi;

b) la possibilità di assunzione del lavoratore con contratto a tempo determinato in deroga alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 81 per una durata massima di 36 mesi senza l'applicazione del contributo aggiuntivo dell'1,4% di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

c) la possibilità di assunzione del lavoratore con un contratto di riqualificazione cui si applica la disciplina dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 81, per 48 mesi con esonero contributivo pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro.

13. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano agli accordi sottoscritti dopo il 15 ottobre 2021.

14. Al fine di favorire l'occupazione dei lavoratori che hanno aderito al PTO, più datori di lavoro, anche su iniziativa delle associazioni di categoria e professionali presenti nel territorio, possono stipulare un contratto di rete di cui articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, o associazioni temporanee di impresa. I contratti o le associazioni possono avere altresì le finalità di inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa.

15. Per i fini di cui al comma 14, i datori di lavoro possono anche raggiungere accordi contrattuali in cui è stabilito:

a) il datore di lavoro di riferimento che assume i lavoratori utilizzati in regime di codatorialità tra gli aderenti;

b) le modalità di svolgimento della prestazione e di ribaltamento dei costi della prestazione.

Gli accordi previsti dal presente comma devono essere depositati presso l'ispettorato territoriale del lavoro con le modalità stabilite dall'Ispettorato nazionale del lavoro entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Nei casi previsti dai commi 14 e 15, ogni azienda aderente è responsabile, in ragione della prestazione utilizzata, degli obblighi di sicurezza e in materia di privacy, ovvero con riferimento agli obblighi retributivi e contributivi trova applicazione il regime di responsabilità solidale.

17. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, eventualmente rifinanziabile, destinato alla copertura finanziaria degli interventi di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

18. Agli oneri derivanti dal comma 17, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

30.0.38

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, MONTANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Staffetta generazionale e ricambio imprenditoriale per la conservazione del patrimonio di conoscenze)

1. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2024, per favorire la staffetta generazionale e l'occupazione dei giovani, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il un fondo, con dotazione

pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2023 e 2024, al fine di erogare un'indennità di sostegno al reddito, calcolata nelle modalità previste dall'articolo 3, con esclusione del comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 6, in favore dei lavoratori con almeno 59 anni di età che sottoscrivono un accordo con il datore di lavoro per la trasformazione del proprio contratto da tempo pieno a tempo parziale nella misura massima del 50%, a fronte dell'assunzione, da parte della medesima azienda o del gruppo, di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, incluso quello di apprendistato.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che i datori di lavoro, alla data di sottoscrizione di ciascun accordo, non abbiano un organico superiore a 50 dipendenti.

3. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta per una durata massima di 24 mesi e, comunque, nei limiti del fondo di cui al comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa non prende in considerazione ulteriori domande.

4. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui il lavoratore attivi la staffetta generazionale prevista dalle norme vigenti e per la durata di trasformazione del contratto."

5. Al fine di favorire il ricambio imprenditoriale nelle piccole imprese con un organico fino a 50 dipendenti, fino al 31 dicembre 2024 non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la liquidazione anticipata e in unica soluzione della NASpI, richiesta dal lavoratore avente diritto alla corresponsione, per avviare un'attività lavorativa di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Ai fini della liquidazione di cui al presente comma è sospesa l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse del fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse ivi disponibili.

6. Le previsioni del presente articolo, in deroga alle disposizioni vigenti, si cumulano con contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura ove previsti in ambito nazionale, regionale o comunale.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite

di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

30.0.39

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure di politica attiva attuate dai fondi interprofessionali)

1. Al fine di individuare soluzioni compartecipate tra datori di lavoro, lavoratori e Stato con l'obiettivo di risolvere i problemi occupazionali dei giovani e per rintracciare le esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali derivanti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con un approccio di responsabilità sociale nell'utilizzo di misure di politica attiva, i fondi interprofessionali istituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche in deroga alle disposizioni vigenti e agli atti istitutivi e regolamentari dei fondi, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, per favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro qualificato, possono finanziare attraverso le risorse del conto aziendale e le risorse del conto di sistema, anche integrando queste ultime con ulteriori risorse pubbliche statali o regionali, appositi percorsi formativi finalizzati all'ingresso nel mondo del lavoro con un contratto di lavoro dipendente. In caso di mancata assunzione il datore di lavoro è tenuto a restituire l'importo oggetto di finanziamento.

2. Il finanziamento di attività formative che riguardino la formazione finalizzata all'ingresso nel mercato del lavoro e la formazione continua, con l'utilizzo delle risorse del conto aziendale da parte dell'impresa aderente ai fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o con l'utilizzo delle risorse del conto di sistema, è escluso dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato e non è oggetto della preventiva adozione della decisione di autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

3. Al fine di uniformare la gestione dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e con l'obiettivo di ottimizzare il finanziamento delle attività formative, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli standard nazionali per identificare la spesa per le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi e per le attività finalizzate alla realizzazione dei piani formativi.

4. Per le finalità previste dal comma 1, i datori di lavoro aderenti ai fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono effettuare versamenti volontari al fine di finanziare

il riconoscimento di un assegno straordinario nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo per i lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento nei successivi sette anni. La gestione delle risorse finanziate e la sostenibilità delle prestazioni erogate del Fondo, per le finalità di cui al presente comma, si attuano in base al principio di contabilità separata e le prestazioni sono riconosciute nei limiti della disponibilità economica assicurata da ciascuna azienda. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef del lavoratore e non forma base imponibile ai fini previdenziali o contributi di solidarietà. Le somme accantonate dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito la misura del finanziamento e della prestazione nonché la modalità di riconoscimento.

5. Le somme accantonate volontariamente di cui al comma 4 possono essere utilizzate anche per consentire il versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata odi vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'adesione alla prestazione di cui al presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della indennità mensile senza ricorrere ad operazioni di riscatto, cumulo o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso all'indennità per effetto del riscatto, cumulo o ricongiunzione. I versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente e non concorrono a formare il reddito dei lavoratori. Il Fondo provvede al versamento all'INPS o ad altro istituto previdenziale di appartenenza, della provvista finanziaria accantonata dal datore di lavoro finalizzata all'accredito della contribuzione correlata secondo le modalità stabilite dall'ente previdenziale.».

30.0.40

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Recupero prestazioni semiresidenziali e residenziali e sostegno incremento costo del lavoro)

1. le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a derogare i tetti di spesa previsti per l'anno 2022 per le prestazioni semiresidenziali e residenziali in misura pari al minor numero di prestazioni erogate nel corso degli anni 2020 e 2021 rispetto a quelle contrattualizzate, autorizzate o rimborsate nell'anno 2019.

2. Al fine di sostenere le strutture semiresidenziali e residenziali che nel corso del 2020 e del 2021 hanno sostenuto per l'erogazione di prestazioni in favore di persone con disabilità ed anziani non autosufficienti un incremento del costo del lavoro per adeguamenti contrattuali ai sensi del-

l'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuta un contributo parametrato alla percentuale di incremento del costo del lavoro ed al numero dei lavoratori per una spesa complessiva di euro 300 milioni di euro con fondo di previsione sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione del contributo di cui al periodo precedente.

3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.».

30.0.41

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Esonero contributivo per datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro a tempo parziale per lavoratori con figli minori o con disabilità)

1. Al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, anche tenuto conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, per l'anno 2022, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, trasformino il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori con uno o più figli conviventi minori di anni quattordici, ovvero uno o più figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio o dei figli, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le modalità operative per ac-

cedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.».

Conseguentemente,

all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2022».

30.0.42

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Contratto di espansione)

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024, i datori di lavoro e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, possono avviare una consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un contratto di espansione con lo scopo di favorire i processi di transizione previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o per reagire alla crisi economica conseguente al periodo emergenziale.

2. Il contratto di espansione di cui al comma 1, che può essere sottoscritto anche per ciascuna unità produttiva, ha efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati e contiene:

a) il numero dei lavoratori da assumere nel corso della durata del contratto;

b) la riduzione media complessiva dell'orario di lavoro calcolata su tutto il personale a tempo indeterminato in forza alla data di sottoscrizione del contratto;

c) il numero dei lavoratori interessati all'attività formativa odi riqualificazione.

Le azioni previste dal presente comma possono essere incluse in modo modulare fermo restando quanto previsto nella lettera *a*).

3. Le assunzioni sono effettuate a tempo indeterminato, anche con il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché con il contratto di apprendistato per la qualificazione o riqualificazione di cui all'articolo 47,

comma 4, del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia beneficiario di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali. Alle assunzioni effettuate si applicano tutte le disposizioni agevolative nel tempo vigenti, anche in deroga ai limiti di cumulabilità dalle stesse previsti, comprese quelle previste dall'articolo 24-*bis*, comma 6, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Il datore di lavoro che intende avviare un percorso di formazione o riqualificazione dei lavoratori può concordare una riduzione media oraria non superiore al 5 per cento dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale dei lavoratori. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. Il datore di lavoro a fronte della riduzione oraria può richiedere all'INPS una prestazione denominata indennità di espansione da riconoscere ai lavoratori e calcolata con le modalità e nella misura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 6. All'indennità di espansione non trovano applicazione le disposizioni previste nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, salvo quelle espressamente richiamate. L'indennità di espansione è riconosciuta al lavoratore per una durata di 12 mesi, anche non continuativi.

5. Per le aziende che sottoscrivono il contratto di espansione con un organico superiore a 50 unità lavorative ma non superiore a 1000, la riduzione media oraria di cui al comma 4 è elevata al 15 per cento.

6. A fronte della riduzione oraria di cui ai commi 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a redigere un progetto di formazione che può intendersi assolto anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per l'assegnazione del lavoratore ad una mansione con competenze tecniche professionali diversa rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore. Il progetto, che è parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati e le ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali. I lavoratori individuati e le modalità di attuazione del progetto formativo possono risultare anche non direttamente corrispondenti alla riduzione oraria attuata in azienda.

7. I benefici di cui al comma 4 sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, una prestazione mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato da apposita certificazione rilasciata dall'INPS o da altro ente previdenziale di appartenenza. Le disposizioni si applicano a qualunque accesso a pensione nel tempo vigenti anche attraverso gli istituti di cumulo di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, 42, di ricongiunzione di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, di computo in gestione separata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 maggio 1996, n. 282, di cumulo di cui all'articolo 1, commi 239-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Trovano altresì applicazione le norme sulla totalizzazione internazionale ai sensi dei regolamenti UE o delle convenzioni bilaterali con i Paesi extra UE. I lavoratori forniscono idonea documentazione al fine di verificare il necessario requisito contributivo. Ai fini del presente comma, il datore di lavoro può provvedere, a suo carico e previo il versamento all'INPS o ad altro ente previdenziale di appartenenza della relativa provvista finanziaria, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'adesione alla prestazione di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della indennità mensile senza ricorrere ad operazioni di riscatto, cumulo o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso all'indennità per effetto del riscatto, cumulo o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate all'INPS o ad altro ente previdenziale di appartenenza, dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma. I versamenti del datore di lavoro sono deducibili ai sensi della normativa vigente. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12

del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.

9. Per i lavoratori individuati nel comma 8, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento della esplicitazione in forma scritta del consenso per l'adesione alla prestazione di cui al presente comma.

10. Qualora le assunzioni a tempo indeterminato da effettuare siano almeno una per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del comma 8, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al medesimo comma, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore. Se le assunzioni da effettuare siano almeno due per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro di cui al medesimo comma opera per ulteriori ventiquattro mesi. Se le assunzioni da effettuare siano almeno tre per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro opera per ulteriori trentasei mesi. Allo scopo di dare attuazione al contratto di espansione, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. I benefici di cui ai commi 8 e 10 sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non procede alla sottoscrizione dell'accordo governativo e non prende in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Le disposizioni previste nei commi da 8 a 10 del presente articolo sono riconosciute anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, 27 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 già costituiti o in corso di costituzione, anche in deroga agli atti istitutivi, e conservano la natura di prestazioni previdenziali senza applicazione di oneri aggiuntivi per il datore di lavoro.

12. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 8 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità comunicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

13. Il contratto di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti di politica attiva e passiva, comprese le procedure per favorire l'esodo dei lavoratori con modalità non oppostive.

14. L'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e l'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.

15. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

30.0.43

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Contratto di espansione per le piccole imprese)

1. In via sperimentale per l'anno 2022 e con lo scopo di favorire i processi di transizione previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o per reagire alla crisi economica conseguente al periodo emergenziale, i datori di lavoro con un organico non superiore a 50 dipendenti e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, possono sottoscrivere il contratto di espansione in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In assenza delle predette organizzazioni sindacali, i datori di lavoro possono dare attuazione al contratto di espansione, recependo quanto stabilito dai contratti collettivi territoriali sottoscritti, a livello regionale o provinciale, con le modalità previste dal presente comma, dalle associazioni di categoria e da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali rende disponibili sul proprio sito i contratti collettivi territoriali distinti per territorio di competenza, mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I contratti collettivi territoriali stabiliscono:

a) la durata del contratto di espansione anche distinto per obiettivi formativi;

b) l'eventuale numero di assunzioni, anche distinto per dimensione aziendale;

c) gli obiettivi del progetto formativo, anche distinto per qualifiche professionali;

d) il monte ore minimo di formazione per ciascun lavoratore, anche distinto per qualifiche professionali, da effettuare del periodo di durata del contratto di espansione;

e) le misure idonee a garantire l'effettività della formazione.

3. Le eventuali assunzioni sono effettuate a tempo indeterminato, anche con il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché con il contratto di apprendistato per la qualificazione o riqualificazione di cui all'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia beneficiario di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali. Alle assunzioni effettuate si applicano tutte le disposizioni agevolative nel tempo vigenti, anche in deroga ai limiti di cumulabilità dalle stesse previsti, comprese quelle previste dall'articolo 24-*bis*, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Il datore di lavoro che intende recepire i contenuti del contratto collettivo territoriale nell'ambito di un contratto di espansione presenta istanza di autorizzazione su specifico modulo reso disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di verificare le risorse disponibili. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali autorizza l'accesso al contratto di espansione entro dieci giorni dall'istanza. In caso di mancata comunicazione entro i termini previsti dal presente comma, l'istanza si intende accolta.

5. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 4 redige, anche per il tramite dell'associazione di categoria cui è iscritto odì un professionista di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, un progetto dettagliato di formazione. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessaria per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui è adibito il lavoratore. Il progetto, che è parte integrante del contratto di espansione, descrive in dettaglio i contenuti formativi e le modalità attuative anche in *e-learning*, il numero complessivo dei lavoratori interessati e di ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali.

6. A fronte del piano di cui al comma 5, il datore di lavoro può concordare con i lavoratori una riduzione media oraria non superiore al 20 per cento dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale dei lavoratori in essere alla data di recepimento del contratto di espansione territoriale. Per ciascun lavoratore interessato dal contratto di espansione, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. Il datore di lavoro a fronte della riduzione oraria può richiedere all'INPS una prestazione denominata indennità di espansione da riconoscere ai lavoratori e calcolata con le modalità e nella misura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 6. All'indennità di espansione non trovano applicazione le disposi-

zioni previste nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, salvo quelle espressamente richiamate. L'indennità espansione è riconosciuta al lavoratore interessato dalla riduzione oraria per una durata massima di 6 mesi, anche non continuativi. I lavoratori individuati e le modalità di attuazione del progetto formativo possono risultare anche non direttamente corrispondenti alla riduzione oraria attuata in azienda.

7. I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Se nella fase di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla prevista autorizzazione. L'INPS provvede al monitoraggio effettivo del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

30.0.44

DORIA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.30-bis.

(Riscatto gratuito contributi pensionistici relativi al periodo di laurea, specializzazione e dottorato di ricerca per il personale sanitario)

1. Al fine di dare riconoscimento ad una delle categorie che tra tutte è stata esposta all'emergenza nello svolgimento delle loro attività di assistenza e cura, è previsto che il personale sanitario medico e tecnico-infermieristico dipendente o in convenzione con il sistema sanitario nazionale che alla data del 1 gennaio 2020 era in servizio affrontando la lotta alla pandemia da SARS-CoV-2 è consentito fino al 31.12.2022 riscattare gratuitamente, in seguito alla presentazione di un'apposita domanda, una quota parte dei contributi pensionistici relativi al periodo di laurea, specializzazione e dottorato di ricerca.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda, i criteri di accesso al beneficio e le quote di ripartizione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

30.0.45

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Deducibilità costi tamponi)

1. Le spese sostenute dai lavoratori di imprese del settore privato per l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono integralmente deducibili dal reddito complessivo imputabile al lavoratore nel limite massimo di 250,00 euro al mese.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

30.0.46

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Esonero contributivo per le imprese in crisi nel processo di uscita dalla fase emergenziale)*

1. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

30.0.47

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.***(Recupero prestazioni semiresidenziali e residenziali e sostegno incremento costo del lavoro)*

1. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a derogare ai tetti di spesa previsti per l'anno 2022 per le prestazioni semiresidenziali e residenziali in misura pari al minor numero di prestazioni erogate nel corso degli anni 2020 e 2021 rispetto a quelle contrattualizzate, autorizzate o rimborsate nell'anno 2019. Al fine di sostenere le strutture semiresidenziali e residenziali che nel corso del 2020 e del 2021 hanno sostenuto per l'erogazione di prestazioni in favore di persone con disabilità ed anziani non autosufficienti un incremento del costo del lavoro per adeguamenti contrattuali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo parametrato alla percentuale di incremento del costo del lavoro ed al numero dei lavoratori per una spesa complessiva di euro 300 milioni di euro con fondo di previsione sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione del contributo di cui al periodo precedente».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «765,3 milioni di euro per l'anno 2022».

30.0.48

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Raddoppio limite welfare aziendale)

1. A decorrere dal 2022, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

30.0.49

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Decontribuzione sud)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sopprimere le seguenti parole: «del settore agricolo e»».

30.0.50

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di mansioni usuranti)

1. Alla tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «personale addetto all'esercizio, ispezione e manutenzione degli impianti a fune, alla conduzione di mezzi battipista e motoslitte, agli impianti di innevamento artificiale, alla manutenzione delle piste e al soccorso, impiegati presso gli impianti per attività sportive in località sciistiche e montane».

2. Al fine di adeguare i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti alle disposizioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999.».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «340 milioni di euro per l'anno 2022 e di 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

30.0.51

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Suppressione del limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà)

1. All'articolo 3, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «Per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal gennaio 2020».

30.0.52

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "non utilizzate nel corso del 2020" sono sostituite con le seguenti: "non utilizzate nel corso del 2021". Al medesimo comma, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".».

30.0.53

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. In considerazione della piena attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2021, n. 113, con particolare riferimento al Piano Organizzativo del Lavoro Agile, le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, destinano i risparmi derivanti dall'applicazione del predetto piano ai fondi per la contrattazione integrativa in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Detti risparmi, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del *welfare* integrativo».

30.0.54

FLORIS, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 16milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, collima 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

30.0.55

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Disposizioni in favore dei lavoratori impatriati altamente qualificati)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

"2-*quinqües*. L'opzione di cui al comma 2-*bis* può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio conseguendo una specializzazione post lauream;

2-*sexies*. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-*bis*, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-*quinqües*, il cui primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

Conseguentemente, ridurre di 15 milioni di euro a decorrere dal 2022 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

30.0.56

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis***(Disposizioni in materia di assunzioni nel Mezzogiorno d'Italia)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore dei datori di lavoro privati, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a:

- a) incentivi, sotto forma di esonero del 60% dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;
- b) contributi per la trasformazione dei contratti a tempo determinato o dei tirocini a contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- c) sostegno ai percorsi formativi finalizzati alle assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato;
- d) riconoscimento di un credito di imposta nella misura massima del 50 per cento per investimenti finalizzati a nuove assunzioni.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 100 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.

30.0.57

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Fondo reinserimento disoccupati periodo emergenza COVID)

1. Al fine di favorire e incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti che hanno perso il lavoro a causa dell'emergenza da COVID-19, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. A tal fine viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione iniziale di 2.000 milioni, il "Fondo reinserimento disoccupati periodo emergenza COVID".

2. L'esonero spetta con riferimento ai seguenti soggetti:

- a) soggetti occupati con contratto di lavoro alla data del primo gennaio 2020 e risultanti, al momento dell'assunzione incentivata di cui al comma 1, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150, escludendo i casi di dimissioni volontarie;

b) soggetti esercenti, alla data del primo gennaio 2020, attività d'impresa, arti o professioni che hanno successivamente proceduto alla cessazione della relativa Partita Iva individuale utilizzata e risultano, al momento dell'assunzione incentivata di cui al comma 1, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) soggetti esercenti, alla data del primo gennaio 2020, attività d'impresa, arti o professioni con fatturato pari a zero almeno nei 180 giorni precedenti la data di entrata in vigore del presente provvedimento e la data dell'assunzione incentivata di cui al comma 1. Alla data di assunzione tali soggetti devono aver provveduto a cessare la relativa Partita Iva individuale utilizzata e risultare in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.».

Conseguentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 2.000.000.000;

CP: – 2.000.000.000.

30.0.58

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

Modifiche all'articolo 88, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "privati, ivi incluse le società a totale partecipazione pubblica, anche indiretta, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,"».

30.0.59

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Disposizioni in materia di nomadi digitali)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per nomadi digitali.";

b) dopo l'articolo 27-*sexies*, è inserito il seguente:

"Art. 27-septies

(Ingresso e soggiorno per lavoratori Nomadi digitali)

1. Il nomade digitale è un lavoratore cittadino di un Paese terzo che è impiegato o svolge un lavoro attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentano di lavorare da remoto per un'impresa o per la propria impresa, la quale non è stabilita o registrata nel territorio della Repubblica Italiana e non svolge lavoro o fornisce servizi a datori di lavoro operanti sul territorio della Repubblica Italiana.

2. L'ingresso in Italia dei lavoratori qualificati come nomadi digitali non appartenenti all'Unione europea che intendono continuare a fornire la propria prestazione lavorativa a un'impresa di cui al comma i in modalità di telelavoro nel territorio della Repubblica italiana può essere consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

a) il nomade digitale ha l'obbligo di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) il nomade digitale ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;

c) il nomade digitale ha l'obbligo di allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la documentazione con la quale attesti che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il visto di ingresso per nomadi digitali è rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e ha validità sino al centottantesimo giorno successivo alla data del rilascio.

4. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il permesso di soggiorno per nomadi digitali. Il permesso di soggiorno per nomadi digitali è rinnovabile, una sola volta, per un periodo di un anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.".

2. Le procedure di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 27-septies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare, con decreto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

30.0.60

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Fondo per la detassazione del salario minimo)

1. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso ad un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma i con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 450 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

30.0.61

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis***(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "5.164,57 euro", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "7.500 euro";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, nei limiti dell'importo complessivamente stabilito dal comma 4, aumentato ad euro 1.500, per ciascuna persona indicata nell'articolo 12 del TUTR.";

c) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "5.164,57 euro", è sostituita dalla seguente: "6.000 euro";

2) la parola: "25.822,85 euro", è sostituita dalla seguente: "30.000 euro";

3) la parola: "22.582,29 euro", è sostituita dalla seguente: "3.000".

2. All'articolo 11, al comma 8, la parola: "5.164,57 euro", è sostituita dalla seguente: "6.000 euro".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 giugno 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2022. Entro la data del 30 settembre 2022, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2023 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzional-

mente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

30.0.62

ROMAGNOLI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sgravi contributivi per i giovani imprenditori)

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile, ai datori di lavoro privati che abbiano tra i 18 ed i 35 anni di età ovvero, se costituiti in forma societaria o cooperativa, che abbiano la maggioranza dei soci tra i 18 ed i 35 anni di età, che assumono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il beneficio previsto dal presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo concorrono le risorse del Programma Next Generation EU.».

30.0.63

ROMAGNOLI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno delle reti tra professionisti)

1. Per l'anno 2022 ai professionisti che, ai sensi della Raccomandazione europea 6 maggio 2003, n.36, qualora associati in rete sono assimilabili alle piccole e medie imprese, sono estesi i benefici delle agevola-

zioni previste dai fondi europei FSE e FERS, dei programmi operativi 2022 POR e POS.

2. Ai fini della costituzione delle reti, i professionisti possono accedere altresì a finanziamenti a fondo perduto, pari al 50 per cento delle spese fino a un massimo di 10 mila euro per l'avvio dell'attività e del programma di rete, tramite bandi nazionali o regionali.

3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, è istituito lo sportello on line dedicato ai finanziamenti e ai programmi dell'Unione europea, al fine di dare informazioni e assistenza tecnico-amministrativa ai professionisti associati in rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

30.0.64

ROMAGNOLI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Esigibilità TFR in caso di trasferimenti d'azienda)

1. In caso di trasferimento d'azienda, qualora in data successiva al 31 dicembre 2016 sia stato stipulato un accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione ai sensi dell'articolo 47, comma 4-bis e comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

2. All'articolo 368, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al secondo periodo, dopo le parole: "previste dal", sono inserite le seguenti: "comma 4-bis e dal".

3. Per gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 31.**31.1 (testo 2)**

MALPEZZI, MANCA, LAUS, FEDELI, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, D'ARIENZO, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le parole: «360 milioni di euro per l'anno 2022 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»;*

b) *conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 105, sono incrementate di 10 milioni di euro.»;*

c) *dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, lo sgravio contributivo per l'assunzione degli apprendisti di primo livello di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2019, è riconosciuto anche per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 3,30 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.»».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

31.1

MALPEZZI, MANCA, LAUS, FEDELI, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le parole: «360 milioni di euro per l'anno 2022 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

Conseguentemente,

a) *al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 105, sono incrementate di 10 milioni di euro.»;*

b) *all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno*

2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

31.2

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, ovunque ricorrono, sostituire le parole: «per l'anno 2022», con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023».*

b) *al contino 3, e ovunque ricorrono, sostituire le parole: «per l'anno 2022», con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «481 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

31.3

TURCO, PIARULLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Allo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al comma i si provvede, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al finanziamento di specifici percorsi finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché per affrontare gli interventi di bonifica dall'amianto. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

31.4

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, in relazione alle risorse già stanziare, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera 14 e lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate rispet-

tivamente di 50 milioni di euro annui e di 35 milioni di euro annui, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.».

31.5

D'ARIENZO

Al comma 9, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)» e le parole: «sono incrementate di 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate, rispettivamente, di 50 milioni di euro e di 35 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 565 milioni di euro per l'anno 2022, di 465 milioni di euro per l'anno 2023, di 465 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

31.6

CONZATTI

Al comma 9, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)» e le parole: «sono incrementate di 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate, rispettivamente, di 50 milioni di euro e di 35 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «565 milioni di euro per l'anno 2022, 465 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

31.7

FERRO, DAMIANI, SACCONE, MODENA, DE POLI

Al comma 9, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)» e le parole: «sono incrementate di 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate, rispettivamente, di 50 milioni di euro e di 35 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «565 milioni di euro per l'anno 2022 e di 465 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

31.8

ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI

Al comma 9, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)» e le parole: «sono incrementate di 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate, rispettivamente, di 50 milioni di euro e di 35 milioni di euro annui».

31.9

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 9, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)» e le parole: «sono incrementate di 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate, rispettivamente, di 50 milioni di euro e di 35 milioni di euro annui».

31.10

DE CARLO, CALANDRINI

Al comma 9, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)» e le parole: «sono incrementate di 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate, rispettivamente, di 50 milioni di euro e di 35 milioni di euro annui».

31.11

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di sostenere la piena ripresa delle attività economiche, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022 può essere autorizzata una proroga di ulteriori sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 50 mi-

lioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1 del presente articolo.».

31.12

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di sostenere la piena ripresa delle attività economiche, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022 può essere autorizzata una proroga di ulteriori sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1 del presente articolo.».

31.0.1

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze)

1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto fondo è prorogato per l'anno 2022.".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

31.0.2

FERRERO, TOSATO, FAGGI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze per il sostegno al settore del turismo)*

1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, col modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito dello stanziamento complessivo, una quota pari ad almeno il 20 per cento è destinata alla realizzazione di specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori operanti nel settore del turismo"».

31.0.3

NANNICINI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, SBROLLINI, VONO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 31-bis.***(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")*

1. Al fine di incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

31.0.4

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 31-bis.***(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")*

1. Al fine di incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

31.0.5

SBROLLINI, VONO, CONZATTI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 31-bis.***(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")*

1. Al fine di incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

31.0.6

MONTEVECCHI, MATRISCIANO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")

1. Al fine di incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

31.0.7

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 31-bis.***(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")*

1. Al fine di incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

31.0.8 (testo 2)

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Politiche attive per il lavoro)*

1. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 41 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono assegnate per la realizzazione e l'attivazione di percorsi di formazione e riqualificazione a favore di soggetti disoccupati *over 35* ovvero soggetti titolari di cassa integrazione guadagni straordinaria da attuare presso gli ITS.

2. Al fine di incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato «Scuole dei mestieri» di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

4. All'articolo 3-*bis* del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), al fine di permettere l'accesso ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130."

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

31.0.8

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Riassegnazione risorse non utilizzate di cui all'art. 41 del DL n. 73 del 2021)

1. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 41 del decreto-legge n. 73 del 2021 convertito dalla legge n. 106 del 2021 sono assegnate per la realizzazione e l'attivazione di percorsi di formazione e riqualificazione a favore di soggetti disoccupati *over 35* ovvero soggetti titolari di cassa integrazione guadagni straordinaria da attuare presso gli ITS».

31.0.9

GARAVINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 31-bis.***(Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso)*

1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per l'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche da espletarsi secondo le modalità semplificate di cui all'art. 10 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, senza il previo esperimento delle previste procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale con profilo "ispettivo e "amministrativo" pari a 184 unità, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1 , del Comparto Funzioni Centrali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.965.291 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.10

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 31-bis.***(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità)*

1. Una quota pari all'otto per cento delle risorse complessivamente assegnate al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, di cui l'articolo 1, comma 324, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e al Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è assegnata alla Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro per la promozione di politiche attive per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo i seguenti principi:

a) diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori pratiche di inclusione lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni di inseri-

mento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavorative, isole formative;

b) qualificazione e riqualificazione del personale assegnato agli uffici competenti di cui all'art. 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) sussidiarietà e coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore;

d) azioni mirate di promozione dell'inclusione lavorativa di persone con disabilità più complesse ai fini lavorativi.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, elencate e codificate le migliori pratiche in materia di inclusione lavorativa, adeguando conseguentemente la Tabella relativa ai Livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, di cui all'Allegato B del DM 11 gennaio 2008, n. 4, e sono definiti i criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione delle risorse.».

31.0.11

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Incentivi allo svolgimento del lavoro agile)

1. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il "Fondo per lo svolgimento del lavoro agile", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di un contributo, proporzionato al numero di dipendenti impiegato in attività lavorative in modalità agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, nel limite massimo di 500 euro per ogni lavoratore, in favore del datore di lavoro che effettua investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato finalizzati all'organizzazione e alla gestione del lavoro agile nonché in apparecchiature e *software* messi a disposizione del personale impiegato in attività lavorative in modalità agile.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del comma 2.

4. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri il "Fondo per la promozione del lavoro agile nella pubblica amministrazione" con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, 80 milioni di euro per l'anno 2023 e 80 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Il Fondo di cui al comma 4 è destinato ad incentivare gli investimenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in beni strumentali nuovi finalizzati all'organizzazione e alla gestione del lavoro agile nonché in apparecchiature e *software* messi a disposizione del personale impiegato in attività lavorative in modalità agile, nel limite massimo di 500 euro per ogni lavoratore.

6. Con decreto del Ministero della pubblica amministrazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del comma 5.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

1) per una quota pari a 100 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) per una quota pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, 80 milioni di euro per l'anno 2023 e 80 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

31.0.12

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole: "della previdenza sociale", sono aggiunte le seguenti: "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

31.0.13

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole: "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole: "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera *m*)».

31.0.14

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate alle regioni e alle Province autonome ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera c), e 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

1. Le risorse assegnate alle regioni e alle Province autonome ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera *c*), e 26, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dell'articolo 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già stanziata per l'anno 2021, sono utilizzabili anche nell'anno 2022 in favore delle imprese di cui ai medesimi articoli per l'erogazione di misure di sostegno, secondo criteri e modalità di assegnazione definiti dalle regioni o dalle Province autonome destinatarie delle risorse.».

31.0.15

SANTILLO, CATALFO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Lavoratori di aree di crisi industriale complessa)*

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 14 agosto 2020, 11. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

31.0.16

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Disposizioni in materia di lavoro portuale)*

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori portuali appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

2. Le risorse economiche di cui al comma 1, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.

3. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti sti-

pulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.».

31.0.17

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Formazione permanente lavoratori marittimi)

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Le spese sostenute dai lavoratori marittimi per il conseguimento e il rinnovo dei certificati e degli attestati previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono deducibili dal reddito entro il limite di 1.000 euro per lavoratore per ciascun quinquennio."

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 6-bis dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

31.0.18

CONZATTI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2020 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3-ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a. quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'art.77, comma 7, del presente decreto;

b. quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.19

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori impatriati altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

"2-*quinqües*. L'opzione di cui al comma 2-*bis* può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio conseguendo una specializzazione post lauream;

2-*sexies*. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-*bis*, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-*quinqües*, il cui primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

31.0.20

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico)

1. All'articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

"15-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione di cui al comma 1 o la conversione del permesso di soggiorno di cui al successivo comma 2, siano state rigettate per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro o a causa della mancata presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per motivi di lavoro qualora abbia instaurato un nuovo rapporto di lavoro. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 11 dell'art. 103 del D.L. 34 del 2020, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 13 del medesimo articolo.

15-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione allo Sportello unico per l'Immigrazione della mancata instaurazione o di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una domanda di emersione ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 34 del 2020 da parte degli interessati, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Al lavoratore è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 dell'art. 103 del D.L. 34 del 2020.

15-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 15-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 7 dell'art. 103 del D.L. 34 del 2020 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 17 del medesimo articolo."».

31.0.21

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Lavoratori da impiegare nelle procedure di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico)

1. Al comma 23, articolo 103, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "per l'anno 2021" aggiungere le seguenti: "e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.22

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di regolare soggiorno dei cittadini stranieri non comunitari)

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico sull'immigrazione, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui al comma 4, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale irregolarmente ovvero in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito. I cittadini stranieri, almeno centottanta giorni prima dell'invio dell'istanza, devono essere stati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici ovvero devono aver soggiornato in Italia, anche in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o devono poter provare tale presenza con attestazioni costituite da documentazione di data certa.

2. I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto da centottanta giorni, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere, una volta nell'arco di 36 mesi, con le modalità di cui al comma 4, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono aver svolto attività di lavoro ovvero un tirocinio lavorativo, comprovati secondo le modalità di cui al comma 4. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno tempo-

raneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa e al lavoratore viene rilasciato un permesso per attesa occupazione ovvero per motivi di lavoro qualora abbia una nuova attività.

4. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso:

a) lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

b) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono concludersi entro 120 giorni.

5. Al fine della valutazione della congruità delle richieste presentate con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all'art. 30, comma 8, del D.P.R. n. 394 del 1999. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì stabilite la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 2, nonché le modalità di dettaglio di svolgimento dei procedimenti.

6. Lo Sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1, richiede il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. Tali pareri devono essere rilasciati entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1; si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la mancata emissione dei pareri richiesti non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. Lo Sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

7. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 4, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta in precedenza e riscontrabile da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta nel termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza; si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la mancata emissione del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. L'onere relativo alla presentazione dell'istanza a carico dell'interessato per il servizio reso dal gestore esterno è fissato nella misura di euro 30.

8. All'atto della presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato la domanda nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel procedimento di cui al comma 2. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo, nonché di uscita dal territorio italiano e reingresso ai fini dell'ottenimento del passaporto.

9. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 250 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 7 che restano comunque a carico dell'interessato.

10. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

11. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero. Qualora tuttavia

il lavoratore abbia rinvenuto una successiva occupazione, essa sarà valutata ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi del presente articolo. La mancata presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, di cui all'art. 5-*bis* del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non comporta il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno.

12. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 e coloro che risultino segnalati, per motivi di pericolosità sociale, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. L'esistenza di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. *a*) e *b*) non è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno previsti ai commi 1 e 2.

13. Fino alla conclusione dell'esame delle istanze di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso.

14. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.000.000 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno e per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere *a*) e *b*), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; nel limite massimo di 30.000.000 di euro per il 2022 per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui all'art. 103, comma 23 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al comma 9».

31.0.23 (testo 2)

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera *c*) è soppressa;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale attività sono svolte tramite il finanziamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.";

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un Testimonial/formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.";

c) all'articolo 98, comma 1, alla lettera *b*) dopo le parole: "*Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58".».

31.0.23

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Formazione per la sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera *c*) è soppressa;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un *Testimonial*/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale attività sono svolte tramite il finanziamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.";

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un *Testimonial*/formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."».

31.0.24

GARAVINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Incentivi alle imprese per la riorganizzazione della settimana lavorativa a quattro giorni)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello successivo, in favore delle imprese che riorganizzano le attività dei loro dipendenti su quattro giorni lavorativi settimanali, a parità di orario giornaliero e di retribuzione mensile.

2. Alle imprese che volontariamente aderiranno alla proposta di riorganizzazione è riconosciuta, fino a concorrenza del fondo, una detrazione Irap pari a un quinto dell'importo dovuto, parametrato al numero di occupati che partecipano alla riorganizzazione sul totale degli occupati dell'impresa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 agosto 2022, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Qualora i suddetti provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quello indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2022, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti, tali da assicurare maggiori entrate nella misura occorrente per raggiungere l'importo indicato al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

31.0.25

CARBONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Norma a favore dei patronati)

1. Per l'esercizio finanziario 2022, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 15 milioni di euro. Tale somma è erogata nel suo intero ammontare entro il primo semestre dell'anno 2022, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

31.0.26

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.31-bis.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Il presente articolo reca i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità e imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte

del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

7. Ai fini del presente articolo:

a) per "libero professionista" s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

b) per "infortunio" s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

c) per "grave malattia" s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

d) per "cura domiciliare" s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;

e) per "intervento chirurgico" si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.

9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini

relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal precedente comma un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6, si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.

17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

18. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,1 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

31.0.27

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.31-bis.

(Rifinanziamento Fondo care leavers)

1. All'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2024".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

31.0.28

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. All'articolo 19, comma 1, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 la lettera b-bis) è soppressa».

Conseguentemente, all'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1.1 è soppresso.

31.0.29

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 31-bis.***(Stabilizzazione lavoratori della Protezione civile)*

1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato che opera presso i centri funzionali e le sale operative della Protezione Civile della Regione Molise, viene stabilizzato con contratto a tempo indeterminato nei ruoli della Regione Molise».

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

- a) 2022 -700.000;
 - b) 2023 -700.000;
 - c) 2024 -700.000.
-

31.0.30

DE FALCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)*

1. Agli ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato è attribuita una indennità determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente l'ammontare delle risorse da destinare all'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.

3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2022, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal comma I del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.

5. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Avvocatura dello Stato definisce con proprio regolamento la procedura per l'erogazione delle borse di studio riservate, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2017,

a coloro i quali hanno svolto la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato negli anni 2015, 2016 e 2017.

6. Le risorse da destinare agli interventi di cui al comma 5 del presente articolo sono a valere sul capitolo di spesa n. 4440 "Quote da destinare a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato", nei rispettivi piani di gestione 1 e 2, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2018, 2019 e 2020, come risultante dalla nota integrativa di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020.

7. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-bis. Costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi del comma 14, primo e secondo periodo, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che ne sia attestato l'esito positivo."

8. I redditi derivanti dalle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dalle indennità di cui al comma 1, non sono in ogni caso assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono esenti da imposizione ai fini fiscali.»

31.0.31

DE FALCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Agli ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato è attribuita una indennità determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente l'ammontare delle risorse da destinare all'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.

3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2022, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera

b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

5. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Avvocatura dello Stato definisce con proprio regolamento la procedura per l'erogazione delle borse di studio riservate, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2017, a coloro i quali hanno svolto la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato negli anni 2015, 2016 e 2017.

6. Le risorse da destinare agli interventi di cui al comma 5 del presente articolo sono a valere sul capitolo di spesa n. 4440 "Quote da destinare a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato", nei rispettivi piani di gestione I e 2, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2018, 2019 e 2020, come risultante dalla nota integrativa di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020.

7. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-*bis*. Costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi del comma 14, primo e secondo periodo, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che ne sia attestato l'esito positivo."

8. I redditi derivanti dalle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dalle indennità di cui al comma 1, non sono in ogni caso assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono esenti da imposizione ai fini fiscali.».

31.0.32

DE FALCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*.

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Agli ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato è attribuita una indennità determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente l'ammontare delle

risorse da destinare all'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.

3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2022, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Avvocatura dello Stato definisce con proprio regolamento la procedura per l'erogazione delle borse di studio riservate, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2017, a coloro i quali hanno svolto la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato negli anni 2015, 2016 e 2017.

5. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.

6. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-*bis*. Costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi del comma 14, primo e secondo periodo, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che ne sia attestato l'esito positivo".

7. I redditi derivanti dalle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dalle indennità di cui al comma 1, non sono in ogni caso assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono esenti da imposizione ai fini fiscali.».

31.0.33

DE FALCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*.

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Agli ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato è attribuita una indennità determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente l'ammontare delle

risorse da destinare all'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.

3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2022, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Avvocatura dello Stato definisce con proprio regolamento la procedura per l'erogazione delle borse di studio riservate, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2017, a coloro i quali hanno svolto la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato negli anni 2015, 2016 e 2017.

5. Le risorse da destinare agli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo sono a valere sul capitolo di spesa n. 4440 "Quote da destinare a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato", nei rispettivi piani di gestione 1 e 2, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2018, 2019 e 2020, come risultante dalla nota integrativa di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020.

6. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-bis. Costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi del comma 14, primo e secondo periodo, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che ne sia attestato l'esito positivo."

7. I redditi derivanti dalle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dalle indennità di cui al comma 1, non sono in ogni caso assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono esenti da imposizione ai fini fiscali.»

31.0.34

DE FALCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Agli ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato è attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'arti-

colo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 1, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2022, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-*bis*. Costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi del comma 14, primo e secondo periodo, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che ne sia attestato l'esito positivo."

5. I redditi derivanti dalle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dalle borse di studio di cui al comma 1, non sono in ogni caso assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono esenti da imposizione ai fini fiscali.».

31.0.35

DE FALCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*.

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Agli ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato è attribuita una indennità determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente l'ammontare delle

risorse da destinare all'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.

3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2022, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4 Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Avvocatura dello Stato definisce con proprio regolamento la procedura per l'erogazione delle borse di studio riservate, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2017, a coloro i quali hanno svolto la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato negli anni 2015, 2016 e 2017.

5 All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come modificato dall'articolo 194 della presente legge.

6. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-*bis*. Costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi del comma 14, primo e secondo periodo, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che ne sia attestato l'esito positivo."

7. I redditi derivanti dalle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dalle indennità di cui al comma 1, non sono in ogni caso assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono esenti da imposizione ai fini fiscali.».

31.0.36

DE FALCO

«Art. 31-*bis*.

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Agli ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato è attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli inter-

venti di cui al comma 1 del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 1, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2022, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-bis. Costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi del comma 14, primo e secondo periodo, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che ne sia attestato l'esito positivo."

5. I redditi derivanti dalle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dalle borse di studio di cui al comma 1, non sono in ogni caso assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono esenti da imposizione ai fini

6. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come modificato dall'articolo 194 della presente legge.

31.0.37

DE FALCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Il tirocinio professionale svolto per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato è equiparato, ad ogni effetto di legge, al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

Art. 32.**32.1**

FLORIS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dei lavoratori di Air Italy in liquidazione, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, può essere prorogato di ulteriori 12 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. Il predetto trattamento e le relative proroghe è esteso altresì ai lavoratori di Air Italy in liquidazione. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 79,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 209,6 milioni di euro per l'anno 2023.»

Conseguentemente, al comma 2, al secondo e quarto periodo, sostituire le parole: "32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023", con le seguenti: "66,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 133,9 milioni di euro per l'anno 2023".

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

32.2

CUCCA, CONZATTI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1:

a) al primo periodo le parole «Alitalia Sai e Alitalia Cityliner» sono sostituite dalle seguenti: «Alitalia Sai, Alitalia Cityliner e Airitaly»;

b) al secondo periodo le parole «nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 79,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 209,6 milioni di euro per l'anno 2023»;

al comma 2, le parole «nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di spesa di 67,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 134,9 milioni di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «549 milioni di euro per l'anno 2022 e 449 milioni di euro».

32.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 Aprile 2016, n. 95269 è incrementato di 54 milioni di euro per il 2022 e di 166 milioni di euro per il 2023.».

Conseguentemente all'onere finanziario della disposizione, pari a 22 milioni di euro per il 2022 e 66 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

32.4

ASTORRE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, n. 95269, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'ottanta per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.»;

b) al secondo periodo sostituire le parole: «nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «nei limiti di spesa di 53,04 milioni di euro per l'anno 2022 e 159,12 milioni di euro per l'anno 2023»;

c) al quarto periodo sostituire le parole: «è incrementato di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «è incrementato di 53,04 milioni di euro per l'anno 2022 e 159,12 milioni di euro per l'anno 2023»;

d) sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 579,66 milioni di euro per l'anno 2022, di 440,78 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2.

32.5

LUPU, VANIN, FEDE, CIOFFI, DONNO, GAUDIANO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma i, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'ottanta per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.»;

b) al secondo periodo sostituire le parole: «nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «nei limiti di spesa di 53,04 milioni di euro per l'anno 2022 e 159,12 milioni di euro per l'anno 2023»;

c) al quarto periodo sostituire le parole: «è incrementato di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «è incrementato di 53,04 milioni di euro per l'anno 2022 e 159,12 milioni di euro per l'anno 2023»;

d) sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma i con il seguente: «i. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 579,66 milioni di euro per l'anno 2022, di 440,78 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

32.6

DE FALCO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1. Sostituire le parole: «60%» con il seguente periodo: «80% con un massimo di 3500 euro al mese».

2. Sostituire ovunque occorrono le parole: «32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «di 44 milioni di euro per l'anno 2022 e 134 milioni di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: -11.300.000;

2023: -34.100.000.

32.0.1

ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale)

1. All'articolo 199, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "e di 4 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022,";

b) al terzo periodo le parole: "Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti".

2. A decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c*) della legge 28 gennaio 1994, n.84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminali portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di sistema portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

3. Le risorse economiche di cui al comma 2, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n.84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.

4. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui al comma 2.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 598 milioni di euro per l'anno 2022».

32.0.2

TURCO, FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, le parole da: «o cessazioni delle attività terminalistiche,», fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «o siano avvenute da almeno 12 mesi cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994.»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Alle Autorità di sistema portuale che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

c) al comma 7:

1) dopo le parole: «Al personale di cui al comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «ivi compreso quello amministrativo,»;

2) le parole: «e 5.100.000 euro per l'anno 2021.», sono sostituite dalle seguenti: «, 10.200.000 euro per l'anno 2021 e 13.176.206 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 13.176.206 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge».

32.0.3

MARGIOTTA

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale)

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n.84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di Sistema Portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

2. Le risorse economiche di cui al comma precedente, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito;

3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui al comma 1».

32.0.4

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni per il settore marittimo)

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pre-

giudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna istituisce, a decorrere dal gennaio 2022 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti nei quali almeno 1.180 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transshipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o siano avvenute da almeno dodici mesi cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione.

2. Fermo quanto previsto dai commi 2, primo periodo, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, ai lavoratori in esubero confluiti nelle Agenzie, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Per i fini previsti al comma i ed affinché l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna possa far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alla medesima, in relazione all'attivazione delle procedure di cui al presente articolo non si applicano per gli anni 2022, 2023, e 2024 le misure di cui all'art. t, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma t, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge».

32.0.5

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 67 del 2011, dopo la lettera d), punto 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Lavoratori a turni addetti all'esecuzione delle operazioni e servizi portuali di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge n. 84 del 1994 che prestano la loro attività per almeno 5 ore nel periodo notturno compreso tra le ore 22 e le 6 del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 36."

e sostituire la lettera *d*) con la seguente:

"*d*) conducenti di veicolo di capienza complessiva non inferiore a nove posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e »conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali"».

32.0.6

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni per il superamento del precariato nell'ambito dell'ex Associazione della Croce Rossa Italiana)

1. Al fine di superare il precariato risultante dal trasferimento di funzioni all'Associazione della Croce Rossa italiana di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", è fatto obbligo agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, di applicare le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato del personale escluso dalle procedure di mobilità di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, avente, alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 178 del 2012, rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Associazione della Croce Rossa italiana».

32.0.7

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Finanziamento delle linee aeree nazionali colpite dall'emergenza Covid-19)

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti delle risorse pari ad euro 119.288.538,00 per l'anno 2021 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.

2. Inoltre, in considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 35 milioni per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194».

32.0.8

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure in favore dei prestatori di servizi aeroportuali)

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 714, il fondo di cui al comma 715 del predetto articolo è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla compensazione:

a) nel limite di 40 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;

b) nel limite di 10 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 720, sono aggiunti i seguenti commi:

"720-bis. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 715, lettera a), come rideterminate dall'articolo 73, commi 2 e 3, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinate ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, nel caso in cui le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 715, lettera b), come rideterminate dall'articolo 73, commi 2 e 3, lettera b), del citato decreto-legge n. 73 del 2021, non risultino sufficienti a compensare i danni da essi subiti.

720-ter. Le eventuali risorse ulteriormente residue confluiscono in un Fondo per il sostegno agli investimenti nel settore aeroportuale, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, commi 720-bis e 720-ter si applicano altresì alle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194».

32.0.9

PITTELLA, MARGIOTTA, ROJC

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Ammortizzatori sociali per il comparto del trasporto aereo)

1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da esse derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, possono ricorrere allo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga per emergenza da Covid-19 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza previsione di contributo addizionale e intervento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. Le predette sospensioni e le preclusioni non si ap-

plicano per le ipotesi previste dall'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022».

32.0.10

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione dei LSU e contratti a tempo determinato LSU/LPU regione Calabria)

1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2022".

2. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: "31 luglio 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

32.0.11

MANGIALAVORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione dei LSU e contratti a tempo determinato LSU/LPU regione Calabria)

1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2022".

2. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: "31 luglio 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 20 milioni di euro per il 2022 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di

cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

32.0.12

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure in favore dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità)

1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *g-bis*) è inserita la seguente:

"*g-ter*) a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 18,5 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori di pubblica utilità».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 18,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

3. Alle amministrazioni che procedono alle assunzioni di lavoratori di pubblica utilità effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le modalità semplificate di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed a quelle che hanno già provveduto ai sensi della legge n. 147/2013, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-ter*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

32.0.13

MANGIALAVORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure in favore dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità)

1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *g-bis*) è inserita la seguente:

"g-ter) a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 18,5 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori di pubblica utilità".

2. Agli oneri derivanti dal comma I pari a 18,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

3. Alle amministrazioni che procedono alle assunzioni di lavoratori di pubblica utilità effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le modalità semplificate di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed a quelle che hanno già provveduto ai sensi della legge n. 147/2013 e s.m. e i., è riconosciuto a decorrere dall'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-ter), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

32.0.14

FEDELI, LAUS, MANCA, MISIANI, NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Sportello della misurazione della rappresentanza sindacale elettiva, flusso UNIEMENS e contributi sindacali)

1. Negli Ispettorati territoriali del lavoro viene istituito uno sportello denominato "Sportello della misurazione della rappresentanza sindacale elettiva" che provvede alla raccolta dei verbali delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie secondo i termini e le modalità previste dai Protocolli sindacali sulla misurazione della rappresentatività sindacale.

2. Lo sportello di cui al comma I provvede a convocare trimestralmente, o secondo i diversi termini previsti dai Protocolli sindacali di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali partecipanti alle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie al fine di valutare le modalità di aggregazione dei dati.

3. Ciascun Ispettorato territoriale del lavoro comunica al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati aggregati delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie secondo i termini e le modalità stabilite da un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

4. I datori di lavoro privati sono tenuti a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, tramite il flusso UNIEMENS, l'appartenza sindacale del lavoratore dallo stesso indicata mediante il versamento dei contributi sindacali.

5. Le modalità di trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui al comma 4 sono stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016».

32.0.15

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 5-*bis* del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In sede di prima attuazione e per i fini indicati dal comma 1, la società INPS Servizi Spa, in base alle proprie effettive esigenze e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, assume in via prioritaria i dipendenti dell'appaltatore uscente che risultano in organico alla data di scadenza dell'appalto e che nei 6 mesi precedenti siano stati addetti in via prevalente e continuativa al servizio oggetto dell'appalto. A detto personale verrà applicato il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore uscente. L'assunzione avverrà alle medesime condizioni di diritto in essere presso l'appaltatore uscente".

2. L'applicazione della presente disposizione non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.».

32.0.16 (testo 2)

MATRISCIANO, DELL'OLIO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Ulteriori misure per l'internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. All'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo: 'A decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del

settore informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma".;

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente alla esecuzione della commessa, in servizio al 1 giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile."».

32.0.16

MATRISCIANO, DELL'OLIO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Ulteriori misure per l'internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma t, la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente alla esecuzione della commessa, in servizio al i giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile"».

32.0.17

FEDELI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.***(Disposizioni in materia di call center Inps)*

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente alla esecuzione della commessa, in servizio al 1 giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile"».

32.0.18

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.***(Misure a favore degli operatori di call-center)*

1. All'articolo 5-bis del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In sede di prima attuazione e per i fini indicati dal comma 1, la società INPS Servizi Spa, in base alle proprie effettive esigenze e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, assume in via prioritaria i dipendenti dell'appaltatore uscente che risultano in organico alla data di scadenza dell'appalto e che nei sei mesi precedenti siano stati addetti in via prevalente e continuativa al servizio oggetto dell'appalto. A detto personale verrà applicato il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore uscente. L'assunzione avverrà alle medesime condizioni di diritto in essere presso l'appaltatore uscente. L'appli-

cazione della presente disposizione non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile"».

32.0.19

DELL'OLIO

1. All'articolo 5-bis, comma i, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché ulteriori servizi finalizzati a migliorare la fruibilità delle prestazioni gestite dall'INPS, individuati sulla base del processo di digitalizzazione del rapporto fra l'INPS e i propri utenti. La spesa complessiva non può superare la spesa sostenuta dall'INPS per l'erogazione e la gestione dei servizi di contact center multicanale verso l'utenza (CCM) nel 2019 incrementata in misura pari al quindici per cento".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

32.0.20

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Piattaforme digitali per il lavoro)

1. Al fine di facilitare percorsi di incrocio di domanda e offerta di lavoro, a decorrere dal 31 Gennaio 2022, è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, una piattaforma informatica, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

2. Per l'istituzione della piattaforma, di cui al comma 1, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali potrà ricorrere a forme di partenariato pubblico-privato.

3. I dati registrati sulla piattaforma, di cui al comma 1 sono condivisi tra i Centri dell'impiego, l'INPS, l'INAIL, l'ISTAT, nonché dall'Ispettorato nazionale del Lavoro per le attività di controllo.

4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità e i criteri di accesso e registrazione da parte del pre-

statore di lavoro e del datore di lavoro, nonché la protezione dei relativi dati».

32.0.21

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.32-bis.

(Procedura semplificata per la richiesta di patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito di corsi delle piattaforme digitali per la formazione)

1. In considerazione della necessità di sostenere iniziative a favore della formazione di nuove competenze nell'ambito della transizione digitale e al fine di promuovere l'erogazione a tal fine di corsi e servizi anche da parte di soggetti privati, per migliorare l'occupabilità della forza lavoro e tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze acquisite attraverso canali alternativi rispetto a quelli tradizionali, anche in ragione della carenza dei nuovi profili professionali richiesti nella nuova rivoluzione digitale, le società o gli altri soggetti erogatori di corsi o servizi atti al rafforzamento delle suddette competenze possono avvalersi della procedura semplificata per la richiesta di patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Il Patrocinio di cui al comma precedente è concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con criteri dal medesimo stabilito, a titolo gratuito per iniziative e progetti formativi che abbiano contenuti e finalità pertinenti alle materie rientranti nella propria competenza.

3. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della procedura semplificata per la richiesta di patrocinio di cui al comma 1, e i requisiti necessari per accedervi.

4. Dall'attuazione della disciplina prevista dal seguente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

32.0.22

TURCO, PIARULLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2024, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2022.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione al professionista ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*septies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

32.0.23

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Estensione della tutela INAIL per i danni derivanti dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali)

1. Al fine di garantire un indennizzo per i danni all'integrità psico-fisica subiti dal lavoratore a seguito di infortuni sul lavoro e malattie professionali con una menomazione inferiore al 6 per cento, anche a seguito da contagio per SARS-CoV-2, all'articolo 13, comma 2, lettera a), secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole: "pari o superiore al 6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore al 4 per cento".

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, la tabella dell'indennizzo del danno biologico in capitale prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. Il presente articolo si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2020».

32.0.24

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: "richiesti dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "richiesti dal 1° gennaio 2023 per le imprese editrici e stampatrici di periodici, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza

di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148."».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

32.0.25

MARILOTTI, RAMPI, EVANGELISTA, FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di regolarizzazione ed emersione di rapporti di lavoro)

1. Al fine di consentire una più rapida definizione delle procedure di regolarizzazione ed emersione di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022 destinata alla proroga delle prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui al comma 23 del medesimo articolo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1».

32.0.26

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Astensione facoltativa da lavoro)

1. Al fine di garantire adeguate misure a sostegno della genitorialità, il diritto al congedo dal lavoro, totale o parziale, previsto dagli articoli 32 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è esteso fino ad un periodo massimo di tre anni.

2. Il trattamento economico previsto dall'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è elevato dall'attuale 30 per cento al 60 per cento della retribuzione per i primi due anni di vita del bambino e al 50 per cento per il terzo anno di vita del

bambino. In alternativa la madre o il padre possono astenersi dal lavoro per un massimo di tre anni, per periodo continuativo o frazionato, dal quarto al dodicesimo anno di vita del bambino, durante il quale è riconosciuta una retribuzione pari al 30 cento.

3. Il congedo di paternità non può essere coincidente con quello di maternità salvo che nei primi due mesi di vita del bambino.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede con quota parte delle risorse disponibili secondo quanto indicato all'articolo 169 della presente legge».

32.0.27

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale)

1. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio ed il 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022.

2. Il termine di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 7, comma 3, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 1, è differito al 30 giugno 2022.

3. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

32.0.28

SALVINI, ROMEO, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.***(Misure in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale)*

1. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio ed il 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 1, è differito al 30 giugno 2022.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio al fine di garantire il rispetto del predetto limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge».

32.0.29

MANCA, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.***(Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria)*

1. Al fine di sostenere la piena ripresa delle attività economiche, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022 può essere autorizzata una proroga di ulteriori sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione coinvolta, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194 della presente legge».

Art. 33.

33.1

MANCA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo periodo, le parole: ", a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", a sette giorni per l'anno 2020 e a sessanta giorni dall'anno 2022"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.364,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1.395,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.428,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.460,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1.499,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.529,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1564,2 milioni di euro per l'anno 2028, 1600,2 milioni di euro per l'anno 2029, 1.066,8 milioni di euro per l'anno 2030, 1637,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 1674,9 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede, quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31».

33.2

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al secondo periodo, le parole: "sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "sette giorni per l'anno 2020, a dieci giorni per l'anno 2021 e a quindici giorni dall'anno 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «520 milioni di euro per l'anno 2022 e 420 milioni di euro».

33.3

DAMIANI

Al comma 1, lettera b), le parole: «dieci giorni», ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

Conseguentemente, ridurre di 500 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

33.4

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Entro i due anni dalla nascita del figlio, il padre lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo di due mesi, anche non continuativi. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due mesi è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.

33.5

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente: "5-sexies. Nei nuclei familiari in cui sia presente un soggetto gravemente disabile, affetto da malattia cronica invalidante, che necessiti di assistenza e costanti cure riabilitative, la durata del congedo fruito dai soli genitori, anche adottivi, non può comunque superare la durata complessiva di 4 anni. L'estensione del congedo è applicabile esclusivamente ai soggetti con anzianità di servizio pari o superiore anni 10."».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: «(Congedi)».

33.6

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente: "5-sexies. Nei nuclei familiari in cui sia presente un figlio gravemente disabile, affetto da malattia rara, che necessiti di assistenza e costanti cure riabilitative, la durata del congedo fruito dai soli genitori, anche adottivi, non può comunque superare la durata complessiva di 4 anni. L'estensione del congedo è applicabile esclusivamente ai soggetti con anzianità di servizio pari o superiore anni 10."».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: «(Congedi)».

33.7

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

"1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora la madre sia in aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive.";

b) al comma 2 le parole: "1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "1, 1-bis e 1-quater"».

33.8

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano nel caso in cui la lavoratrice sia in aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive"».

33.0.1

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 33-bis.***(Misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale)*

1. Le misure aventi finalità analoghe a quelle dell'assegno unico e universale di cui alla legge 1 aprile 2021, n. 46, adottate e finanziate dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i propri ordinamenti, non sono computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno unico e universale di cui alla predetta legge».

33.0.2

NANNICINI, FEDELI

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:***«Art. 33-bis.***(Congedo obbligatorio di maternità e indennità di maternità)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento";

b) all'articolo 61, comma 2, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento";

c) all'articolo 64, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le lavoratrici autonome di cui al comma I hanno diritto a una indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze di dedicarsi alla cura del proprio figlio per tutto il periodo di congedo di maternità. Resta invariata la non obbligatorietà dell'astensione dal lavoro";

d) all'articolo 65, comma 2, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento";

e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento";

f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento";

g) all'articolo 73, comma 1, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento";

h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: "lire 3 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.500".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31».

33.0.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Congedo di maternità)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1 dell'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) sostituire la parola "due" con la seguente: "tre";
- b) alla lettera c) sostituire la parola "tre" con la seguente: "dodici";
- c) alla lettera d) sostituire la parola "cinque" con la seguente: "quindici";

2) Al comma 1.1. dell'articolo 16 sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "quindici";

3) Al comma 1 dell'articolo 22 sostituire le parole "all'80 per cento" con le seguenti: "al 100 per cento";

4) All'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "dieci mesi" con le seguenti: "sedici mesi";

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "dodici mesi";

5) Al comma 1 dell'articolo 34 sostituire le parole da: "Per i periodi di congedo" fino a: "di sei mesi" con le seguenti: "Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici è dovuto, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 70 per cento della retribuzione, ai lavoratori un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione".

2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

33.0.4

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 33-bis.***(Congedo di maternità)*

1. Al fine di sostenere la maternità e tenuto conto delle ripercussioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2022 la durata del congedo di maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari a sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

33.0.5

NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 33-bis.***(Indennità per il lavoro a tempo parziale condiviso)*

1. Dopo l'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

«Art. 74-bis.*(Indennità per il lavoro a tempo parziale condiviso)*

«1. Ciascun genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto a ridurre, anche in via continuativa, l'orario di lavoro per un periodo di tempo contestuale pari a dodici mesi nei primi sei anni di vita del figlio.

2. La riduzione dell'orario di lavoro di cui al comma 1 comporta la maturazione di un'indennità di recupero pari al 50 per cento della differenza tra la retribuzione percepita in regime di lavoro a tempo pieno e

la retribuzione percepita nel periodo di riduzione dell'orario di lavoro. Tale indennità è garantita se si verificano le seguenti condizioni:

a) la riduzione dell'orario di lavoro sia compresa tra le 25 e le 32 ore settimanali;

b) l'opzione del lavoro a tempo parziale sia adottata da entrambi i genitori, anche in periodi diversi.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità di maturazione dell'indennità di cui al presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31.».

33.0.6

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Ulteriori misure a tutela dei lavoratori fragili)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti pubblici e privati disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione».

33.0.7

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti: "ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

33.0.8

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

33.0.9

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.33-bis.

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

33.0.10

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente:

- "Art. 12-bis. – *(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento)* - 1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori conviventi, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasfe-

rimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino ad un massimo di mensilità stabilite con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

33.0.11

CAUSIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Estensione alle I.P.A.B. e alle A.P.S.P. delle disposizioni per le imprese private in materia di assistenza ai familiari con handicap grave)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i permessi e le agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 2, 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), disciplinate dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), disciplinate dall'art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207.

2. All'articolo 42, dopo il comma 5-ter, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"5-ter.1. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità, riconosciuta anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), corrisposta dai datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le

prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33",

nonché, ai fini del richiamo in esso operato, l'art. 1 del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo sullo sviluppo e la coesione.».

33.0.12

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Estensione alle I.P.A.B. e alle A.P.S.P. delle disposizioni per le imprese private in materia di assistenza ai familiari con handicap grave)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i permessi e le agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 2, 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), disciplinate dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), disciplinate dall'art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207.

2. All'articolo 42, dopo il comma 5-ter, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"5-ter.1. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità, riconosciuta anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), corrisposta dai datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33",

nonché, ai fini del richiamo in esso operato, l'art. 1 del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo sullo sviluppo e la coesione.».

33.0.13

CAUSIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Estensione alle I.P.A.B. e alle A.P.S.P. degli istituti di tutela e sostegno della maternità e della paternità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli articoli 22 comma 2, 29 comma 1, 34 comma 43, 79 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), disciplinate dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), disciplinate dall'art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207.

2. All'art. 57, dopo il comma 2, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"2-bis. Nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), si applica quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico ivi previsto".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo sullo sviluppo e la coesione.».

33.0.14

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Estensione alle I.P.A.B. e alle A.P.S.P. degli istituti di tutela e sostegno della maternità e della paternità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli articoli 22 comma 2, 29 comma 1, 34 comma 43, 79 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), disciplinate dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle Aziende Pubbliche di Ser-

vizi alla Persona (A.P.S.P.), disciplinate dall'art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207.

2. All'art. 57, dopo il comma 2, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"2-bis. Nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), si applica quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico ivi previsto".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo sullo sviluppo e la coesione».

33.0.15

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Congedo straordinario per cure termali)

1. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da Covid 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2022 e 2023, le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 25, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono sospese per i soggetti colpiti dal virus ed i soggetti, maggiormente esposti a rischio contagio.».

Art. 34.

34.1

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Al comma 1, lettera b) le parole: «e a 25 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite con le seguenti: «e 45 milioni per l'anno 2024».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

34.2

IORI, BOLDRINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Il predetto incremento, nella mi-

sura di 2 milioni di euro per l'anno 2022, è destinato alla realizzazione di interventi che prevedano il diretto coinvolgimento dei minori nelle arti performative e in progetti di promozione della lettura. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.».

34.3

MARILOTTI, RAMPI, EVANGELISTA, FENU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Si propone un progetto pilota volto a rimuovere le cause dell'abbandono scolastico e della povertà educativa, a tal fine per i paesi e le aree interne della Sardegna si prevede la nascita di una rete diffusa e capillare di maestri di strada, con il compito di contrastare i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica nonché di supporto per le attività di studio extrascolastico e di prevenzione dei fenomeni di devianza sociale con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «599 milioni di euro per l'anno 2022».

34.0.1

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Patrocinio a spese dello Stato per vittime di eventi emergenziali)

1. I soggetti che hanno subito un danno in conseguenza di eventi emergenziali definiti ai sensi dell'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono ammessi, nei limiti di spesa di cui al comma 2, al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi, nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno medesimo.

2. Il beneficio di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Il Ministero della Giustizia provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa,

il Ministero della giustizia non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

34.0.2

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Fondo per il supporto psicosociale ed educativo delle vittime di eventi emergenziali)

1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale e educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitano in quanto vittime di eventi emergenziali, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, denominato «Fondo per il supporto psicosociale per le vittime di eventi emergenziali», con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ogni annualità 2022, 2023 e 2024, atto a finanziare:

a) l'attivazione, a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;

b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

34.0.3

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2022" e le parole: "4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8 milioni di euro";

b) al comma 2-*ter*, al primo periodo, le parole: "al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di rispettare il limite di 8 milioni di euro annui";

c) al comma 3, al primo periodo, le parole: "al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di rispettare il limite di 8 milioni di euro annui";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

34.0.4

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Aggiungere il seguente articolo:***«Art. 34-bis.**

1. Al fine di rafforzare la capacità di risposta per persone e nuclei familiari in condizione di povertà maggiormente esposti agli effetti dell'emergenza pandemica e alla crisi socio economica, all'articolo 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, finanziati con le risorse del Fondo povertà ai sensi del comma precedente, oltre che ai beneficiari del Reddito di cittadinanza possono essere rivolti ad altre persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo

2, comma 1, lettera b) punto 1), o peri quali i Servizi Sociali abbiano accertato una condizione di indigenza"».

34.0.5

GUIDOLIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Ampliamento ambito di utilizzo del Fondo povertà)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, finanziati con le risorse del Fondo povertà ai sensi del comma 2, oltre che ai beneficiari del Reddito di cittadinanza, possono essere rivolti a persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1), o peri quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza».

34.0.6

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Assegno unico e universale per i figli a carico)

1. I benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali non sono computati ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° aprile 2021, n. 46».

Art. 35.**35.1**

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Al comma 1, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «433,8 milioni di euro per gli anni 2023, 2024, 2025 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

35.2

CONZATTI

Al comma 1, dopo la parola: «privato», aggiungere le seguenti: «compreso il lavoro domestico».

35.3

FERRERO, TOSATO, DE VECCHIS

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «L'esonero di cui al primo periodo è riconosciuto anche alle lavoratrici madri iscritte agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano compiuto 46 anni di età. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli enti di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di riconoscimento dell'esonero di cui al periodo precedente.»;*

b) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 1, pari a 100 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come finanziato dalla presente legge».

35.4

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:* «L'esonero di cui al primo periodo è riconosciuto anche alle lavoratrici madri iscritte agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano compiuto 46 anni di età. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli enti di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di riconoscimento dell'esonero di cui al periodo precedente.»;

b) *dopo il comma, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 1, pari a 100 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come finanziato dalla presente legge».

35.5

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1, lettera c), le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

2) al comma 1.1, le parole: "entro i cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro gli otto mesi";

b) all'articolo 20, comma 1, le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sette mesi";

c) all'articolo 26, commi 1, 2, 3 e 6, le parole: "cinque mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "otto mesi";

d) all'articolo 34, comma 1, le parole: "al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'80 per cento».

35.0.1

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Lavoro accessorio in ambito familiare)

1. Nell'ambito delle misure per l'incentivazione dell'occupazione e la semplificazione dell'accesso al lavoro è istituita la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorie. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo possono fare ricorso in qualità di committenti esclusivamente le persone fisiche non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa:

- a) assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- b) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- c) assistenza domiciliare ai minori e supporto ad attività di studio in ambito scolastico e universitario;

3. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

4. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio per le attività di cui al comma 2 sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

5. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 6, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio.

Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

6. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 3, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 6 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a*) e *c*) e 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003».

35.0.2

GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire, il seguente:

«Art. 35-bis.

(Deducibilità delle spese per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare)

1. Al fine di favorire l'occupazione femminile, ridurre le attività informali domestiche e di cura della persona, contrastare il ricorso a forme di lavoro sommerso all'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b*) è aggiunta la lettera:

"*b-bis*) la retribuzione lorda corrisposta agli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, fino ad un massimo di euro 3.000,00, qualora il contribuente sia di genere femminile ed abbia un reddito lordo non superiore a 40 mila euro".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

35.0.3

EVANGELISTA, PIARULLI, GAUDIANO, LOMUTI, D'ANGELO, MAIORINO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Istituzione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno)

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia, è istituito il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione di 750.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro per l'anno 2023.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma i, il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 2 e 3, con particolare riguardo alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma i delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma 2.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «599,250 milioni di euro per l'anno 2022 e 499.5 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

35.0.4

EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Istituzione di una Banca dati dei minori in affido, delle famiglie e delle persone affidatarie)

1. È istituita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una «Banca dati dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare, nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie», volta a garantire una immediata consultazione dei dati al fine di ottenere ogni informazione utile ad assicurare il miglior esito del procedimento.

2. La Banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni nonché al Tribunale Unico per le persone, i minorenni e le famiglie, una volta istituito, ed è aggiornata con cadenza trimestrale.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di realizzazione, di organizzazione e di gestione della Banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

35.0.5

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Sostegno alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste assenti dal lavoro per gravidanza o maternità o per esigenze legate alla crescita dei figli)

1. Al fine di sostenere le lavoratrici autonome e le professioniste, è concesso, nel limite di spesa di cui al comma 8, un contributo fino a 20.000 euro per il finanziamento di progetti di sostituzione, parziale o totale, delle imprenditrici e delle lavoratrici autonome per motivi legati alla gravidanza, nonché per necessità conciliative nei confronti di figli di età

inferiore ai 12 anni Per ogni figlio l'intervento può essere attivato una sola volta e non possono essere attivati più progetti contemporaneamente.

2. I soggetti beneficiari del contributo di cui al comma 1 sono madri con impegni di cura ed assistenza nei confronti di figli di età inferiore ai 12 anni conviventi, che partecipano al lavoro personalmente, con continuità e prevalenza temporale, iscritte da almeno 6 mesi ad un'assicurazione obbligatoria a fini previdenziali e assistenziali, rientranti nelle seguenti categorie:

- imprenditrici con sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con meno di 10 dipendenti;
- lavoratrici autonome residenti nel territorio dello Stato;
- socie di società con sede legale o operativa nel territorio dello Stato con meno di 10 dipendenti;
- le collaboratrici coordinate e continuative residenti nel territorio dello Stato;

3. La persona che sostituisce la richiedente di cui al comma 2 deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere iscritta ad un Ordine professionale o un Collegio professionale;
- avere un titolo formale che abiliti all'esercizio dell'attività in forma di lavoro autonomo;
- possedere almeno tre anni di lavoro continuativi in forma autonoma o subordinata in qualsiasi settore di attività economica esclusi i periodi di apprendistato.

In caso di professioni per l'esercizio delle quali sia richiesto l'iscrizione in appositi albi, elenchi (compresi quelli relativi alla pratica professionale), o il possesso di un titolo che abiliti all'esercizio dell'attività, il sostituto deve esservi iscritto o possedere il titolo medesimo.

4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra il soggetto di cui al comma 3 e la richiedente potrà essere di natura dipendente o, in alternativa, di natura autonoma nel rispetto della normativa vigente in materia. Il progetto può prevedere una sostituzione totale (relativa a tutte le attività della richiedente) o una sostituzione parziale che copra solo una parte delle attività della richiedente. In quest'ultimo caso, l'importo del contributo sarà individuato con il decreto di cui al comma 7.

5. Può essere ammessa a contributo anche una sostituzione totale o sostituzione parziale con una persona che sia già alle dipendenze della richiedente, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3.

6. Ogni progetto può durare al massimo 18 mesi. Il periodo di cui al precedente periodo è riferito ad ogni figlio di età inferiore ai 12 anni convivente e può comprendere il periodo della gravidanza.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegate per le pari opportunità, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la quantificazione del contributo in caso di sostituzioni parziali, le modalità di erogazione nonché le possibili cause di esclusione dal presente beneficio.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

35.0.6

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misura per il sostegno al lavoro femminile)

1. Limitatamente all'anno 2022 non concorrono a determinare l'ISEE o l'ICEF i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché i redditi di lavoro autonomo di cui rispettivamente agli articoli 49, 50 e 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, provenienti da lavoro femminile e non superiori a euro tremila annui.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

35.0.7

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.35-bis.

(Lavoro per obiettivi in favore delle lavoratrici madri)

1. Al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici madri, nel periodo successivo al congedo per maternità, nonché fino al compimento di due anni del figlio della lavoratrice, i datori di lavoro privati possono stabilire forme flessibili di prestazioni lavorative, secondo le seguenti modalità:

a) il datore di lavoro può introdurre forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale previamente stabilita;

b) la lavoratrice madre può determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro.

2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo il regime di cui al comma 1 è disciplinato da accordi previsti dai contratti collettivi nazionali del lavoro. Con i contratti aziendali sono definite le modalità

di esecuzione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione dei tempi della medesima. Gli accordi di cui al periodo precedente possono trovare applicazione sia nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato.».

35.0.8

NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo Nuove competenze lavora di madri)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le competenze professionali delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, favorendone il rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo Nuove Competenze per la Maternità, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 15.000.000 di euro per il triennio 2022-2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'avviamento a percorsi formativi delle lavoratrici madri da parte delle relative aziende private, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, con conseguente modulazione dell'orario di lavoro.

3. Gli oneri economici relativi ai percorsi formativi di cui al comma 2, dei relativi contributi previdenziali e assistenziali dell'orario di lavoro sono a carico del fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15.000.000 di euro per il triennio 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge».

35.0.9

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 35-bis.***(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)*

1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

35.0.10

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.35-bis.***(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)*

1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "euro 516,46".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

35.0.11

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Lavoro agile)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il Capo IV è aggiunto il seguente:

"Capo IV-bis.

**SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ
AGILE**

Art. 31-bis.

(Lavoro agile)

1. Trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III o il periodo del congedo di paternità di cui al Capo IV, il genitore lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi.

2. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del diritto di cui al comma i su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione.

3. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del diritto di cui al comma i su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile. Nei casi di cui al presente comma è comunque garantita la cumulabilità della fruizione oraria della prestazione di lavoro in modalità agile con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

4. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma t, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, co-

munque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile. Il termine di preavviso è pari a due giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

5. Lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile di cui al comma 1 è riconosciuto al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

6. Durante il periodo di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa in presenza, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Art. 31-ter.

(Disciplina applicabile)

1. Ai lavoratori di cui al comma 31-bis, si applica la disciplina di cui al Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81 nonché di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61.

2. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 ai datori di lavoro dei lavoratori che esercitano il diritto di cui all'articolo 31-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 50 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per i periodi di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

35.0.12

GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Rivalutazione del montante contributivo)

1. All'articolo t, comma 9, ultimo periodo, della legge 8 agosto 1995, n.335, le parole: ", salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive" sono soppresse.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, 4,3 milioni di euro per l'anno 2024, 6 milioni di euro per l'anno 2025, 8 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028, 22 milioni di euro per l'anno 2029, 28 milioni di euro per l'anno 2030, 37 milioni di euro per l'anno 2031, 44 milioni di euro per l'anno 2032, 50 milioni di euro per l'anno 2033, 55 milioni di euro per l'anno 2034, 59 milioni di euro per l'anno 2035, 62 milioni di euro per l'anno 2036, 64 milioni di euro per l'anno 2037 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2038 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

35.0.13

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai nuclei familiari è in ogni caso riconosciuta la possibilità di optare per il trattamento di miglior favore previsto dalla legislazione vigente in materia di detrazioni fiscali riconosciute in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche."».

35.0.14

MINUTO, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso) è riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l'esonero nei limiti di spesa di 15 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 di una percentuale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nei limiti di spesa di 15 milioni di euro dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

35.0.15

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere";

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano ai soli familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, delle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, salvo che non sia diversamente stabilito."

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

35.0.16

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere";

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 36.

36.1

CONZATTI, FARAONE

Al comma 1, dopo le parole: «partecipazione delle donne al mercato del lavoro» inserire le seguenti: «con particolare attenzione alle donne con disabilità».

36.2

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere», per gli anni 2022-2026, con una dotazione di 3 milioni annui. Con decreto del Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia sono determinate le modalità di erogazione delle somme del Fondo, nel rispetto dei limiti di cui sopra. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

36.0.1

LA MURA, NUGNES, FATTORI, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

(Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro)

1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale per il triennio 2022-2024 nel limite delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 6, con lo scopo di erogare contributi a favore dei datori di lavoro, pubblici e privati, che nell'organizzazione degli orari di lavoro adottano il regime orario di cui al successivo comma 2, sempre che l'adozione di tale regime orario comporti una riduzione di almeno il 10 per cento dell'orario settimanale di lavoro vigente previsto da disposizioni di legge o contrattuali, ovvero che adottano orari ridotti con la previsione di un corrispettivo di aumento dell'occupazione o di una sua salvaguardia nelle situazioni di crisi.

2. Il Fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con le maggiori entrate rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo comma 6. Lo stesso Fondo eroga contributi di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro ai datori di lavoro che, d'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, adottano, nel triennio 2022-2024, regimi di orario di lavoro ridotto rispetto a quello applicato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere tutti i datori di lavoro che riorganizzano il lavoro stabilendo la durata settimanale legale dell'orario normale dei contratti di lavoro subordinati dei lavoratori pubblici e privati, nonché dei collaboratori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in trentaquattro ore effettive a parità di retribuzione, fatti salvi gli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi e individuali di lavoro.

4. Il contributo di cui al comma I è commisurato all'entità della riduzione di orario e all'incremento di occupazione che essa consente ovvero alla salvaguardia dei posti di lavoro nelle situazioni di crisi; per ogni impresa, considerati il numero dei dipendenti effettivo dopo la riduzione di orario e la retribuzione oraria effettiva, si calcola il monte retributivo che si sarebbe rilevato per quella occupazione e per quella retribuzione sulla base del precedente orario contrattuale e si calcola la differenza rispetto al monte retributivo rilevato con il nuovo orario contrattuale. Il contributo è erogato in misura decrescente per ciascun anno del triennio 2022-2024 nella misura pari, rispettivamente, al 50 per cento, al 45 per cento e al 40 per cento della differenza calcolata ai sensi del presente comma.

5. La riduzione di orario operata in attuazione del presente articolo deve avvenire in modo da lasciare inalterati i livelli retributivi mensili goduti dai lavoratori interessati. Al fine di favorire, anche attraverso processi concordati, una generale riduzione dell'orario di lavoro e il conseguente aumento dell'occupazione, è stabilita una riduzione delle aliquote contributive, con oneri a carico del Fondo e nei limiti della dotazione del Fondo stesso, in funzione dell'entità della riduzione dell'orario di lavoro determinata attraverso la contrattazione collettiva anche aziendale.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dalle seguenti disposizioni:

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

"TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. – (Oggetto del monopolio). – 1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. – (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali). – 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. – (Provvista personale). – 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. – (Licenza di coltivazione della cannabis). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies. – (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. – (Tutela del monopolio). – 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. – (Disciplina applicabile). – 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III";

b) alla rubrica, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati".

7. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 6, accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sono riversate al Fondo di cui al comma 1.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

36.0.2

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Ampliamento ambito di utilizzo del Fondo povertà)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Gli interventi e i servizi di cui al comma I sono finanziati con le risorse di una sezione speciale del Fondo povertà, che viene appositamente istituita, e possono essere rivolti a persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1), o per i quali i servizi sociali abbiano accertato comunque una condizione di indigenza".

2. Alla sezione speciale del Fondo povertà sono destinati 200 milioni di euro annui, che costituiscono limite di spesa. Ai relativi oneri si provvede a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione annua degli

stanziamenti del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, e delle successive proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

36.0.3

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. All'art. 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "euro 2.000".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

36.0.4

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "euro 516,46".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.0.5

DE CARLO, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***Art. 36-bis.***(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)*

1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.0.6 (testo 2)

CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 36-bis.***(Implementazione e potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere)*

1. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art.19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2026, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come aumentato dall'art. 26-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è ulteriormente incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalità:

a) quanto a 2 milioni, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;

b) quanto a 2 milioni alle attività di monitoraggio e raccolta dati di cui al successivo comma 5.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto:

a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti;

3. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 2, presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 2 individua, inoltre, le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari dovranno riportare nella relazione di cui al precedente periodo.

6. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 5, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.

Art. 36-ter.

(Attuazione di interventi per i condannati per i reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, una quota pari a 1 milione di euro del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è specificamente destinata, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

36.0.6

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Implementazione e potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere)

1. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza e al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalità:

a) quanto a 2 milioni, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;

b) quanto a 2 milioni alle attività di monitoraggio e raccolta dati di cui al successivo comma 7.

4. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto:

a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti;

5. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:

a) enti locali, in fauna singola o associata;

b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

6. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 2, presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 2 individua, inoltre, le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari dovranno riportare nella relazione di cui al precedente periodo.

8. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 5, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni

anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

36.0.7 (testo 2)

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Certificazione della parità di genere)

1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 42, comma 2, dopo la lettera *f*-bis), aggiungere la seguente:

"f-ter) favorire l'adozione di processi certificabili da organismi indipendenti e accreditati, sulla base delle norme tecniche emanate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia o dell'autorità competente Delegata dalla Presidenza del Consiglio in conformità con le indicazioni sui prodotti della normazione in materia di discriminazione di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI)."

All'articolo 46-bis, comma 2, dopo la lettera *d*) inserire la seguente:

*"d-bis) la possibilità di ottenere la certificazione della parità di genere avvalendosi di organismi terzi indipendenti e accreditati ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera *f*-ter), sulla base delle indicazioni sulla normazione in materia di discriminazione di genere emanati da parte dell'Ente italiano di normazione (UNI)."*

2. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere", per gli anni 2022-2026, con una dotazione di 3 milioni annui. Con decreto del Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministero del Lavoro, sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonché le relative modalità di erogazione, nel rispetto dei limiti di cui sopra. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

36.0.7

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 36-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198)*

1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 42, comma 2, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente: "f-ter) favorire l'adozione di processi certificabili da terze parti indipendenti e accreditati, rilasciati sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di discriminazione di genere emanati con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia o dall'autorità competente delegata dalla Presidenza del Consiglio.";

All'articolo 46-bis, comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. La certificazione di parità di genere di cui al comma 1 può essere attestata dalla certificazione rilasciata da terze parti indipendenti e accreditati sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di discriminazione di genere emanati con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia o dall'autorità competente delegata dalla Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f-ter) del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198"».

36.0.8

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36-bis. – (Principio di equilibrio di genere tra gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo) – 1. All'articolo 11 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nella scelta degli amministratori e degli organi di controllo delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno negli organi di amministratori ed anche negli organi di controllo. Qualora la società abbia un organo amministrativo e un organo di controllo collegiale, lo Statuto prevede che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri eletti sia nell'organo di amministrazione che nell'organo di controllo.".

2. Il Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio comunica annualmente alle commissioni competenti gli esiti delle verifiche sull'attuazione del presente articolo. Per le finalità di cui al precedente periodo, per il Dipartimento delle Pari opportunità presso

la Presidenza del Consiglio è stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro per gli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 100.000 euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Art. 37.

37.1

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. – (Piano strategico nazionale per le politiche per la parità tra donne e uomini) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità tra donne e uomini e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e, tenuto conto del parere delle competenti commissioni di Senato e Camera da esprimere entro sessanta giorni dall'invio, adotta un «Piano strategico nazionale per la parità tra donne e uomini», in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025.

2. Il Piano ha l'obiettivo di individuare buone pratiche per colmare il divario tra donne e uomini nel mercato del lavoro, raggiungere le pari opportunità nei diversi settori economici, inclusi i livelli decisionali e affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico.

3. Per la finalità di cui al comma I sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità tra donne e uomini.

4. L'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità tra donne e uomini è costituito da esperti nominati, previo parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato, dal Presidente del Consiglio o dall'Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle Regioni, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell'Unione delle Province d'Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle Associazioni impegnate sul tema della parità di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Ne fa altresì parte un rappresentante della Rete nazionale dei Comitati Unici di Garanzia, dell'Istituto Nazionale di Statistica, dell'Istituto di Ricerche sulla popolazione e le politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del Ministero dell'economia e delle finanze « Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della Conferenza dei rettori delle Università italiane (C.R.U.I).

5. Competono all'Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta di possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 1, valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne gli strumenti. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. La Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata, agevola il raccordo tra i livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, al fine di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise.

7. Presso il Dipartimento per le pari opportunità è istituito un sistema informativo con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per sesso e di albo degli enti accreditati.

8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio sono disciplinati, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, la composizione, il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio nazionale per le politiche per la parità tra donne e uomini.

9. Per il finanziamento del Piano di cui al comma 1, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro gli importi del fondo di cui all'articolo 194.

37.2

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire le parole: «di genere», ovunque ricorrono con le seguenti: «tra donne e uomini».

37.3

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nel contrasto alla discriminazione delle donne, e»;

b) al comma 4, dopo le parole: «esperti nominati»;

c) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «dell'Autorità politica delegata»;

d) al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «dell'Autorità politica delegata» inserire le seguenti: «, sentito il parere delle competenti

commissioni parlamentari da esprimere entro quaranta giorni dalla richiesta».

37.4

DELL'OLIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne e adotta» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,»;

b) al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio o l'Autorità politica delegata» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».

c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: »Ne fanno parte, infine, il Consigliere di Parità Nazionale e i Consiglieri regionali di parità«».

37.5

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 2, sostituire le parole: «stereotipi di genere» con le seguenti: «la narrazione culturale e mediatica non rispettosa della dignità della donna».

37.8

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Al comma 4, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» aggiungere le seguenti: «e di rappresentanza del lavoro autonomo».

37.9

BERNINI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» aggiungere le seguenti: «e di rappresentanza del lavoro autonomo».

37.10

FERRO, DAMIANI

All'articolo 37, al comma 4, dopo le parole: «Istituto nazionale di statistica,» sono inserite le seguenti: «dell'Unioncamere,».

37.11

CONZATTI

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «dell'Istituto di Ricerche sulla popolazione e le politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche,» inserire le seguenti: «dell'Unioncamere,».

37.12

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 4, dopo le parole: «Conferenza dei Rettori delle università italiane» aggiungere le seguenti: «e dell'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici ed Alte Professionalità della Scuola (A.N.P.)».

37.13

DE LUCIA

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ne fanno parte, altresì, i rappresentanti degli Ordini, dei Collegi e delle Confederazioni delle libere professioni che rappresentano le associazioni professionali regolamentate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

37.14

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Sopprimere il comma 7 e il secondo periodo del comma 9.

37.15

CASTALDI

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-bis. Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2022, è incrementato di 10 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al presente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «590 milioni».

37.0.1

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. L'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 105-bis. – (Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza). 1. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza di genere e domestica, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel termine di trenta giorni".

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione pari a 10 milioni di euro per il 2022 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

37.0.2 (testo 2)

VALENTE, LEONE, RIZZOTTI, ALESSANDRINI, ANGRISANI, BOLDRINI, CASOLATI, DE LUCIA, FANTETTI, LAFORGIA, LUNESU, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPTHEU, PERILLI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. L'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 105-bis - *(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)* – 1. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza di genere e domestica, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel termine di trenta giorni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

37.0.2

VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. L'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 105-bis. - *(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)* 1. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza di genere e domestica, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel termine di trenta giorni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

37.0.3

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Rifinanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

1. Al fine di rifinanziare il Piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

37.0.4

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani)

1. Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per l'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, lo stanziamento di cui all'art. 1, comma 417 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

Art. 38.

38.1

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«L'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni impegnate nella lotta alla violenza contro donne e ragazze basata sul genere e dei centri antiviolenza, e adotta ogni tre anni con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata

ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un «Piano d'azione nazionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro donne e ragazze basata sul genere», di seguito denominato «Piano».

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, avvalendosi del contributo della Cabina di Regia di cui all'articolo 5-ter, comma 1, e del Tavolo permanente di cui all'articolo 5-ter, comma 2 della legge medesima, assicura che il Piano, di cui al comma 1, prevenga e contrasti ogni forma di violenza contro donne e ragazze di natura fisica, sessuale, psicologica, economica, e adotti un approccio intersezionale e che tenga conto della molteplicità, multidimensionalità e specificità dei bisogni di donne e ragazze che subiscono o hanno subito violenza.

3. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro donne e ragazze basata sul genere attraverso lo sviluppo di programmi e campagne mirate a livello nazionale e locale che coinvolgano anche organizzazioni territoriali e organizzazioni di donne per informare e sensibilizzare la collettività, rafforzando la consapevolezza anche degli uomini e dei ragazzi nel processo di prevenzione e contrasto della violenza contro donne e ragazze;

b) sensibilizzare le operatrici e gli operatori dei settori – pubblici e privati – delle tecnologie, dell'informazione, della comunicazione e dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della figura femminile e non stereotipata;

c) garantire la formazione continua del personale della scuola di ogni ordine e grado sui temi della prevenzione e del contrasto della violenza contro donne e ragazze e assicurare la sensibilizzazione di studenti della scuola di ogni ordine e grado, inserendo nei programmi scolastici e nei materiali didattici, compresi i libri di testo, temi quali la parità e la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali e il reciproco rispetto;

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

e) garantire la formazione continua di tutte le professionalità che entrano in contatto con donne e ragazze che subiscono o hanno subito violenza basata sul genere e con minori vittime di violenza assistita da realizzare in collaborazione tra istituzioni, associazioni e organizzazioni operanti nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza;

f) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

g) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;

h) potenziare gli strumenti che favoriscono e accrescono l'autonomia e l'indipendenza economica di donne e ragazze che subiscono o hanno subito violenza, garantendo sostegno al reddito, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca e nel mantenimento del lavoro.

4. Le risorse per il finanziamento del Piano di cui al comma I sono programmate su base pluriennale tenendo conto dell'analisi dei bisogni territoriali e dei costi sostenuti dalle strutture antiviolenza di cui al comma 3 lettera *d)*, di cui al comma 4 del medesimo articolo.

5. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di almeno 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

b) dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«3. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, annualmente entro il 31 marzo, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire, su base pluriennale, tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza contro donne e ragazze basata sul genere;

b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;

d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione;

e) dell'analisi dei bisogni territoriali e dei costi sostenuti dalle strutture antiviolenza di cui all'articolo 5, comma 3 della medesima legge;

f) della quota di popolazione femminile di età superiore ai 14 anni residente su ciascun territorio»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Una quota pari al 30 per cento del Fondo di cui al comma I è vincolato all'attuazione di misure di reinserimento lavorativo e sociale delle donne vittime di tratta degli esseri umani"».

38.2 (testo 2)

CONZATTI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), capoverso «1.», dopo le parole: «e dei centri anti-violenza» aggiungere le seguenti: «, nonché dei centri per la rieducazione degli uomini maltrattanti maggiormente rappresentativi a livello nazionale»;

- alla lettera c), capoverso «2-bis», dopo le parole: «di genere» inserire le seguenti: «prevedendo la partecipazione anche dei centri per la rieducazione degli uomini maltrattanti maggiormente rappresentativi a livello nazionale».

- Al comma 1, lettera d), capoverso «3.», sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2022.

38.2

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «1.», dopo le parole «e dei centri anti-violenza» aggiungere le seguenti: «, nonché dei centri per la rieducazione degli uomini maltrattanti maggiormente rappresentativi a livello nazionale»;

b) alla lettera c), capoverso «2-bis», dopo le parole «di genere» inserire le seguenti: «prevedendo la partecipazione anche dei centri per la rieducazione degli uomini maltrattanti maggiormente rappresentativi a livello nazionale».

38.3

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, dopo le parole: «dei centri anti-violenza, e», inserire le seguenti: «, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro quaranta giorni dalla richiesta».

38.4

VALENTE

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne» con le seguenti: «Piano strategico nazionale contro la violenza maschile nei confronti delle donne» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro tre

mesi dall'approvazione del Piano è adottato un documento di programmazione complementare recante l'elenco puntuale delle azioni da realizzare nel triennio di riferimento».

38.5

VALENTE

Al comma 1, lettera b), capoverso «2.», apportare le seguenti modificazioni:

a) al sopprimere le parole: «, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3»;

b) al capoverso «2.», alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) prevenire e contrastare la violenza contro le donne basata sul genere, agendo su ogni forma di violenza contro donne e ragazze basata sul genere che sia di natura fisica, sessuale, psicologica, economica, nonché ogni pratica lesiva, agita negli spazi privati, pubblici e online, nell'ambito di rapporti di lavoro, di istruzione e di formazione»;

c) sostituire le lettera a) con la seguente:

«a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso periodiche campagne informative e attività di comunicazione istituzionale finalizzate a sensibilizzare la collettività sul fenomeno della violenza di genere e domestica; a rafforzare la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali; a informare le donne sui loro diritti e sulle opportunità concrete di sottrarsi alla violenza di genere, anche attraverso l'accompagnamento e l'inserimento in percorsi di indipendenza, non solo economica, e di empowerment; a contrastare nell'opinione pubblica il radicamento di quegli stereotipi che tuttora sottovalutano e alimentano il fenomeno della violenza sulle donne; nonché a contribuire al definitivo superamento della cultura della superiorità maschile».

38.6

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera e), sostituire le parole: «di genere», ovunque ricorrono con le seguenti: «nei confronti delle donne».

38.7

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, lettera b), capoverso «2», alla lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «coinvolgendo preventivamente le associazioni familiari e di genitori nella scelta dei contenuti della formazione».

38.8

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) favorire, con politiche attive, l'inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere;».

38.9

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) favorire, con politiche attive, l'inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere».

38.10

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Al comma 1, lettera b), capoverso «2», dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) favorire, con politiche attive, l'inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere».

38.11

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) favorire, con politiche attive, l'inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere».

38.12

ROMEIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, lettera b), capoverso «2», dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) favorire, con politiche attive, l'inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere».

38.13

VALENTE

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «. Nell'Osservatorio sono rappresentate le amministrazioni centrali, le regioni, le autonomie locali, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto di ricerca sulla popolazione le politiche sociali, il Consiglio nazionale delle ricerche, la Conferenza dei rettori delle Università italiane, la Consiglieria nazionale di parità nonché le associazioni più rappresentative in materia di contrasto alla violenza maschile contro le donne. La Cabina di Regia opera d'intesa con l'Osservatorio.»;

b) *dopo le parole:* «dell'Autorità politica delegata,» *inserire le seguenti:* «da adottarsi previo i:parere delle Commissioni parlamentari competenti».

38.14

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, GALLICCHIO

Al comma 1, lettera c), al capoverso «2-bis», secondo periodo, dopo le parole: «Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica» *inserire le seguenti:* «, competente ad effettuare anche una valutazione statistica periodica degli esiti giudiziari delle denunce contro i reati legati alla violenza di genere».

38.15

DELL'OLIO

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», secondo periodo, dopo le parole: «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata» *inserire le seguenti:* «, previa intesa in sede di Conferenza Unificata,».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Ne fanno parte, infine, il Consigliere di Parità Nazionale e i Consiglieri regionali di parità"».

38.16

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 3.

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre di 4 milioni di euro gli importi relativi all'anno 2022.

38.17

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Al comma 1, lettera d), capoverso «3.», sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «25 milioni».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di pari importo.

38.18 (testo 2)

VALENTE, LEONE, RIZZOTTI, ALESSANDRINI, ANGRISANI, BOLDRINI, CASOLATI, DE LUCIA, FANTETTI, LAFORGIA, LUNESU, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPTATHEU, PERILLI, RAUTI, UNTERBERGER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera d), capoverso 3, sostituire le parole «di 5 milioni» con le seguenti: «25 milioni» e aggiungere in fine il seguente periodo: «L'Autorità politica delegata per le pari opportunità trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal-

l'anno 2023» con le seguenti: «di 530 milioni di euro per l'anno 2022 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

38.18

VALENTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera d), capoverso «3», sostituire le parole: «di 5 milioni» con le seguenti: «20 milioni» e aggiungere in fine il seguente periodo: «L'Autorità politica delegata per le pari opportunità trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 540 milioni di euro per l'anno 2022 e di 440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

38.19

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Al comma 1, lettera d), al capoverso «comma 3», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per il potenziamento delle attività dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, il Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 gli importi ivi previsti.

38.20

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, lettera d), «capoverso 3», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per il potenziamento delle attività dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, il Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni

dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 gli importi ivi previsti.

38.21

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «L'Autorità politica delegata per le pari opportunità provvederà a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, entro trenta giorni dall'approvazione, da parte dell'Autorità medesima, della scheda programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi di attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 11:

- a) la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;
 - b) l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione degli interventi;
 - c) il cronoprogramma delle attività;
 - d) la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera d);
 - e) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma».
-

38.22

DELL'OLIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «3», aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le risorse destinate alle azioni degli Enti locali ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente ai Comuni, a partire dai Capoluoghi metropolitani e ai Capoluoghi di provincia, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Unificata tenendo conto del provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del presente decreto»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Ne fanno parte, infine, il Consigliere di Parità Nazionale e i Consiglieri regionali di parità"».

38.23

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) indicare linee guida in relazione alla possibilità delle donne ospitate in centri antiviolenza o strutture similari di lavorare all'esterno, che facilitino l'indipendenza e l'autonomia».

38.24

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma,2; dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) individuare criteri uniformi per la determinazione dei compensi o contributi da assegnare ai centri antiviolenza o altre strutture ospitanti donne vittime di violenza, correlati alle prestazioni erogate;».

38.25

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1 dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) censire i casi in cui alle donne vittime di violenza in famiglia viene sospesa o tolta la responsabilità genitoriale e contrastare l'applicazione ingiustificata di tale pratica;».

38.26

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1 dopo la lettera d) inserire una nuova lettera, d)-bis:

«d-bis) All'articolo 5-bis comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 le parole "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite con le parole "Conferenza Unificata"».

38.27

CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 38, al comma 1, dopo la lettera d, è aggiunta la seguente:

«d-bis) Il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza di cui all'articolo 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro

per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente punto pari a 75 mln di euro si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 comma 1 del DL 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019 n. 26».

38.28

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PAPTHEU, FANTETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministro delegato per le pari opportunità provvede annualmente a ripartire tra gli enti locali richiedenti le risorse di cui al comma i, tenendo conto:

1) dei dati del Ministero della giustizia e dell'Istat relativi ai reati in materia di violenza sulle donne;

2) della programmazione attuata direttamente dal Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri a livello regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

3) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati esistenti in ogni Regione;

4) del numero delle case-rifugio pubbliche e private esistenti in ogni Regione;

5) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case- rifugio in ogni Regione.

b) al comma 6 le parole: "Le Regioni destinatarie" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali destinatari";

c) al comma 7, le parole: "fornite dalle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "fornite dagli enti locali"».

38.29

CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa ulteriore di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

38.30

DELL'OLIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al comma 2, le parole: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano", sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza Unificata"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Ne fanno parte, infine, il Consigliere di Parità Nazionale e i Consiglieri regionali di parità."».

38.31

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

All'articolo 38, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 11 comma 2-bis della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il secondo periodo aggiungere: "Nel caso la vittima sia uno dei figli, l'indennizzo viene corrisposto anche ai fratelli conviventi della vittima, appartenenti allo stesso nucleo familiare al momento della commissione del delitto, ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro e per agevolare il diritto allo studio, l'orientamento e la formazione"».

Conseguentemente:

a) *la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, esclusivamente per l'erogazione di borse di studio in favore dei fratelli di deceduti per crimini domestici, appartenenti allo stesso nucleo familiare al momento della commissione del delitto, e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che al-*

meno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) all'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «fino al 31 dicembre 2021.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022.»;

b) le parole «alla data del 31 ottobre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 ottobre 2022,»

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194 della presente legge a decorrere dall'anno 2022.

38.32

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 18-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, dopo per parole: "per l'anno 2020" aggiungere le seguenti: "e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022";

b) Al secondo periodo sopprimere le parole: "Per l'anno 2020"

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 gli importi ivi previsti.

38.33

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 18-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo per parole: "per l'anno 2020" aggiungere le seguenti: "e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022";

b) al secondo periodo sopprimere le parole: "Per l'anno 2020"«.

Conseguentemente, all'articolo 194 ridurre di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 gli importi ivi previsti.

38.34

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Dipartimento Pari opportunità garantisce il monitoraggio delle procedure previste per l'erogazione dei finanziamenti al fine di verificare i tempi e l'effettiva loro liquidazione ai centri antiviolenza e alle case-rifugio pubblici e privati.

2-ter Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza Stato-Regioni sono aggiornati e definiti i criteri omogenei per garantire l'assegnazione immediata dei fondi ai centri antiviolenza e alle case-rifugio pubblici e privati.».

38.0.1 (testo 2)

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 38-bis.***(Assegno di autonomia)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 105-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a un Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il reddito di libertà per le vittime di violenza, erogato a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di 'assegno di autonomia' in favore di donne che, nel mese precedente la richiesta, risultino:

- a) prive di reddito familiare;
- b) con un valore dell'ISEE inferiore ad euro 25.000;
- c) abbiano subito abusi, violenze sessuali e/o psicofisiche in ambito domestico
- d) abbiano effettuato un percorso di fuoriuscita dalla violenza in direzione della propria autonomia psichica ed economica.

1-ter. Il requisito di cui al punto d) del precedente comma deve essere certificato da uno dei seguenti soggetti:

- a) dai servizi sociali del Comune di appartenenza;
- b) dallo psicologo e/o dallo psichiatra curante;
- c) dal centro antiviolenza territoriale
- d) da associazioni che svolgono attività di assistenza alle vittime di violenza e che siano accreditate presso le Regioni".

2. L'assegno di autonomia di cui al presente articolo è erogato, in favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2, nella misura di euro 750,00, incrementati di euro 100 per ogni figlio minorenni.

3. L'erogazione è vincolata alla partecipazione, a partire dal settimo mese della corresponsione del contributo, ad uno dei seguenti percorsi:

- a) corso di formazione professionale erogato da soggetto pubblico o privato;
- b) tirocinio formativo svolto presso soggetto pubblico o privato;
- c) iscrizione e frequenza di corsi universitari;

4. L'erogazione del contributo è sospesa:

a) a partire dal mese successivo all'assunzione nel caso in cui la persona assegnataria del contributo stipuli un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato

b) ovvero, a partire dal mese successivo della denuncia di inizio attività alla CCIAA intraprenda una attività in proprio».

Conseguentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 10.000.000;

CP: – 10.000.000.

38.0.1

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Assegno di autonomia)

Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 105-*bis*, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a un Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il reddito di libertà per le vittime di violenza, erogato a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di assegno di autonomia in favore di donne che, nel mese precedente la richiesta, risultino:

- a) prive di reddito familiare;
- b) con un valore dell'ISEE inferiore ad euro 25.000;
- c) abbiano subito abusi, violenze sessuali e/o psicofisiche in ambito domestico;
- d) abbiano effettuato un percorso di fuoriuscita dalla violenza in direzione della propria autonomia psichica ed economica.

1-*ter*. Il requisito di cui al punto d) del precedente comma deve essere certificato da uno dei seguenti soggetti:

- a) dai servizi sociali del Comune di appartenenza;
- b) dallo psicologo e/o dallo psichiatra curante;
- c) dal centro antiviolenza territoriale;
- d) da associazioni che svolgono attività di assistenza alle vittime di violenza e che siano accreditate presso le Regioni.

3. L'assegno di autonomia di cui al presente articolo è erogato, in favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui agli art. 1 e 2, nella misura di euro 750,00, incrementati di euro 100 per ogni figlio minorenni.

4. L'erogazione è vincolata alla partecipazione, a partire dal settimo mese della corresponsione del contributo, ad uno dei seguenti percorsi:

- a) corso di formazione professionale erogato da soggetto pubblico o privato;
- b) tirocinio formativo svolto presso soggetto pubblico o privato;
- c) iscrizione e frequenza di corsi universitari.

5. L'erogazione del contributo è sospesa:

a) a partire dal mese successivo all'assunzione nel caso in cui la persona assegnataria del contributo stipuli un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

b) ovvero, a partire dal mese successivo della denuncia di inizio attività alla CCIAA intraprenda una attività in proprio».

Conseguentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

«2022:

CP: -10.000.000.000;

CP: -10.000.000.000».

38.0.2

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Incremento del Fondo per il reddito di libertà delle donne)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tra le finalità di cui al predetto periodo rientra anche l'organizzazione di corsi di formazione professionale ad alta specializzazione, anche pluriennali, da erogare secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia,

di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dando priorità ai percorsi che prevedono l'inserimento lavorativo sulla base di accordi stipulati con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194».

38.0.3 (testo 2)

BERNINI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di rifinanziamento del reddito di libertà, di estensione del congedo per le donne vittima di violenza alle lavoratrici autonome e di corsi gratuiti di difesa personale)

1. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono destinate al rifinanziamento della misura denominata Reddito di libertà per le donne vittime di violenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2020».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

3.All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il congedo di cui al presente articolo è riconosciuto anche alla lavoratrice autonoma. L'indennità è calcolata sulla base del reddito da lavoro percepito come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed è erogata dall'Inps».

4. Per l'anno 2022 la dichiarazione dei redditi sulla base della quale calcolare l'importo dell'indennità introdotta dal comma 3 è quella relativa all'anno di imposta 2019.

5. All'onere di cui al comma 3 si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del comma 4-*bis* dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.80, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal comma 5, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

8.All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"1-*bis*) promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore".

9. All'onere derivante dall'attuazione della lettera 1-*bis*) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, introdotta dal comma 8 del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

38.0.3

BERNINI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*.

(Rifinanziamento reddito di libertà)

1. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono destinate al rifanzia-

mento della misura denominata Reddito di libertà per le donne vittime di violenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire la parola: «600» con la seguente: «596» e la parola: «500» con la seguente: «496».

38.0.4

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Rifinanziamento reddito di libertà)

1. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono destinate al rifinanziamento della misura denominata Reddito di libertà per le donne vittima di violenza di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 dicembre 2020».

Conseguentemente ridurre gli importi di cui all'articolo 194 di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

38.0.5

BERNINI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Estensione del congedo per le donne vittima di violenza alle lavoratrici autonome)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il congedo di cui al presente articolo è riconosciuto anche alla lavoratrice autonoma. L'indennità è calcolata sulla base del reddito da la-

voro percepito come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed è erogata dall'Inps».

2. Per l'anno 2022 la dichiarazione dei redditi sulla base della quale calcolare l'importo dell'indennità introdotta dal comma 1 è quella relativa all'anno di imposta 2019.

3. All'onere di cui al comma I si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del comma 4-*bis* dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.80, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire la parola: «600» con la seguente: «598» e la parola: «500» con la seguente: «498».

38.0.6

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Estensione del congedo per le donne vittima di violenza alle lavoratrici autonome)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Il congedo di cui al presente articolo è riconosciuto anche alla lavoratrice autonoma. L'indennità è calcolata sulla base del reddito da lavoro percepito come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed è erogata dall'Inps».

2. Per l'anno 2022 la dichiarazione dei redditi sulla base della quale calcolare l'importo dell'indennità introdotta dal comma 1 è quella relativa all'anno di imposta 2019.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del comma 4-*bis* dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.80, introdotto dal comma I del presente articolo.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro per gli anni 2022/2023, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

38.0.7

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere)

1. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

"a) all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68: dopo le parole: «26 dicembre 1981, n. 763», sono inserite le seguenti: «e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119";

2. all'articolo 4, della legge n. 381, del 18 dicembre 1991, in fondo al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "le donne vittime di violenza di genere"».

38.0.8

ROMEIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Inclusione lavorative delle donne vittime di violenza di genere)

1. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

a) all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: "26 dicembre 1981, n. 763", sono inserite le seguenti: "e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119";

b) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché le donne vittime di violenza di genere"».

38.0.9

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.***(Inclusione lavorative delle donne vittime di violenza di genere)*

1. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

a) all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68: dopo le parole: "26 dicembre 1981, n. 763", sono inserite le seguenti: "e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119";

b) all'articolo 4, della legge n. 381, del 18 dicembre 1991, in fondo al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "le donne vittime di violenza di genere".

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi».

38.0.10

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 38-bis.***(Inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere)*

1. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

a) all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: "26 dicembre 1981, n. 763", sono inserite le seguenti: "e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119";

b) all'articolo 4, della legge 18 dicembre 1991, n. 381, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le donne vittime di violenza di genere"».

38.0.11

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.***(Inclusione lavorative delle donne vittime di violenza di genere)*

1. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

a) all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68: dopo le parole: "26 dicembre 1981, n. 763", sono inserite le seguenti: "e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119"»;

b) all'articolo 4, della legge n. 381, del 18 dicembre 1991, in fondo al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "le donne vittime di violenza di genere"».

38.0.12

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.***(Estensione del gratuito patrocinio ai genitori delle vittime di reati di violenza di genere)*

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002, sostituire le parole: "I figli minori", con le seguenti: "I genitori, i figli minori"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero della giustizia», apportare le seguenti variazioni:

«2022: -1.000.000;

2023: -1.000.000;

2024: -1.000.000.»

38.0.13 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.***(Modifiche alla normativa in materia di certificazione della parità di genere, rifinanziamento Fondo reddito di libertà e inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza.)*

1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 42, è aggiunto il seguente capoverso

"*g)* favorire l'adozione di processi certificabili da parte di terze parti indipendenti e accreditate da enti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA, rilasciati sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI).";

b) all'articolo 46-bis (Certificazione della parità di genere) è aggiunto il seguente comma:

"*2-bis:* La certificazione di parità di genere di cui al comma 1 può essere attestata dalla certificazione rilasciata da terze parti indipendenti e accreditate da enti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI), ai sensi dell'art. 42 comma 2 capoverso *g)*.";

2. Al Decreto Legge n.77/2021 convertito in Legge n.108/2021 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 dell'articolo 47, con il seguente:

"2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta: *a)* copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; *b)* attestazione di impegno a conferire incarico per la certificazione di parità di genere rilasciata da terze parti indipendenti e accreditate da enti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA, sulla base di norme tecni-

che o prodotti della normazione in materia di parità di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI). L'incarico di cui alla lettera *b*) del presente comma dovrà, a pena di decadenza dei benefici concessi dalla presente legge, essere conferito e prodotto alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto ovvero entro 6 mesi dalla pubblicazione, se successiva alla conclusione del contratto, delle norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI) richiamate alla lettera *b*) del presente comma";

b) sostituire il comma 3 dell'articolo 47 con il seguente:

"3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, a pena di decadenza dei benefici concessi dalla presente legge: *a*) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; *b*) l'assunzione dell'obbligo di conferire incarico per la certificazione di parità di genere rilasciata da terze parti indipendenti e accreditate da enti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA, sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI). L'incarico di cui alla lettera *b*) del presente comma dovrà, a pena di decadenza dei benefici concessi dalla presente legge, essere conferito e prodotto alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto ovvero entro 6 mesi dalla pubblicazione, se successiva alla conclusione del contratto, delle norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI) richiamate alla lettera *b*) del presente comma".

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali (dell'offerta, di criteri) orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, (l'inclusione lavorativa delle persone disabili,) la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile (e di tasso di occupazione delle persone disabili) al 2026, anche in considerazione dei corri-

spondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta: *a)* (l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e); *b)* l'assunzione dell'obbligo di assicurare (, in caso di aggiudicazione del contratto,) una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, (sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.); *c)* l'assunzione dell'obbligo di conferire incarico per la certificazione di parità di genere rilasciata da terze parti indipendenti e accreditate da enti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA, sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI). L'incarico di cui alla lettera *c)* del presente comma dovrà, a pena di decadenza dei benefici concessi dalla presente legge, essere conferito e prodotto alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto ovvero entro 6 mesi dalla pubblicazione, se successiva alla conclusione del contratto, delle norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI) richiamate alla lettera *c)* del presente comma".

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

"Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che: *a)* nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, (dell'articolo) 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, (degli articoli) 35 e 55-*quinquies* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero (dell'articolo) 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; *b)* utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro; *c)* si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, (persone disabili), giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali; *d)* abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; *e)* assuma l'obbligo di presentare, per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

3. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipa-

zione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente provvedimento.

4. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

a) all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68: dopo le parole: "26 dicembre 1981, n. 763", sono inserite le seguenti: "e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119";

b) all'articolo 4, della legge n. 381, del 18 dicembre 1991, in fondo al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "le donne vittime di violenza di genere".

c) La disposizione di cui al punto a) non comporta oneri aggiuntivi».

38.0.13

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*.

(Modifiche alla normativa in materia di certificazione della parità di genere)

1) al comma 2 dell'articolo 42, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è aggiunto il seguente capoverso g): "favorire l'adozione di processi certificabili da parte di terze parti indipendenti e accreditate da enti a nonna del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA, rilasciati sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI).";

2) all'articolo 46-*bis* (Certificazione della parità di genere) del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, aggiunto dall'articolo 4 comma I della presente legge (DDL n. 2418), è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La certificazione di parità di genere di cui al comma 1 può essere attestata dalla certificazione rilasciata da terze parti indipendenti e accreditate da enti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI), ai sensi dell'art. 42 comma 2 capoverso g).";

3) sostituire il comma 2 dell'articolo 47 del DL n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, con il seguente:

"2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta: a) copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; b) attestazione di impegno a conferire incarico per la certificazione di parità di genere rilasciata da terze parti indipendenti e accreditate da enti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA, sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI). L'incarico di cui alla lettera b) del presente comma dovrà, a pena di decadenza dei benefici concessi dalla presente legge, essere conferito e prodotto alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto ovvero entro 6 mesi dalla pubblicazione, se successiva alla conclusione del contratto, delle norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI) richiamate alla lettera b) del presente comma;

4) sostituire il comma 3 dell'articolo 47 del DL n.77/2021 convertito in legge n. 108/2021, con il seguente:

"3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, a pena di decadenza dei benefici concessi dalla presente legge: a) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; b)

l'assunzione dell'obbligo di conferire incarico per la certificazione di parità di genere rilasciata da terze parti indipendenti e accreditate da enti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA, sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI). L'incarico di cui alla lettera *b*) del presente comma dovrà, a pena di decadenza dei benefici concessi dalla presente legge, essere conferito e prodotto alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto ovvero entro 6 mesi dalla pubblicazione, se successiva alla conclusione del contratto, delle norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI) richiamate alla lettera *b*) del presente comma.

5) sostituire il comma 4 dell'articolo 47 del Dl n. 77/2021 convertito in legge n.108/2021, con il seguente:

"4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali (dell'offerta, di criteri) orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, (l'inclusione lavorativa delle persone disabili,) la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile (e di tasso di occupazione delle persone disabili) al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta: *a*) (l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e); *b*) l'assunzione dell'obbligo di assicurare (, in caso di aggiudicazione del contratto,) una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, (sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile); *c*) l'assunzione dell'obbligo di conferire incarico per la certificazione di parità di genere rilasciata da terze parti indipendenti e accreditate da enti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA, sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI). L'incarico di cui alla lettera *c*) del presente comma dovrà, a pena di decadenza dei benefici concessi dalla presente legge, essere conferito e prodotto alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto ovvero entro 6 mesi dalla pubblicazione, se successiva alla conclusione del contratto, delle norme tecniche o prodotti della normazione in materia

di parità di genere da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI) richiamate alla lettera *c*) del presente comma.

6) sostituire il comma 5 dell'articolo 47 del Dl n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, con il seguente:

"Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che: *a*) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, (dell'articolo) 3 della legge 10 marzo 2006, n. 67, (degli articoli) 35 e 55-*quinquies* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero (dell'articolo) 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; *b*) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro; *c*) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, (persone disabili), giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali; *d*) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;) *e*) assuma l'obbligo di presentare, per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254».

38.0.14 (testo 2)

VALENTE, LEONE, RIZZOTTI, ALESSANDRINI, ANGRISANI, BOLDRINI, CASOLATI, DE LUCIA, FANTETTI, LAFORGIA, LUNESU, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPTHEU, PERILLI, RAUTI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Risorse destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

38.0.14

VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Risorse destinate ai centri anti violenza e alle case rifugio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

38.0.15

GAUDIANO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Gestione dei fondi per i centri anti violenza e le case rifugio)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dall'anno 2022, il Dipartimento per le pari opportunità – Presidenza del Consiglio dei ministri, assegna le risorse di cui al comma 1 tramite avviso pubblico. Tale avviso, al quale partecipano i soggetti di cui al comma 3, è destinato, in particolare, a finanziare progetti volti a potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri anti violenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. Restano salvi gli effetti prodotti e le attività in corso."

b) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il Dipartimento per le pari opportunità Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 marzo di ogni anno, acquisisce dai soggetti destinatari delle risorse, le informazioni concernenti le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime".

c) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Sulla base delle informazioni di cui al comma 6, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo."».

38.0.16

BERNINI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Corsi gratuiti di difesa personale)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"l-bis) promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore".

2. All'onere derivante dall'attuazione della lettera l-bis) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, introdotta dal comma I del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

38.0.17

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002, sostituire le parole: "I figli minori", con le seguenti: "I genitori, i figli minori".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

2022: – 1.000.000;

2023: – 1.000.000;

2024: – 1.000.000.

38.0.18

RONZULLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 38-bis.**

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

1. Al fine di ampliare e rendere strutturali le disposizioni previste dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71 per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni grado e ordine, è istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione a partire dal 2022 con una dotazione di 5 milioni e dal 2023 con una dotazione di 1 milioni di euro per ogni anno.

3. Al Fondo di cui ai precedenti commi, possono accedere le associazioni e gli enti di cui all'articolo 4, comma 4, della Legge del 29 maggio 2017 n.71, in particolare:

a) Associazioni sportive dilettantistiche;

b) Associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS) di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18 febbraio 2002, n. 14;

c) Associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.

4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2022 e I milione di euro a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

38.0.19

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, all'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà".

2. All'onore derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

38.0.20

PIARULLI, LEONE, MAIORINO, CASTALDI, PAVANELLI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.38-bis.

(Indennizzo vittime reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, le parole: "e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 7 milioni per gli anni 2022 e 2023 e a euro 8 milioni a decorrere dal 2024".

2. L'indennizzo previsto dalla sezione II del capo III della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificata, da ultimo, dal presente articolo, spetta anche ai minori vittime di violenza assistita nell'ambito familiare.

3. La domanda di concessione dell'indennizzo ai sensi del comma 2 del presente articolo è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e secondo le modalità di accesso all'indennizzo previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificati, da ultimo, dal presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

38.0.21

PIARULLI, LEONE, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Ampliamento dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata per le medesime finalità di cui all'articolo n, della legge n gennaio 2018, n. 4, di ulteriori 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

38.0.22

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Fondo per il supporto medico e psicologico delle vittime del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso)

1. Al fine di garantire il supporto psico-fisico delle vittime di atti di violenza che comportino la deformazione dell'aspetto, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per il

supporto medico e psicologico delle vittime del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso", con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Gravano sul Fondo le spese relative all'assistenza psicologica nonché per interventi chirurgici, anche estetici, ad opera del Servizio Sanitario Nazionale, sostenute o da sostenere dalle vittime del reato di cui all'articolo 12 della Legge 19 luglio 2019, n. 69, accertato con sentenza passata in giudicato, per i danni che siano conseguenza diretta di tale reato.

3. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della Salute, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, sono determinate le modalità di erogazione delle somme del Fondo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

38.0.23

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 38-bis.

(Attuazione di interventi per i condannati per i reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, una quota pari a 1 milione di euro del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è specificamente destinata, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

38.0.24

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PAPATHEU, FANTETTI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.

(Divieto di pubblicità discriminatoria e campagne di sensibilizzazione per il contrasto al linguaggio sessista)

1. Al fine di promuovere la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne e di evitare forme di discriminazione nei mezzi di comunicazione, dopo l'articolo 55-ter del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è inserito il seguente:

"Art. 55-ter.1.

(Pubblicità discriminatoria)

1. È vietato ai mezzi di informazione, comunicazione e divulgazione pubblicitaria utilizzare l'immagine della donna a fini pubblicitari in modo vessatorio, discriminatorio, sessista o, comunque, lesivo della sua dignità".

2. Al fine di rimuovere gli stereotipi di genere, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'autorità di Governo delegata per le pari opportunità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la promozione di periodiche campagne di sensibilizzazione nelle aziende radiotelevisive, sulla stampa e sulle piattaforme digitali per il contrasto al linguaggio sessista. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a sensibilizzare e responsabilizzare sul tema dei linguaggi verbali e visivi sessisti e lesivi della dignità della donna.

3. A gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge."».

38.0.25 (testo 2)

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche in materia di violenza contro le donne e braccialetti elettronici)

1. All'articolo 282-bis, del codice di procedura penale, al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imputato con il prov-

vedimento che dispone l'allontanamento viene informato dal giudice circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i centri per uomini maltrattanti, i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

2. Al fine di conseguire la concreta attuazione di quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale, relativamente all'utilizzo delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* del suddetto codice, è autorizzata la spesa di 8 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Ai maggiori oneri previsti dal comma precedente, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

38.0.25

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PAPTAEU, FANTETTI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*.

(Modifiche in materia di violenza contro le donne)

All'articolo 282-*bis*, del codice di procedura penale il sesto comma è sostituito dal seguente:

"6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*septies*.1, 600-*septies*.2, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612, secondo comma, 612-*bis*, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-*bis*. L'imputato con il provvedimento che dispone l'allontanamento viene informato dal giudice circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i centri per uomini maltrattanti, i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere."».

38.0.26

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 38-bis.***(Incremento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dall'anno 2022 il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

38.0.27

FANTETTI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire la sicurezza "per strada" delle donne, prevenire comportamenti violenti e/o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete inter-modale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA, volto a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi, specie nelle ore notturne, così come dalle migliori ed equivalenti esperienze di successo finanziate dai Governi di altri Paesi dell'Unione Europea.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 200.000 euro per il 2022, si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge».

38.0.28

FEDELI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

(Disposizioni in materia di versamenti contributivi in favore del Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica)

1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva per il diritto alla pensione sono sempre considerati utili i contributi versati al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

38.0.29

CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 38-bis.**

(Organizzazione e misure di prevenzione, protezione, vigilanza sul lavoro)

1. La violenza e le molestie sono oggetto di espressa e specifica valutazione dei rischi, ai fini delle disposizioni previste al titolo I, capo III, sezione II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Le disposizioni riferite al servizio di prevenzione e protezione di cui al titolo I, capo III, sezione III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, alla formazione, all'informazione e all'addestramento di cui al titolo I, capo III, sezione IV, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e alla sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo III, sezione V, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, si applicano anche alla violenza e alle molestie, nonché le pratiche, gli atti, i patti, le azioni, le ritorsioni o i comportamenti indesiderati, anche omissivi, compresi la minaccia o l'istigazione a porli in essere, che, in un'unica occasione o reiteratamente, abbiano lo scopo o l'effetto di causare un danno patrimoniale o non patrimoniale o la violazione della dignità di una persona o di una pluralità di persone o la creazione di un clima lavorativo intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è competente anche in materia di violenza e molestie; esso può svolgere le proprie funzioni in materia anche avvalendosi di appositi consulenti esterni.

4. Nell'ambito dei processi informativi e formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono previste apposite riunioni periodiche, allo scopo di fornire a tutti i lavoratori e alle lavoratrici informazioni e dati sugli aspetti organizzativi, anche relativi all'attribuzione di ruoli e mansioni, agli avanzamenti di carriera e ai processi di mobilità.

5. L'attività di informazione generale sulla violenza e sulle molestie è svolta, altresì, per i lavoratori e per le lavoratrici dedicando due ore di assemblea annuali oltre a quelle previste dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

6. Gli accordi sindacali e i codici di condotta ed etici di cui all'articolo 6, comma 8, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono espressamente prevedere misure idonee a prevenire, reprimere e vigilare sulla violenza e sulle molestie di cui al comma 2 del presente articolo in modo da orientare i comportamenti dei datori e delle datrici di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e di tutti i soggetti interessati ai fini del miglioramento dei livelli di tutela legislativamente definiti. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n.81 del 2008 provvede periodicamente a verificarne l'attuazione.

7. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle lavoratrici, dei datori e delle datrici di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale devono prevedere l'istituzione di appositi organismi al fine di porre in essere le forme più adeguate di prevenzione e di tutela delle vittime di violenza o di molestie, in particolare mediante attività di:

- a) informazione, formazione e aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici;
- b) sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici;
- c) accertamento di atti o comportamenti di violenza o di molestie nei confronti dei lavoratori o delle lavoratrici;
- d) composizione delle controversie;
- e) denuncia alle autorità competenti.

8. Al fine di prevenire i casi di violenza e di molestie, i datori e le datrici di lavoro, pubblici o privati, in collaborazione con le organizzazioni sindacali, con il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con i servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e con le Direzioni regionali territorialmente competenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro organizzano iniziative periodiche di informazione e formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, obbligatori e a carico del datore e delle datrici di lavoro, anche al fine di individuare eventuali episodi di violenza o di molestie, di porre in essere dei piani di rimozione e di cessazione della violenza o delle molestie eventualmente individuate, di procedere alla denuncia alle autorità competenti e alle azioni disciplinari.

9. I servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali territo-

rialmente competenti e le Direzioni regionali territorialmente competenti dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro organizzano annualmente corsi di prevenzione e di informazione sulla violenza e sulle molestie, obbligatori e a carico del datore e delle datrici di lavoro, per i dirigenti, i medici competenti e i responsabili della sicurezza aziendale, nonché per i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici per la sicurezza.

Art. 38-ter.

(Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore o la datrice di lavoro, pubblico o privato, qualora siano denunciate la violenza o le molestie da singoli o da gruppi di lavoratori o di lavoratrici, ovvero su segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, o del responsabile della sicurezza aziendale o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o del medico competente, deve accertare tempestivamente i fatti denunciati.

2. Il datore o la datrice di lavoro, sentito il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, che devono essere informati tempestivamente, adottano senza indugio i provvedimenti necessari alla cessazione della violenza o delle molestie accertate nonché alla rimozione degli effetti.

3. Ove i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo portino alla cessazione della violenza o delle molestie e alla rimozione degli effetti, il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, promuovono il tentativo di conciliazione e il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del presidente del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

4. Alla denuncia e alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179.».

38.0.30

MAIORINO, CASTALDI, NATURALE, PIRRO, DE LUCIA, CROATTI, ANGRISANI, UNTERBERGER, DI GIROLAMO, MONTEVECCHI, LANZI, VANIN, D'ANGELO, ROMANO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Rifinanziamento fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.

2. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

38.0.31

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Assistenza a familiari di cittadini deceduti all'estero)

1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, è inserito il seguente:

"Art. 26-bis.

(Assistenza a familiari di cittadini deceduti all'estero)

1. Il capo dell'ufficio consolare può concedere un contributo in favore delle persone di cui all'articolo 11, comma 2-bis, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per fare fronte a spese conseguenti al decesso, avvenuto all'estero per cause non naturali, di cittadini che sono stati, anche in periodo anteriore al momento del decesso, residenti in Italia. Il beneficio non è concesso se il cittadino deceduto o i beneficiari del contributo hanno riportato una condanna in via definitiva per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati.

2. Il contributo, non eccedente l'importo complessivo di 8.000 euro per ciascun cittadino deceduto, è parametrato al 50% dell'importo, non coperto da altre agevolazioni o forme di rimborso o indennizzo anche di natura assicurativa, delle seguenti spese:

- a) preparazione e traslazione in Italia della salma;
- b) trasporto in Italia degli effetti personali del deceduto;
- c) acquisto di un titolo di viaggio di andata e ritorno in classe economica o equiparata per il Paese estero in favore di una delle persone aventi titolo al contributo;
- d) spese di pernottamento in loco in favore di una delle persone aventi titolo al contributo, nei limiti spettanti al personale non dirigenziale della pubblica amministrazione.

3. Il contributo è concesso a domanda, presentata all'ufficio consolare anche con modalità telematiche. Nei limiti di cui al comma 2, il capo dell'ufficio consolare può disporre anticipazioni, previa acquisizione di promessa di restituzione con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 24, comma 2.

4. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2022."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 597 milioni di euro per l'anno 2022 e 497 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

38.0.32

LANZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Provvisoriale in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Provvisoriale a titolo di indennizzo)

1. Al fine dell'erogazione di una somma a titolo provvisoriale, in caso di necessità economica, la vittima dei reati di cui all'articolo 11 della presente legge, ovvero gli aventi diritto, in caso di morte della vittima, possono presentare, al prefetto della provincia nella quale hanno la residenza o nella quale si è verificato il fatto criminoso, apposita documentata istanza, sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto, ovvero dal decreto che dispone il giudizio, ovvero di sentenza anche non passata in giudicato, di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'istanza di cui al comma i deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia della denuncia del fatto;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*;

c) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato;

d) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica.

3. Il beneficio di cui al comma i è corrisposto alle seguenti condizioni:

a) che i soggetti di cui al comma 1 non siano stati condannati con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non siano sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) che i soggetti di cui al comma i non abbiano percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo n;

c) che i soggetti di cui al comma i versino in stato di bisogno ovvero in stato di particolare necessità, con riferimento alla situazione economica come desunta dalla documentazione di cui al comma 2, lettera d).

4. Il prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la corresponsione delle somme richieste, avvalendosi, a tal fine, anche degli organi di polizia, ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, ai fini delle determinazioni entro ulteriori trenta giorni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60.

5. Il Comitato di cui al comma 2 ricevuta la domanda delibera sulla richiesta di indennizzo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima e provvede all'assegnazione della provvisoria richiesta in misura massima non superiore a un terzo dell'importo determinato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della presente legge.

6. Il Comitato, entro sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale, procede ad un nuovo esame della domanda, ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente legge, ed in mancanza dei relativi presupposti delibera la decadenza dal beneficio e la ripetizione di quanto erogato."».

38.0.33

GARRUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14, comma della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per le finalità di cui all'articolo 14-bis e all'articolo 15, comma 7-bis della medesima legge, come introdotti dal comma 2 del presente articolo.

2. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis.

1. Il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" di cui all'articolo 14 provvede altresì all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro, di durata non superiore al decennio e con due anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 15, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

3. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, previa attività preliminare svolta dalle Prefetture secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell'Interno. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere di detto comitato. Può altresì avvalersi di consulenti.

4. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consu-

lente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

5. Ove non diversamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14";

b) all'articolo 15, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito".

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari io milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

38.0.34

LEONE, VANIN, DONNO, GALICCHIO, PAVANELLI, FERRARA, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PAPTAEU, FANTETTI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Associazione per delinquere diretta a commettere il delitto di cui all'articolo 612-ter)

1. All'articolo 416 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Se l'associazione è diretta a commettere il delitto di cui all'articolo 612-ter, al fine di trarne profitto, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma».

38.0.35

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.***(Modificazione albo dei periti presso il tribunale)*

1. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"2-bis. Nei casi di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero t, e secondo comma, del medesimo codice penale, il perito è nominato, in via prioritaria, tra gli iscritti in appositi elenchi dei soggetti specializzati nella violenza di genere."».

38.0.36

PRESUTTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.***(Modifiche all'articolo 56-quater del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di misure a favore degli enti locali)*

1. All'articolo 56-quater, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "fino a 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 5000".

2. Il fondo di cui all'articolo 56-quater del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo al contributo alle spese sostenute dai Comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

38.0.37

NOCERINO, FERRARA, LUPO, CROATTI, CAMPAGNA, VANIN, TRENTACOSTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.***(Potenziamento dell'assistenza agli italiani all'estero)*

1. Per il potenziamento delle attività di assistenza a favore degli italiani nel mondo svolte dagli uffici consolari, è autorizzata la spesa di euro 1 milione annuo a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma i con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599 milioni di euro per l'anno 2022 e 499 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Art. 39.**39.1**

GARRUTI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 2, le parole: "che non hanno compiuto trentasei anni di età", sono sostituite dalle seguenti: "che non hanno compiuto quarantacinque anni di età"».

39.2

DI PIAZZA

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 2, le parole: "trentasei anni di età" sono sostituite con le seguenti: "quarant'anni di età".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «5888 milioni di euro».

39.3 (testo 2)

DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 3, dopo le parole "30 giugno 2022", sono aggiunte le seguenti "e fino al 31 dicembre 2022 per le domande finalizzate all'acquisto con interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica o all'acquisto di unità immobiliari con classe energetica in fascia A o B".

b) *Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

4-bis In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

4-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti».

Consequentemente alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e di contratti a tempo determinato».

39.3

DAMIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire la seguente:

«a) al comma 3, dopo le parole: "30 giugno 2022", sono aggiunte le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2022 per le domande finalizzate o all'acquisto di unità immobiliari con classe energetica in fascia A o B"».

39.4

DI PIAZZA

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «al 31 dicembre 2022» con le seguenti: «al 31 dicembre 2023».

Consequentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «16 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

39.5

CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Una quota pari al 10% degli oneri aggiuntivi di cui al comma 2 del presente articolo sono destinati alla riduzione della tariffazione IMU per gli immobili commerciali delle seguenti categorie catastali CI, C2, C3, C4, D1, D3, D6, destinata ai proprietari degli immobili che affittano con la modalità della cedolare secca alle attività commerciali alle micro e piccole imprese giovanili e femminili, tali ai sensi della Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, decreto Ministeriale 18 aprile 2005.

2-ter. Si considerano Imprese giovanili le imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni.

2-quater. Si considerano Imprese femminili le imprese quelle in base alla definizione data dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 215/1992 e successive modifiche e integrazioni».

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:*

«5. Con apposito decreto ministeriale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero stabilisce i criteri di ripartizione e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dai commi 1, 2, 2-bis.»

39.6

PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti che non hanno compiuto quarantacinque anni di età."».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2022.

39.7

MODENA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modifica-

zioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 3 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c)".

3-ter. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 3-bis è garantita nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

39.8

GALLICCHIO, GUIDOLIN, LUPO, FEDE, TRENTACOSTE, CROATTI, VANIN, DONNO, CASTALDI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia

della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 3 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione della sezione è altresì alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato, versata una tantum e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle Regioni e Province autonome nonché di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia; la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato; le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c); la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c)».

39.9

MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore

nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 3 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c)".

3-ter. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma *3-bis* è garantita nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

39.10

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«*3-bis.* All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

"*c-ter*) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima

istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 3 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione della sezione è altresì alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato, versata una tantum e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle Regioni e Province autonome nonché di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a. i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b. la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c. le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d. la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c)".

3-ter. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma *3-bis* è garantita nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

39.11

MISIANI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«*3-bis.* All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

"*c-ter*) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima

istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 3 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c)".

3-ter. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 3-bis è garantita nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

39.12

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 4, sostituire le parole «è ridotto a 23 anni» con le seguenti «è fissato a 30 anni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

39.13

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 4, sostituire le parole «è ridotto a 23 anni» con le seguenti «è fissato a 30 anni».

39.14

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Al comma 4, sostituire le parole: «è ridotto a 23 anni» con le seguenti: «è fissato a 30 anni».

39.15

FENU

Dopo il comma aggiungere, il seguente:

«4-bis. Al fine della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono fatte salve le richieste presentate in data antecedente al 14 ottobre 2021 mediante presentazione della dichiarazione sostitutiva unica anche qualora richiesta successivamente al giorno in cui l'atto è rogitato.».

39.16

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le società e le associazioni sportive professionistiche il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 15° anno di età"».

39.17

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Alle società aderenti alle Federazioni di cui al comma 1, con fatturato inferiore ai cinque milioni di euro annui e che destinano almeno il 20% degli utili a progetti di sensibilizzazione e sostegno sociale, si applica una riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «550 milioni di euro».

39.0.1

GASPARRI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)*

1. Dal 1° gennaio 2022 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità.

2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

3. La lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 15 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 è abrogata».

Conseguentemente, ridurre di 130 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

39.0.2

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.***(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)*

1. Dal 1° gennaio 2022 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità.

2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

3. La lettera b-bis del comma 1 dell'art. 15 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 è abrogata».

39.0.3

GASPARRI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Aliquota IVA agevolata sul compenso pagato al mediatore per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)*

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura del mediatore immobiliare emessa a seguito dell'attività svolta in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è stabilita nella misura del 4%.

2. L'aliquota ridotta di cui al comma I si applica a condizione che il prezzo di vendita indicato nell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare non sia superiore a 250.000 Euro.

3. Alla tabella A parte II del DPR 26/10/1972, n. 633 è aggiunto il seguente:

"39-bis) prestazione di servizi dipendenti da contratto di mediazione relativi all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avente un prezzo di vendita non superiore a 250.000 Euro come risultante dall'atto di trasferimento."

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 282.400.000 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

39.0.4

GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Misure in favore dell'acquisto di immobili, preceduto da affitto con riscatto)*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "diritto per il conduttore di acquistarlo" sono sostituite dalle seguenti: "obbligo per entrambe le parti di stipulare la vendita";

b) sopprimere il comma 1-bis;

c) dopo il comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"8-bis. Se i contratti di cui al comma i prevedono che il concedente, fino alla data della stipula del contratto di vendita, imputi per intero i canoni pagati dal conduttore in conto del prezzo di acquisto di un immobile esistente, per un importo complessivo non inferiore al 20 per cento del valore di mercato dell'immobile o del prezzo di acquisto se inferiore e distribuito in un numero non superiore a 36 rate mensili, ed è altresì convenuto, anche mediante contratto collegato, tra il conduttore ed una banca o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, un preliminare di finanziamento avente per oggetto la stipula, al termine del periodo di godimento pattuito tra le parti, di un mutuo ipotecario destinato all'acquisto dell'immobile per l'importo residuo del prezzo di acquisto, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8-ter a 8-septies.

8-ter. La banca o l'intermediario finanziario è tenuto ad erogare il mutuo di cui al comma 8-bis al conduttore, alle condizioni economiche stabilite al momento del rilascio dell'impegno di cui allo stesso comma, qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) che al momento della stipula del contratto di mutuo, il reddito mensile sulla base del quale è stata effettuata la valutazione del merito di credito del conduttore non abbia subito variazioni tali da determinare che la rata mensile del mutuo sia superiore al 33 per cento dell'importo del reddito mensile stesso, calcolato sottraendo il valore di eventuali rate di altri prestiti o finanziamenti stipulati dal conduttore stesso;

b) che il conduttore:

1) non sia registrato negli archivi della centrale rischi gestita dalla Banca d'Italia ovvero non sia registrato in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti pubblici e privati, per l'inadempimento di uno o più rapporti di credito o altre forme di indebitamento;

2) non sia registrato nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, presso la Banca d'Italia, denominato centrale di allarme interbancaria (CM);

3) non abbia avviato o sia oggetto di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n.3;

4) non abbia pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione del cliente;

5) non si trovi negli altri casi previsti dalla legge che impediscono alle banche e agli intermediari finanziari di erogare i finanziamenti;

c) non vi sia una riduzione del valore di mercato dell'immobile superiore del 10 per cento rispetto al valore stimato alla stipula del contratto di cui al comma 8-bis;

d) non siano stati costituiti diritti reali di garanzia in favore di terzi che gravino sull'immobile successivamente alla stipula del contratto di cui al comma 8-bis;

e) non siano state apportate modifiche all'immobile rispetto al suo stato originale come documento in sede di perizia redatta conformemente all'articolo 120-duodecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo settembre 1993, n. 385, e dalla do-

cumentazione catastale, ovvero modifiche che comunque limitino la libera circolazione dell'immobile;

f) l'immobile non abbia subito o subisca procedimenti consecutivi o esecutivi o ipoteche giudiziali.

8-quater. Alla banca o all'intermediario finanziario sono riconosciuti, salvo diversa pattuizione, i rimborsi per le spese di perizia effettivamente sostenute e di istruttoria del mutuo, al momento della stipula del contratto di cui al comma *8-bis*, a prescindere dall'effettiva successiva erogazione del finanziamento. I mutui possono essere assistiti da polizze assicurative anche in deroga a quanto previsto all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

8-quinquies. Nei contratti di cui al comma *8-bis*, anche se collegati, in caso di inadempimento del promissario acquirente, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1385 del codice civile, il promittente alienante ha diritto a trattenere i canoni ricevuti e alla restituzione dell'immobile. In caso di risoluzione del preliminare di finanziamento il promittente venditore non può chiedere la risoluzione se il conduttore deposita, entro trenta giorni l'intera somma presso un conto corrente vincolato. In caso di inadempimento del promittente venditore, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1385 del codice civile, lo stesso deve restituire un importo pari al doppio dei canoni pagati. Il promissario acquirente, ha diritto a ricevere in locazione l'immobile per quattro anni, rinnovabile, su richiesta del conduttore di ulteriori quattro anni, con un canone pari al valore medio risultante dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate. Restano valide le disposizioni del presente articolo, ove compatibili, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma *8-sexies*.

8-sexies. Nei contratti di cui al comma *8-bis*, i canoni ricevuti da persone fisiche a titolo di acconto prezzo di acquisto sono esenti da imposte. Per i soggetti che agiscono nell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, i corrispettivi imputati in conto del prezzo di acquisto degli immobili strumentali di cui all'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, nel limite del 10 per cento del prezzo d'acquisto dell'immobile. Al momento del trasferimento della proprietà dell'immobile, il costo fiscale riconosciuto in capo all'acquirente è diminuito della quota di cui al secondo precedente.

8-septies. La mancata stipula del contratto definitivo, entro cinque anni dalla data del contratto di godimento con patto di acquisto di cui al comma *8-bis*, comporta la decadenza dal diritto alle agevolazioni di cui al comma *8-sexies*, con l'obbligo di corrispondere le maggiori imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, entro il termine previsto per il versamento delle imposte relative al periodo con cui si è verificato l'inadempimento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per la liquidazione e il versamento delle maggiori imposte di cui al periodo precedente."

2. All'articolo 15, comma i, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-sexies.2)* sono inserite le seguenti:

"*i-sexies.3)* per i contratti di cui all'articolo 23, comma *8-bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, i canoni in conto del prezzo di acquisto dell'immobile, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di godimento di immobili con patto di acquisto, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di godimento con patto di acquisto;

i-sexies.4) le spese di cui alla lettera *i-sexies.3)*, alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di godimento di immobili con patto di acquisto."

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo i, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 194.».

39.0.5

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di attività di tirocinio e supervisione dei giovani consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alla professione, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, agendo quale soggetto ospitante, si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento, a fronte dell'attività formativa svolta è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 3.000.

2. Ai medesimi consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, che svolgono l'attività di supervisione di cui all'articolo 78 del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari per un periodo dai 9 ai 24 mesi è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 6.000.

3. Nel caso in cui il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede svolga, nei confronti del medesimo soggetto, sia il ruolo di soggetto ospitante nell'ambito dei tirocini di cui al comma i che l'attività di super-

visione di cui al comma 2, il credito di imposta per l'attività di supervisione è aumentato ad euro 7.000.

4. Possono beneficiare del credito di imposta di cui ai commi da 1 a 3 i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti da almeno 3 anni all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 indipendentemente dal regime contabile adottato.

5. Ai fini dell'ammissibilità al di cui ai commi da 1 a 3, l'attività svolta dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede quale soggetto ospitante viene certificata dall'ente promotore del tirocinio.

6. L'attività svolta dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede quale supervisore viene attestata dall'intermediario finanziario per il quale esso opera e confermata dalla sussistenza dall'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 del soggetto supervisionato alla scadenza del termine di ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività di supervisione.

7. Il credito di imposta di cui ai commi da 1 a 3 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha avuto termine l'attività formativa in questione e, per la parte residua, in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino alla conclusione del relativo utilizzo.

8. Il credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Il Ministro dell'economia e delle Finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi dai 1 a 3, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative necessarie all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio, con particolare riguardo alla documentazione richiesta.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

39.0.6

MARINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di attività di tirocinio e supervisione dei giovani consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alla professione, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, agendo quale soggetto ospitante, si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento, è riconosciuto un credito d'imposta parametrato all'attività formativa svolta. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 4.000 euro per l'anno 2022 e 2023.

2. Ai medesimi consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, che svolgono l'attività di supervisione di cui all'articolo 78 del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari per un periodo dai 9 ai 24 mesi è riconosciuto un credito di imposta nella misura massima di 6.000 per l'anno 2022 e 2023.

3. Nel caso in cui il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede svolga, nei confronti del medesimo soggetto, sia il ruolo di soggetto ospitante nell'ambito dei tirocini di cui al comma 1 che l'attività di supervisione di cui al comma 2, il credito di imposta per l'attività di supervisione è aumentato ad euro 7.000 per l'anno 2022 e 2023.

4. Possono beneficiare del credito di imposta di cui ai commi precedenti i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti da almeno 3 anni all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 indipendentemente dal regime contabile adottato.

5. Ai fini dell'ammissibilità al credito di imposta, l'attività svolta dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede quale soggetto ospitante viene certificata dall'ente promotore del tirocinio.

6. L'attività svolta dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede quale supervisore viene attestata dall'intermediario finanziario per il quale esso opera e confermata dalla sussistenza dall'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 del soggetto supervisionato alla scadenza del termine di ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività di supervisione.

7. Il credito di imposta di cui al presente articolo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha avuto termine l'attività formativa in questione e, per la parte residua, in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

8. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

10. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 è riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2022 e di 17 milioni di euro per l'anno 2023. Agli di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. Il Ministero dell'economia e delle Finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

39.0.7

MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di attività di tirocinio e supervisione dei giovani consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alla professione, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, agendo quale soggetto ospitante, si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento, a fronte dell'attività formativa svolta è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 3.000.

2. Ai medesimi consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, che svolgono l'attività di supervisione di cui all'articolo 78 del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari per un periodo dai 9 ai 24 mesi è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 6.000.

3. Nel caso in cui il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede svolga, nei confronti del medesimo soggetto, sia il ruolo di soggetto ospitante nell'ambito dei tirocini di cui al comma I che l'attività di super-

visione di cui al comma 2, il credito di imposta per l'attività di supervisione è aumentato ad euro 7.000.

4. Possono beneficiare del credito di imposta di cui ai commi precedenti i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti da almeno 3 anni all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 indipendentemente dal regime contabile adottato.

5. Ai fini dell'ammissibilità al credito di imposta, l'attività svolta dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede quale soggetto ospitante viene certificata dall'ente promotore del tirocinio.

6. L'attività svolta dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede quale supervisore viene attestata dall'intermediario finanziario per il quale esso opera e confermata dalla sussistenza dall'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 del soggetto supervisionato alla scadenza del termine di ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività di supervisione.

7. Il credito di imposta di cui al presente articolo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha avuto termine l'attività formativa in questione e, per la parte residua, in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

8. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

11. Il Ministero dell'economia e delle Finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

39.0.8

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Fondo di solidarietà in favore soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione)

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il sostegno in favore dei soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione, dotato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Il Fondo è destinato all'indennizzo, nel limite massimo di 30.000 euro, dei proprietari, possessori e legittimi detentori a qualunque titolo di unità immobiliari ad uso abitativo, privati della possibilità di fruire del medesimo ad opera di terzi, che lo occupino in maniera illegittima o senza un contratto efficace e idoneo a giustificarne il possesso, ovvero parti offese del reato previsto dall'articolo 633 del codice penale, anche in concorso o continuazione ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, con i delitti previsti dagli articoli 624-bis e 635 e 639 del medesimo codice.

3. L'indennizzo di cui al precedente comma è incompatibile con quello previsto dal comma 3.2 dell'articolo 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

4. L'indennizzo è commisurato alla durata dell'occupazione abusiva e copre tutti i danni morali e materiali diretti o indiretti ad essa connessi, comprovati dall'avente diritto.

5. Per la richiesta di indennizzo al Fondo, l'interessato è tenuto a il provvedimento di rilascio anche non definitivo, idonea documentazione attestante le spese sostenute in ragione dell'occupazione abusiva e una perizia giurata sui danni all'immobile e ai beni mobili in esso contenuti. L'accesso al Fondo non pregiudica l'azione civile per gli ulteriori danni contro i responsabili dell'illecita occupazione.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative per l'accesso al Fondo e di calcolo dell'indennizzo».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.»

39.0.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.***(Fondo di solidarietà in favore soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il sostegno in favore dei soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione, dotato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Il Fondo è destinato all'indennizzo, nel limite massimo di 20.000 euro, dei proprietari, legittimi detentori o titolari di altro diritto reale di godimento sull'immobile, vittime dei reati previsti dall'articolo 633 del codice penale, anche in connessione con le fattispecie previste dall'articoli 624-bis e 419 del codice medesimo. L'accesso all'indennizzo esclude la possibilità di usufruire dell'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento dell'immobile occupato, prevista dal comma 3.2 dell'articolo 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

2. Per la richiesta di indennizzo al Fondo, l'interessato è tenuto a produrre l'ordinanza di sgombero e una perizia giurata sui danni che l'immobile e i beni in esso contenuti hanno subito. L'accesso al Fondo non pregiudica l'azione civile per danni contro i responsabili dei reati.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative per l'accesso al Fondo e di calcolo dell'indennizzo, che è commisurato all'entità dei danni subiti e alla durata dell'indisponibilità dell'immobile.

Conseguentemente, all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

39.0.10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.***(Fondo a favore dei soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il sostegno in favore dei soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione, dotato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Il Fondo è destinato ai possessori o legittimi affidatari di abitazioni da essi direttamente utilizzate, occupate da terzi in maniera illegittima ed eroga indennizzi a copertura del danno patrimoniale e dei tributi relativi al possesso dell'immobile per il periodo di indisponibilità».

Conseguentemente, all'articolo 194 le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di 585 milioni di euro per l'anno 2022 e 485 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.»

39.0.11

URSO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado, qualora il mutuo sia stato concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota 11-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e sia stato già rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato, il debitore mutuatario può richiedere la sospensione del processo esecutivo e presentare al creditore bancario ipotecario la richiesta di rinegoziazione del credito ipotecario. La rinegoziazione del credito ipotecario avviene nei limiti e nelle forme di seguito indicati:

a) l'offerta deve indicare un importo non inferiore al minore tra il valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio ovvero il prezzo base della prossima asta fissata nella procedura e, nel caso in cui il debito complessivo sia inferiore a tali valori, deve fare riferimento al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile;

b) l'importo determinato secondo i parametri di cui alla lettera a) deve essere versato con una dilazione non superiore a venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione e comunque non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di ottanta;

c) la garanzia ipotecaria prestata in favore del creditore bancario è confermata e mantenuta ai patti e alle condizioni originarie che devono intendersi integralmente richiamati e confermati;

d) alla dilazione dei pagamenti è applicato un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso.

1-ter. Il comma 1-bis si applica in presenza delle seguenti condizioni:

a) il pignoramento a seguito del quale si procede all'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca deve essere stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 31 dicembre 2018;

b) non devono essere intervenuti altri creditori oltre al creditore bancario titolare del credito;

c) la richiesta di rinegoziazione deve essere stata presentata per la prima volta nell'ambito del processo esecutivo;

d) alla data di presentazione il debito complessivo per capitale e interessi anche di mora calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile non deve essere complessivamente superiore a euro 500.000.

1-quater. Il creditore bancario svolge un'istruttoria in merito alla richiesta di rinegoziazione del credito entro novanta giorni dalla richiesta medesima, sulla base dell'attuale situazione reddituale e della solidità finanziaria e patrimoniale del debitore e, in assenza di elementi ostativi, formalizza con il debitore l'accordo di rinegoziazione.

1-quinquies. Ai fini della valutazione di cui al comma *1-quater* non rileva l'inadempimento che ha determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente.

1-sexies. Ai sensi del comma *1-quater*, l'incapacità reddituale si presume qualora il complessivo impegno finanziario annuale derivante dal pagamento delle rate del mutuo rinegoziato sia superiore ad un terzo del reddito netto del debitore; qualora l'importo della rata sia inferiore ad un terzo del reddito netto del debitore, il creditore non può rifiutare la proposta se non per giusta causa o giustificati motivi.».

39.0.12

FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze)

1. Al decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 2019, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Secondo le modalità previste al comma 1 le garanzie si applicano anche alle operazioni di cartolarizzazione sociale di cui all'articolo 7.1, comma 1 e *8-bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "società cedenti", aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, che, alternativamente: a) siano già classificati, anteriormente alla cessione, come crediti deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente; b) al

momento della cessione non siano classificati come deteriorati, ma siano classificabili come deteriorati in conseguenza degli accordi stipulati tra il debitore e la società cessionaria e il veicolo d'appoggio ai sensi dell'articolo 7.1, comma 4, legge 130/1999. La garanzia è concessa nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel presente Capo. Ai fini dell'applicazione del presente comma, all'articolo 5, comma 4, primo periodo del presente decreto le parole "in sofferenza" sono sostituite con la parola "deteriorati". Si applica integralmente il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2016, ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, lettera b). Il requisito ivi indicato è sostituito dai requisiti indicati dal presente comma ai fini dell'ottenimento della garanzia.";

b) all'articolo 23, dopo le parole: "per l'anno 2019" sono inserite le seguenti: "e 2 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

39.0.13

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il riferimento agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

39.0.14

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Disposizioni in materia di imposta di registro)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il riferimento agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.».

39.0.15

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sopprimere le parole: "ad uso abitativo" e al comma 2, dell'articolo 3-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Le disposizioni di cui al comma I hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2021"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

39.0.16

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.***(Deducibilità IMU per le persone fisiche)*

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. L'imposta municipale propria relativa agli immobili ad uso abitativo è, altresì, deducibile dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche."».

39.0.17

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.***(Modifiche all'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223)*

1. All'art. 35 del D.L. n. 223 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, sostituire la lettera "d" con la seguente: "d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione";

b) il comma 22.1. è sostituito dal seguente:

"22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese o REA ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 8 della Legge n.39/1989.

Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati identificativi di tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione dell'immobile ed a quale titolo intervengono.

In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso.

In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni."».

39.0.18

ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure di riordino e semplificazione per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per l'affrancazione nei piani di zona)

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 45 è sostituito dal seguente:

"45. I Comuni, su istanza ad iniziativa dei proprietari presentata dal quinto anno successivo all'assegnazione o prima vendita dell'immobile, cedono in proprietà, per la quota millesimale dell'unità immobiliare oggetto dell'istanza e sue pertinenze, le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in Diritto di Superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della stessa legge. Le istanze pervenute prima della approvazione della presente legge conservano la loro efficacia. Le istanze si intendono accolte ai sensi dell'Art. 20 della Legge 241/90 ove il Comune non provveda entro il termine di 30 giorni ad emanare un provvedimento di diniego nel solo caso di accertata carenza dei requisiti di legge. La cessione in proprietà delle aree di cui al presente comma, trasforma il diritto di godimento dell'immobile dal diritto di superficie al diritto di piena proprietà, tramite la convenzione sostitutiva di cui al successivo comma 46. Il Comune deve provvedere, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di "Trasformazione" dal Diritto di Superficie al Diritto di Proprietà, alla nomina del suo delegato alla firma della scrittura privata di cui alla lettera (c) del successivo comma 46.";

b) il comma 46 è sostituito dal seguente:

"46. Le convenzioni di concessione in diritto di superficie, stipulate ai sensi del comma 8 dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, oggetto dell'istanza di cui al precedente comma 45, vengono sostituite con la convenzione in piena proprietà di cui all'articolo 18, commi primo, secondo, quarto e quinto, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alle seguenti condizioni:

a) per una durata di 20 anni dalla data di stipula della convenzione originaria che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie, con cessazione di tutti vincoli soggettivi e oggettivi ivi indicati, compresi quelli relativi ai prezzi massimi di cessione e di locazione, alla scadenza della nuova convenzione;

b) nel caso di convenzione in diritto di superficie originaria stipulata oltre 20 anni prima della data di stipula della nuova convenzione sostitutiva, quest'ultima si intende già scaduta e riporta la presa d'atto della

cessazione di tutti i vincoli soggettivi e oggettivi della convenzione originaria;

c) in forma di scrittura privata autenticata, soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari;

d) in cambio di un corrispettivo determinato ai sensi del successivo comma 48 rapportato, per ogni unità immobiliare edificata, alla relativa quota millesimale di proprietà inclusiva delle sue pertinenze. Tale corrispettivo è riscosso dal notaio, al momento della stipula della scrittura privata di cui alla lettera (c) di questo comma, che provvede a versarlo al Comune entro 30 giorni dalla registrazione dell'atto.

Il Comune, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà predisporre l'articolato della Convenzione Sostitutiva secondo quello della "Convenzioni-tipo", previsto dal comma 1, art. 18 del DPR 380/2001, tenendo conto dei punti (a) e (b) del presente comma. In assenza di tale schema approvato dal Comune, il notaio incaricato dal richiedente predisporrà una scrittura privata, utilizzando lo schema della "Convenzioni-tipo", approvata dalla Regione, ai sensi del comma 1, art. 18 del DPR 380/2001, modificata, ove necessario, per il procedimento di "Trasformazione" dal Diritto di Superficie al Diritto di piena Proprietà.";

c) il comma 47 è sostituito dal seguente:

"47. Tutti gli obblighi ed i vincoli indicati nelle convenzioni di cessione in diritto di proprietà stipulate ai sensi del comma 23 dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono da considerarsi cessati a partire dalla data del 18 febbraio 2012, senza necessità di stipulare alcuna scrittura di "Affrancazione" ai sensi del comma 49-bis di questo articolo. Pertanto gli immobili realizzati in virtù delle citate convenzioni sono liberamente commerciabili senza alcuna limitazione di prezzo o altri vincoli soggettivi o oggettivi.";

d) il comma 48 è sostituito dal seguente:

"48. Il corrispettivo di Trasformazione è determinato sulla base della seguente formula:

$$CT = ABB \times \left[\frac{(0,15 \times 0,86 \times OMI)}{3,45} \right] \times Volume - (CCS + CCU)$$

Dove:

- CT = Corrispettivo di "Trasformazione" espresso in euro.
- OMI = Valore minimo di mercato aggiornato su base semestrale dedotto dalle tabelle OMi espresso in euro a metro quadro per un'abitazione di Tipo Economico ubicata nella zona omogenea OMI relativa al piano di zona al quale appartiene l'unità immobiliare oggetto di "Trasformazione".

- ABB = coefficiente di abbattimento pari a 0,48, nel caso di precedente atto di "Affrancazione" già stipulato per la stessa abitazione ai sensi del comma 49-bis del presente articolo, oppure 0,60, negli altri casi.

- Volume = Volume Virtuale in metri cubi del comparto al quale appartiene l'unità immobiliare oggetto di Trasformazione.

- CCS = Corrispettivo della Concessione del Diritto di Superficie indicato nella convenzione di concessione originaria in diritto di superficie, rivalutato sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese di stipula della convenzione originaria e quello di stipula della scrittura privata di cui alla lettera (c) del comma 46.

- CCU = Corrispettivo per le opere di urbanizzazione, indicato nella convenzione di concessione originaria in diritto di superficie, rivalutato sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese di stipula della convenzione originaria e quello di stipula della scrittura privata di cui alla lettera (c) del comma 46.

Comunque, il corrispettivo di Trasformazione così determinato non può essere maggiore del costo di esproprio dell'area stabilito dal Comune per le convenzioni di cessione direttamente in diritto di proprietà, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Inoltre sia al procedimento di "Trasformazione", di cui al comma 45, che a quello di "Affrancazione", di cui al successivo comma 49-bis, si applica quanto segue:

a) in caso di già avvenuto versamento di un conguaglio del corrispettivo di concessione in diritto di superficie da parte di uno qualsiasi dei titolari dell'immobile, il relativo importo, rivalutato sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui è stato versato il suddetto conguaglio e quello di stipula della scrittura privata di cui alla lettera (c) del comma 46, viene detratto dal corrispettivo per la singola unità abitativa. In ogni caso, il versamento dell'intero corrispettivo di "Trasformazione", come sopra determinato, assorbe, a titolo di saldo, qualsiasi eventuale conguaglio, qualora ancora dovuto e non ancora prescritto, del corrispettivo definitivo di concessione del diritto di superficie eventualmente previsto nella convenzione originaria stipulata a fronte di un corrispettivo provvisorio;

b) su richiesta di parte, il Comune concede una dilazione di pagamento del corrispettivo, maggiorato degli interessi legali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria secondo il regolamento di cui all'art. 2 del Decreto 28 settembre 2020, n. 151 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) il calcolo del corrispettivo può essere eseguito da un professionista abilitato e designato dal proprietario che ha presentato l'istanza, tramite relazione asseverata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In tal caso, il termine di 90 giorni di cui all'ultimo periodo del comma 45

e di cui alla lettera (c) del comma 49-*bis* si riduce a 30 giorni. Tale calcolo si intende accettato dal Comune, ferma restando la responsabilità per la correttezza del calcolo a carico del professionista abilitato che ha firmato la relazione asseverata. Rimane facoltà del Comune, successivamente alla trascrizione di cui lettera (c) del comma 46 del presente articolo, di effettuare eventuali accertamenti a campione sulla correttezza dei calcoli dei corrispettivi corrisposti e stabilire le eventuali sanzioni a carico del professionista in caso di errori;

d) in ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo.";

e) il comma 49-*bis* è sostituito dal seguente:

"49-*bis*. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, alla determinazione del canone massimo di locazione delle stesse e qualsiasi vincolo di natura soggettiva, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per le quali non sia ancora trascorsa la scadenza specificata nelle stesse convenzioni ovvero quella stabilita dalle lettere (a) e (b) del comma 46 di questo articolo, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, prima della scadenza della convenzione, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, tramite scrittura privata autenticata, soggetta a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, ovvero di articolato all'interno di un contestuale contratto preliminare o rogito di compravendita dello stesso immobile, a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, per un corrispettivo determinato ai sensi del regolamento di cui all'art. 1 del Decreto 28 settembre 2020, n. 151 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il procedimento di "Affrancazione" si svolge con i passi di seguito delineati:

a) i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione, nonché del canone massimo di locazione delle singole unità abitative e loro pertinenze;

b) il corrispettivo di Affrancazione come sopra determinato, o la relativa prima rata in caso di dilazione di cui alla lettera (b) del comma 48, è riscosso dal notaio, al momento della stipula della scrittura privata o atto come sopra indicato, che provvede a versarlo al comune entro 30 giorni dalla registrazione dell'atto;

c) nel caso in cui il Comune non provveda alla nomina del suo delegato alla firma della scrittura privata o atto di cui sopra, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di Affrancazione di cui al presente comma, si intenderà perfezionato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990. In tale caso, il richiedente potrà dare esecuzione all'"Affrancazione" per la rimozione dei vincoli con atto unilaterale

senza la necessità di sottoscrizione da parte del delegato comunale della scrittura privata o atto di cui sopra.

Nessun procedimento di Affrancazione e nessun relativo atto notarile o scrittura privata autenticata sono necessari nel caso sia già trascorsa la scadenza specificata nella convenzione ovvero quella stabilita dalle lettere (a) e (b) del comma 46 di questo articolo. In tal caso tutti vincoli si intendono già cessati e, quindi, gli immobili sono liberamente commerciabili senza alcuna limitazione di prezzo o altri vincoli soggettivi o oggettivi. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati."».

39.0.19 (testo 2)

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento)

1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicura condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

3. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato sui DSA, crei l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale dei suddetti soggetti.

4. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo sono applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale.

5. Le certificazioni diagnostiche di DSA sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale esclusivamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, salvo che emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2012.

6. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

7. In ogni regione è istituito, all'interno del SSN, almeno un centro per la diagnostica di DSA dell'adulto.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, valutati complessivamente in 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

9. La legge 8 ottobre 2010, n. 170, ed il successivo decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 con le allegate linee guida, si applica anche ai test d'ingresso per l'università, compresi i test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale, e agli esami universitari.

10. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono assicurati in tutti i test d'ingresso e negli esami durante il corso di laurea, gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti nelle Linee Guida MIUR allegate al decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598 milioni di euro per l'anno 2022 e di 498 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

39.0.19

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi specifici di apprendimento)

1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicura condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

3. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la re-

lativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato sui DSA, crei l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale dei suddetti soggetti.

4. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo sono applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale.».

39.0.20

MALPEZZI, MANCA, LAUS, FEDELI, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Sgravio contributivo per l'assunzione degli apprendisti di primo livello)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, lo sgravio contributivo per l'assunzione degli apprendisti di primo livello di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2019, è riconosciuto anche per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 3,30 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

39.0.21

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento)

1. All'articolo 25 dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi," sono aggiunte le seguenti: "convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia,".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

39.0.22

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento)

1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, le parole: "per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021 e per l'anno 2022".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

39.0.23 (testo 2)

DAMIANI, CANGINI, FERRO, SACCONI, MODENA, BINETTI, DE POLI, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel campo sociale che sanitario, nonché le attività educative della Fondazione "Istituto Filippo Cremonesi" è riconosciuto per l'anno 2022 un contributo straordinario pari a 150.000 euro in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività che svolge all'interno della comunità in cui opera. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

2. Nel Fondo per la cultura di cui all'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è previsto un contributo di 200 mila euro per il 2022 e di 200 mila euro per il 2023 per la Fondazione privata senza fini di lucro "Franco Zeffirelli onlus", istituita nel 2015 per mettere a disposizione del pubblico e degli studiosi il proprio patrimonio artistico e culturale, risultato di quasi settant'anni di carriera e dichiarato "di partico-

lare interesse storico" da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 in data 29 gennaio 2009). Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

3. In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della Democrazia Cristiana è autorizzata la spesa di euro 150 mila per ciascun degli anni 2022 e 2023 a favore della Fondazione De Gasperi ai fini del programma straordinario di valorizzazione dell'archivio degasperiano inedito, oltretutto della promozione di ricerche, seminari e convegni da svolgere presso scuole superiori, università e amministrazioni locali. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 150 mila per ciascun degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: "e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022", sono sostituite dalle seguenti: ", di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2022";

b) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: "1-*quater*. Per la realizzazione del Festival Internazionale della Musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino."

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163.»

39.0.23

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel campo sociale che sanitario, nonché le attività educative della Fondazione "Istituto Filippo Cremonesi" è riconosciuto per l'anno 2022 un contributo straordinario pari a 150.000 euro in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività che svolge all'interno della comunità in cui opera.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 150.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 40.

40.1

FERRARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. – (Istituzione del fondo nazionale per l'autonomia abitativa per i giovani) – 1. Al fine di sostenere l'autonomia abitativa dei giovani, è istituito un fondo, denominato "Fondo nazionale per l'autonomia abitativa per i giovani", presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinato all'erogazione, con cadenza mensile, di un assegno ai cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 30 anni il cui nucleo familiare presenta un valore ISEE inferiore a 35.000 euro che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori odi coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, pari al 50 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 200.

2. Gli assegni di cui al comma 1 sono incompatibili con i contributi di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. All'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni," sono soppresse.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche Giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse, nonché le modalità per la valutazione dell'impatto della misura di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 350 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

40.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «Ai giovani di età compresa tra 20 e i 31 anni non compiuti», con le seguenti: «Ai giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni compiuti».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2023: – 22.000.000;

2024: – 12.000.000.

40.3

SBROLLINI, VONO, CONZATTI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI

Al comma 1, le parole: «15.493,71 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro» e le parole: «31 anni non compiuti» sono sostituite dalle seguenti: «33 anni non compiuti».

Conseguentemente al fine di provvedere agli oneri relativi alle nuove disposizioni di cui al comma 1, valutati in 75 milioni dall'anno 2023 all'anno 2026 all'articolo 194 le parole: «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 425 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

40.4

NANNICINI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, SBROLLINI, VONO

Al comma 1, le parole: «15.493,71 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro» e le parole: «31 anni non compiuti» sono sostituite dalle seguenti: «33 anni non compiuti».

Conseguentemente al fine di provvedere agli oneri relativi alle nuove disposizioni di cui al comma 1, valutati in 75 milioni dall'anno 2023 all'anno 2026 all'articolo 194, comma 1, le parole: «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 425 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

40.5

MATRISCIANO, MONTEVECCHI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «15.493,71 euro» con le seguenti: «20.000 euro» e le parole: «31 anni non compiuti» con le seguenti: «33 anni non compiuti».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «,425 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

40.6

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, le parole: «15.493,71 euro» sono sostituite dalle seguenti «20.000 euro» e le parole «31 anni non compiuti» sono sostituite dalle seguenti: «33 anni non compiuti».

Conseguentemente al fine di provvedere agli oneri relativi alle nuove disposizioni di cui al comma 1, valutati in 75 milioni dall'anno 2023 all'anno 2026 all'articolo 194 le parole «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «,425 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

40.7

SBROLLINI, VONO, CONZATTI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI

Al comma 1, le parole «31 anni non compiuti» sono sostituite dalle seguenti: «33 anni non compiuti».

Conseguentemente al fine di provvedere agli oneri relativi alle nuove disposizioni di cui al comma 1, valutati in 26 milioni dall'anno 2023 all'anno 2026 all'articolo 194 le parole «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 474 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

40.8

MONTEVECCHI, MATRISCIANO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 anni non compiuti» con le seguenti: «33 anni non compiuti».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «, 474 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

40.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, le parole «31 anni non compiuti» sono sostituite dalle seguenti: «33 anni non compiuti».

Conseguentemente al fine di provvedere agli oneri relativi alle nuove disposizioni di cui al comma 1, valutati in 26 milioni dall'anno 2023 all'anno 2026 all'articolo 194 le parole « e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 474 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

40.10

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, le parole: «31 anni» sono sostituite dalle seguenti: «36 anni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 65,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

40.11

SBROLLINI, VONO, CONZATTI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI

Al comma 1, le parole «15.493,71 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro».

Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri relativi alle nuove disposizioni di cui al comma 1, valutati in 34 milioni dall'anno 2023 all'anno 2026, all'articolo 194 le parole «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 466 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

40.12

MONTEVECCHI, MATRISCIANO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «15.493,71 euro» con le seguenti: «20.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «, 466 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

40.13

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, le parole «15.493,71 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro».

Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri relativi alle nuove disposizioni di cui al comma 1, valutati in 34 milioni dall'anno 2023 all'anno 2026, all'articolo 194 le parole «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 466 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

40.14

CALANDRINI, DE CARLO

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La detrazione dall'imposta lorda, nel caso di locazioni site in città capoluoghi di provincia, città metropolitane e capoluoghi di regione è au-

mentata sino ad un massimo pari al 50% dell'ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di euro 3.000 di detrazione».

40.15

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GASPARRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto per i canoni non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

40.0.1

MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure in favore della locazione di immobili residenziali)

1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuate dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono in via prevalente, l'attività di locazione immobiliare ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, può essere esercitata l'opzione per l'imposizione di cui ai numeri 8 e 8-bis, comma 1, dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La presente disposizione non si applica con riferimento agli immobili oggetto di locazione diretta o indiretta a soci o familiari indicati nell'art. 5, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. I soggetti di cui al periodo precedente che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare sono quelli il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione ovvero che abbiano ricavi rappresentati in via prevalente da canoni di locazione. La prevalenza si presume in ogni caso laddove i canoni di locazione rappresentino almeno il 50,1 per cento del totale.

2. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 trova applicazione l'art. 127-*duodevicies*) della Tabella A, parte III, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 ricadenti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 trova applicazione l'aliquota ordinaria prevista dall'art. 16, comma 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati detenuti dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione, la disposizione di cui all'art. 19-bis1, comma 1, lett. i), del predetto decreto è abrogata.

3. Per i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuati a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione immobiliare l'imposta di registro proporzionale di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo della Tariffa – Parte Prima allegata al d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 è applicata con aliquota ridotta dell'1 per cento. La predetta aliquota dell'1 per cento si applica altresì per i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuati a favore di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, a condizione che nell'atto di trasferimento l'acquirente dichiara che intende trasferirli entro cinque anni. In quest'ultimo caso ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio l'imposta di registro è dovuta nella misura ordinaria e si rende applicabile una sanzione del 30 per cento. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.».

40.0.2

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure in favore della locazione di immobili residenziali)

1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuate dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono in via prevalente, l'attività di locazione immobiliare ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, può essere esercitata l'opzione per l'imposizione di cui ai numeri 8 e 8-bis, comma 1, dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La presente disposizione non si applica con riferimento agli immobili oggetto di locazione diretta o indiretta

a soci o familiari indicati nell'art. 5, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. I soggetti di cui al periodo precedente che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare sono quelli il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione ovvero che abbiano ricavi rappresentati in via prevalente da canoni di locazione. La prevalenza si presume in ogni caso laddove i canoni di locazione rappresentino almeno il 50,1 per cento del totale.

2. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 trova applicazione l'art. 127-*duodevicies*) della Tabella A, parte III, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 ricadenti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 trova applicazione l'aliquota ordinaria prevista dall'art. 16, comma 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati detenuti dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione, la disposizione di cui all'art. 19-*bis* 1, comma 1, lett. i), del predetto decreto è abrogata.

3. Per i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuati a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione immobiliare l'imposta di registro proporzionale di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 è applicata con aliquota ridotta dell'1 per cento. La predetta aliquota dell'1 per cento si applica altresì per i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuati a favore di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, a condizione che nell'atto di trasferimento l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni. In quest'ultimo caso ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio l'imposta di registro è dovuta nella misura ordinaria e si rende applicabile una sanzione del 30 per cento. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria».

40.0.3

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure in favore della locazione di immobili residenziali)

1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuate dai sog-

getti di cui all'art. 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono in via prevalente, l'attività di locazione immobiliare ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, può essere esercitata l'opzione per l'imposizione di cui ai numeri 8 e 8-*bis*, comma 1, dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La presente disposizione non si applica con riferimento agli immobili oggetto di locazione diretta o indiretta a soci o familiari indicati nell'art. 5, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. I soggetti di cui al periodo precedente che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare sono quelli il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione ovvero che abbiano ricavi rappresentati in via prevalente da canoni di locazione. La prevalenza si presume in ogni caso laddove i canoni di locazione rappresentino almeno il 50,1 per cento del totale.

2. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 trova applicazione l'art. 127-duodevices) della Tabella A, parte III, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma i ricadenti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 trova applicazione l'aliquota ordinaria prevista dall'art. 16, comma 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati detenuti dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione, la disposizione di cui all'art. 19-*bis*.1, comma 1, lett. i), del predetto decreto è abrogata.

3. Per i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuati a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione immobiliare l'imposta di registro proporzionale di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo della Tariffa « Parte Prima allegata al d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 è applicata con aliquota ridotta dell'*i* per cento. La predetta aliquota dell'*i* per cento si applica altresì per i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuati a favore di soggetti di cui all'art. 73, comma i, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, a condizione che nell'atto di trasferimento l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni. In quest'ultimo caso ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio l'imposta di registro è dovuta nella misura ordinaria e si rende applicabile una sanzione del 30 per cento. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria».

40.0.4

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 40-bis.***(Istituzione Fondo autonomia abitativa giovani under 36)*

1. Al fine di incentivare l'autonomia abitativa dei giovani al di sotto degli anni 36 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo autonomia abitativa dei giovani", con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per il pagamento dei canoni di locazione.

2. Il Fondo eroga i contributi alle spese dei canoni di locazione direttamente sul conto corrente fornito dal richiedente. L'erogazione viene effettuata nell'arco di due mesi dall'inizio della locazione.

3. Il contributo non è cumulabile con altre forme di sostegno all'autonomia abitativa.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Politiche Giovanili e con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti l'entità del contributo, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

40.0.5

MATRISCIANO, MONTEVECCHI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Istituzione Fondo autonomia abitativa giovani under 36)*

1. Al fine di incentivare l'autonomia abitativa dei giovani al di sotto degli anni 36 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo autonomia abitativa dei giovani", con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per il pagamento dei canoni di locazione.

2. Il Fondo eroga i contributi alle spese dei canoni di locazione direttamente sul conto corrente fornito dal richiedente. L'erogazione viene effettuata nell'arco di due mesi dall'inizio della locazione.

3. Il contributo non è cumulabile con altre forme di sostegno all'autonomia abitativa.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Politiche Giovanili e con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti l'entità del contributo, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

40.0.6

SBROLLINI, VONO, CONZATTI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Istituzione Fondo autonomia abitativa giovani under 36)

1. Al fine di incentivare l'autonomia abitativa dei giovani al di sotto degli anni 36 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo autonomia abitativa dei giovani", con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per il pagamento dei canoni di locazione.

2. Il Fondo eroga i contributi alle spese dei canoni di locazione direttamente sul conto corrente fornito dal richiedente. L'erogazione viene effettuata nell'arco di due mesi dall'inizio della locazione.

3. Il contributo non è cumulabile con altre forme di sostegno all'autonomia abitativa.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Politiche Giovanili e con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti l'entità del contributo, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

40.0.7

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Piano attiva giovani)*

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, è istituito il "Piano Attiva Giovani", tale piano prevede, a decorrere dall'anno 2022, per i giovani che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, disoccupati e non iscritti a nessun corso di studio o di formazione, la possibilità di svolgere un periodo di lavoro e formazione da 3 a 12 mesi continuativi, presso le imprese, con contestuale erogazione di un ristoro economico, a favore del datore di lavoro da riversare al lavoratore, da parte dell'Agenzia delle Entrate pari a 500 euro al mese per la durata del periodo di formazione e lavoro.

2. Le imprese potranno fare domanda per l'accesso al contributo, a condizione che si tratti di nuovi posti di lavoro e assicurino a nuovi assunti oggetto del beneficio un'esperienza formativa. Le domande di accesso al programma e al finanziamento da parte delle Agenzie delle Entrate vengono trasmessi al Ministero del Lavoro e all'ANPAL per la verifica dei requisiti.

3. Le agevolazioni saranno erogate nei limiti delle risorse disponibili e l'Agenzia delle Entrate provvederà al costante monitoraggio degli impegni, informando il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cessando la concessione dei contributi al terminare delle disponibilità economiche del fondo di cui al comma successivo;

4. Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è costituito un fondo finalizzato al finanziamento delle misure di cui ai commi precedenti, con una consistenza pari ad euro 500 milioni per ciascun anno, a decorrere dal 2022; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mensilmente provvede al versamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle risorse del fondo corrispondenti alle agevolazioni effettivamente erogate nel mese precedente;

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, che non devono superare i 500 milioni di euro l'anno, a partire dall'anno 2022, si provvede tramite la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

40.0.8

NANNICINI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, SBROLLINI, VONO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 40-bis.

(Piano attiva giovani)

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, è istituito il "Piano Attiva Giovani", tale piano prevede, a decorrere dall'anno 2022, per i giovani che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, disoccupati e non iscritti a nessun corso di studio o di formazione, la possibilità di svolgere un periodo di lavoro e formazione da 3 a 12 mesi continuativi, presso le imprese, con contestuale erogazione di un ristoro economico, a favore del datore di lavoro da riversare al lavoratore, da parte dell'Agenzia delle Entrate pari a 800 euro al mese per la durata del periodo di formazione e lavoro.

2. Le imprese potranno fare domanda per l'accesso al contributo, a condizione che si tratti di nuovi posti di lavoro e assicurino a nuovi assunti oggetto del beneficio un'esperienza formativa. Le domande di accesso al programma e al finanziamento da parte delle Agenzie delle Entrate vengono trasmessi al Ministero del Lavoro e all'ANPAL per la verifica dei requisiti.

3. Le agevolazioni saranno erogate nei limiti delle risorse disponibili e l'Agenzia delle Entrate provvederà al costante monitoraggio degli impegni, informando il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cessando la concessione dei contributi al terminare delle disponibilità economiche del fondo di cui al comma successivo;

4. Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è costituito un fondo finalizzato al finanziamento delle misure di cui ai commi precedenti, con una consistenza pari ad euro 500 milioni per ciascun anno, a decorrere dal 2022. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mensilmente provvede al versamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle risorse del fondo corrispondenti alle agevolazioni effettivamente erogate nel mese precedente.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

40.0.9

MATRISCIANO, MONTEVECCHI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Piano attiva giovani)

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, è istituito il "Piano Attiva Giovani", tale piano prevede, a decorrere dall'anno 2022, per i giovani che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, disoccupati e non iscritti a nessun corso di studio o di formazione, la possibilità di svolgere un periodo di lavoro e formazione da 3 a 12 mesi continuativi, presso le imprese, con contestuale erogazione di un ristoro economico, a favore del datore di lavoro da riversare al lavoratore, da parte dell'Agenzia delle Entrate pari a 500 euro al mese per la durata del periodo di formazione e lavoro.

2. Le imprese potranno fare domanda per l'accesso al contributo, a condizione che si tratti di nuovi posti di lavoro e assicurino a nuovi assunti oggetto del beneficio un'esperienza formativa. Le domande di accesso al programma e al finanziamento da parte delle Agenzie delle Entrate vengono trasmessi al Ministero del Lavoro e all'ANPAL per la verifica dei requisiti.

3. Le agevolazioni saranno erogate nei limiti delle risorse disponibili e l'Agenzia delle Entrate provvederà al costante monitoraggio degli impegni, informando il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cessando la concessione dei contributi al terminare delle disponibilità economiche del fondo di cui al comma successivo;

4. Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è costituito un fondo finalizzato al finanziamento delle misure di cui ai commi precedenti, con una consistenza pari ad euro 500 milioni per ciascun anno, a decorrere dal 2022; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mensilmente provvede al versamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle risorse del fondo corrispondenti alle agevolazioni effettivamente erogate nel mese precedente;

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nel limite di 500 milioni di euro l'anno, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

40.0.11

SBROLLINI, VONO, CONZATTI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Piano attiva giovani)

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, è istituito il "Piano Attiva Giovani", tale piano prevede, a decorrere dall'anno 2022, per i giovani che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, disoccupati e non iscritti a nessun corso di studio o di formazione, la possibilità di svolgere un periodo di lavoro e formazione da 3 a 12 mesi continuativi, presso le imprese, con contestuale erogazione di un ristoro economico, a favore del datore di lavoro da riversare al lavoratore, da parte dell'Agenzia delle Entrate pari a 500 euro al mese per la durata del periodo di formazione e lavoro.

2. Le imprese potranno fare domanda per l'accesso al contributo, a condizione che si tratti di nuovi posti di lavoro e assicurino a nuovi assunti oggetto del beneficio un'esperienza formativa. Le domande di accesso al programma e al finanziamento da parte delle Agenzie delle Entrate vengono trasmessi al Ministero del Lavoro e all'ANPAL per la verifica dei requisiti.

3. Le agevolazioni saranno erogate nei limiti delle risorse disponibili e l'Agenzia delle Entrate provvederà al costante monitoraggio degli impegni, informando il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cessando la concessione dei contributi al terminare delle disponibilità economiche del fondo di cui al comma successivo;

4. Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è costituito un fondo finalizzato al finanziamento delle misure di cui ai commi precedenti, con una consistenza pari ad euro 500 milioni per ciascun anno, a decorrere dal 2022; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mensilmente provvede al versamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle risorse del fondo corrispondenti alle agevolazioni effettivamente erogate nel mese precedente;

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, che non devono superare i 500 milioni di euro l'anno, a partire dall'anno 2022, si provvede tramite la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

40.0.12

GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione di io milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 31 dicembre 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prorogata dall'articolo 13, comma 13 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e, successivamente, dall'articolo 40-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. Il contributo è concesso:

a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subito la sospensione dell'esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è dovuto in misura pari al 50 per cento del canone mensile stabilito nel contratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di euro 6.400,00;

b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte, dal conduttore e persista al momento della presentazione dell'istanza da parte del locatore proprietario.

3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle locazioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore non sia persona giuridica esercente attività di intermediazione immobiliare.

4. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia delle entrate che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la documentazione da produrre a corredo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale sul conduttore inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia titolare di redditi da lavoro o di pensione e l'inadempimento non sia dovuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella medesima provincia in cui si trovi l'immobile locato. Per la definizione di morosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministero dei trasporti del 30 marzo 2016.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo di cui al comma l'Agenzia delle entrate provvede a verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti sia dei proprietari locatori beneficiari sia dei conduttori finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 194.».

40.0.13 (testo 2)

CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 40-bis.

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 30 giugno 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e prorogata dall'articolo 13, comma 13 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

2. Il contributo è concesso:

a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subito la sospensione dell'esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è dovuto in misura pari al 50 per cento del canone mensile stabilito nel contratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di euro 6.400,00;

b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte, dal conduttore e persista al momento della presentazione dell'istanza da parte del locatore proprietario.

3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle locazioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore sia persona fisica e che il cui contributo alla formazione del reddito ISEE derivante dalla locazione sia superiore al 40% e non sia proprietario di più di due immobili.

4. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia delle Entrate che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la documentazione da produrre a corredo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale sul conduttore inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia titolare di redditi da lavoro o di pensione e l'inadempimento non sia dovuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella medesima provincia in cui si trovi l'immobile locato. Per la definizione di morosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministero dei trasporti del 30 marzo 2016.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo, l'Agenzia delle Entrate provvede a verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti sia dei proprietari locatori beneficiari sia dei conduttori finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo per la concessione dei contributi.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 40-ter.

(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale.

2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con

esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi more uxorio, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia, ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;

d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse per la loro concessione e la loro gestione affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa, stabilendo, altresì, che il citato Fondo si applica ai contratti di locazione stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e

delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.

Art. 40-quater.

(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;

d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:

a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasessantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.

7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.

8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.

Art. 40-quinquies.

(Misure in materia di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 40-sexies.

(Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze)

1. Al decreto Legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 2019, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Secondo le modalità previste al comma 1 le garanzie si applicano anche alle operazioni di cartolarizzazione sociale di cui all'articolo 7.1, comma 1 e 8-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "società cedenti", aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, che, alternativamente: a) siano già classificati, anteriormente alla cessione, come crediti deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente; b) al momento della cessione non siano classificati come deteriorati, ma siano

classificabili come deteriorati in conseguenza degli accordi stipulati tra il debitore e la società cessionaria e il veicolo d'appoggio ai sensi dell'articolo 7.1, comma 4, l. 130/1999. La garanzia è concessa nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel presente Capo. Ai fini dell'applicazione del presente comma, all'articolo 5, comma 4, primo periodo del presente decreto le parole "in sofferenza" sono sostituite con la parola "deteriorati". Si applica integralmente il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2016, ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, lettera b). Il requisito ivi indicato è sostituito dai requisiti indicati dal presente comma ai fini dell'ottenimento della garanzia.";

b) all'articolo 23, dopo le parole: "per l'anno 2019" sono inserite le seguenti: "e 2 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

40.0.13

CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 40-bis.

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 30 giugno 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e prorogata dall'articolo 13, comma 13 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

2. Il contributo è concesso:

a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subito la sospensione dell'esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è dovuto in misura pari al 50 per cento del canone mensile stabilito nel contratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di euro 6.400,00;

b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte, dal conduttore e persista al momento della presentazione dell'istanza da parte del locatore proprietario.

3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle locazioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore sia persona fisica e che il cui contributo alla formazione del reddito ISEE derivante dalla locazione sia superiore al 40% e non sia proprietario di più di due immobili.

4. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia delle Entrate che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la documentazione da produrre a corredo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale sul conduttore inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia titolare di redditi da lavoro o di pensione e l'inadempimento non sia dovuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella medesima provincia in cui si trovi l'immobile locato. Per la definizione di morosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministero dei trasporti del 30 marzo 2016.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo, l'Agenzia delle Entrate provvede a verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti sia dei proprietari locatori beneficiari sia dei conduttori finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo per la concessione dei contributi.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione « periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 40-ter.

(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale.

2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi more uxorio, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia, ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;

d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse per la loro concessione e la loro gestione affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa, stabilendo, altresì, che il citato Fondo si applica ai contratti di locazione stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.

Art. 40-quater.

(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con

esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;

d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma i del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma i costituiscono criteri preferenziali:

a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasessantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concesso, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.

7. Il contributo del Fondo di cui al comma i è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse

disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.

8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

40.0.14

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Termini per il pagamento dei canoni scaduti nei contratti di locazione)

1. La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo relativi al periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, può essere sanata in sede giudiziale se il conduttore versa l'importo dovuto entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto di cui all'art. 665 c.p.c. e ss; a seguito di tale pagamento la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile.

2. All'articolo 40-*quater* del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In caso di provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento dei canoni alle scadenze, il conduttore può sanare la morosità entro i termini di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, con l'effetto di rendere improcedibile l'azione di risoluzione del contratto"».

40.0.15

CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure in materia di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

40.0.16

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Esenzioni concernenti l'edilizia abitativa)

1. Tutte le agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia abitativa di cui al Titolo III della legge 865/1971 sono estese al trasferimento di aree, alla costruzione di abitazioni, alla costruzione di fabbricati e alle opere comunque realizzate in base alle leggi della provincia autonoma di Bolzano nell'ambito della loro competenza in materia di edilizia agevolata.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche a tutti gli atti per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato».

40.0.17

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)*

1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento».

Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

40.0.18

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 40-bis.***(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)*

1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento».

40.0.19

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 40-bis.***(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)*

1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.».

40.0.20

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)*

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i*-bis), è aggiunta la seguente:

"*i*-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;".

2. All'articolo 12, comma 4, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dopo la lettera *g*) è aggiunta la seguente:

"*g*-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;".

3. All'articolo 29, comma 4, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la lettera *g*) è aggiunta la seguente:

"*g*-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

40.0.21

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)

1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

40.0.22

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Esonero dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per iscritti Aire)

1. All'articolo 1, comma 152, della legge n. 208 del 2015, aggiungere infine il seguente periodo: "Gli iscritti Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) non sono soggetti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al presente comma, per l'apparecchio utilizzato nella prima casa posseduta in Italia e non locata".

Conseguentemente, all'onere derivanti dal presente articolo, quantificato in 1 milione di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

40.0.23

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Detraibilità rette scolastiche scuole paritarie)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda, nella misura del 10 per cento, per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

40.0.24

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Destinazione delle somme del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio)

All'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio sono così ripartite: a) il 50 per cento è destinato all'associazione di Enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di aderenti; b) il 50 per cento è assegnato al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per finanziare attività informative e formative realizzate dagli Enti del terzo settore in materia di raccolta fondi. La gestione del Fondo di cui alla lettera b) è definita entro il previsto decreto in materia di raccolta fondi da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"».

40.0.25

CIRIANI, RAUTI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.***«Art. 40-bis.***(Detrazione fiscale del lavoro domestico)*

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b*-bis) è aggiunta la seguente:

"*b*-ter) i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro in ambito domestico;"».

40.0.26

CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Agevolazioni IMU per cittadini residenti all'estero)*

1. A partire dall'anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, insistente sul territorio di un comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'AIRE, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è applicata.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

40.0.27

GARAVINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 40-bis.***(Agevolazioni IMU per pensionati residenti all'estero)*

1. All'articolo 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole "è applicata nella misura della metà" sono sostituite dalle seguenti: "non è applicata".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.»

40.0.28

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Detrazione fiscale per i soggetti affetti da alopecia arcata)

1. Ai soggetti affetti da alopecia areata si applica la detrazione del 19% prevista dall'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, per l'acquisto di parrucche.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 5.000.000.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'art. 68 del presente disegno di legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2021:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

2022:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

2023:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

Art. 41.**41.1**

GASPARRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È soppresso il comma 330 dell'articolo della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri, pari a euro 4.520 a decorrere all'anno scolastico 2022/2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

41.2

TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso. Ai relativi oneri, pari a euro 4 milioni 520 mila euro a decorrere all'anno scolastico 2022/2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

41.3

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Al comma 2, le parole: «2 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 18 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

41.0.1

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, CALIGIURI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 41-bis.***(Consiglio nazionale dei giovani)*

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui

all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, ed è rifinanziato per l'importo di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere infine il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno."».

Conseguentemente l'incremento del Fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 1 milione di euro per il 2022 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

41.0.2

MATRISCIANO, MONTEVECCHI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo i, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, ed è rifinanziato per l'importo di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere infine il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno"».

Conseguentemente l'incremento del Fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 1 milione di euro per il 2022 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

41.0.3

NENCINI, VERDUCCI, SBROLLINI, LANIECE, RAMPI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 41-bis.***(Consiglio nazionale dei giovani)*

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, ed è rifinanziato per l'importo di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno."».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194, è ridotto di pari importo.

41.0.4

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Articolo 41-bis.***(Consiglio nazionale dei giovani)*

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, ed è rifinanziato per l'importo di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Conseguentemente l'incremento del Fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 1 milione di euro per il 2022 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere infine il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a tra-

sferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno"».

41.0.5

NENCINI, CONZATTI, SBROLLINI, VONO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, ed è rifinanziato per l'importo di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Conseguentemente l'incremento del Fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 1 milione di euro per il 2022 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere infine il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno"».

41.0.6

RUSPANDINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 41-bis.

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di I milione di euro per l'anno 2022, ed è rifinanziato per l'importo di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Conseguentemente l'incremento del Fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 1 milione di euro per il 2022 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere infine il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno"».

41.0.7

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, NANNICINI, VALENTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 41-bis.

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno"».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 599 milioni di euro per l'anno 2022, di 599,2 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

41.0.8

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA, COMINCINI, IORI, FEDELI, PARRINI, ROJC, BOLDRINI, FERRAZZI, GIACOBBE, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per il centesimo anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini, nonché istituzione della Giornata nazionale "Giovani e memoria")

1. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, è autorizzata la spesa nel limite di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024, 500.000 euro per l'anno 2025.

2. Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, 500.000 euro annui per gli anni 2023 e 2024.

3. La Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale "Giovani e memoria", di seguito denominata "Giornata nazionale", al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni. È conseguentemente autorizzata la spesa, per l'anno 2022, di euro 150.000.

5. Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività di cui ai commi precedenti, nonché per il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorità politica delegata, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 1 e 2 e per le attività di cui al comma 3 e si provvede alla attuazione di quanto previsto al comma 5, anche mediante l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un ufficio autonomo, a supporto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata, per il conseguimento dei predetti obiettivi, mediante il riordino delle finzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'esercizio delle finzioni di coordinamento delle attività di celebrazione degli anniversari di interesse nazionale e alla riallocazione delle relative risorse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.150.000 euro per l'anno 2022, 1 milione di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

41.0.9

GARRUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per il centesimo anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini, nonché istituzione della Giornata nazionale "Giovani e memoria")

1. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la relativa documentazione, è autorizzata la spesa nel limite di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024, 500.000 euro per l'anno 2025.

2. Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. La Repubblica riconosce il giorno 10 marzo quale Giornata nazionale "Giovani e memoria", di seguito denominata "Giornata nazionale", al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove

tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni della Repubblica possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni. Per le predette finalità è autorizzata la spesa, per l'anno 2022, di euro 150.000.

5. Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività di cui ai commi precedenti nonché per il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorità politica delegata, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un, programma complessivo di progetti e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 1 e 2 ed alla giornata di cui al comma 3 e si provvede alla attuazione di quanto previsto al comma 5 mediante l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un ufficio autonomo, a supporto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata, per il conseguimento dei citati obiettivi attraverso il riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'esercizio delle attività di coordinamento in materia di celebrazione degli anniversari di interesse nazionale ed alla riallocazione delle relative risorse, a cui si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.150.000 euro per l'anno 2022, 1 milione di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementata dall'articolo 194 della presente legge.»

41.0.10

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.***(Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga)*

1. Il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è rifinanziato per euro 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche è istituito l'Osservatorio nazionale permanente sulle dipendenze patologiche, che verifica l'andamento del fenomeno delle dipendenze patologiche. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le modalità al fine di stabilire i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1, tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, nonché l'organizzazione i componenti e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo.

3. L'Osservatorio di cui al comma 2, svolge i seguenti compiti e funzioni:

a) verifiche e monitoraggio sull'entità della popolazione con dipendenza patologica, con particolare riferimento alla fascia di età dai 15 ai 40 anni, nonché l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope o l'insorgenza di altre dipendenze comportamentali;

b) iniziative tendenti al recupero sociale, compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena, nelle caserme e in altri luoghi pubblici che l'Osservatorio ritiene di monitorare; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private autorizzate o accreditate;

c) iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e di prevenzione e sulle forme illegali di attività inerenti alle dipendenze comportamentali patologiche;

d) fonti e sui canali del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e delle attività illecite inerenti alle dipendenze comportamentali patologiche;

e) sull'attività svolta dalle Forze di polizia nel settore della prevenzione e della repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e delle attività illecite inerenti alle dipendenze comportamentali patologiche;

f) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;

g) sui flussi di spesa per la lotta alle dipendenze patologiche e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio;

h) gli indirizzi per le attività di prevenzione delle dipendenze patologiche nonché per la cura e il reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza patologica.

4. I Ministri della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti entro il 30 settembre di ogni anno, una Relazione tecnica, al fine di informare i risultati ottenuti dall'Osservatorio, nonché l'andamento della diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e delle dipendenze comportamentali patologiche, sul territorio nazionale».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

41.0.11

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, come successivamente modificato dalla legge del 19 marzo 2001, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 291-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 291-bis. - (*Contrabbando di tabacchi lavorati*) – 1. Chiunque, introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato ovvero produce ai fini di un'esportazione non perfezionata ovvero seguita da reimportazione illecita un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a dieci chilogrammi convenzionali ma superiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto e con la reclusione da sei mesi a due anni.

3. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro".

b) all'articolo 291-ter al comma 2 dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

"f) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti in violazione degli obblighi di iscrizione nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

g) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che, seppure iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono dichiarati contraffatti dai produttori che ne hanno richiesto l'iscrizione, fatte salve ulteriori ipotesi di reato riferite alla contraffazione del prodotto;

h) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che non rispettano i prescritti parametri degli ingredienti come previsto dalla normativa comunitaria e dalle norme nazionali di recepimento, secondo quanto accertato sulla base di analisi a campione effettuate sugli stessi dall'autorità competente;

i) nei casi in cui viene accertata la flagranza della vendita ad un minore di età."».

41.0.12

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fabbricazione clandestina di tabacchi lavorati)

1. Chiunque fabbrica clandestinamente tabacchi lavorati o comunque, a prescindere dalla destinazione d'uso dichiarata o desumibile, idonei ad essere fumati senza ulteriore processo di trasformazione industriale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 8.000 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita da soggetti non autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento.

3. Per i tabacchi lavorati, le deficienze o eccedenze riscontrate in sede di verifica dei depositi fiscali o della linea di distribuzione, derivanti da errori nella movimentazione del prodotto, si compensano, secondo apposite procedure definite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per prodotti che risultino della stessa tipologia secondo quanto indicato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.».

Art. 42.**42.0.1**

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Incremento tetto cinque per mille)

1. Al comma 154 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, le parole: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite da: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 550 milioni di euro per l'anno 2022, di 560 milioni di euro per l'anno 2023 e di 570 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 25 milioni di euro per il 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 45 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.».

42.0.2

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Incremento risorse cinque per mille)

1. Al comma 154 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 le parole "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite da "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 550 milioni di euro per l'anno 2022, di 560 milioni di euro per l'anno 2023 e di 570 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a euro 25 milioni per il 2022, 35 milioni per il 2023 e 45 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

42.0.3

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Cinque per mille IRPEF)

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 540 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

42.0.4

FEDELI, LAUS, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79:

1) al comma 2, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti, generali, finanziari e tributari ed aggiungendo al costo così calcolato: a) il valore normale dei beni acquisiti a titolo gratuito, ivi incluso il valore normale delle prestazioni di volontariato di cui all'articolo 17; b) la differenza tra il valore normale dei beni e servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto".

2) al comma 2-bis le parole "e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi" sono soppresse.

3) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Gli enti del Terzo settore possono applicare i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis con riguardo al totale delle attività di interesse generale svolte ovvero per gruppi omogenei, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse".

4) al comma 4, le parole "di cui al comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "di natura non commerciale ai sensi del comma 5".

5) al comma 5-bis, dopo le parole "le quote associative dell'ente,", sono aggiunte le seguenti "i proventi de-commercializzati di cui agli articoli 84 e 85,".

6) al comma *5-ter*, dopo le parole "a partire dal periodo d'imposta" sono aggiunte le seguenti "successivo a quello".

7) al comma 6, al terzo alinea, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e *2-bis*";

b) all'articolo 82:

1) al comma 3, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per tutti gli altri enti del terzo settore l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.";

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al precedente periodo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile. La percentuale di utilizzazione non commerciale dell'immobile va individuata in funzione del rapporto esistente fra le entrate derivanti da attività non commerciali e quelle derivanti da attività commerciali, secondo i criteri di cui all'articolo 79.";

4) al comma 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Dopo il n. 2) della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente numero *2-bis*): "*2-bis*) per gli enti del Terzo settore che si qualificano come non commerciali ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 79 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione lorda corrisposta su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;"

c) all'articolo 83:

1) al comma 1, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1".

2) al comma 2, le parole "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1"; al medesimo comma 2, le parole "Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni,", sono sostituite dalle parole "L'eventuale";

3) il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 84:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi.";

e) all'articolo 85:

1) nella rubrica, dopo le parole "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e delle società di mutuo soccorso";

2) al comma 1, dopo le parole: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e dalle società di mutuo soccorso";

3) al medesimo comma 1, le parole "ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti o partecipanti, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali";

4) al comma 4, alla lettera a) le parole "degli associati e dei familiari conviventi degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "degli stessi soggetti indicati al comma 1"; alla lettera b) le parole "diversi dagli associati" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai soggetti indicati al comma 1";

f) all'articolo 86:

1) al comma 1, le parole: "130.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 euro";

2) al comma 5, dopo le parole: "dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili" sono aggiunte le seguenti: ", nonché degli obblighi di certificazione e trasmissione dei corrispettivi";

g) all'articolo 87:

1) al comma 1, lettera b), le parole "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 5, 6 e 7";

2) al comma 5, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "nonché all'obbligo di adozione del registratore di cassa e di trasmissione dei corrispettivi.";

3) al comma 7, al primo alinea, le parole: "dal momento in cui si verificano" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di chiusura dell'esercizio nel quale si sono verificati"; il secondo alinea è sostituito dal seguente: "Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese

dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio precedente.";

h) All'articolo 88, dopo le parole "agli aiuti *de minimis*", sono aggiunte le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale".

2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1 le parole "Le imprese sociali possono" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese sociali devono".

b) all'articolo 18, comma 5, alla fine del è aggiunto il seguente periodo: "Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto."»

42.0.5

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Programma nazionale per la qualità di vita degli anziani)

1. Al fine di promuovere il benessere delle persone anziane e di migliorare la coesione sociale, anche attraverso specifici percorsi di invecchiamento attivo e la creazione di reti, è promosso il Programma nazionale per la qualità di vita degli anziani, di seguito denominato "Programma".

2. Per l'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Programma nazionale per la qualità di vita degli anziani", con una dotazione complessiva di 25 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024. Il fondo è destinato all'erogazione di finanziamenti per la realizzazione da parte di regioni ed enti locali, in collaborazione con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo principi di sussidiarietà, di progetti finalizzati al contrasto all'isolamento sociale delle persone con età pari o superiore agli ottanta anni, nonché agli effetti ne-

gativi degli eventi critici sulle stesse, anche attraverso la promozione della domiciliarità degli interventi e di reti formali e informali di prossimità.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le regioni, le città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, e i comuni con più di 20.000 abitanti trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui al comma 2;

b) le modalità di ripartizione delle risorse, l'entità massima del contributo riconoscibile, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente;

c) i criteri per la valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalità del Programma.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 25 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

42.0.6

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Misure a favore dei familiari delle vittime e delle persone gravemente lese a seguito di eventi sismici)

1. Ai familiari delle vittime degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016, nonché alle persone che hanno riportato una disabilità grave o gravissima in conseguenza diretta dei medesimi eventi, si applicano le misure per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applicano, anche in deroga ai limiti di età ivi stabiliti, le disposizioni dei commi da 100 a 107 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, assicura l'informazione del pubblico sulle misure di sostegno previste dal presente articolo.

4. In favore degli orfani o, in alternativa, dei genitori o del coniuge superstite, ovvero dei fratelli o delle sorelle conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti, di coloro che sono deceduti o sono divenuti permanentemente invalidi a seguito degli eventi di cui al comma 1, ovvero che sono deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di diritto al collocamento obbligatorio.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e dall'anno accademico 2022/2023, sono istituite borse di studio annuali, per la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e per i corsi universitari, riservate agli orfani delle vittime degli eventi calamitosi di cui al comma 1 e ai figli delle persone che hanno riportato una disabilità grave o gravissima in conseguenza diretta dei medesimi eventi. Le borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono assegnate nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui.

6. Con decreti del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, in base alle rispettive competenze, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle borse di studio di cui al comma 4.».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» e «500 milioni» rispettivamente con le parole: «580 milioni» e «480 milioni».

42.0.7

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di servizio civile)

1. In considerazione dei gravi effetti sociali derivanti dalla crisi sanitaria ed economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire ed incrementare i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2022 e 2023 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «600 milioni» e fino alla fine del comma, con le seguenti: «537,9 milioni di euro

per l'anno 2022, 437,9 milioni di euro per l'anno 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Art. 43.

43.1

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Sopprimere l'articolo.

43.2

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

All'articolo 43, comma 1, dopo le parole: «non discriminazione,» inserire le seguenti: «integrazione socio-occupazionale,»

43.3

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, dopo le parole: «non discriminazione,» inserire le seguenti: «integrazione socio-occupazionale,».

43.4

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Al comma 1, dopo le parole: «non discriminazione,» inserire le seguenti: «integrazione socio-occupazionale,».

43.5

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «non discriminazione,» inserire le seguenti: «integrazione socio-occupazionale,».

43.6

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, dopo le parole: «non discriminazione,» inserire le seguenti: «integrazione socio-occupazionale,».

43.7

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Al comma 1 infine aggiungere il seguente periodo: «, uniformi su tutto il territorio nazionale, come determinati sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ossequio al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di predisporre eventuali azioni perequative a favore dei cittadini di aree svantaggiate».

43.8

FEDELI, LAUS, FERRARI, MANCA, MISIANI, NANNICINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Mediante apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, alla definizione delle linee guida per l'adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l'omogeneità del modello organizzativo degli ambiti territoriali sociali e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS di cui ai successivi commi 4 e 5.»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, sono determinate, ai fini della realizzazione progressiva dei LEPS, le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e di verifica del loro raggiungimento con riguardo a quanto previsto ai commi 4 e 5, nell'ambito degli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al comma 10.»;

c) al comma 10, le parole: «il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 302 milioni di euro per l'anno 2022, a 373 milioni di euro per l'anno 2023, a 468 mi-

lioni di euro per l'anno 2024 e a 563 milioni di euro a decorrere dal 2025».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «398 milioni di euro per l'anno 2022, 327 milioni di euro per l'anno 2023, 282 milioni di euro per l'anno 2024 e 237 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

43.9

GUIDOLIN, NOCERINO, LUPO, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «si provvede», aggiungere le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;*

b) *al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficiente e i loro caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, quali: servizio di sostituzione temporanea del caregiver familiare da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, impegni lavorativi, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare; supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da stress psico-fisico; supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;»

c) *al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «e della sua famiglia», con le seguenti: «, della sua famiglia e del caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.»;*

d) *al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dei caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.»*

e) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e la verifica del loro raggiungimento per le persone anziane non autosufficienti, nell'ambito degli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al comma 10».

43.10

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

*Apportate le seguenti modificazioni:*1) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Sul decreto di cui al precedente comma esprimono parere obbligatorio e vincolante le Commissioni parlamentari competenti per materia».

2) *al comma 7 dopo le parole: «e previa intesa in sede di Conferenza unificata» aggiungere le seguenti: «e previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia».*3) *Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Sui decreti di cui al precedente comma esprimono parere obbligatorio e vincolante le Commissioni competenti per materia».

43.11

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

*Al comma 4 lettera a) apportare le seguenti modifiche:*1. *dopo le parole: «interventi di cura della persona» inserire le seguenti: «e degli animali eventualmente detenuti»;*2. *dopo le parole: «solidale delle persone anziane» inserire le seguenti: «e degli animali eventualmente detenuti»;*3. *dopo le parole: «di volontariato locali» aggiungere le seguenti «anche di tutela degli animali».**e al comma 7 dopo le parole: «percorsi di formazione» aggiungere le seguenti «riguardo anche alla gestione degli animali».*

43.12

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo io settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

"13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1 lettera h), del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istitu-

zionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016."».

43.13

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 9 dopo le parole: «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata» *sono aggiunte le seguenti parole:* «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Al comma 9 sostituire le seguenti parole: «nell'ambito degli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al comma 10» *con le seguenti parole:* «incrementando adeguatamente ai fini della copertura integrale della spesa per assicurare i Livelli Essenziali per la Non Autosufficienza gli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al comma 10».

43.14

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Per le finalità di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)*, e *c)* e di cui al comma 5, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima previsti dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'art. 21, comma 6, lettera *c)*, del Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 200 milioni per l'anno 2022, a euro 300 milioni per l'anno 2023, a euro 350 milioni per l'anno 2024 e a euro 400 milioni a decorrere dal 2025».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 200 milioni per l'anno 2022, a euro 300 milioni per l'anno 2023, a euro 350 milioni per l'anno 2024 e a euro 400 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

43.15

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 10, sostituire le parole: «il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025» con le seguenti: «il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 302 milioni di euro per l'anno 2022, a euro 373 milioni per l'anno 2023, a euro 468 milioni per l'anno 2024 e a euro 563 milioni a decorrere dal 2025».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2022, 173 milioni di euro per l'anno 2023, 218 milioni di euro per l'anno 2024 e 263 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

43.16

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 10, sostituire le parole: «il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025» con le seguenti: «il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 302 milioni di euro per l'anno 2022, a euro 373 milioni per l'anno 2023, a euro 468 milioni per l'anno 2024 e a euro 563 milioni a decorrere dal 2025».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 202 milioni per l'anno 2022, 173 milioni di euro per l'anno 2023, 218 milioni di euro per l'anno 2024 e 263 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge".».

43.17

GUIDOLIN, CATALFO, LUPO, ROMANO, MATRISCIANO, ROMAGNOLI

Al comma 10, sostituire le parole: «il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025», con le seguenti: «il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a

302 milioni di euro per l'anno 2022, a euro 373 milioni per l'anno 2023, a euro 468 milioni per l'anno 2024 e a euro 563 milioni a decorrere dal 2025.».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2022, 173 milioni di euro per l'anno 2023, 218 milioni di euro per l'anno 2024, 263 milioni di euro per l'anno 2025.

43.18

MISIANI, FEDELI, LAUS, BOLDRINI, MANCA, FERRARI

Al comma 10, sostituire le parole: «il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025» con le seguenti: «il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 302 milioni di euro per l'anno 2022, a euro 373 milioni per l'anno 2023, a euro 468 milioni per l'anno 2024 e a euro 563 milioni a decorrere dal 2025.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «398 milioni di euro per l'anno 2022, 327 milioni di euro per l'anno 2023, 282 milioni di euro per l'anno 2024 e 237 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

43.19

PARENTE, FARAONE

Al comma 10, sostituire le parole: «il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025» con le seguenti: «il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 300 milioni a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro nel 2022, 400 milioni di euro nel 2023, 450 milioni di euro nel 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

43.20

DAL MAS

Al comma 10, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il Fondo per le non autosufficienze è inoltre integrato, per l'anno 2022, per un ammontare pari a euro 10 milioni da destinarsi a interventi riabilitativi e assistenziali delle persone con grave cerebrolesione acquisita».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, stimato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

43.21

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di garantire un maggior riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 1 commi 483-484 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è incrementata di ulteriori cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Parte dell'assegnazione delle risorse alle regioni è subordinata alla presentazione, da parte delle stesse, di progetti che prevedono formazione per il caregiver familiare».

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dal presente comma, valutati in cinque milioni di euro milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

43.22

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 13, dopo le parole: «a tali scopi», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le risorse che saranno individuate al fine di garantire la copertura integrale della spesa per assicurare i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali su tutto il territorio nazionale».

43.23

TESTOR, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31 maggio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2023"».

43.24

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«14. Le Camere votano un atto d'indirizzo al Governo prima che sia messa in istruttoria una richiesta ex articolo 116 comma 3 della Costituzione da parte di una regione».

43.25

FERRO, DAMIANI, RIZZOTTI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«14. Al fine di garantire un maggior riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 1 commi 483-484 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è incrementata di ulteriori cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Parte dell'assegnazione delle risorse alle regioni è subordinata alla presentazione, da parte delle stesse, di progetti che prevedono formazione per il caregiver familiare. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 163, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178».

43.0.1

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Finanziamento interventi in favore delle persone affette da sclerosi multipla)

1. Al fine di potenziare gli interventi di assistenza domiciliare e assistenza integrata, nonché i servizi erogati anche dagli Enti del Terzo Settore, relativi ai progetti in favore delle persone con sclerosi multipla, nonché di sostegno alle famiglie degli assistiti, anche in riferimento alla gestione delle terapie e dei trattamenti adeguati all'emergenza da COVID-19, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2022 e per 30 milioni a decorrere dal 2023.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per il 2022 e per 30 milioni a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle risorse previste per gli interventi di cui all'articolo 43 (Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)».

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2022 e per 30 milioni a decorrere dal 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

43.0.2

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Contributo in favore dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla "AISM ONLUS").

1. Al fine di sostenere il miglioramento delle condizioni di salute, di inclusione sociale, di partecipazione alla vita attiva ed al mondo del lavoro delle persone affette da sclerosi multipla e dei loro familiari attraverso l'attività di assistenza e di supporto all'autonomia, alla promozione della salute, alla informazione e alla affermazione dei diritti, e al fine di contrastare gli effetti diretti e indiretti della pandemia concorrendo alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18, è autorizzata la spesa di 750.000 euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla "AISM ONLUS".»

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «599,250 milioni di euro per l'anno 2022, 499,250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

43.0.3

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, TOSATO, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Contributo in favore del caregiver Miliare)

1. Nelle more dell'approvazione degli interventi legislativi di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è istituito per l'anno 2022, anche al fine di sostenere la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura costante dell'assistito, un sostegno economico denominato "contributo in favore dei *caregiver* familiari".

2. Con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «265,3 milioni di euro per l'anno 2022.».

43.0.4

TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Fondo per la sostenibilità della compartecipazione dei comuni alle spese di residenzialità)

1. Al fine di garantire la sostenibilità finanziaria della compartecipazione dei comuni al pagamento della quota sociale delle rette di ricovero delle persone con disabilità, non autosufficienti e delle altre persone di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché di dare copertura agli oneri derivanti in capo ai comuni stessi per effetto dell'applicazione dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n.

42, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 da destinare ai Comuni.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le disabilità e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

3. Il comma 6 dell'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» fino alla fine del comma, con le seguenti: «945,3 milioni di euro per l'anno 2022, 944,9 milioni di euro per l'anno 2023, 944,4 milioni di euro per l'anno 2024, 943,5 milioni di euro per l'anno 2025, 942,8 milioni di euro per l'anno 2026, 942,3 milioni di euro per l'anno 2027, 941,5 milioni di euro per l'anno 2028, 941,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

43.0.5

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Detrazione spese sostenute per l'assistenza personale nei casi di familiari non autosufficienti)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera *i-septies*) è abrogata;
- b) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

"1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento delle spese, per un importo non superiore a 15.000 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il beneficiario della detrazione è titolare di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a euro 40.000. In via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, qualora i servizi di assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana siano affidati a imprese, catalogate con i codici ATECO 88.99 e 88.10, specializzate nell'assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, la detrazione di cui al primo periodo spetta nella misura del 50 per cento qualora il pagamento del corrispettivo sia effettuato mediante versamento bancario o postale ovvero

mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del presente testo unico è riconosciuto, in luogo della detrazione, un importo pari alla metà della detrazione non usufruita, o in misura proporzionalmente ridotta per i soggetti parzialmente incapienti, con modalità definite mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A, voce del Ministero dell'Economia e Finanze».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 200.000.000;

2023: – 200.000.000;

2024: – 200.000.000.

43.0.6

DAMIANI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, lettera d-*quinquies*, alla fine del secondo capoverso, prima del punto, è inserito il seguente periodo: ", in osservanza del livello essenziale delle prestazioni fissato di cui all'articolo 1 comma 797 primo capoverso della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026 l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 801 dopo le parole: "comma 797" sono inserite le seguenti: "e 792" e dopo le parole: "comma 799", sono inserite le seguenti: "e 792"».

43.0.7

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.**

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

"1-*ter*. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie"».

43.0.8

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.**

1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "se con motore elettrico" inserire le seguenti "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera *m*) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera *e*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "2-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera *m*) e ai rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera *e*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'acquisto di tali veicoli non si applica quanto previsto dall'articolo 1 lettera *c*) del Decreto del Ministero delle Finanze del 16 maggio 1986";

3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "se con motore elettrico" inserire le seguenti "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera *m*) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera *e*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire la parola: «600» con la parola: «200» e la parola: «500» con la parola: «100».

43.0.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, all'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), secondo periodo, le parole "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento";

b) alla lettera b) le parole "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire la parola: «600» con la parola: «400» e la parola: «500» con la parola: «300».

43.0.10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. All'articolo 18 della legge 68/1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: "deceduti" sono eliminate le parole: "per causa di lavoro" e dopo le parole: "di servizio" sono eliminate le parole: "e di lavoro".

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota

è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1"».

43.0.11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.**

1. La valutazione delle minorazioni derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale è effettuata dall'INAIL con il coinvolgimento di un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro».

Art. 44.**44.1**

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

*Sopprimere l'articolo.***44.2**

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«0. I Livelli essenziali di prestazione sono uniformi su tutto il territorio nazionale, come determinati sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ossequio al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di predisporre eventuali azioni perequative a favore dei cittadini di aree svantaggiate».

44.3

DAMIANI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell'articolo 117 comma 2 lettera m) della Costituzione, l'articolo 1, comma 449, lettera d) *sexies*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

"d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024, a 400 milioni di euro per l'anno 2025, a 550 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato accreditato ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65. In considerazione delle risorse di cui al periodo precedente i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati, e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non avranno raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione Asili nido approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I Comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui al presente comma e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126"».

Conseguentemente, all'articolo 172, sostituire le parole: «in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030», con le seguenti: «in euro 7.132.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.546.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.719.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.930.513.365 per l'anno 2026, in euro 9.469.513.365 per l'anno 2027, in euro 9.537.513.365 per l'anno 2028, in euro 9.606.513.365 per l'anno 2029 e in euro 9.644.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030».

44.4

PRESUTTO, GALLICCHIO, DELL'OLIO

Al comma 1, capoverso d-sexies), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole da: «a 175 milioni» fino a: «2.000 milioni» con le seguenti: «a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024, a 400 milioni di euro per l'anno 2025, a 550 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «inclusivo del servizio privato» aggiungere le seguenti parole: «accreditato ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lettera b), Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65».*

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di pari importo.

44.5

MANCA

Al comma 1, capoverso d-sexies), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «a 175 milioni» con le seguenti: «a 200 milioni»;*

b) *sostituire le parole: «a 230 milioni» con le seguenti: «a 300 milioni»;*

c) *sostituire le parole: «a 300 milioni» con le seguenti: «a 400 milioni»;*

d) *sostituire le parole: «a 450 milioni» con le seguenti: «a 550 milioni»;*

e) *al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «accreditato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65».*

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2022, 475 milioni di euro per l'anno 2023, 430 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

44.6

BINETTI, GASPARRI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

Al comma 1, capoverso «d-sexies», secondo periodo sostituire le parole: «inclusivo del servizio privato» con le seguenti: «inclusivo del servizio reso da tutti i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 10marzo 2000, n. 62».

44.7

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

All'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1 dopo le parole: «su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni formativi» aggiungere le seguenti: «e previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia».*

2) *Al medesimo comma 1 sopprimere le parole da: «tenendo conto» a fine periodo.*

44.8

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le Camere votano un atto d'indirizzo al Governo prima che sia messa in istruttoria una richiesta ex articolo 116 comma 3 della Costituzione da parte di una Regione».

44.9

MANCA

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«2-bis. Con l'obiettivo di monitorare il raggiungimento dei livelli delle prestazioni di cui al comma 1, per l'anno 2022 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione è incrementato di euro 1.500.000, ai fini dell'implementazione del sistema informativo na-

zionale e regionale di cui agli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 65 del 2017».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 1.500.000

2023: -

2024: -

44.10

DAMIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. Con l'obiettivo di monitorare il raggiungimento dei livelli delle prestazioni di cui al comma 1, per l'anno 2022 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione è incrementato di euro 1.500.000, ai fini dell'implementazione del sistema informativo nazionale e regionale di cui agli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 65 del 2017».

Conseguentemente, ridurre di euro 1.500.000 a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

44.11

CONZATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente;

«2-bis. Con l'obiettivo di monitorare il raggiungimento dei livelli delle prestazioni di cui al comma 1, per l'anno 2022 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione è incrementato di euro 1.500.000, ai fini dell'implementazione del sistema informativo nazionale e regionale di cui agli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 65 del 2017».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «598,5 milioni».

44.12

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. La lettera a) del comma 60 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituita con la seguente:

a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese, nelle periferie urbane e nei comuni delle aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti.»

44.13

FATTORI

Dopo il comma 2 aggiungere:

«3. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato e per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto per le graduatorie statali con la legge n. 205 del 2017 articolo 1 comma 604, i comuni possono procedere nel triennio scolastico 2021-2023 ad impiegare le graduatorie, sino al loro termine di validità, formatesi a seguito delle procedure concorsuali previste per il personale dei servizi educativi e scolastici degli enti locali in attuazione dell'articolo 1 comma 228 ter della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come introdotto dall'articolo 17 del decreto legge n. 113 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Tali graduatorie possono essere utilizzate per assunzioni di detto personale anche in deroga al limite percentuale previsto dal medesimo articolo 17 del succitato decreto-legge n. 113 del 2016, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo presente nel bando, fermo restando il diritto alla immissione in ruolo per i vincitori del concorso».

44.0.1

IORI, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Fondo per l'occupazione dei giovani detenuti)

1. Al fine di favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti detenuti presso istituti penali minorili che durante la detenzione abbiano partecipato a programmi di formazione professionale, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito il "Fondo per l'occupazione dei giovani detenuti", con una dotazione di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2022.

2. Nel limite delle risorse di cui al comma 1 ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e dei premi e contributi dovuti all'INAIL con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2022 con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato di soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino sottoposti ad esecuzione penale presso istituti penali minorili o che, nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano risultati destinatari di un provvedimento di scarcerazione al termine di un periodo di detenzione presso istituti penali minorili.

3. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

4. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 2 e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della Giustizia.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

44.0.2

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 44-bis.***(Fondo Nazionale per l'infanzia e l'Adolescenza)*

1. Il Fondo Nazionale per l'infanzia e l'Adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, è incrementato di 50 milioni di euro per Fanno 2022.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per Fanno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

44.0.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.***(Fondo per la prevenzione di malattie croniche connesse all'assunzione di alimenti contenenti residui di prodotti chimici di sintesi utilizzati in agricoltura e incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini sino ai 3 anni)*

1. Per il periodo d'imposta 2022 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n.159, non superiore a 6.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto

legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia delle fatture che attestano lo sconto applicato.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi dal 4 al 6.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194 della presente legge».

Art. 45.

45.1

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Sopprimere l'articolo.

45.2

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Al comma 1, dopo le parole: «e dei livelli essenziali di prestazione (LEP)» aggiungere le seguenti: «uniformi su tutto il territorio nazionale,

come determinati sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ossequio al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di predisporre eventuali azioni perequative a favore dei cittadini di aree svantaggiate».

45.3

GALLONE

Al comma 1, dopo le parole: «frequentanti la scuola dell'infanzia» inserire la seguente: «pubblica».

45.4

BINETTI, GASPARRI, RIZZOTTI, SICLARI

Al comma 1, capoverso «d-octies)», primo periodo dopo le parole: «... frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado», aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62».

45.5

GAUDIANO

Al comma 1, capoverso «d-octies)», dopo le parole: «trasporto per raggiungere la sede scolastica», inserire le seguenti: «nonché per raggiungere centri sportivi comunali, teatri comunali, musei comunali e siti archeologici pubblici.».

45.6

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

All'articolo 45 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole: «su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni formativi» aggiungere le seguenti: «e previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia».*

2) *al medesimo comma 1, sopprimere le parole da: «tenendo conto» a fine periodo.*

45.7

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Camere votano un atto d'indirizzo al Governo prima che sia messa in istruttoria una richiesta ex articolo 116 comma 3 della Costituzione da parte di una Regione.».

45.0.1

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizio di refezione scolastica degli studenti della scuola primaria)

1. Per contrastare la povertà alimentare minorile, rimuovendo gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di refezione scolastica per gli studenti della scuola primaria in attuazione dell'articolo 117, comma, 2 lettera m) della Costituzione, il livello essenziale della prestazione del suddetto servizio è fissato al 50 per cento quale numero dei posti offerti in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 6 a 10 anni, su base locale, con gratuità del servizio al di sotto della soglia ISEE familiare di 9.000,00 di euro. I Comuni, in forma singola o associata, garantiscono il raggiungimento del livello essenziale della prestazione entro l'anno 2027, attraverso obiettivi di servizio annuali. Presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione è istituito un tavolo tecnico tra Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regioni e Comuni, al fine di garantire il coordinamento e un'efficace gestione dei fondi destinati al servizio di refezione scolastica nell'ambito del PNRR, del FSE+, del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo di Solidarietà Comunale.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022, e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

45.0.2

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizio di refezione scolastica degli studenti della scuola primaria)

1. Per contrastare la povertà alimentare minorile, rimuovendo gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di refezione scolastica per gli studenti della scuola primaria in attuazione dell'articolo 117, comma, 2 lettera *m*) della Costituzione, il livello essenziale della prestazione del suddetto servizio è fissato al 50 per cento quale numero dei posti offerti in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 6 a 10 anni, su base locale, con gratuità del servizio al di sotto della soglia ISEE familiare di 9.000,00 €. I Comuni, in forma singola o associata, garantiscono il raggiungimento del livello essenziale della prestazione entro l'anno 2027, attraverso obiettivi di servizio annuali. Presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione è istituito un tavolo tecnico tra Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regioni e Comuni, al fine di garantire il coordinamento e un'efficace gestione dei fondi destinati al servizio di refezione scolastica nell'ambito del PNRR, del FSE+, del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo di Solidarietà Comunale.».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

45.0.3

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizio di refezione scolastica degli studenti della scuola primaria)

1. Per contrastare la povertà alimentare minorile, rimuovendo gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di refezione scolastica per gli studenti della scuola primaria in attuazione dell'articolo 117, comma, 2 lettera *m*) della Costituzione, il livello essenziale della prestazione del suddetto servizio è fissato al 50 per cento quale numero dei posti offerti in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 6 a 10 anni, su base locale, con gratuità del servizio al di sotto della soglia ISEE familiare di 9.000,00 €. I Comuni, in forma singola o associata, ga-

rantiscono il raggiungimento del livello essenziale della prestazione entro l'anno 2027, attraverso obiettivi di servizio annuali. Presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione è istituito un tavolo tecnico tra Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regioni e Comuni, al fine di garantire il coordinamento e un'efficace gestione dei fondi destinati al servizio di refezione scolastica nell'ambito del PNRR, del FSE+, del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo di Solidarietà Comunale».

45.0.4

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili)

1. Per contrastare la povertà alimentare minorile, rimuovendo gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di refezione scolastica per gli studenti della scuola primaria in attuazione dell'articolo 117, comma, 2 lettera *m*) della Costituzione, il livello essenziale della prestazione del suddetto servizio è fissato al 50 per cento quale numero dei posti offerti in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 6 a 10 anni, su base locale, con gratuità del servizio al di sotto della soglia ISEE familiare di 9.000,00 euro. I Comuni, in forma singola o associata, garantiscono il raggiungimento del livello essenziale della prestazione entro l'anno 2027, attraverso obiettivi di servizio annuali. Presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione è istituito un tavolo tecnico tra Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regioni e Comuni, al fine di garantire il coordinamento e un'efficace gestione dei fondi destinati al servizio di refezione scolastica nell'ambito del PNRR, del FSE+, del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo di Solidarietà Comunale.».

45.0.5

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 45-bis.

1. I livelli essenziali di prestazione (LEP), di cui all'articolo 117 comma 1 lettera *m*) della Costituzione sono uniformi su tutto il territorio nazionale, come determinati sulla base degli obiettivi di servizio indivi-

duati e del costo medio dello stesso, in ossequio al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di predisporre eventuali azioni perequative a favore dei cittadini di aree svantaggiate».

45.0.6

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 in materia di assunzione di assistenti sociali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il 797 sono inseriti i seguenti:

"797-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 797, nonché al fine di consentire l'accesso ai contributi di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma nella prospettiva del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi sociali ivi definiti, i comuni e gli ambiti territoriali aventi un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente inferiore a 1 a 6.500 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, possono utilizzare fino al 50 per cento della quota assegnata ai sensi dell'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.

797-ter. Ai comuni e agli ambiti territoriali che, ai sensi del comma 797-bis, utilizzano almeno il 40 per cento della quota assegnata ai sensi dell'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato al fine di raggiungere il rapporto di 1 a 6.500 tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente, è attribuito, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente, il contributo di cui alla lettera *a)* del comma 797 della presente legge per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000".

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

45.0.7

DE SIANO, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 45-bis.**

1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e in particolare di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno", con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge è ridotto nella misura di 50 milioni di euro annui.

45.0.8

GALLICCHIO, VANIN, DONNO, GUIDOLIN, CROATTI, TRENTACOSTE, FEDE, CASTALDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 45-bis.***(Fondo per gli studenti e fondo per la natalità)*

1. Gli interventi del "Fondo per il credito ai giovani", di cui all'articolo 15, comma 6 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n.127 e del "Fondo di sostegno alla natalità" di cui all'articolo 1, comma 348 della legge n. dicembre 2016, n. 232 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato».

Art. 46.**46.1**

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 98 è sostituito dal seguente:

"98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2022, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico"».

46.2

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13 le parole: "con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministero della transizione ecologica, previa istruttoria tecnica dello stesso Ministero";

b) al comma 13 sono, altresì, aggiunte le seguenti parole: "Le disponibilità finanziarie per gli interventi di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica".

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le parole "Ministero del tesoro", "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" e "Ministero dell'economia e delle finanze"

contenute nell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni e integrazioni, nell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nonché nelle deliberazioni Cipe di attuazione della citata normativa, sono sostituite dalle parole "Ministero della transizione ecologica".

1-quater. Alla deliberazione CIPE n. 5/2015, di attuazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 319, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1.1 le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle parole: "Ministero della transizione ecologica";

b) al punto 1.1 sono infine aggiunte le parole: "Restano salve le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione secondo le modalità dell'articolo 1, comma 703, lettera 1) della legge n. 190 del 2014"».

46.3

MARTI, RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13 le parole: "con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministero della transizione ecologica, previa istruttoria tecnica dello stesso Ministero";

b) al comma 13 sono, altresì, aggiunte le seguenti parole: "Le disponibilità finanziarie per gli interventi di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica".

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le parole "Ministero del tesoro", "Ministero del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica" e "Ministero dell'economia e delle finanze" contenute nell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni e integrazioni, nell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nonché nelle deliberazioni Cipe di attuazione della citata normativa, sono sostituite dalle parole "Ministero della transizione ecologica".

1-quater. Alla deliberazione CIPE n. 5/2015, di attuazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 319, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1.1 le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle parole: "Ministero della transizione ecologica";

b) al punto 1.1 sono infine aggiunte le parole: "Restano salve le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione secondo

le modalità dell'articolo 1, comma 703, lettera l) della legge n. 190 del 2014"».

46.4

SANTANGELO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il limite soggettivo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve intendersi nel senso dell'impedimento al godimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione ai soli investimenti diretti nei settori di attività individuati dalla norma, senza pertanto precludere alle imprese operanti in detti settori l'accesso al beneficio con riferimento agli investimenti diretti a diversificare ovvero ad ampliare i propri investimenti in altri settori d'attività per i quali sia consentita la fruizione del relativo credito d'imposta».

46.0.1 (testo 2)

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modifiche alla misura agevolativa «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)

1. Nel caso in cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, accerti che il mancato rispetto del requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lett. g) del D.M. 9 novembre 2017, n. 174 da parte del soggetto beneficiario della misura di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, derivi da fatti o atti non imputabili al medesimo soggetto, lo stesso non è tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

46.0.1

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modifiche alla misura agevolativa "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)

1. Nel caso in cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, accerti che il mancato rispetto del requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g) del D.M. 9 novembre 2017, a 174 da parte del soggetto beneficiario della misura di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, derivi da fatti o atti non imputabili al medesimo soggetto, lo stesso non è tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. All'articolo 245 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa Resto al Sud' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nei limiti dallo stesso previsti all'articolo 3, comma 2, in misura pari:

a) al 20 per cento del programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;

b) al 15 per cento del programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa per i soli soci che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, fino ad un importo massimo di 50.000 euro per ogni impresa".

3. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, le spese notarili per la costituzione della società.

4. Per l'attuazione della misura denominata "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 è autorizzato uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 194».

46.0.2

FARAONE, CONZATTI, SBROLLINI, VONO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Rifinanziamento Resto al Sud)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il fondo di cui al comma 16 del predetto articolo è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194».

46.0.3

MONTEVECCHI, MATRISCIANO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Rifinanziamento e stabilizzazione misura "Resto al Sud")

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il fondo di cui al comma 16 del predetto articolo è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

46.0.4

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Rifinanziamento e stabilizzazione misura "Resto al Sud")

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il fondo di cui al comma 16 del predetto articolo è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194».

46.0.5

FARAONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Decontribuzione Sud)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 161 è sostituito dal seguente:

"161. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.653,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 1.845,5 milioni di euro per l'anno 2027, in 3.579,3 milioni di euro per l'anno 2028 e in 3.807,8 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

46.0.6

FARAONE, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Accesso enti ecclesiastici alla Decontribuzione Sud)

1. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, all'articolo 1, comma 162, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, la lettera *i*) è abrogata.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025, in 9 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e in 8 milioni per gli anni 2028 e 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

46.0.7

CONZATTI, FARAONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 46-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture ZES)

1. Fino al 31 dicembre 2023, le stazioni appaltanti, nell'ambito dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche all'interno delle zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 3, finanziate con risorse pubbliche di derivazione statale, regionale, provinciale o sovranazionale, per importo pari o superiore a cinque milioni di euro, possono proporre all'autorità governativa la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione delle stesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023. Le risorse di cui al predetto fondo sono utilizzate per il rafforzamento tecnico e professionale delle strutture commissariali istituite ai sensi del presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

46.0.8

FARAONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 46-bis.

(Credito d'imposta ZES)

1. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. L'opzione di cui al periodo precedente si applica altresì agli interventi di cui all'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e agli investimenti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 80 milioni di euro per l'anno 2022, 196 milioni di euro per l'anno 2023, 320 milioni di euro per l'anno 2024, 480 milioni di euro per l'anno 2025, 495 milioni di euro per l'anno 2026, 217 milioni di euro per l'anno 2027, 71 milioni di euro per l'anno 2028, 125 milioni di euro per l'anno 2029 e 28 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

46.0.9

D'ANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Istituzione della "Zona Economica Speciale dello Stretto")

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano, nell'area di riferimento di cui al comma 2, lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

da adottarsi su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, una Zona Economica Speciale (ZES) interregionale, denominata "Zona Economica Speciale dello Stretto".

2. La Zona Economica Speciale interregionale di cui al comma 1 comprende le aree dei porti di Messina, Tremestieri, Milazzo, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, rientranti nell'Autorità di sistema portuale dello Stretto di cui all'articolo 22-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

3. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella Zona Economica Speciale interregionale di cui al comma 1, possono usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.1 soggetti di cui al periodo precedente possono altresì usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 1, commi 174, 175 e 176, della citata legge.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante accordo tra il Governo e le giunte regionali territorialmente interessate, sono definite le modalità per la compensazione delle eventuali minori entrate di competenza regionale e di competenza degli enti locali, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 3.

5. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nell'ambito della compartecipazione con gli enti locali interessati, nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

46.0.10

FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Credito d'imposta e Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne)

1. Al fine di favorire il ricorso al lavoro agile nelle aree interne del Paese, è riconosciuto alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, per ciascuno degli anni 2022, 2023, e 2024, un credito d'imposta nel limite di spesa di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure e le modalità di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dello stesso, le cause di decadenza e di revoca e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito. L'erogazione del credito d'imposta avviene su base regionale, tenendo conto dell'incidenza dei comuni classificati come «periferici ed «ultraperiferici», ai sensi della mappatura «aree interne» di cui all'Accordo di Partenariato 2021-2027, nonché del livello regionale di disoccupazione giovanile e femminile.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito, in via sperimentale, il «Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne» del Paese, di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al termine del triennio 2022-2024, ai fini del rifinanziamento del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.».

46.0.11

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Principi per il riequilibrio territoriale)

1. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 sostituire le parole: "almeno proporzionale alla popolazione residente" con le seguenti: "almeno pari al 50 per cento delle risorse".».

Art. 47.**47.1**

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «6 milioni» con le seguenti: «15 milioni»;*
- b) *alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «compresi interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e per la fruizione dei luoghi di maggior attrazione turistica culturale, ambientale e storica».*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

47.2

GAUDIANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1, possono essere destinate a progetti che rendano possibile svolgere escursioni virtuali e multimediali anche all'esterno dei siti speleologici distribuiti sul territorio nazionale, nonché alla predisposizione di percorsi agevolati per le persone con disabilità».

47.3

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per lo sviluppo degli interventi e dei progetti volti a rafforzare il principio di inclusione delle Olimpiadi e Paraolimpiadi Milano – Cortina 2026, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità destinate alla realizzazione o riqualificazione di infrastrutture turistiche ludico-sportive, il fondo di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n.69, è incrementato di 50 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, Al rifinanziamento di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004.».

47.0.1

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 47-bis.***(Misure per l'accessibilità turistica dei territori ospitanti i Giochi paraolimpici invernali 2026 di Milano e Cortina)*

1. Al fine di incrementare l'accessibilità turistica dei territori ospitanti i Giochi paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, mediante l'implementazione di strutture, prodotti, programmi e servizi tesi a garantire l'accesso da parte di tutte le persone all'ambiente fisico e virtuale, comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché attraverso l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità stessa, in armonia con i principi della progettazione universale e dell'accomodamento ragionevole sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 1. I medesimi decreti ripartiscono le relative risorse».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 965,3 milioni di euro per l'anno 2022, 964,9 milioni di euro per l'anno 2023, 964,4 milioni di euro per l'anno 2024.

47.0.2

RAMPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 47-bis.***(Interventi in favore degli alunni e degli studenti con disabilità visiva e pluridisabilità)*

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, a decorrere dall'anno 2022, alla Federazione Nazionale delle Istituzioni per Ciechi con sede in Roma e alla Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita con sede in Monza (MI), è concesso un contributo annuo rispettivamente di 1 milione di euro per ciascuna

delle due istituzioni, per garantire l'opera e favorire l'attività dei Centri di Consulenza Tiflodidattica dislocati sull'intero territorio nazionale, volta a offrire supporto specialistico al personale scolastico ed extrascolastico, agli alunni e studenti sopra richiamati e alle loro famiglie.

Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 2 milioni di euro a decorrere per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, e, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 48».

47.0.3

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste";
- b) sopprimere il comma 2.».

Art. 48.

48.1

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 48. – (Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità) - 1. Il "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza" di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è denominato "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità". Al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'autorità politica delegata in materia di disabilità, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2026.».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

48.2

PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2026» con le seguenti: «250 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2026».

Conseguentemente, all'articolo 20, sostituire le parole: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «865,3 milioni di euro per l'anno 2022, 864,9 milioni di euro per l'anno 2023, 864,4 milioni di euro per l'anno 2024, 863,5 milioni di euro per l'anno 2025, 862,8 milioni di euro per l'anno 2026».

48.3

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Al comma 1, le parole: «50 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

48.4

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 18, sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

48.5

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«2. I limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge.

2-bis. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico del Fondo di cui al presente articolo.».

48.6

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 18 sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge.

1-ter. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, quantificati in euro 52 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, sono posti a carico del Fondo di cui al presente articolo.».

48.7

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 18 sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 12 della stessa legge.

1-ter. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis sono posti a carico del Fondo di cui al presente articolo.».

48.0.1

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo speciale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: installazione apparati hardware e applicazioni software nelle 150 sedi territoriali; formazione degli addetti sulle 150 sedi in tutta Italia; installazione di dispositivi domiciliari di comunicazione digitale presso il domicilio dei cittadini con disabilità visiva; formazione e alfabetizzazione all'uso per oltre 50 mila cittadini ciechi e ipovedenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

48.0.2

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo speciale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: installazione apparati hardware e applicazioni software nelle 150 sedi territoriali; formazione degli addetti sulle 150 sedi in tutta Italia; installazione di dispositivi domiciliari di comunicazione digitale presso il domicilio dei cittadini con disabilità visiva; formazione e alfabetizzazione all'uso per oltre 50 mila cittadini ciechi e ipovedenti.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

48.0.3

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.***(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)*

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo speciale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: installazione apparati hardware e applicazioni software nelle 150 sedi territoriali; formazione degli addetti sulle 150 sedi in tutta Italia; installazione di dispositivi domiciliari di comunicazione digitale presso il domicilio dei cittadini con disabilità visiva; formazione e alfabetizzazione all'uso per oltre 50 mila cittadini ciechi e ipovedenti.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

48.0.4

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.***(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)*

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo speciale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: installazione apparati hardware e applicazioni software nelle 150 sedi territoriali; formazione degli addetti sulle 150 sedi in tutta Italia; installazione di dispositivi domiciliari di comunicazione digitale presso il domicilio dei cittadini con disabilità visiva; formazione e alfabetizzazione all'uso per oltre 50 mila cittadini ciechi e ipovedenti.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

48.0.5

MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i Diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo speciale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: installazione apparati *hardware* e applicazioni *software* nelle 150 sedi territoriali; formazione degli addetti sulle 150 sedi in tutta Italia; installazione di dispositivi domiciliari di comunicazione digitale presso il domicilio dei cittadini con disabilità visiva; formazione e alfabetizzazione all'uso per oltre 50 mila cittadini ciechi e ipovedenti.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

48.0.6

DE SIANO, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i Diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo speciale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: installazione apparati *hardware* e applicazioni *software* nelle 150 sedi territoriali; formazione degli addetti sulle 150 sedi in tutta Italia; installazione di dispositivi domiciliari di comunicazione digitale presso il domicilio dei cittadini con disabilità visiva; formazione e alfabetizzazione all'uso per oltre 50 mila cittadini ciechi e ipovedenti.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

48.0.7

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo speciale di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: installazione apparati *hardware* e applicazioni *software* nelle 150 sedi territoriali; formazione degli addetti sulle 150 sedi in tutta Italia; installazione di dispositivi domiciliari di comunicazione digitale presso il domicilio dei cittadini con disabilità visiva; formazione e alfabetizzazione all'uso per oltre 50 mila cittadini ciechi e ipovedenti.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

48.0.8

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge", sono sostituite dalle seguenti: "con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112";

b) al comma 2, lettera *a)*, le parole: "delle imprese interessate", sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese e degli enti pubblici interessati";

c) al comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: ", riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento";

d) al comma 3, dopo le parole: "sono tenute le imprese", sono inserite le seguenti: "e gli enti pubblici", dopo le parole: "ciascuna impresa", sono inserite le seguenti: "o ente pubblico" e dopo le parole: "delle imprese", sono inserite le seguenti: "e degli enti pubblici";».

48.0.9

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge", sono sostituite dalle seguenti: "con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112";

b) al comma 2, lettera *a)*, le parole: "delle imprese interessate", sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese e degli enti pubblici interessati";

c) al comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento";

d) al comma 3, dopo le parole: "sono tenute le imprese" sono inserite le seguenti: "e gli enti pubblici", dopo le parole: "ciascuna impresa" sono inserite le seguenti: "o ente pubblico" e dopo le parole: "delle imprese" sono inserite le seguenti: "e degli enti pubblici".».

48.0.10

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.***(Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili)*

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge", sono sostituite dalle seguenti: "con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112";

b) al comma 2, lettera *a*), le parole: "delle imprese interessate", sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese e degli enti pubblici interessati";

c) al comma 2, lettera *b*), sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: ", riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento";

d) al comma 3, dopo le parole: "sono tenute le imprese", sono inserite le seguenti: "e gli enti pubblici", dopo le parole: "ciascuna impresa", sono inserite le seguenti: "o ente pubblico" e dopo le parole: "delle imprese", sono inserite le seguenti: "e degli enti pubblici".

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi».

48.0.11

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 48-bis.***(Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili)*

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: "con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge", con le seguenti: "con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112";

b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "delle imprese interessate", con le seguenti: "delle imprese e degli enti pubblici interessati";

c) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79 per cento, nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento";

d) al comma 3:

a) al primo periodo, dopo le parole: "sono tenute le imprese", sono inserite le seguenti: "e gli enti pubblici";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "ciascuna impresa", sono inserite le seguenti: "o ente pubblico";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "delle imprese", sono inserite le seguenti: "e degli enti pubblici".».

48.0.12

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge", sono sostituite dalle seguenti: "con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112«;

b) al comma 2, lettera a), le parole: "delle imprese interessate", sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese e degli enti pubblici interessati";

c) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: ", riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento";

d) al comma 3, dopo le parole: "sono tenute le imprese", sono inserite le seguenti: "e gli enti pubblici", dopo le parole: "ciascuna impresa", sono inserite le seguenti: "o ente pubblico" e dopo le parole: "delle imprese", sono inserite le seguenti: "e degli enti pubblici";».

48.0.13

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Obbligo di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999, a 68)

1. All'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole da: "relativa" a: "presentazione delle offerte" sono sostituite dalle seguenti: "recante la certificazione dell'assolvimento degli obblighi nei tre anni precedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte e l'indicazione di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico";

b) al comma 4, terzo periodo, le parole: "al momento della presentazione dell'offerta stessa" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte";

c) al comma 5, la lettera *d-bis*) è soppressa.».

48.0.14

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Obbligo di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole da: "relativa" a: "presentazione delle offerte» sono sostituite dalle seguenti: «recante la certificazione dell'assolvimento degli obblighi nei tre anni precedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte e l'indicazione di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico";

b) al comma 4, terzo periodo, le parole: "al momento della presentazione dell'offerta stessa" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte";

c) al comma 5, la lettera *d-bis*) è abrogata.».

48.0.15

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.***(Obbligo di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999, n. 68)*

1. All'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole da: "relativa" a: "presentazione delle offerte" sono sostituite dalle seguenti: "recante la certificazione dell'assolvimento degli obblighi nei tre anni precedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte e l'indicazione di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico";

b) al comma 4, terzo periodo, le parole: "al momento della presentazione dell'offerta stessa" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte";

c) al comma 5, la lettera d-bis) è soppressa.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi».

48.0.16

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.***(Obbligo di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999, n. 68)*

1. All'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole da: "relativa" a: "presentazione delle offerte" sono sostituite dalle seguenti: "recante la certificazione dell'assolvimento degli obblighi nei tre anni precedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte e l'indicazione di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico";

b) al comma 4, terzo periodo, le parole: "al momento della presentazione dell'offerta stessa" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte";

c) al comma 5, la lettera d-bis) è soppressa.».

48.0.17

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modificazioni alla legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di assegno mensile di invalidità)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma I è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.";

c) il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma I si applicano a decorrere dal 14 ottobre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 62,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.».

48.0.18

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.***(Misure per l'erogazione di ausili e protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva)*

1. Al comma 3-bis, articolo 104, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro", con le parole: "per ciascuno degli anni 2022-2023 e 2024 e nel limite di 5 milioni di euro annui";

b) al secondo periodo, sostituire le parole: "per l'anno 2020", con le parole "per ciascun anno del triennio 2022-2024"».

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022 – 5.000.000

2023 – 5.000.000

2024 – 5.000.000.

48.0.19

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

1. Al fine di garantire la necessaria copertura degli oneri derivanti in capo ai comuni per effetto dell'applicazione dell'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «540 milioni di euro per l'anno 2022 e di 440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

48.0.20

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Permessi per lavoratori che assistono disabili)

1. All'art 33, della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 le parole: "tre giorni di permesso mensile" sono sostituite con le seguenti: "cinque giorni di permesso mensile";

2) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

3-*ter*. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, in caso di malattia, può usufruire di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche continuativo per i giorni necessari alla guarigione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro del lavoro e politiche sociali, provvede all'adozione delle necessarie misure attuative.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall'articolo 194 della presente legge.».

48.0.21

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-*bis*.

(Inabilità ormeggiatori e barcaioli)

1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con particolare riguardo ai requisiti sanitari per l'accertamento della inabilità al lavoro portuale, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 0,3 milioni per il 2022, a 0,4 milioni per il 2023, a 0,4 milioni per il 2024, a 0,5 milioni per il 2025, 0,5 milioni per il 2026, a 0,6 milioni per il 2027, a 0,6 milioni per il 2028, a 0,6 milioni per il 2029, a 0,7 milioni per il 2030, a 0,7 milioni per il 2031, a 0,7 milioni per il 2032, a 0,7 milioni per il 2033 e a 0,7 milioni per il 2034, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.».

48.0.22

BINETTI, TOFFANIN, RIZZOTTI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.**

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse;
- b) il comma 2 è soppresso.».

48.0.23

GIAMMANCO, BINETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.**

(Incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

1. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di 50 milioni di euro per l'anno 2022".».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro per l'anno 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194.

48.0.24

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 48-bis.**

(Detrazione delle spese connesse a sicurezza domestica)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 30 giugno 2022, relative ad interventi di installazione di sistemi di allarme o videosorveglianza in abitazioni private, ovvero a contratti con istituti di vigilanza privata finalizzati a controlli anti-intrusione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 70 per cento dell'importo della spesa sostenuta, fino a un valore massimo della detrazione di 500 euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni

dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

48.0.25

CANTÙ, PERGREFFI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche alla legge 10 novembre 2021, n. 175)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole: "con una dotazione pari a 1 milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "con una dotazione pari a 5 milioni di euro"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 4.000.000

2023: - 4.000.000

2024: - 4.000.000

48.0.26

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni in materia di residenze sanitarie assistenziali)

1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le finalità indicate nell'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo erogati dagli enti locali in ragione della condizione di disabilità, di cui al citato articolo 2-sexies, sono sospesi per il periodo in cui il percettore risulti beneficiario di prestazioni a carattere residenziale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti erogatori dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari trasferiscono i medesimi trattamenti alla struttura residenziale presso cui risiede l'interessato, a decorrere dalla data di ingresso nei locali della medesima struttura.

3. Le residenze sanitarie assistenziali di cui al presente articolo danno tempestiva comunicazione all'ente erogatore dell'ingresso del titolare dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari presso le proprie strutture.».

Art. 49.

49.1

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 49. - (*Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità*) - 1. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella prospettiva di un graduale raggiungimento di un livello essenziale della prestazione definito da un rapporto tra alunno e assistente alla comunicazione pari a 4 a 1, nel limite delle risorse stanziare a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità", con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri, si provvede quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per la quota parte di 100 milioni di euro in favore delle Regioni, delle province e delle città metropolitane con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e per la quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.».

49.2

Marco PELLEGRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma i, sostituire le parole:* «con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022», *con le seguenti:* «con una dotazione di 130 milioni a decorrere dal 2022»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per la quota parte di 70 milioni in favore delle Regioni e degli enti territoriali con decreto», *con le seguenti:* «Il fondo di cui al comma i è ripartito per la quota parte di 100 milioni in favore delle Regioni con decreto».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma l con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

49.3

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «150 milioni di euro annui»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «70 milioni» *con le seguenti:* «80 milioni di euro» *e le parole:* «30 milioni» *con le seguenti:* «70 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «1.015,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.014,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.014,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.013,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.012,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.012,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.011,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.011,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

49.4

CONZATTI

Al comma 1, dopo le parole: «alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla comunicazione, anche mediante l'acquisto di comunicatori dinamici per

la comunicazione aumentativa e alternativa, per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia».

Conseguentemente, all'articolo 191, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «599,5 milioni» e le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «499,5».

49.5

GALLONE

Al comma 1, sostituire le parole: «della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado» con le seguenti: «della scuola pubblica dell'infanzia, della scuola pubblica primaria e della scuola pubblica secondaria di primo e secondo grado, e al fine di garantire uguali opportunità di accesso al sistema scolastico nazionale di istruzione senza alcuna discriminazione economica».

49.6

Marco PELLEGRINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito in favore delle Regioni interessate dall'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro degli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, in cui sono individuati i criteri di ripartizione».

49.7

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «per la quota parte di 70 milioni in favore degli enti territoriali» con le parole: «per la quota parte di 50 milioni in favore degli enti territoriali»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «per la quota parte di 30 milioni in favore dei Comuni» con le parole: «per la quota parte di 50 milioni da valutare in favore dei Comuni».*

49.8

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

Al comma 2, sostituire la parola: «70» con la seguente: «69» e la parola: «30» con la seguente: «29» e aggiungere in fine il seguente periodo: «per due milioni al Ministero dell'istruzione, al fine di facilitare, tramite progetti di ricerca e sviluppo, l'accesso degli alunni con disabilità ai libri di testo e altri materiali didattici digitali e piattaforme di insegnamento e apprendimento a distanza, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'università e della ricerca, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

49.9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 2, sostituire la parola: «70» con la seguente: «69» e la parola: «30» con la seguente: «29» aggiungere in fine il seguente periodo: «per due milioni al Ministero dell'istruzione, al fine di facilitare, tramite progetti di ricerca e sviluppo, l'accesso degli alunni con disabilità ai libri di testo e altri materiali didattici digitali e piattaforme di insegnamento e apprendimento a distanza, secondo modalità definite con Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'università e della ricerca da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

49.10

SBROLLINI

Al comma 2, le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «69 milioni» e le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «29 milioni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per due milioni al Ministero dell'istruzione, al fine di facilitare, tramite progetti di ricerca e sviluppo, l'accesso degli alunni con disabilità ai libri di testo e altri materiali didattici digitali e piattaforme di insegnamento e apprendimento a distanza, secondo modalità definite con Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'università e della ricerca da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

49.11

CANGINI

Al comma 2:

a) sostituire il numero: «70» con: «69», «30» con: «29»;

b) *aggiungere in fine il seguente periodo*: «per due milioni al Ministero dell'istruzione, al fine di facilitare, tramite progetti di ricerca e sviluppo, l'accesso degli alunni con disabilità ai libri di testo e altri materiali didattici digitali e piattaforme di insegnamento e apprendimento a distanza, secondo modalità definite con Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'università e della ricerca da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

49.12

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, le parole*: «nei quali sono individuati i criteri di ripartizione» *sono sostituite dalle seguenti*: «prevedendo premialità specifiche in favore degli enti che avviano percorsi di stabilizzazione del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, anche attraverso l'utilizzo di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente*:

«2-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione giuridica ed economica dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente».

49.0.1

MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi in favore degli alunni e degli studenti con disabilità visiva e pluridisabilità)

3. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, a decorrere dall'anno 2022, alla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi con sede in Roma e alla Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita con sede in Monza (MI), è concesso un contributo annuo rispettivamente di un milione di Euro per ciascuna delle due istituzioni, per garantire l'opera e favorire l'attività dei Centri di Consulenza Tiflodidattica dislocati sull'intero territorio nazionale, volta a offrire supporto specialistico al personale scolastico ed extrascolastico, agli alunni e studenti sopra richiamati e alle loro famiglie.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

49.0.2

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi in favore degli alunni e degli studenti con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, a decorrere dall'anno 2022, alla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi con sede in Roma e alla Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita con sede in Monza (MI), è concesso un contributo annuo rispettivamente di un milione di Euro per ciascuna delle due istituzioni, per garantire l'opera e favorire l'attività dei Centri di Consulenza Tiflodidattica dislocati sull'intero territorio nazionale, volta a offrire supporto specialistico al personale scolastico ed extrascolastico, agli alunni e studenti sopra richiamati e alle loro famiglie.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse

del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

49.0.3

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi in favore degli alunni e degli studenti con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, a decorrere dall'anno 2022 alla Federazione Nazionale delle Istituzioni per Ciechi con sede in Roma e alla Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita con sede in Monza (MI) è concesso un contributo di un milione di euro all'anno per ciascuna delle due istituzioni, al fine di garantire l'opera, favorire l'attività dei Centri di Consulenza Tiflodidattica dislocati sull'intero territorio nazionale e offrire supporto specialistico al personale scolastico ed extrascolastico, agli alunni e studenti e alle loro famiglie.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2022: – 2.000.000;

2023: – 2.000.000;

2024: – 2.000.000.

49.0.4

DE SIANO, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 49-bis.

(Interventi in favore degli alunni e degli studenti con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, a decorrere dall'anno 2022, alla Federazione Nazionale delle Istituzioni per Ciechi con sede in Roma e alla Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita con sede in Monza (MI), è concesso un contributo annuo rispettivamente di un milione di Euro per ciascuna delle due istituzioni, per garantire l'opera e favorire l'attività dei Centri

di Consulenza Tiflodidattica dislocati sull'intero territorio nazionale, volta a offrire supporto specialistico al personale scolastico ed extrascolastico, agli alunni e studenti sopra richiamati e alle loro famiglie.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

49.0.5

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Stabilizzazione del personale assistenti all'autonomia e comunicazione)

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini della stabilizzazione nei ruoli dello Stato di personale destinato a svolgere la funzione di assistenza all'autonomia e comunicazione, con almeno 36 mesi di servizio anche non consecutivo e svolti nelle scuole Statali e paritarie di ogni ordine e grado e con qualunque forma contrattuale di lavoro subordinato o autonomo.

2. Con ulteriori decreti interministeriali del Ministero dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti: i criteri di valutazione dei titoli di studio, dei percorsi formativi specifici e della pregressa esperienza maturata con attribuzione dei punteggi e della formazione delle graduatorie che saranno su base regionale; i profili contrattuali e il CCNL del comparto scuola da applicare.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 63,63 milioni di euro per l'anno 2022 e a 101,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stato di previsione di cui all'articolo 194».
